

XVI legislatura

**Audizione del Commissario europeo
all'ambiente Janez Potočnik**

Roma, 29 marzo 2011



servizio affari
internazionali
del Senato



Senato della Repubblica
Servizio affari internazionali

XVI legislatura

**Audizione del Commissario europeo
all'ambiente Janez Potočnik**

Roma, 29 marzo 2011

a cura di Viviana Di Felice

XVI Legislatura

Servizio affari internazionali

Direttore

...

Consigliere parlamentare
Rappresentante permanente del Senato
presso l'Unione Europea
Beatrice Gianani _0032 2 284 2297

Segretario parlamentare
Documentarista
Federico Pommier Vincelli _3542

Segreteria

Grazia Fagiolini Fax 06 6706_4336 _2989
Simona Petrucci _3666

Ufficio dei Rapporti con gli Organismi Internazionali

(Assemblee Nato e Ueo) fax 06 6706_4807

Consigliere parlamentare capo ufficio
Alessandra Lai _2969

Segretario parlamentare Documentarista
Elena Di Pancrazio _3882

Coadiutori parlamentari
Nadia Quadrelli _2653
Laura E. Tabladini _3428
Monica Delli Priscoli _4707

Ufficio per le Relazioni Interparlamentari

(Assemblee Consiglio d'Europa, Osce, Ince)
fax 06 6865635

Consigliere parlamentare capo ufficio
Stefano Filippone Thaulero _3652

Segretario parlamentare Documentarista
Giuseppe Trezza _3478

Coadiutori parlamentari
Daniela Farneti _2884
Antonella Usiello _4611

Ufficio dei Rapporti con le Istituzioni dell'Unione Europea

Segreteria _2891
fax 06 6706_3677

Consigliere parlamentare capo ufficio
Roberta d'Addio _2027

Consigliere
Davide A. Capuano _3477

Segretari parlamentari Documentaristi

Patrizia Borgna _2359
Luca Briasco _3581
Antonella Colmignoli _4986
Viviana Di Felice _3761
Laura Lo Prato _3992

Coadiutori parlamentari

Antonina Celi _4695
Silvia Perrella _2873
Antonia Salera _3414

Unità Operativa Attività di traduzione e interpretariato

fax. 06 6706 4336

Segretario parlamentare
Interprete Coordinatore
Paola Talevi _2482

Coadiutore parlamentare
Adele Scarpelli _4529

Segretari parlamentari Interpreti -

Patrizia Mauracher _3397
Claudio Olmeda _3416
Cristina Sabatini _2571
Angela Scaramuzzi _3417

INDICE

INTRODUZIONE	Pag.	i
<i>Curriculum vitae</i> e lettera di incarico del Commissario Janez Potočnik (in inglese)	"	1
Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010 - Ambiente (estratto)	"	5
Comunicati stampa concernenti recenti iniziative della Commissione	"	23
Documento di lavoro della Commissione: Natura 2000	"	31
Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino)	"	45
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Affrontare la sfida della sicurezza delle attività offshore nel settore degli idrocarburi - COM (2010) 560 def.	"	67
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di sostegno per l'ulteriore sviluppo di una politica marittima integrata COM (2010) 494 def.	"	83
Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive	"	123
Sentenza della Corte di giustizia del 4 marzo 2010 - Causa C 297/08 - Gestione dei rifiuti in Campania	"	151
Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni concernente la strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti -COM (2011) 13 def.	"	171
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse - Iniziativa faro nell'ambito della strategia Europa 2020 - COM (2011) 21 def.	"	183
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al		

Consiglio - Terza relazione di follow-up sulla comunicazione "Affrontare il problema della carenza idrica e della siccità nell'Unione europea" - COM (2011) 133 def.	"	201
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Analisi delle ipotesi di intervento per una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra superiore al 20% e valutazione del rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio - COM (2010) 265 def.	"	213
Consiglio dei ministri Ambiente 14 marzo 2011 - Conclusioni sul seguito della Conferenza di Cancun (in inglese)	"	229
Relazione relativa all'impatto finanziario derivante dagli atti e dalle procedure giurisdizionali e di precontenzioso comunitari riguardanti l'Italia (aggiornata al 31 dicembre 2009) - Doc. LXXIII n. 4 (estratto)	"	233

INTRODUZIONE

Il presente *dossier* è stato predisposto in occasione dell'audizione del commissario per l'ambiente Janez Potočnik che si terrà il 29 marzo 2011 presso il Senato italiano, dinanzi alle commissioni congiunte Politiche dell'Unione europea e Ambiente del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Esso comprende innanzitutto un *curriculum vitae* del commissario, nonché la lettera di incarico del presidente della Commissione europea José Manuel Barroso.

Sono allegati il documento di lavoro della Commissione su "Natura 2000" e la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, che figurano fra le priorità del programma di Potočnik.

Seguono i testi dei più recenti e significativi atti legislativi e comunicazioni della Commissione europea relativi a vari settori della politica ambientale. Sono, inoltre, allegati un estratto della Relazione trasmessa il 2 agosto 2010 alla Presidenza del Senato italiano dal Ministro dell'economia e delle finanze, relativa all'impatto finanziario derivante dagli atti e dalle procedure giurisdizionali e di precontenzioso comunitari riguardanti l'Italia; l'estratto della parte Ambiente della relazione a consuntivo 2010; le conclusioni del Consiglio Ambiente tenutosi il 14 marzo 2011; alcuni comunicati stampa.

Janez Potočnik

Personal details

- Slovenian
- Born: March 22, 1958 in Kropa, Slovenia
- Married with 2 children

Current duties

- European Commissioner for Environment (since February 2010)

Political career

- November 2004-February 2010 : European Commissioner for Science and Research
- May 2004-November 2004 : "Shadow" European Commissioner for Enlargement, sharing portfolio for six months with Commissioner Günther Verheugen
- 2002- 04 – Slovenian Minister for European Affairs
- 1998-04 – Head of the Negotiating Team for the Accession of Slovenia to the EU
- 2001-02 – Minister Counsellor in Slovenian Prime Minister's cabinet

Professional career

- 1993-2001 – Director of the Institute of the Macroeconomic Analysis and Development, Ljubljana, Slovenia
- 1988-93 – Senior Researcher at the Institute for Economic Research, Ljubljana
- 1984-87 – Assistant Director at the Institute of Economic Analysis and Development, Ljubljana
- 1991-2004 – part-time Assistant Professor of Statistics and Economy, Faculty of Law, University of Ljubljana

Other activities

- 2009 – Honorary degree (*doctor honoris causa*), Ghent University, Belgium
- 2008 – Honorary degree, Doctor of Science, Imperial College, London

Education

- 1993 – PhD in Economics, Faculty of Economics, University of Ljubljana, Slovenia
- 1989 – Master's degree, Faculty of Economics, University of Ljubljana
- 1983 – Honours degree in Economics, Faculty of Economics, University of Ljubljana

Brussels, 27 November 2009

In the political guidelines for the new Commission which I presented to the European Parliament in September, I set out why this is a time of great opportunity for Europe. Our ambition should be to use the next five years to put the enlarged Europe firmly on the path to a sustainable and successful future. I am delighted that you will be returning to join me in a second mandate to work within these guidelines and to help deliver our agenda for 2020.

The Commission is the essential motor for the European Union's efforts to address tomorrow's challenges and to use the benefits of the Lisbon Treaty to best effect. Europe needs a strong, political and dynamic Commission to offer the leadership and direction to drive this work forward.

The portfolio for Environment policy

You will be the Commissioner with responsibility for Environment policy. As in the past, changing circumstances may also mean that I will need to take a fresh look at the mix of portfolios in the course of the mandate and may change responsibilities accordingly.

The key issues you will have to address during your mandate include environment policy's contribution to the green economy and halting the loss of biodiversity:

- You will take the lead on the Commission's efforts to ensure that Environment policy makes an important contribution to a greener economy. This will encompass presenting action plans for eco-innovation, environmental technology and the next phase of Sustainable Consumption and Production to make the EU more resource efficient.
- You will also be responsible for contributing to the EU air, land and water management policies to increase the resilience of ecosystems.

Mr Janez POTOČNIK
Commissioner designate

- Biodiversity will be high on the agenda in 2010 (international year for biodiversity). We should review our targets and ensure that the EU can take effective action.

To help you fulfil your responsibilities, you will have DG ENV and the European Agency for Environment (EAE) under your authority. In order to ensure consistency with other portfolios, DG ENV will be reconfigured following the creation of a new Directorate General responsible for Climate action (units ENV C.1, C.2, C.3 and C.5) will be transferred to this new DG. Two units responsible for civil protection (ENV A.3 and A.4) will be transferred to DG ECHO. Finally, unit ENV D.4 responsible for biotechnology, pesticides and health will be transferred to DG SANCO.

Working together as a College

As President, I am determined to ensure that the College of Commissioners is the political heart of the Commission. You know from your own experience how collegiality is central to how the Commission works. Being a College means that all can contribute to decisions, and all share collective responsibility once initiatives are adopted. The Commission must be a team working together effectively to ensure the coherence and consistency of Commission policies. I will lead regular meetings and orientation debates to discuss important or cross-cutting proposals during their preparatory phase, to ensure relevant input from all Commissioners. My Cabinet, the Secretariat General and the Legal Service will work closely with your Cabinet and your services to make this approach a reality. As you know, and according to the Treaty, the President is the guarantor of collegiality.

Our effectiveness and credibility rests upon the quality of our output, our professionalism, and our respect for the highest standards of public service ethics. This requires a rigorous smart regulation agenda, respecting subsidiarity and proportionality and devoting our attention to where we can bring clear added value; particular attention to sound financial management; and full respect for the Code of Conduct of the Members of the European Commission. It also, of course, means that we must stay focused on our overriding mission to promote and defend the common European interest. I will establish the guidelines within which the Commission is to work and we will discuss them in more detail at one of our forthcoming seminars.

An effective Commission must also form a successful partnership with the Member States and the other institutions, and in particular with the European Parliament. The Treaty of Lisbon sets out the roles of the institutions very clearly. As you know, according to the Treaty, the Commission "shall ensure the application of the Treaties and of measures adopted by the institutions pursuant to them". The Treaty will also bring an important new dimension to our relations with national parliaments.

I would like us to take our partnership with the European Parliament to a new level. That requires an investment, in terms of political attention and in terms of time, from every member of the Commission. Availability for plenary sessions and committee meetings of the Parliament is a central part of the responsibilities of Commissioners, and directly linked to the accountability and legitimacy of the Commission as a whole.

Our first opportunity to start this process will be when you take part in hearings with the parliamentary committee covering your portfolio area. This is one of the foundation stones of the Commission's democratic accountability: as you know, it is not only an opportunity to set

out your ambitions for your portfolio, but also to illustrate your understanding of the role of the Commission and the obligations of Commissioners.

I believe that the past five years have shown that when the Commission focuses on the key challenges for Europe, and when we work together effectively, we can deliver enormous benefits to Europeans. I look forward to working together with you again to shape a successful future for the EU for the decades to come.

José Manuel BARROSO

7. POLITICA PER L'AMBIENTE

7.1. Cambiamenti climatici

Esiti delle Conferenze di Copenaghen e di Cancun

A seguito del fallimento della Conferenza di Copenaghen,¹ il Consiglio Ambiente della UE nella seduta del 15 marzo 2010 ha adottato delle conclusioni che valutano i risultati della Conferenza e indicano come procedere nei negoziati in vista della Conferenza di Cancun (29 novembre – 10 dicembre 2010). La posizione della UE in vista della Conferenza di Cancun è stata ulteriormente specificata attraverso le Conclusioni del Consiglio Ambiente del 14 ottobre 2010. I contenuti delle conclusioni più delicati per il Governo riguardano la decisione della UE di sottoscrivere un secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto e l'opportunità di annunciare tale decisione nel corso della Conferenza di Cancun (dicembre 2010).

Il Governo ha sempre sostenuto che una decisione della UE a favore della sottoscrizione di un secondo periodo di impegno dovesse avvenire nell'ambito di un accordo globale in cui i Paesi industrializzati assumessero impegni di riduzione confrontabili e i Paesi in via di sviluppo contribuissero adeguatamente allo sforzo globale di riduzione. Considerata la posizione contraria di Giappone, Canada e Russia alla prosecuzione del Protocollo, e le oggettive difficoltà a raggiungere un accordo globale in tempi brevi, la sottoscrizione da parte della UE (ed eventualmente pochi altri Paesi) di un Kyoto 2 rappresenterebbe un'azione pressoché unilaterale con conseguenze modestissime in termini di riduzione delle emissioni di gas serra e del tutto insufficienti a proteggere il clima globale. Inoltre da un punto di vista strategico un cambiamento così radicale nella posizione europea, che finora alla Conferenza di Copenaghen ha chiesto insistentemente alle altre Parti di dare vita ad un accordo globale e che immediatamente dopo la Conferenza rivede al ribasso le proprie richieste, determinerebbe una perdita di credibilità della stessa Unione.

Il testo di conclusioni approvato in sede di Consiglio ha recepito parzialmente le preoccupazioni del Governo, poiché pur mostrando un'apertura verso un secondo periodo di impegno di Kyoto specifica che tale apertura è da considerarsi come parte di un risultato più ampio che include la prospettiva di

¹ Il principale obiettivo della Conferenza di Copenaghen era raggiungere un accordo politico vincolante che ponesse le basi per un Trattato internazionale per la regolamentazione delle emissioni di gas serra per il periodo post 2012 da elaborare nel corso del 2010. Purtroppo la Conferenza non ha dato gli esiti sperati e si è conclusa con l'adozione di decisioni che estendono per un ulteriore anno il mandato del Gruppo di lavoro sugli ulteriori impegni per i Paesi Allegato I che hanno ratificato il Protocollo di Kyoto (*Ad Hoc Working Group on Further Commitments for Annex I Parties under the Kyoto Protocol – AWG-KP*) e del Gruppo di lavoro sulle Azioni di Cooperazione di Lungo periodo (*Ad Hoc Working Group on Long-term Cooperative Action under the Convention – AWG-LCA*). In aggiunta numerosi Paesi hanno sottoscritto un documento di intesa (*"Copenaghen Accord"*) che individua alcune linee di azioni per la lotta ai cambiamenti climatici da attuare subito e fornisce alcuni elementi per indirizzare il lavoro dell'AWG-KP e AWG-LCA nel corso del 2010. Tale documento ha valore politico, ma non legale poiché non è stato adottato dalla Conferenza delle Parti, ma la stessa si è limitata a "prendere atto" dell'intesa raggiunta da alcuni Paesi.

un quadro di riferimento globale che veda il coinvolgimento di tutte le maggiori economie e pertanto esclude la possibilità di una sottoscrizione di un secondo periodo di impegno di Kyoto "incondizionata" da parte della UE.

Nel corso della Conferenza di Cancùn il tema della prosecuzione del Protocollo di Kyoto ha costituito il punto centrale del negoziato e l'assenza di un chiaro segnale di apertura da parte dei Paesi industrializzati attualmente Parte del Protocollo avrebbe comportato il fallimento della Conferenza come accaduto già a Copenaghen. I Paesi industrializzati attualmente Parte del Protocollo, ritenendo più importante evitare un secondo fallimento, si sono impegnati a concludere i lavori per l'adozione di impegni di riduzione delle emissioni per il periodo post-2012 al più presto e comunque in tempo per evitare un gap tra il primo e il secondo periodo di impegno di Kyoto (quindi entro dicembre 2011). A fronte di tale impegno è stato possibile adottare una serie di indirizzi politici sulla base dei quali proseguire il negoziato nell'ambito della Convenzione sui cambiamenti climatici con l'auspicio di realizzare progressi al fine di giungere ad un accordo globale legalmente vincolante (anche se non sono state date indicazioni sulla tempistica per la conclusione dei lavori né sulla forma legale del risultato finale).

Analisi delle opzioni per passare ad un impegno dell'UE di riduzione del 30 per cento entro il 2020

Il Consiglio europeo ha più volte ribadito che il passaggio dall'obiettivo di riduzione del 20 per cento al 30 per cento potrà essere realizzato nel caso di raggiungimento di un accordo globale in cui i Paesi industrializzati assumono impegni di riduzione confrontabili e i Paesi in via di sviluppo contribuiscono adeguatamente allo sforzo globale di riduzione. Al momento tali condizioni non sono verificate, tuttavia il 26 maggio 2010 la Commissione Europea ha approvato una Comunicazione della Commissione concernente l'analisi delle opzioni volte a ridurre di oltre il 20 per cento le emissioni di gas a effetto serra e la valutazione del rischio di rilocalizzazione del CO₂ che valuta i costi del raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del 20 per cento tenendo conto dell'attuale situazione economica ed esamina i vantaggi/svantaggi di passare dall'obiettivo unilaterale di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra del 20 per cento all'obiettivo del 30 per cento (entrambi espressi rispetto all'anno 1990 e da raggiungersi nel 2020). La principale conclusione della Comunicazione è che sebbene a livello internazionale non sussistano le condizioni per passare ad un impegno di riduzione del 30 per cento, tale impegno sarebbe economicamente sostenibile e comporterebbe importanti vantaggi soprattutto in termini di accelerazione degli investimenti nelle tecnologie alternative (con effetti positivi rispetto ai "concorrenti" internazionali) e di aumento della sicurezza energetica della UE.

In termini di misure attuative, la Commissione ipotizza per i settori regolati dall'"Emissions Trading" una riduzione delle quote da mettere all'asta di circa 1,4 miliardi nel periodo 2013-2020 e la possibilità di assegnare agli operatori

che hanno intrapreso azioni "tempestive" per introdurre sui propri impianti tecnologie innovative, "quote addizionali" rispetto a quelle spettanti così da "incentivare" l'innovazione tecnologica. Per i settori non regolati dalla direttiva "Emissions Trading" la Commissione ipotizza l'introduzione di una "carbon tax" di 30 Euro/tonnellata di CO₂ che genererebbe introiti per 50 miliardi di Euro/anno.

Il Governo ha espresso una posizione fortemente critica nei confronti dei contenuti della Comunicazione in primo luogo poiché questa non pone il passaggio al 30 per cento nel giusto contesto (tale passaggio infatti non dovrebbe costituire una decisione a sè stante, ma una decisione da prendere in funzione dell'evoluzione del negoziato internazionale e più precisamente a seguito della sussistenza delle condizioni richieste dal Consiglio Europeo). Inoltre il Governo non condivide l'impostazione di base, che sembra attribuire alla crisi economica un ruolo positivo in ragione della riduzione di emissioni ad essa associate e individuare come uno dei possibili strumenti per contrastare i cambiamenti climatici la contrazione della produzione industriale. Infine il Governo ritiene riduttivo affermare che il raggiungimento dell'obiettivo del 30 per cento risulterebbe meno "costoso" proprio grazie alla crisi economica senza considerare che la crisi ha comportato costi economici e sociali sia per i Governi che per le imprese che non possono essere ignorati e che vanno a sommarsi ai minori profitti conseguenti la crisi economica.

Per tali ragioni il Governo ha sostenuto che la decisione in merito al passaggio al 30 per cento non può prescindere dalla sussistenza delle condizioni richieste dal Consiglio Europeo e che prima di prendere una decisione in merito alle possibili misure attuative occorre effettuare la valutazione dei costi macroeconomici e non solo di quelli energetici connessi al "passaggio", effettuare la valutazione dei costi-benefici a livello di singolo Stato Membro e valutare se il costo di un "ritardo nell'azione" (ossia passare al 30 per cento non ora, ma attendere qualche anno in una situazione economica più favorevole) sia effettivamente superiore ai benefici di un passaggio immediato al 30 per cento in un momento di congiuntura economica negativa (anche in considerazione del fatto che il costo macroeconomico del passaggio al 30 per cento nell'attuale contesto economico non è stato valutato dalla Commissione).

Nel corso del 2010 non è stata presa alcuna decisione sulla possibilità di passare dall'impegno di riduzione del 20 per cento all'impegno di riduzione del 30 per cento, né sulle possibili opzioni per dare attuazione all'impegno di riduzione del 30 per cento. In risposta alle perplessità del Governo sui contenuti della Comunicazione si è ottenuto di proseguire l'esame delle possibili opzioni per dare attuazione all'obiettivo di riduzione del 30 per cento e di tornare sull'argomento al più alto livello politico (Consiglio Europeo di primavera del marzo 2011). Entro marzo 2011 la Commissione dovrebbe presentare una nuova Comunicazione finalizzata ad approfondire le possibili opzioni concrete per attuare l'impegno del 30 per cento.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri

La proposta di regolamento è stata presentata dalla Commissione europea il 9 novembre 2009 e dovrebbe essere approvata in prima lettura dopo la votazione del Parlamento europeo prevista nel mese di gennaio 2011. Il nuovo Regolamento integra, per quel che riguarda i veicoli commerciali leggeri quanto previsto per le autovetture dal Regolamento 443/2000.

I veicoli commerciali nuovi immatricolati nell'UE ogni anno dovranno gradualmente a partire dal 1° gennaio 2014 raggiungere un obiettivo di breve termine pari a 175 gCO₂/km (calcolato come media pesata sul venduto) fino alla completa conformità dell'intero parco di veicoli nuovi prevista a partire dal 2017. Ai fini del conseguimento di tale obiettivo, saranno applicati ai singoli costruttori obiettivi vincolanti per le emissioni specifiche di CO₂ in funzione del numero e della massa dei veicoli venduti annualmente. Infatti l'approccio stabilito dal regolamento prevede che al crescere del peso del veicolo aumenti anche il valore limite da rispettare. Inoltre, viene fissato un obiettivo a lungo termine di 147 gCO₂/km che dovrà essere conseguito entro il 2020 e che dovrà comunque essere confermato da una nuova valutazione d'impatto prevista nella revisione che avverrà nel 2013.

Il Governo ha sostenuto la necessità di fornire alle case costruttrici un tempo appropriato per l'adeguamento alle nuove disposizioni, contribuendo in tal modo allo spostamento del termine proposto dalla Commissione dal 2016 al 2017.

Inoltre, il Governo ha fortemente sostenuto la necessità di definire un obiettivo a lungo termine realistico che tenesse in considerazione i cicli di sviluppo e produzione dei veicoli commerciali che sono significativamente più lunghi rispetto a quelli delle auto, nonché l'effetto della crisi finanziaria sulla capacità di investimento, sui volumi di vendita dei veicoli, sul *turn-over* e sull'accesso al credito delle case costruttrici. Il target di 147 gCO₂/km, concordato dopo un lungo negoziato con il Parlamento Europeo, pur non essendo pienamente soddisfacente, può essere ritenuto un risultato positivo a cui hanno contribuito il Governo insieme agli altri Paesi produttori che hanno ritenuto il target proposto dalla Commissione (130 gCO₂/km) non realisticamente raggiungibile.

Il Governo inoltre ha sostenuto che la sanzione unitaria proposta originariamente dalla Commissione (120 euro per grammo di CO₂ oltre il limite) fosse troppo onerosa rispetto a quanto stabilito per le autovetture, contribuendo infine alla introduzione di una sanzione in linea con quanto previsto dal Regolamento CO₂ Auto (95 euro/g per ogni grammo di CO₂ oltre il limite).

Atti della Commissione di esecuzione della Direttiva ETS: Il "Regolamento aste"², la "Decisione NER300"³ e la "Decisione benchmarks"⁴

Il "Regolamento aste", la "Decisione NER300" e la "Decisione benchmarks" rientrano nei provvedimenti attuativi che il Comitato per i cambiamenti climatici⁵ doveva approvare nel corso del 2010 ai sensi di quanto stabilito dalla direttiva 2009/29/CE che modifica l'attuale sistema per lo scambio delle quote di emissione di CO2 (cosiddetto sistema "Emissions trading").

- *Regolamento della Commissione n. 1031/2010* relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (cosiddetto "Regolamento aste")

In data 14 Luglio 2010 è stata approvata dal Climate Change Committee la proposta di regolamento per l'allocazione delle quote di emissione tramite asta dalla terza fase in poi del sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (ETS). Il regolamento è da ritenersi definitivamente approvato da Parlamento e Consiglio Europeo al trascorrere dei tre mesi canonici di scrutinio.

Nella terza fase dell'ETS il metodo di assegnazione per asta sostituirà come principale metodo di allocazione l'assegnazione gratuita. Nel 2013 infatti più della metà delle quote sarà assegnata con procedura d'asta, con l'eccezione del settore aviazione (che partirà con una assegnazione tramite asta del 15 per cento delle quote).

Il regolamento prevede la creazione di una piattaforma comune, posizione fortemente sostenuta anche dal Governo, che verrà costituita congiuntamente dagli Stati Membri e dalla Commissione attraverso una procedura di appalto. L'esistenza della piattaforma comune garantirà un accesso equo a tutti gli operatori, incluse le piccole e medie imprese e minimizzerà i rischi di abuso di mercato. Tuttavia gli Stati Membri che volessero costituire una loro piattaforma e su questo punto hanno segnalato la loro volontà Germania e Regno Unito, dovranno fornire adeguate garanzie, pari a quelle della

² Regolamento della Commissione relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità

³ Decisione della Commissione che definisce i criteri e le misure per il finanziamento di progetti dimostrativi su scala commerciale mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico della CO2 in modo ambientalmente sicuro, nonché di progetti dimostrativi relativi a tecnologie innovative per le energie rinnovabili nell'ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni di gas ad effetto serra nella Comunità istituito dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio

⁴ Decisione della Commissione che stabilisce norme transitorie per l'insieme della Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissione ai sensi dell'articolo 10bis della direttiva 2003/87/CE

⁵ Comitato di cui alla Decisione n° 280/2004/CE relativa ad un meccanismo per il monitoraggio comunitario delle emissioni di gas e per attuare il Protocollo di Kyoto avrebbe dovuto approvare a seguito dell'adozione della direttiva 2009/29/CE che modifica il sistema di "Emissions Trading" istituito con la direttiva 2003/87/CE.

piattaforma comune e in ogni caso tali eventuali piattaforme potranno allocare tramite asta solo le quote relative allo specifico Stato Membro che le istituisce.

Sempre al fine di garantire la trasparenza e la semplicità e quindi di consentire l'accesso a tutti gli operatori, è stata prevista una procedura d'asta semplice e diretta, verrà fissato un calendario cadenzato noto in anticipo e sono previste norme anti-riciclaggio.

- *Decisione Commissione 2010/670/UE* che definisce i criteri e le misure per il finanziamento di progetti dimostrativi su scala commerciale mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico della CO₂ in modo ambientalmente sicuro, nonché di progetti dimostrativi relativi a tecnologie innovative per le energie rinnovabili nell'ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni di gas ad effetto serra nella Comunità istituito dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (cosiddetta decisione "NER300")

L'art. 10a.8 della direttiva 2003/87/CE, come emendata dalla direttiva 2009/29/CE, prevede che fino a un massimo di 300 milioni di quote accantonate nella riserva per i nuovi entranti siano rese disponibili fino al 31 dicembre 2015 per finanziare la creazione e il funzionamento di un massimo di 12 progetti dimostrativi su scala commerciale, mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico ambientalmente sicuri di CO₂ (CCS), nonché di progetti dimostrativi relativi alle tecnologie innovative per le energie rinnovabili nel territorio dell'Unione.

Al fine di dare attuazione al citato articolo, la Commissione Europea ha presentato nel 2010 una proposta di decisione che definisce le regole per la selezione dei progetti e l'assegnazione o monetizzazione delle quote di emissione.

La proposta della Commissione è stata oggetto di critiche da parte di molti Stati Membri, tra i quali Germania, Italia e Regno Unito, soprattutto per il ruolo marginale assegnato agli Stati membri nella valutazione dei progetti ai fini della assegnazione del contributo, affidata dalla Commissione alla Banca Europea degli investimenti, nonché per la eccessiva rigidità dei criteri di ammissibilità e selezione proposti.

In particolare, la posizione Italiana è stata volta a garantire, prioritariamente:

- L'accesso ad un adeguato ammontare di risorse finanziarie, almeno commisurato al peso percentuale dell'Italia in termini di emissioni (10 per cento), al fine di poter finanziare il maggior numero di progetti possibile, siano essi stati CCS o rinnovabili.

- Coerenza e possibilità di cumulo con il finanziamento già accordato mediante EEPR⁶ per l'impianto di cattura e stoccaggio della CO₂, considerato di rilevanza strategica per il Paese.
- Garanzia di accesso per tutte le tipologie di processo CCS (diversi tipi di tecniche di stoccaggio e di cattura).

Sulla base delle richieste comuni con altre delegazioni, è stato possibile ottenere modifiche rilevanti da parte della Commissione. In particolare:

- Differenziazione delle tipologie di progetto CCS per tipologia di stoccaggio: l'articolo 8 sulla selezione dei progetti, cita esplicitamente la necessità di far sì che tra i progetti selezionati almeno tre siano con stoccaggio in acquifero salino, come richiesto, tra gli altri, dal Governo. È stata inoltre prolungato il termine per l'ottenimento delle autorizzazioni per gli impianti con stoccaggio con acquifero salino, dal momento che tali impianti di tempi autorizzativi più lunghi.
- Numero minimo di progetti: Il numero minimo di progetti CCS da finanziare mediante NER300 è stato portato da 6 a 8.
- Categorie di progetti innovative per energie rinnovabili. Il Governo ha ottenuto l'esplicitazione della dicitura "reti intelligenti" tra le sottocategorie di progetti rinnovabili, considerate strategiche per la ricerca e lo sviluppo delle tecnologie di generazione elettrica da rinnovabili.

- *Decisione della Commissione che stabilisce norme transitorie per l'insieme della Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissione ai sensi dell'articolo 10bis della direttiva 2003/87/CE (cosiddetta "Decisione benchmarks")*

Il 15 dicembre 2010 è stata approvata dal *Climate Change Committee* la decisione che stabilisce le regole per l'assegnazione delle quote di emissione a titolo gratuito. La decisione è da ritenersi definitivamente approvata da Parlamento e Consiglio Europeo al trascorrere dei tre mesi canonici di scrutinio.

Nonostante la revisione della direttiva "*Emissions trading*" stabilisca che, a partire dal 2013, la maggior parte delle quote di emissione saranno assegnate attraverso asta, la direttiva prevede in via transitoria che alle imprese esposte a significativo rischio di *carbon leakage*, parte delle quote siano assegnate a titolo gratuito, per evitare penalizzazioni sul mercato internazionale rispetto ai

⁶ European Energy Programme for Recovery (EEPR Regulation).

competitors dei Paesi che non hanno adottato misure per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra.

L'assegnazione a titolo gratuito avverrà sulla base di *benchmarks* di settore e sottosectore di prodotto e altri approcci *fallback* che riflettono le performance emissive delle installazioni più efficienti a livello europeo, ciò implica che gli impianti meno virtuosi devono o mettere in atto misure per la riduzione delle emissioni o acquistare quote sul mercato.

Al contrario, gli impianti più virtuosi, come mediamente sono quelli italiani, avranno esigenze di acquisto nettamente inferiori.

7. 2. Salvaguardia ambientale

Biodiversità: Preparazione ed esiti della Conferenza di Nagoya CBD COP10

Il 2010, Anno internazionale per la Biodiversità, ha visto svolgersi l'importante appuntamento della decima Conferenza delle Parti (CBD COP10) della Convenzione per la Diversità Biologica (UNEP-CBD).

La COP10 si è tenuta a Nagoya (Giappone) dal 18 al 29 ottobre 2010.

La Conferenza è stata chiamata a definire due importanti elementi di strategia nelle politiche globali per la biodiversità:

- La conclusione del Protocollo internazionale per l'accesso alle risorse genetiche e l'equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione (Protocollo ABS);
- Il nuovo Piano strategico decennale che fissa gli obiettivi per la biodiversità al 2020.

L'Unione europea – che è parte contraente della CBD dalla sua nascita – ha fatto accompagnare la propria partecipazione a tale appuntamento attraverso due documenti di Conclusioni del Consiglio ad esso dedicati:

- "Preparazione alla decima Conferenza delle Parti (COP 10) della Convenzione per la biodiversità (CBD)", documento approvato dal Consiglio Ambiente del 14 ottobre 2010;
- "Risultati e *follow-up* della decima Conferenza delle Parti (COP 10) della Convenzione per la biodiversità (CBD)", documento approvato dal Consiglio Ambiente del 20 dicembre 2010.

Le questioni affrontate dal primo documento riguardano, nello specifico:

- il Piano Strategico CBD 2011-2020;
- la strategia per la mobilitazione delle risorse e lo sviluppo e l'applicazione di meccanismi finanziari innovativi;
- l'integrazione settoriale (TEEB – *The Economics of Ecosystems and Biodiversity*);
- la cooperazione tra le Convenzioni;

- l'Accesso alle risorse genetiche e l'equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione (ABS);
- la creazione di una piattaforma intergovernativa scienza-politica sulla biodiversità e i servizi eco sistemici (IPBES);
- le aree marine protette in acque internazionali.

Premessa a dette Conclusioni sono il riconoscimento che gli obiettivi 2010 per la biodiversità non sono stati raggiunti da qui il rinnovato impegno dell'UE a intensificare le azioni a favore dei tre obiettivi della CBD all'interno dell'UE e su scala globale, con la fissazione di obiettivi al 2020 ma con una visione che si estenda oltre, fino al 2050.

Le questioni chiave della COP10 individuate dal Consiglio sono: la necessità di un equilibrio tra un nuovo e ambizioso Piano strategico 2011-2020 e la disponibilità di capacità e risorse per attuarlo in maniera tempestiva; la necessaria condivisione delle conoscenze scientifiche; l'integrazione settoriale della biodiversità (in particolare nei sistemi economico-finanziari); il rafforzamento delle sinergie tra le politiche relative ai cambiamenti climatici, alla desertificazione e alla biodiversità; la necessità di raggiungere un accordo sul Protocollo ABS.

Il documento approvato dal Consiglio Ambiente del 20 dicembre 2010, oltre a passare in rassegna alcuni fra i principali risultati della COP10, individua dei percorsi futuri e fornisce delle indicazioni ai fini dell'implementazione della CBD e, in particolare, del Piano Strategico 2011-2020.

Il Governo ha contribuito alla elaborazione del documento del 14 ottobre relativo al mandato negoziale per la COP10.

In particolare, è stata evidenziata, con riferimento al Piano Strategico 2011-2020, la necessità di marcare la connessione tra scienza, ricerca e politica e di sviluppare un sistema scientifico coerente come base per il Piano Strategico. In merito alla futura Strategia per la Biodiversità dell'UE, è stata sottolineata la necessità di coinvolgere tutti i vari settori politici. Relativamente al TEEB, è stata sostenuto un ampio e immediato utilizzo della metodologia e dei risultati TEEB. È stata, inoltre, evidenziata la necessità di una più forte relazione tra le tre Convenzioni di Rio.

Per quanto riguarda l'IPBES, invece, la posizione del Governo di ancorare maggiormente questo strumento alla CBD non è stata completamente recepita, rimanendo lo stesso incardinato al sistema delle Nazioni Unite.

Il bilancio complessivo delle attività di negoziazione può ritenersi ampiamente positivo rispetto agli obiettivi prefissati e ai risultati attesi.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato e all'uso dei biocidi

Nel giugno del 2009 la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento relativo all'immissione sul mercato e all'uso dei biocidi (prodotti destinati ad eliminare o rendere innocui organismi nocivi per l'uomo, per i materiali o per i processi produttivi).

La proposta di regolamento è stata presentata allo scopo di colmare le lacune emerse nella fase di applicazione della direttiva 98/8/CE in materia di biocidi, introducendo elementi di semplificazione ed armonizzazione delle procedure di autorizzazione dei prodotti.

Il Consiglio Ambiente ha raggiunto un accordo politico sul testo di compromesso proposto dalla Presidenza belga nella sessione del 20 dicembre 2010, accogliendo nella sostanza circa metà dei 130 emendamenti votati dal Parlamento europeo in prima lettura (settembre 2010) ed alcune delle proposte avanzate, tra l'altro, dalla delegazione italiana.

Il nuovo regolamento introduce i seguenti principali nuovi elementi:

- oltre ai biocidi propriamente detti, si applica anche agli articoli trattati con biocidi che potranno essere immessi sul mercato europeo solo se conterranno principi attivi consentiti nell'UE. Ciò consentirà un maggiore controllo dei materiali e dei beni importati da paesi extra-UE;
- Prevede procedure armonizzate per l'autorizzazione dei biocidi, soprattutto per quanto riguarda il riconoscimento reciproco delle autorizzazioni tra gli Stati membri (riconoscimento "in sequenza" e riconoscimento "in parallelo");
- Il coordinamento tecnico-scientifico delle attività di valutazione, attualmente assicurato dal Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea di Ispra (Varese), sarà trasferito all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) di Helsinki, istituita ai sensi del regolamento (CE) n.1907/2006 ("regolamento REACH");
- Introduce due nuovi tipi di autorizzazioni: (a) l'autorizzazione centralizzata che viene rilasciata dalla Commissione europea ed è valida su tutto il territorio comunitario e (b) l'autorizzazione semplificata per i prodotti con un profilo ambientale sanitario non preoccupante contenenti 13 principi attivi a basso rischio elencati nell'allegato I del regolamento. Tale procedura prevede una consistente riduzione della documentazione a corredo delle richieste di autorizzazione e consente che un prodotto biocida, una volta autorizzato da un'autorità nazionale, possa essere immesso sul mercato degli altri Stati Membri senza il bisogno del "mutuo riconoscimento" dell'autorizzazione;
- introduce un sistema tariffario, che prevede il ricorso ad atti di esecuzione per la definizione delle tariffe da versare all'ECHA e per la definizione di una struttura armonizzata di tariffe da versare alle autorità nazionali .

Il Governo ha sostenuto la necessità di mantenere un alto profilo per quel che riguarda la protezione della salute e dell'ambiente ottenendo una più

circostanziata definizione di sostanza “oggetto di preoccupazione” e una limitazione alle deroghe ai criteri di esclusione. Inoltre ha anche supportato le semplificazioni procedurali introdotte soprattutto al fine di ridurre l'onere amministrativo e economico per le PMI.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS)

La Commissione europea ha presentato nel dicembre 2008 la rifusione della direttiva 2002/95/CE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS), congiuntamente alla rifusione della direttiva 2002/96/CE sui rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

La proposta di revisione della direttiva aveva l'obiettivo di rendere più chiara la direttiva e semplificarne il funzionamento, di migliorare l'attività di controllo dell'applicazione a livello nazionale e di garantire l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico, nonché la coerenza con altre normative comunitarie ed in particolare con le prescrizioni contenute nel regolamento (CE) n.1907/2006 relativo alla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e quelle contenute nel pacchetto “Commercializzazione dei prodotti”.

Il riesame era inoltre finalizzato a ridurre l'onere amministrativo e a rendere la direttiva RoHS più efficace sotto il profilo dei costi.

Nell'ultimo semestre del 2010, i lavori del Gruppo ambiente si sono molto intensificati consentendo il raggiungimento dell'accordo in prima lettura con il Parlamento europeo nel mese di dicembre, su un “pacchetto” riguardante il campo di applicazione aperto a tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche, l'entrata in vigore graduale e la revisione da parte della Commissione di tale campo di applicazione aperto, le esenzioni e la relativa durata ed infine il riferimento ai nano materiali.

In particolare, il Governo, per quanto riguarda l'ampliamento del campo d'applicazione della direttiva RoHS per includervi tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche, ad eccezione di quelle esplicitamente escluse, ha sottolineato fin dall'inizio la necessità di procedere ad un'analisi puntuale di tutte le nuove situazioni a cui si applicherebbe la direttiva per decidere caso per caso le esclusioni.

Proposta di revisione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

Il 16 dicembre 2008 la Commissione europea ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta per la revisione della direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Questa proposta è nata

dall'esigenza di sfruttare al massimo le potenzialità della vigente direttiva e di superare le difficoltà tecniche, giuridiche ed amministrative emerse nel corso dei primi anni di applicazione della direttiva medesima.

I principali elementi di novità contenuti nella proposta riguardano: l'aumento degli obiettivi di raccolta differenziata dei RAEE; il rafforzamento delle misure di controllo; la riduzione dei costi amministrativi attraverso l'armonizzazione dei requisiti nazionali richiesti per l'iscrizione al registro dei produttori compreso l'obbligo di rendere tali registri interoperabili e la riduzione degli impatti sull'ambiente connessi alla raccolta, al trattamento ed al recupero dei RAEE.

Il Governo ha seguito la proposta di rifusione partecipando attivamente alle riunioni del Gruppo Ambiente (WPE) sin dal primo incontro, avvenuto nel 2009. Nell'ultimo semestre del 2010, i lavori del Gruppo Ambiente hanno subito un grande rallentamento per dare più spazio ai lavori per la proposta di Revisione della direttiva RoHS e consentirne la conclusione del negoziato, avvenuta attraverso un accordo in prima lettura con il Parlamento europeo nel mese di Dicembre.

Per quanto riguarda lo stato di avanzamento della proposta di revisione della Direttiva RAEE, la posizione del Parlamento europeo in prima lettura non è prevista prima del febbraio 2011.

Allo stato della negoziazione rimangono molte questioni ancora da definire. Gli aspetti principali su cui permangono divergenze riguardano essenzialmente l'estensione del campo di applicazione, l'ampiezza delle esclusioni, alcune definizioni tra cui quella di "dipendente"⁷ e di "produttore", gli obiettivi di raccolta differenziata ed il funzionamento del registro.

Sul campo di applicazione il Governo ha sostenuto l'opzione del cosiddetto "campo chiuso", attualmente accolta nel testo di compromesso predisposto dalla Presidenza. Tale testo introduce gli allegati IA ed IB e definisce il campo di applicazione attraverso il richiamo a tali allegati.

Per quanto riguarda la nozione di produttore, il Governo ha sostenuto la posizione attualmente recepita nel testo della Presidenza, che reintroduce la definizione del "produttore nazionale" in luogo di quella di "produttore comunitario", contenuta nella proposta originaria della Commissione.

Con riferimento alla definizione di "dipendente" il Governo ha sostenuto la necessità di adottare una definizione coerente con quella contenuta nelle FAQ (*Frequent Asked Questions*) della Commissione che contribuisce a rendere più chiaro e circostanziato il campo di applicazione della direttiva in quanto prevede che tale dipendenza si abbia, così come attualmente accade, solo quando la corrente elettrica sia necessaria a garantire la funzione (principale) di una apparecchiatura. Al contrario la definizione di "dipendente" contenuta nel testo di revisione della direttiva RoHS, di recente approvata, prevede che tale

⁷ Tale definizione ha lo scopo di specificare a quali condizioni la dipendenza di una apparecchiatura dalla corrente elettrica (se per svolgere il suo principale scopo ovvero ogni altro scopo anche secondario) ne determina l'inclusione nel campo di applicazione della direttiva.

dipendenza si abbia quando la corrente elettrica serve a garantire almeno lo svolgimento di una delle possibili funzioni dell'apparecchiatura.

Sull'obiettivo di raccolta differenziata, il Governo, unitamente alla maggior parte degli stati membri, ha una riserva sul target proposto dalla Commissione (65 per cento al 2016) in quanto ritenuto troppo ambizioso e praticamente irrealizzabile. Il Governo ha inoltre proposto di posticipare al 2020 il perseguimento del target del 65 per cento, individuando nel 2016 un target intermedio. La questione è ancora aperta.

Per quanto concerne il registro dei produttori il Governo, unitamente alla maggior parte degli altri stati membri, ha una riserva sulla proposta della Commissione relativa alla creazione di registri interoperabili. Si ritiene infatti, che tale previsione nella pratica renderebbe molto difficile il controllo delle quantità di AEE immesse sui vari mercati nazionali e non si comprende con quale modalità si potrebbe effettuare il trasferimento del denaro connesso ai trasferimenti intracomunitari di prodotti AEE o di RAEE. Per queste ragioni il Governo ha sostenuto la linea d'intervento attualmente accolta nell'ultimo testo della Presidenza che prevede, invece della interoperabilità, la massima armonizzazione dei requisiti d'iscrizione dei vari registri nazionali al fine di ridurre gli oneri per i produttori.

Proposta di regolamento della Commissione relativo alla definizione di criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste criteria) per determinati flussi di rifiuti.

In accordo con quanto stabilito nell'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE quadro sui rifiuti, la Commissione sta procedendo tramite procedura di comitatologia alla redazione delle proposte di regolamento in merito ai criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto per taluni flussi di rifiuti.

Il primo flusso di rifiuti sul quale la Commissione ha preparato e proposto i suddetti criteri è quello dei rottami metallici. Dopo circa un anno di lavori, il testo definitivo è stato presentato per la votazione il 16 settembre 2010. Alcuni Stati Membri e le stesse associazioni europee dei produttori di metalli e dei riciclatori di rottami metallici hanno espresso preoccupazione per il fatto che tali rottami, una volta che non siano più considerati rifiuti, possano prendere ancora più facilmente la via dell'esportazione verso paesi emergenti generando una carenza di risorse secondarie nell'Unione europea. In sede di Comitato il Governo ha comunque espresso voto favorevole al testo, sebbene sotto alcuni aspetti insoddisfacente, in quanto ha ritenuto l'adozione di questo primo regolamento un passo importante verso la semplificazione effettiva della normativa sui rifiuti. Poiché durante la votazione non è stata raggiunta una maggioranza qualificata, la Commissione ha presentato al Consiglio lo stesso testo come previsto dalla procedura del Comitato di regolamentazione con controllo.

In merito alla preparazione da parte della Commissione dei criteri *end of waste* per ulteriori flussi di rifiuti, il Governo, insieme ad altri stati membri, ha ricordato l'importanza di procedere alla preparazione di un regolamento per definire i criteri "*end of waste*" per il compost.

Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 sulle emissioni degli impianti industriali (prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento) (IED)

La Direttiva 2010/75/UE⁸ è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 17 dicembre 2010.

Mentre relativamente alle Direttive Incenerimento, Solventi e Biossido di Titanio, la rifusione non ha comportato modifiche rilevanti, la nuova proposta modifica sostanzialmente la Direttiva IPPC e la Direttiva LCP.

Per quel che riguarda gli aspetti legati alla autorizzazione ambientale, la direttiva 2010/75/UE rafforza il ruolo degli Stati membri nel processo di scambio di informazioni sulle BAT in quanto i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) vengono approvati tramite la procedura di comitologia. Tale procedura, che consente una partecipazione più efficace degli Stati Membri al processo, è stata fortemente sostenuta dal Governo anche in considerazione del fatto che la direttiva prevede che l'autorità competente sia tenuta a prescrivere nell'autorizzazione il rispetto dei livelli di emissioni associati alle BAT. Il Governo ha, inoltre, contribuito in modo rilevante al mantenimento, in casi specifici e giustificati, della possibilità per l'autorità competente di fissare valori limiti di emissione meno stringenti ove il conseguimento dei livelli di emissioni associati alle BAT comportasse costi sproporzionati rispetto ai benefici ambientali in ragione della locazione geografica dell'impianto, delle condizioni ambientali locali e delle caratteristiche tecniche dell'impianto. L'applicazione di tale disposizione dovrà comunque garantire che non si verifichino, in ogni caso, eventi inquinanti di rilievo e che si realizzi nel complesso un elevato grado di tutela ambientale.

Per quanto riguarda i Grandi Impianti di Combustione (LCP), la direttiva 2010/75/UE prevede valori limite di emissione significativamente più rigorosi di quelli vigenti che si applicheranno ai nuovi impianti dal 7 gennaio 2013, mentre gli impianti esistenti dovranno adeguarsi ai nuovi valori a partire dal 2016. Il Governo ha contribuito in modo determinante al raggiungimento di un delicato compromesso tra la necessità di conseguire un elevato livello di salvaguardia

⁸ La direttiva rivede e rifonde in un unico testo giuridico le seguenti 7 direttive: Direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC), Direttiva 2001/80/CE sui grandi impianti di combustione (LCP), Direttiva 2000/76/CE sull'incenerimento dei rifiuti, Direttiva 1999/13/CE sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti (solventi COV), Direttiva 78/176/CEE sui rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio, Direttiva 82/883/CEE sulle modalità di vigilanza e di controllo degli ambienti interessati dagli scarichi dell'industria del biossido di titanio, Direttiva 92/112/CEE sulle modalità di armonizzazione dei programmi per la riduzione, al fine dell'eliminazione, dell'inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di titanio.

ambientale e l'esigenza di introdurre talune flessibilità per gli impianti esistenti quali: la possibilità per gli Stati membri di adottare un Piano Nazionale Transitorio che preveda una riduzione lineare delle emissioni totali dal 2016 al 30 giugno 2020, l'introduzione di deroghe per specifiche tipologie di impianti (emergenza, richiesta di "picchi" di energia, impianti per cui è prevista la cessazione dell'attività entro il 2023, impianti di teleriscaldamento, impianti che utilizzano un combustibile "indigeno" come carbone e lignite), il mantenimento delle disposizioni vigenti per le raffinerie per tenere in considerazione la specificità di tali sistemi energetici. Tuttavia, per quest'ultima tipologia di impianti, la Commissione valuterà la necessità di emendare i valori limite di emissione entro il 2013 attraverso la procedura di codecisione.

7. 3. Sviluppo sostenibile

Gestione sostenibile dei materiali e "produzione e consumo sostenibili" (SCP)

Seguendo un percorso che prende avvio da quanto già elaborato dall'OCSE, che fa riferimento alla politica europea per l'uso sostenibile delle risorse, la Presidenza di turno UE ha puntato l'attenzione sul concetto di "gestione sostenibile dei materiali", quale strumento (insieme alle politiche di consumo e produzione sostenibili) per giungere entro il 2020 ad un'economia dell'Unione europea più efficiente dal punto di vista delle risorse.

Il concetto di gestione sostenibile dei materiali si può definire come un approccio che ha l'obiettivo di integrare le azioni mirate a ridurre gli impatti negativi sull'ambiente e la conservazione del capitale naturale per tutto il ciclo di vita dei materiali. In questo senso, per materiale si intende qualsiasi sostanza od oggetto fisico che viene estratto, raccolto, trasformato, prodotto, distribuito, utilizzato, consumato, scartato o recuperato.

La Presidenza belga ha avviato il dibattito su questo tema sin dall'inizio del semestre di Presidenza, ponendolo al centro del Consiglio Ambiente Informale tenutosi a Ghent (Belgio) nel luglio 2010. In quell'occasione si è sottolineato non solo che la gestione sostenibile dei materiali è un approccio strategico integrato che mira a ridurre l'impatto ambientale derivante dall'uso dei materiali, ma anche che questo approccio è strettamente legato all'iniziativa faro sull'efficienza delle risorse lanciata dalla Strategia Europa 2020.

Le Conclusioni approvate dal Consiglio ambiente su questo tema affermano che la competitività dell'UE non può prescindere da un sistema economico più efficiente e sostenibile, e la gestione sostenibile dei materiali va nella direzione tracciata dalla Strategia Europa 2020, che mira a perseguire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

Sin dall'inizio il Governo ha espresso l'opportunità di non creare duplicazioni rispetto a quanto realizzato fino ad ora dall'UE in tema di gestione sostenibile delle risorse naturali.

L'UE si è dotata, infatti, nel corso degli anni, di una serie importante di strumenti strategici che affrontano in modo molto ampio il tema della sostenibilità delle risorse. Tra l'altro, a coronamento di questo percorso, nel giugno 2011 la Commissione presenterà una Strategia sull'efficienza delle risorse.

Oltre al collegamento con gli altri documenti strategici e programmatici già esistenti in ambito europeo, il Governo ha altresì ribadito il dovuto collegamento con le iniziative in tema di modelli di produzione e consumo avviate a livello internazionale (in cui l'Italia è attivamente coinvolta) e con altri strumenti relativi alla gestione sostenibile dei prodotti (*Eco-Label*, Politica Integrata di Prodotto, Acquisti Pubblici Verdi, direttiva *Eco-design*).

Il miglioramento degli strumenti della politica ambientale

Nel contesto della nuova Strategia Europea 2020 e della revisione della strategia di sviluppo sostenibile, il tema del miglioramento degli strumenti della politica ambientale ha costituito un'importante opportunità di orientamento del dibattito su come assicurare un *follow-up* alla valutazione dei risultati del 6° Programma di azione ambientale (EAP) e delle sue strategie tematiche, nonché su come migliorare l'integrazione delle esigenze di tutela ambientale nelle politiche e nelle attività dell'Unione europea.

Il Consiglio Ambiente del 20 dicembre 2010 ha adottato a tal proposito un testo di conclusioni in cui vengono evidenziate le azioni principali che dovrebbero essere adottate per garantire la coerenza tra le politiche europee verso il raggiungimento degli obiettivi strategici dell'Unione, per migliorare l'implementazione e l'efficacia della legislazione ambientale e per tener conto, nelle future prospettive finanziarie dell'Unione, della necessità di un adeguato finanziamento della politica ambientale.

Il Consiglio ha in particolare sottolineato l'importanza di sviluppare una visione ambiziosa per la politica ambientale dell'UE per il 2050 che affronti i persistenti problemi ambientali in un contesto globale di sviluppo sostenibile e che identifichi chiaramente le priorità e gli obiettivi ambientali, così come degli obiettivi realistici e raggiungibili, per il 2020.

Nel testo delle conclusioni vengono già identificati i principali elementi che dovranno essere tenuti in considerazione nel futuro programma d'azione ambiente quali ad es. la necessità di migliorare la coerenza attraverso una migliore e più significativa integrazione dell'ambiente, compreso il valore delle risorse naturali, nelle politiche pertinenti, quali agricoltura, pesca, trasporti, energia, industria, commercio, sviluppo e ricerca; l'importanza del passaggio a un'economia verde e del disaccoppiamento assoluto della crescita economica dal degrado ambientale, la necessità di promuovere l'eco-innovazione in tutte le sue forme.

Il Governo, insieme alla maggior parte degli Stati membri, ha sottolineato l'importanza di garantire continuità alla programmazione della politica ambientale che dal 1973 è guidata dai programmi di azione ambientale e ha

chiesto alla Commissione di predisporre già nel 2011 lo schema di 7° EAP prevedendo, come per il precedente, la sua adozione con decisione del Parlamento e del Consiglio. Il prossimo EAP, con una visione di medio e lungo periodo, fornirà gli indirizzi strategici per garantire che gli interessi ambientali vengano considerati prioritari anche nelle altre politiche dell'Unione Europea.

Per quanto riguarda il finanziamento dell'ambiente e dell'eco-innovazione, il Governo ha contribuito in modo determinante al raggiungimento di un accordo nel testo di conclusioni in merito all'esplicito riferimento all'importante contributo dato dall'attuale strumento finanziario per l'ambiente (LIFE plus) per lo sviluppo e l'implementazione della politica e della legislazione ambientale, e pertanto alla necessità di considerarne la continuità anche nelle future prospettive finanziarie.

Infine, il Governo ha supportato fin dall'inizio la richiesta alla Commissione in merito all'elaborazione il prima possibile del secondo piano d'azione europeo ambiente e salute, al fine di proseguire gli sforzi in questo ambito e di conferire anche nuovo slancio al processo di integrazione delle questioni ambientali e sanitarie in tutte le politiche europee rilevanti.

L'UE si sta avviando verso la creazione di una "società del riciclaggio", ma vi sono ancora margini di miglioramento

La Commissione europea ha pubblicato oggi una relazione sui risultati ottenuti dagli Stati membri nella prevenzione e nel riciclaggio dei rifiuti. Da quanto emerge, anche se alcuni paesi hanno compiuto progressi eccellenti, si è ancora lontani dal raggiungere l'obiettivo a lungo termine di una "società del riciclaggio", in cui non solo si eviti di produrre rifiuti ma li si utilizzi anche come vera e propria risorsa.

Janez Potočnik, commissario UE per l'ambiente, ha dichiarato: *"Il mio vecchio cellulare contiene oro, platino, palladio e rame: tutte risorse rare in Europa. Una tonnellata di questi apparecchi contiene circa 280 grammi d'oro, 140 grammi di platino e palladio e 63,5 chilogrammi di rame. Non si tratta di rifiuti da interrare o incenerire, ma di risorse che dovremmo rispettare. Il nostro serio intento è fare dell'Europa un'"economia efficiente dal punto di vista delle risorse" – un obiettivo che ci apprestiamo a realizzare nel quadro della strategia di Europa 2020 e che non si limiterà ad una semplice riduzione delle conseguenze ambientali negative e delle emissioni di gas a effetto serra, ma che genererà anche occupazione. Nel solo settore del riciclaggio dei rifiuti si potrebbero creare mezzo milione di posti di lavoro."*

Più crescita, meno rifiuti

Secondo quanto affermato dalla relazione, la produzione complessiva di rifiuti è tendenzialmente in aumento (nel migliore dei casi, in via di stabilizzazione) nella maggior parte degli Stati membri, ma ad un ritmo più lento della crescita economica. Negli ultimi dieci anni, la produzione di rifiuti urbani si è stabilizzata su circa 524 kg pro capite all'anno, sebbene nello stesso periodo i consumi domestici siano aumentati mediamente del 16%. Per ridurre la quantità di rifiuti prodotti, in valore assoluto, si potrebbe pertanto fare di più. Il 25% del cibo acquistato dalle famiglie europee, ad esempio, finisce nella spazzatura. Si potrebbe evitare di gettar via circa il 60% di questi rifiuti, con un risparmio dell'ordine di 500 euro all'anno per famiglia¹.

¹ Programma d'azione rifiuti e risorse (WRAP), studio realizzato dal Regno Unito nel novembre 2009.

Un margine di miglioramento significativo a fronte di risultati discordanti

Esistono enormi differenze tra uno Stato membro e l'altro. I tassi di riciclaggio variano da pochi punti percentuali ad un massimo del 70%. In alcuni paesi lo smaltimento in discarica è virtualmente scomparso, in altri più del 90% dei rifiuti viene ancora interrato. Ciò sta ad indicare che gli obiettivi minimi attuali dell'UE in materia di raccolta e riciclaggio possono essere notevolmente migliorati. In tal senso andrebbe incoraggiata l'introduzione di una combinazione degli strumenti economici e normativi utilizzati dagli Stati membri che registrano i risultati migliori – tra cui il divieto di smaltimento in discarica e l'applicazione del concetto di responsabilità del produttore ad altri flussi di rifiuti all'interno dell'UE. Per promuovere maggiormente il riciclaggio, inoltre, occorre rendere più coerenti la progettazione dei prodotti e le politiche in materia di rifiuti. Poiché la realizzazione di obiettivi ambiziosi nel settore del riciclaggio e della prevenzione richiede la partecipazione dell'intera società, la relazione insiste sulla necessità di compiere sforzi continui per migliorare il coinvolgimento dei soggetti interessati e sensibilizzare i cittadini.

Norme migliori – attuazione corretta

I rifiuti sono ancora al centro del 20% circa di tutti i procedimenti d'infrazione in materia di diritto ambientale. Come dimostrato dai recenti avvenimenti in Ungheria e in Italia, la piena attuazione delle norme in materia di rifiuti è vitale per la tutela dell'ambiente e della salute.

La nuova direttiva quadro sui rifiuti, che avrebbe dovuto essere recepita entro il 12 dicembre 2010, non è stata ancora trasposta negli ordinamenti nazionali in molti paesi dell'UE. Gli Stati membri disponevano di un periodo transitorio di due anni per poter adottare le misure necessarie ad allinearsi alla nuova direttiva ma, ad oggi, solo pochi hanno informato la Commissione del recepimento della normativa. La Commissione sta controllando attentamente la situazione e, se del caso, procederà contro chi si sarà dimostrato inadempiente in tal senso.

La nuova direttiva aggiorna e semplifica il nostro modo di concepire la politica in materia di rifiuti, ispirandola al concetto del "ciclo di vita". Introduce una gerarchia vincolante a seconda del tipo di rifiuti, stabilendo un ordine di priorità per il loro trattamento. Antepone la prevenzione al riutilizzo, al riciclaggio e alle altre modalità di recupero, relegando in fondo alla scala sistemi di smaltimento quali la messa in discarica. Obbliga infine gli Stati membri ad ammodernare i loro piani di gestione dei rifiuti e a predisporre appositi programmi di prevenzione entro il 2013, nonché a riciclare il 50% dei rifiuti urbani e il 70% dei rifiuti da costruzione e demolizione entro il 2020.

Le prossime tappe

La Commissione continuerà a controllare l'attuazione e l'applicazione delle norme sui rifiuti a livello nazionale, incluse le disposizioni della nuova direttiva quadro, e nel contempo cercherà di sviluppare, a monte, il sostegno agli Stati membri nel mettere a punto strategie e politiche adeguate. Nel 2012, per consolidare le sue politiche in materia di rifiuti, essa formulerà nuove proposte che comprenderanno, tra l'altro, la definizione delle misure concrete da adottare per potersi avvicinare sempre di più a una società europea fondata sul riciclaggio e su un impiego efficiente delle risorse.

Ulteriori informazioni

La relazione e il relativo allegato, che include i risultati dettagliati per Stato membro, sono reperibili sul sito: <http://ec.europa.eu/environment/waste/strategy.htm>

Bruxelles, 25 febbraio 2011

Ambiente: la Commissione avvia tre consultazioni pubbliche su efficienza delle risorse, vertice Rio+20 e sviluppo sostenibile

La Commissione europea ha dato il via a due consultazioni online in materia di ambiente relative rispettivamente alle diverse opzioni strategiche che potrebbero favorire il passaggio ad un uso più efficace delle risorse naturali nell'economia europea e alla posizione che l'UE adotterà in occasione della conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile a Rio de Janeiro nel 2012. La Commissione ha inoltre avviato una consultazione per raccogliere pareri in merito alla bioeconomia per l'Europa, correlata alle due precedenti in quanto comprende anche aspetti legati all'uso efficiente delle risorse. Le consultazioni avranno termine a metà aprile 2011.

I risultati della prima consultazione, incentrata sull'**efficienza delle risorse**, serviranno per definire il calendario, previsto per l'estate 2011, delle azioni da intraprendere in questo campo in Europa. I partecipanti sono chiamati ad esprimere pareri su tre tematiche: aspetti generali legati all'uso e alla scarsità delle risorse, agli ostacoli attuali e agli aspetti che destano particolare preoccupazione; aree strategiche che potrebbero essere inserite nel calendario d'azione e infine opinioni su come stimolare i singoli cittadini a cambiare i propri comportamenti. Attraverso 22 domande la Commissione mira a raccogliere opinioni provenienti da pubbliche autorità, settore privato, parti in causa attive nel settore dell'ambiente e cittadini interessati. Il 26 gennaio di quest'anno la Commissione ha adottato la comunicazione su un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse, iniziativa faro nell'ambito della strategia Europa 2020 per la crescita e l'occupazione, che traccia lo scenario per numerose iniziative della Commissione (tra cui il calendario d'azione) previste per il 2011 e il 2012. La consultazione (in inglese, francese e tedesco) rimarrà aperta fino al 17 aprile 2011.

La seconda consultazione concorrerà a definire la **posizione dell'UE alla conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile** che si terrà nel 2012. La conferenza, nota anche come Rio+20 in quanto coincide con il ventesimo anniversario del vertice sulla Terra di Rio de Janeiro del 1992, è intesa a rinnovare l'impegno politico per lo sviluppo sostenibile e sarà l'occasione per valutare i progressi fatti, individuare le carenze nel rispetto degli impegni assunti e affrontare le sfide emergenti, con particolare riguardo a due temi principali: "un'economia verde nel contesto dello sviluppo sostenibile e dell'eliminazione della povertà" e "il quadro istituzionale per lo sviluppo sostenibile". La consultazione, costituita da 13 domande aperte (in inglese), sarà online fino a metà aprile.

Le riposte alla consultazione confluiranno in una comunicazione sulla posizione dell'UE di cui si prevede la pubblicazione per la primavera del 2011, nonché per successive discussioni con le altre istituzioni europee. I contributi possono essere inviati da tutte le parti interessate, nell'UE come nei paesi terzi, rispondendo a tutte o ad alcune delle domande poste. Una volta valutate le risposte, sul sito web della direzione generale dell'Ambiente sarà pubblicata una relazione sulla consultazione.

Infine, la direzione generale Ricerca e innovazione ha lanciato una consultazione relativa al rendimento energetico e ad altri aspetti della strategia Europa 2020, incentrata sullo stato attuale e sul futuro potenziale di una **bioeconomia** in Europa. Oltre ad affrontare le problematiche relative all'efficienza delle risorse, i quesiti della consultazione riguardano la capacità potenziale della bioeconomia di stimolare l'innovazione e contribuire a risolvere problematiche sociali. Sulla base dei risultati saranno definiti la strategia europea e il piano d'azione dell'UE verso una bioeconomia sostenibile entro il 2020.

Le consultazioni sono accessibili dal sito web della Commissione al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/yourvoice/index_it.htm

Ambiente: la Commissione mette a disposizione 267 milioni di euro per nuovi progetti ambientali

La Commissione europea ha lanciato l'invito annuale a presentare proposte da finanziare a titolo del programma LIFE+, il Fondo europeo per l'ambiente. Sono ammesse proposte riguardanti una delle tre tematiche del programma: Natura e biodiversità, Politica ambientale e governance, Informazione e comunicazione. Sono in totale disponibili 267 milioni di euro, che saranno erogati sotto forma di cofinanziamenti nell'ambito di accordi di sovvenzione. Il termine ultimo dell'invito è il 15 luglio 2011.

Il programma LIFE+ verte su tre tematiche:

- i progetti LIFE+ **Natura e biodiversità** migliorano lo stato di conservazione delle specie e degli habitat in pericolo, contribuendo ad attuare le direttive dell'UE Uccelli e Habitat, la rete Natura 2000 e l'obiettivo postosi dall'Unione di arrestare la perdita di biodiversità. La percentuale massima di cofinanziamento è di norma pari al 50%, ma può arrivare al 75% per le specie e gli habitat prioritari;
- i progetti LIFE+ **Politica e governance ambientali** sono progetti innovativi o progetti pilota che contribuiscono allo sviluppo di strategie, tecnologie, metodi e strumenti in vari settori d'intervento, tra cui l'aria, l'acqua, i rifiuti, il clima, il suolo e l'agricoltura. Questa parte di LIFE+ va in aiuto a progetti che migliorano l'attuazione della legislazione UE in materia ambientale, che consolidano la base di conoscenze su cui si fondano le politiche e che sviluppano fonti di informazioni sull'ambiente mediante attività di monitoraggio (ivi compreso il monitoraggio delle zone boschive). I progetti possono essere cofinanziati fino ad un massimo del 50%;
- nella categoria LIFE+ **Informazione e comunicazione** rientrano progetti che vertono sull'allestimento di campagne di comunicazione e sensibilizzazione in materia di ambiente, protezione della natura o conservazione della biodiversità, come pure progetti relativi alla prevenzione degli incendi boschivi (sensibilizzazione, formazione specifica).

Informazioni dettagliate sulla candidatura sono disponibili alla pagina:

<http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm>

In ogni Stato membro si terranno sessioni di informazione, indicate alla pagina:

http://ec.europa.eu/environment/life/news/events/events2011/info_workshops11.htm

I progetti finanziati da LIFE+ devono presentare un interesse per l'UE, contribuendo in maniera significativa al conseguimento dell'obiettivo generale di LIFE+.

Devono inoltre essere coerenti e realizzabili sotto il profilo tecnico e finanziario e offrire un buon rapporto costi-benefici.

Contesto

LIFE+ è lo strumento finanziario europeo per l'ambiente, provvisto di una dotazione complessiva di 2,143 miliardi di euro (due miliardi e centoquarantatre milioni di euro) per il periodo 2007-2013. Ogni anno è lanciato un invito.

Per saperne di più sui 210 progetti finanziati nel 2010, si veda alla pagina:

<http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/compilations/index.htm>

Per qualsiasi informazione su LIFE+, si rimanda alla pagina:

<http://ec.europa.eu/life>

Per una rassegna dei progetti LIFE nei singoli paesi:

<http://ec.europa.eu/environment/life/countries/index.htm>

Per rivolgersi alle autorità nazionali competenti:

<http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm>

Bruxelles, 14 marzo 2011

Ambiente: la Commissione esorta l'Italia a rispettare la normativa europea in materia

La Commissione europea chiede all'Italia di rispettare la normativa ambientale europea per garantire che il progetto di risanamento di uno stabilimento chimico dismesso, in Liguria, non ponga rischi per la salute umana o per l'ambiente. Poiché finora l'Italia non ha affrontato la questione in modo soddisfacente, la Commissione, su raccomandazione del commissario per l'Ambiente, Janez Potočnik, ha inviato un parere motivato. L'Italia dispone di due mesi per reagire. In mancanza di una risposta soddisfacente entro tale periodo, la Commissione potrebbe decidere di adire la Corte di giustizia europea in merito.

Il caso riguarda il risanamento di un'ex area industriale sita a Cengio sulla quale si trova una discarica per terreni inquinati e rifiuti pericolosi. Ai sensi della [direttiva 85/337/CE](#) (direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale) i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale rilevante, per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, devono essere sottoposti a una valutazione dell'impatto prima che venga concessa l'autorizzazione. Una valutazione dell'impatto ambientale è obbligatoria per gli impianti di smaltimento destinati a discarica di rifiuti pericolosi. Tuttavia, le autorità italiane hanno autorizzato il progetto di risanamento senza effettuare tale valutazione.

Poiché il sito non è riconosciuto come discarica o discarica risanata, è possibile altresì che non siano stati rispettati nemmeno i requisiti rigorosi previsti dalla [direttiva 1999/31/CE](#) (direttiva sulle discariche) a tutela della salute umana e dell'ambiente.

Le discariche contenenti rifiuti pericolosi possono essere estremamente nocive per l'ambiente e la salute perché le sostanze chimiche velenose possono penetrare nelle acque sotterranee della zona. Per questo devono essere costruite, gestite e monitorate con estrema attenzione prima e dopo la chiusura, come previsto dalla direttiva sulle discariche.

Il 9 ottobre 2009 la Commissione ha inviato all'Italia una lettera di costituzione in mora nella quale sottolineava la necessità di assicurare che progetti di questo tipo, potenzialmente pericolosi, siano autorizzati, eseguiti e monitorati dopo il completamento nel pieno rispetto della direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale e della direttiva sulle discariche. Poiché l'Italia non ha dimostrato in modo convincente alla Commissione di avere ottemperato agli obblighi relativi alla tutela della salute umana e dell'ambiente, la Commissione ha deciso di inviare un parere motivato.

Antefatti

La direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale prevede che i potenziali impatti dei progetti sull'ambiente siano individuati e valutati prima che venga concessa l'autorizzazione, in modo da consentire ai responsabili della progettazione di modificarli per ridurre al minimo gli impatti negativi in maniera preventiva.

La direttiva sulle discariche è intesa a prevenire o ridurre gli effetti negativi delle discariche di rifiuti sull'ambiente, in particolare su acque di superficie, acque sotterranee, suoli, atmosfera e salute umana. Essa fissa orientamenti rigorosi per la gestione dei siti.

Per statistiche aggiornate sulle infrazioni in generale, consultare i seguenti siti web:

http://ec.europa.eu/community_law/infringements/infringements_it.htm

http://ec.europa.eu/environment/legal/implementation_en.htm

Cfr. inoltre [MEMO/11/162](#)



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 27 dicembre 2002

-

DOCUMENTO DI LAVORO DELLA COMMISSIONE

Natura 2000

Documento di lavoro della Commissione

Natura 2000

1. CHE COS'È NATURA 2000 E QUAL È IL SUO SCOPO?

Natura 2000 è una rete a livello comunitario di zone naturali protette istituita nel quadro della direttiva Habitat del 1992 che comprende anche zone designate nell'ambito della direttiva Uccelli del 1979. Scopo della rete è garantire la sopravvivenza a lungo termine delle specie e degli habitat europei più preziosi e più minacciati.

La necessità di una rete di questo genere è diventata evidente dopo la distruzione e la frammentazione su ampia scala degli habitat naturali nei decenni precedenti alla direttiva. L'Agenzia europea dell'ambiente ha confermato che il numero di esemplari di molte specie europee è in diminuzione: negli ultimi anni, infatti, si sono estinte definitivamente 64 specie vegetali endemiche europee, il 38% delle specie ornitologiche e il 45% delle farfalle sono minacciate, con popolazioni vulnerabili o in pericolo e si è avuto, in Europa, il primo caso di estinzione di una specie (un tipo di capra montana) che già figurava nell'elenco della direttiva Habitat. Anche le pressioni sugli habitat e sugli ecosistemi sono intense: ad esempio, le zone umide nell'Europa settentrionale e occidentale si sono ridotte quasi del 60% negli ultimi decenni. Negli ultimi dieci anni, sono continuate le pressioni responsabili di tale perdita, vale a dire lo sviluppo urbano, turistico e delle infrastrutture, l'intensificazione agricola e silvicola, ecc.

Natura 2000 svolge pertanto un ruolo chiave nella protezione della biodiversità dell'UE, in sintonia con la decisione del Consiglio europeo di Göteborg, del giugno 2001, di impartire una battuta di arresto al declino della biodiversità sul territorio dell'Unione entro il 2010.

La direttiva Habitat individua circa 200 tipi di habitat e 700 specie vegetali e animali di importanza comunitaria. La conservazione a lungo termine di tali specie, per quanto importanti esse siano, non può essere conseguita proteggendo nicchie naturali isolate. Istituito una rete di siti che abbraccia l'intera distribuzione di questi habitat e di queste specie, Natura 2000 punta ad essere una rete viva e dinamica per assicurarne la conservazione. Altre disposizioni relative alla protezione delle specie nell'ambito delle direttive natura completano queste misure di conservazione dei siti.

2. COME FUNZIONA LA RETE NATURA 2000?

Per la creazione di Natura 2000, la direttiva Habitat delinea tre fasi:

- proposta dei siti da includere nella rete Natura 2000;
- selezione di un elenco di siti di importanza comunitaria sulla base delle proposte presentate dagli Stati membri;
- istituzione di regimi di gestione per tali siti.

2.1. La proposta di siti per Natura 2000 - Responsabilità di ogni Stato membro

La responsabilità di proporre l'inclusione di un sito nella rete Natura 2000 spetta agli Stati membri. Sebbene la direttiva imponesse agli Stati membri di presentare le loro proposte entro il 1996, i considerevoli ritardi hanno condotto la Commissione ad avviare una serie di procedimenti dinanzi alla Corte di giustizia e a subordinare l'approvazione di taluni programmi del Fondo strutturale alla presentazione di elenchi dei siti. Queste iniziative hanno permesso notevoli progressi e gran parte degli Stati membri hanno inviato proposte concrete.

2.2. L'adozione degli elenchi dei siti di importanza comunitaria dipende dalla comunità scientifica e da altri soggetti interessati

Il ruolo della Commissione è adottare gli elenchi di siti di importanza comunitaria in base alle proposte degli Stati membri. L'esame delle proposte degli Stati membri è effettuato in modo trasparente in occasione di seminari scientifici convocati dalla Commissione con il sostegno dell'Agenzia europea dell'ambiente, ai quali prendono parte gli Stati membri, gli esperti che rappresentano gli interessi dei proprietari terrieri e degli utenti e ONG ambientaliste.

Data l'ampia varietà naturale della biodiversità nel territorio dell'UE, la direttiva suddivide la Comunità in sei regioni biogeografiche: atlantica, continentale, alpina, mediterranea, boreale e macaronesica. L'obiettivo è creare di un elenco di siti di importanza comunitaria per ciascuna di queste regioni caratterizzate da una biodiversità "uniforme". La Commissione ha adottato un elenco di siti definitivo per la prima regione biogeografica (Macaronesia) nel dicembre 2001. Vi figurano siti per il 30% della superficie totale di queste isole, che ospitano alcune tra le più ricche e varie specie di flora e fauna in Europa. Si tratta di un passo avanti fondamentale, che testimonia il forte impegno dei governi spagnolo e portoghese per l'attuazione della rete. Anche per le restanti regioni si stanno compiendo buoni progressi e si prevede l'adozione dei relativi elenchi nei prossimi 18 mesi.

2.3. La gestione dei siti designati - Responsabilità degli Stati membri

La direttiva sancisce chiaramente la responsabilità degli Stati membri nella designazione dei siti Natura 2000 e la relativa gestione. Spesso i compiti specifici che ciò implica sono successivamente delegati ai diversi enti nazionali o, nel caso degli Stati membri federali, alle Regioni. Nel caso dell'ambiente marino dove le attività di gestione possono comportare la regolamentazione delle attività di pesca, sarebbe positiva un'azione a livello comunitario.

La Commissione ha sistematicamente promosso l'elaborazione di piani di gestione sia per una corretta gestione della conservazione dei siti sia come quadro di valutazione della compatibilità di usi diversi con l'obiettivo ultimo della conservazione. Tali piani costituiscono inoltre un modo eccellente per coinvolgere attivamente i principali gruppi di interesse che subiscono le conseguenze della designazione nelle decisioni gestionali. La preparazione dei piani è stata in gran parte finanziata grazie al programma LIFE-Natura.

Data l'eterogeneità dei tipi e delle situazioni degli habitat, non esiste una formula standard di applicazione. Tuttavia, come norma generale sarà importante garantire la continuazione dei regimi classici di gestione, che sono stati spesso essenziali per la creazione e la conservazione di habitat oggi considerati importanti

3. NATURA 2000 E SVILUPPO - CONSERVAZIONE E FLESSIBILITÀ

Oltre ad istituire i necessari regimi di gestione, la direttiva prevede anche la valutazione delle proposte di sviluppo che possono influire sui siti designati. Tali disposizioni si fondano sull'attuale prassi in merito alla valutazione di impatto ambientale. Anche quando queste valutazioni dimostrano che il sito sarà fortemente danneggiato, la direttiva non ne preclude lo sviluppo: gli Stati membri possono infatti autorizzare progetti di sviluppo nei casi in cui non esiste alcuna valida alternativa e dove il rilevante interesse pubblico di tale sviluppo è comprovabile. In questi casi, gli Stati membri sono però obbligati ad applicare misure compensative, creando o migliorando habitat in altre zone al fine di mantenere l'integrità della rete.

Per progetti di sviluppo aventi un impatto negativo su siti che ospitano habitat o specie prioritari (in particolare habitat e specie rari e vulnerabili che rappresentano una piccola parte dell'elenco generale), la direttiva impone alla Commissione di formulare un parere sull'eventuale presenza di un rilevante interesse pubblico. Un esempio di tale richiesta è la proposta di ampliamento del porto di Rotterdam, che comportano un impatto significativo su un sito Natura 2000. Si tratta di una proposta ben pianificata comprendente un ingente pacchetto di misure per compensare la perdita di habitat prevista.

4. LA SITUAZIONE ATTUALE

4.1. Risultati positivi

Per quanto la rete non sia stata ancora ultimata, sono stati compiuti notevoli progressi. Vi sono numerosi esempi positivi in cui le preoccupazioni iniziali dei locali (in particolare proprietari terrieri e utenti) sono state vinte con piani di gestione basati su un ampio dialogo a livello locale. Tutto questo con il sostegno del programma LIFE-Natura, che, dal suo avvio nel 1992, ha finanziato 605 progetti per un valore di 470 milioni di euro. Tra questi si annoverano la preparazione di piani di gestione per siti marini nel Regno Unito e la preparazione di "*documents d'objectives*" per siti in Francia. Il primo di questi documenti sta per essere approvato grazie al contributo dei "*comités de pilotage*" locali che garantiscono l'ampia partecipazione di tutti i gruppi di interesse. Il progetto LIFE-Natura nelle "Landes de Corèze" ha avuto particolare successo, anche grazie alla collaborazione della "*chambre d'agriculture*" locale. Alcuni dei progetti si basavano sul ripristino delle pratiche agricole tradizionali, fondamentali per la conservazione della natura, e hanno portato allo sviluppo di regimi agroambientali a sostegno di tali pratiche.

4.2. Problemi attuali - Consultazione sulla selezione dei siti

La direttiva non stabilisce in modo particolareggiato la procedura consultiva da seguire per la selezione dei siti. Di conseguenza, le procedure applicate variano considerevolmente a seconda degli Stati membri, in base ai diversi sistemi amministrativi. In taluni casi, l'identificazione dei siti è stata associata ad una discussione dettagliata con i proprietari terrieri e gli utenti sulle misure di gestione, ma in altri le parti interessate sono state a malapena consultate. Ciò ha sollevato considerevoli controversie in alcuni Stati membri con tutta una serie di difficoltà amministrative e giuridiche che hanno ritardato la presentazione delle proposte. In questa fase, la Commissione non è coinvolta e non ha potere di intervento nelle diverse procedure seguite negli Stati membri.

4.3. Denunce e violazioni

I ritardi nell'attuazione della direttiva in diversi Stati membri hanno provocato diverse denunce alla Commissione su questioni concernenti tanto la designazione quanto la protezione dei siti. Ciò può essere considerato un indice di gradimento di questa politica da parte del pubblico, ma crea anche diversi problemi. Nonostante oltre l'80% delle procedure di denuncia non abbiano avuto seguito dopo i primi contatti informali con gli Stati membri, la Commissione si trova inevitabilmente a trattare questioni che, ai sensi della direttiva, sono di responsabilità degli Stati membri.

Per risolvere questi problemi di attuazione, la Commissione sta sviluppando una serie di orientamenti. Ne sono stati già pubblicati alcuni su questioni inerenti la gestione e la pianificazione e alcuni gruppi di lavoro, in collaborazione con gli Stati membri, ne stanno elaborando altri (obiettivi di conservazione, relazioni e monitoraggio e gestione dell'attività venatoria).

Un contatto e un dialogo su base regolare con gli Stati membri sono garantiti grazie al comitato habitat e alla riunione semestrale, di recente istituzione, con i direttori "Natura", la quale costituisce un eccellente forum di discussione in cui trattare prontamente eventuali nuove questioni.

Anche la presenza di meccanismi più vigorosi ed efficaci per la gestione delle denunce negli Stati membri potrebbe ridurre il volume dei casi trattati direttamente dalla Commissione europea.

5. COFINANZIAMENTO COMUNITARIO

Ai sensi della direttiva, la Comunità dovrebbe cofinanziare alcuni costi relativi alla gestione dei siti della rete mediante gli strumenti finanziari esistenti. Non esiste tuttavia un quadro ben definito per gestire la programmazione di tale finanziamento e le procedure previste dalle successive decisioni per alcuni strumenti non consentono facilmente di sviluppare un tale quadro.

Le attuali misure strategiche, in particolare il regime agroambientale nell'ambito della politica per lo sviluppo rurale, offrono già un sostegno sostanziale all'attuazione della rete attraverso aiuti corrisposti agli agricoltori per una gestione agricola più ecologica dei terreni. In alcuni Stati membri, si è fatto molto ricorso al Fondo europeo di sviluppo regionale per finanziare investimenti specifici correlati ai siti di Natura 2000. Si tratta, in generale, di investimenti legati a strutture e infrastrutture destinate ai visitatori. Attualmente, l'unico finanziamento assegnato esclusivamente alla rete Natura 2000 è il fondo LIFE-Natura, utilizzato per promuovere la pianificazione della gestione e i progetti pilota/di dimostrazione per la gestione degli habitat e delle specie.

Un gruppo di lavoro composto di esperti nazionali e dei rappresentanti delle parti interessate è stato incaricato di riesaminare i probabili oneri della gestione di Natura 2000 e di formulare raccomandazioni alla Commissione. Il gruppo, che opera in associazione con le DG che si occupano di ambiente, agricoltura, bilancio e affari regionali, presenterà le sue raccomandazioni nel corso dell'anno. La Commissione sarà invitata, nel 2003, a adottare una comunicazione sul cofinanziamento di Natura 2000.

6. PROSSIME FASI

Le prossime fasi per lo sviluppo di Natura 2000 sono:

- ultimare gli elenchi comunitari: il completamento dell'ultima serie di seminari scientifici è in programma per marzo/aprile 2003 e ciò dovrebbe consentire l'adozione dei restanti elenchi nel primo semestre del 2004;
- ulteriore applicazione di Natura 2000 nell'ambiente marino off-shore. Per questo compito, su richiesta dei direttori Natura degli Stati membri si sta costituendo un gruppo di lavoro di esperti.
- definire il quadro per il finanziamento comunitario;
- sviluppare ulteriormente l'interpretazione e gli orientamenti per gli Stati membri;
- migliorare la comunicazione/illustrare più in dettaglio gli obiettivi della direttiva; in collaborazione con i direttori "Natura" degli Stati membri, la DG Ambiente ha già istituito un gruppo di lavoro per le comunicazioni, che elaborerà una strategia globale per le comunicazioni da attuare in collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri. La Commissione ha già intrapreso varie iniziative tra cui la pubblicazione di opuscoli informativi e il notiziario Natura 2000 con un elenco di oltre 15 000 punti di distribuzione tra autorità e gruppi di interesse locali e nazionali, la partecipazione a conferenze e seminari con gruppi di interesse e autorità regionali e l'iniziativa "Giornata verde", un programma di 500 manifestazioni ed eventi in tutta la Comunità e nei paesi candidati all'adesione, il cui obiettivo è far capire la direttiva a un vasto pubblico.

Con gli Stati membri e i paesi candidati sono stati concordati specie e habitat da aggiungere alla direttiva per tenere conto della futura maggiore varietà di biodiversità riconducibile all'allargamento. Questo aspetto sarà introdotto come allegato tecnico all'atto di adesione di ciascun paese. I paesi candidati stanno compiendo sensibili passi avanti nell'attuazione della rete Natura 2000 e dovranno proporre siti ai fini della designazione al momento della loro adesione.

Al momento, per aggiungere una specie o un habitat protetto all'elenco della direttiva o, al contrario, per eliminarli se il relativo stato di conservazione migliora, si applica la procedura di codecisione. Le future modalità di gestione di questi aggiornamenti dell'elenco sono attualmente all'esame.

Si devono rafforzare le diverse attività a sostegno della piena attuazione di Natura 2000, in particolare correlandole alle altre politiche comunitarie (regionale, agricola, della pesca ecc.). Nel contesto della governance un gruppo di lavoro sta elaborando alcune idee su contratti tripartiti con le regioni e Natura 2000 è un buon esempio di come si possa intensificare la collaborazione con le regioni in merito all'attuazione e alla comunicazione delle strategie comunitarie.

ALLEGATO

Domande e risposte

su

Natura 2000

Che cosa sta accadendo alla biodiversità dell'Europa?

Negli ultimi decenni, il ritmo della diminuzione e della perdita di biodiversità in Europa è aumentato drammaticamente. In questa tendenza rientrano anche la diminuzione e la perdita di specie, habitat ed ecosistemi. Complessivamente, la scomparsa e il degrado degli habitat sono stati intensi. Ad esempio, le zone umide nell'Europa settentrionale e occidentale sono diminuite di circa il 60% negli ultimi decenni. L'Agenzia europea dell'ambiente conferma l'attuale calo del numero di esemplari di molte specie europee: si sono estinte 64 specie vegetali endemiche europee in natura e sono considerati minacciati il 45% delle farfalle e il 38% delle specie ornitologiche. L'Europa ha già assistito all'estinzione della prima specie che si era impegnata a proteggere nella direttiva Habitat: la *Capra pyrenaica*. La lince iberica (*Lynx pardina*) è considerata oggi la specie felina selvatica maggiormente in pericolo: il numero di esemplari sono diminuiti in modo impressionante negli ultimi dieci anni a causa della distruzione degli habitat e del conseguente impatto sulle specie preda.

Le pressioni responsabili di tale perdita, ossia lo sviluppo urbano, turistico e delle infrastrutture, l'intensificazione agricola e silvicola, ecc., sono continuate nell'ultimo decennio e si avverte la necessità di iniziative a livello comunitario e nazionale per tutelare la biodiversità dell'Europa. Natura 2000 fa parte della risposta dell'UE a questa sfida.

Che cos'è esattamente Natura 2000?

Natura 2000 è la rete di zone naturali protette dell'UE istituita nel quadro della direttiva Habitat del 1992, il cui obiettivo è la tutela delle principali aree naturali e faunistiche europee. Comprende zone speciali di conservazione (ZSC), designate dagli Stati membri ai sensi della direttiva Habitat, e zone di protezione speciale (ZPS) designate dagli Stati membri ai sensi della direttiva Uccelli del 1979. La creazione di questa rete di zone protette, in cui sono prese misure speciali per conservare la diversità biologica, soddisfa peraltro un chiaro obbligo comunitario nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica.

La direttiva Habitat individua circa 200 tipi di habitat e 700 specie vegetali e animali di importanza comunitaria. La direttiva Uccelli elenca 181 specie vulnerabili, i cui habitat vanno protetti attraverso la tutela dei siti. Riconosce inoltre la necessità di proteggere le zone di importanza comunitaria per le specie di uccelli migratori, in special modo gli habitat delle zone umide.

La conservazione a lungo termine di tali specie e habitat, per quanto importanti, non può essere conseguita proteggendo nicchie naturali isolate. Istituito una rete di siti che abbraccia l'intera distribuzione di questi habitat e di queste specie, Natura 2000 punta ad essere una rete viva e dinamica per assicurarne la conservazione.

Natura 2000 non è un sistema di rigorose riserve naturali in cui è esclusa ogni attività umana. La rete comprenderà certamente riserve naturali, ma gran parte del terreno rimarrà di proprietà privata, ponendo in rilievo la necessità di una futura gestione sostenibile, dal punto di vista ecologico, economico e sociale.

Qual è il ruolo di Natura 2000 nella politica dell'UE sulla biodiversità?

Per riconoscere l'importanza della tutela della biodiversità, il Consiglio europeo di Göteborg, nel giugno 2002, ha fissato l'obiettivo di arrestarne il declino nell'Unione entro il 2010. Il conseguimento di questo fine è considerato uno dei temi prioritari del Sesto programma di azione comunitario per l'ambiente.

La politica dell'UE sulla biodiversità presenta due orientamenti complementari: innanzitutto integrare la dimensione della biodiversità in tutti i settori strategici pertinenti (agricoltura, pesca, trasporti) e negli strumenti strategici (responsabilità ambientale, marchio ecologico, ecc.). Si tratta di un punto fondamentale della strategia dell'UE per la biodiversità e i relativi piani di integrazione settoriali, recentemente approvati.

In secondo luogo, sono necessari provvedimenti mirati per garantire la sopravvivenza di vari habitat e specie in pericolo di estinzione. È questo il ruolo di Natura 2000, che intende appunto garantire la sopravvivenza a lungo termine delle specie e degli habitat europei più vulnerabili, assicurando un'adeguata gestione e protezione, in numero e superficie dei principali siti. Queste misure di conservazione dei siti sono completate da altre disposizioni sulla protezione delle specie contenute nelle direttive Natura.

Come sono selezionati i siti Natura 2000?

Natura 2000 si compone di siti designati dagli Stati membri ai sensi delle direttive Habitat e Uccelli, oggetto di procedure di selezione diverse.

- **Selezione di Zone di protezione speciale ai sensi della direttiva Uccelli**

Gli Stati membri selezionano e designano le zone di protezione speciale (ZPS) ai sensi della direttiva Uccelli. L'identificazione e la delimitazione delle ZPS deve basarsi interamente su criteri scientifici ("l'1% della popolazione delle specie vulnerabili elencate" o "zone umide di importanza internazionale per gli uccelli acquatici migratori").

Nonostante abbiano un certo margine discrezionale per determinare i criteri più opportuni, gli Stati membri devono poi applicarli pienamente al fine di garantire che siano designati tutti i "territori più adatti", per numero e superficie. In base alle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione stabilisce se i siti designati sono sufficienti per formare una rete omogenea per la protezione delle specie vulnerabili e migratorie.

- **Selezione delle zone speciali di conservazione (ZSC) ai sensi della direttiva Habitat**

La selezione delle zone speciali di conservazione ai sensi della direttiva Habitat si articola in tre fasi.

1. La responsabilità di proporre i siti per Natura 2000 spetta agli Stati membri, i quali redigono una valutazione comprensiva di ciascun tipo di habitat e di specie presenti sul loro territorio. Spesso i compiti specifici che ciò implica sono successivamente delegati ai diversi enti nazionali o, nel caso degli Stati membri federali, alle Regioni. La scelta dei siti è un esercizio prettamente scientifico, effettuata sulla base dei criteri di selezione di cui all'allegato III della direttiva. Le autorità devono realizzare, per

ogni sito, una valutazione della *rappresentatività* e della *qualità ecologica* di ciascun tipo di habitat nonché della superficie del sito comprendente quel tipo di habitat. Analogamente, va effettuata una valutazione della *dimensione* e della *densità* nonché del *grado di isolamento* della popolazione presente sul sito rispetto all'area di ripartizione naturale oltre alla determinazione della *qualità del sito* per le specie in questione. In base a questi criteri, gli Stati membri realizzano una *valutazione globale* dell'importanza dei rispettivi siti per tipo di specie e habitat. Queste informazioni ecologiche costituiscono il fondamento di successive valutazioni a livello dell'UE.

2. In base agli elenchi nazionali proposti, la Commissione, di concerto con gli Stati membri, adotta gli elenchi di siti di importanza comunitaria. L'esame delle proposte degli Stati membri è effettuato in modo trasparente in occasione di seminari scientifici convocati dalla Commissione con il sostegno dell'Agenzia europea dell'ambiente. Questi seminari di esperti hanno lo scopo di stabilire se sono stati proposti un numero sufficiente di siti di qualità elevata da ciascuno Stato membro, ai fini di un livello di conservazione positivo per tipo di specie e di habitat nel loro ambiente naturale nell'UE. I criteri per la valutazione comprendono la rarità, la distribuzione geografica e la vulnerabilità complessiva dei tipi di specie e di habitat in questione. A questi seminari prendono parte gli Stati membri e gli esperti che rappresentano gli interessi dei vari soggetti interessati, inclusi i proprietari terrieri e gli utenti e le ONG ambientaliste. Data l'ampia varietà naturale della biodiversità nel territorio dell'UE, la direttiva suddivide la Comunità in sei regioni biogeografiche: atlantica, continentale, alpina, mediterranea, boreale e macaronesica. L'obiettivo è la creazione di un elenco di siti di importanza comunitaria per ciascuna di queste regioni definite da una biodiversità "uniforme" grazie all'applicazione di una strategia omogenea in tutti gli Stati membri.
3. Una volta adottati gli elenchi dei siti di importanza comunitaria, spetta agli Stati membri designare quanto prima tutti i siti come ZSC e al più tardi entro sei anni. Va data priorità ai siti più minacciati e/o di maggior importanza dal punto di vista della conservazione. Nell'arco di questo periodo gli Stati membri devono definire le misure di gestione e ripristino dei siti, a garanzia di uno stato di conservazione favorevole.

È prevista la consultazione pubblica per la selezione dei siti?

La direttiva non stabilisce norme sulla procedura di consultazione da applicare per la selezione dei siti: spetta agli Stati membri definire tale procedura compatibilmente con i rispettivi sistemi amministrativi. La procedura di consultazione pubblica varia considerevolmente tra uno Stato membro e l'altro. In taluni paesi, l'identificazione dei siti è stata accompagnata da discussioni approfondite con i proprietari terrieri e gli utenti sulle misure di gestione, ma in altri le parti interessate sono state a malapena consultate. In alcuni Stati membri, ciò ha sollevato considerevoli controversie con tutta una serie di difficoltà amministrative e giuridiche che hanno ritardato la presentazione delle proposte. In questa fase, la Commissione non è coinvolta e non ha potere di intervento nelle diverse procedure seguite negli Stati membri.

Chi è responsabile della gestione dei siti Natura 2000 e come è designato?

Le disposizioni della direttiva sanciscono chiaramente la responsabilità degli Stati membri per la gestione dei siti Natura 2000. Nel caso dell'ambiente marino dove le attività di gestione

possono comportare la regolamentazione delle attività di pesca, sarebbe positiva un'azione a livello comunitario. La Commissione ha sistematicamente promosso l'elaborazione di piani di gestione sia per una corretta gestione della conservazione dei siti sia come quadro di valutazione della compatibilità di utilizzi diversi con l'obiettivo ultimo della conservazione. Tali piani costituiscono inoltre un modo eccellente per coinvolgere attivamente i principali gruppi di interesse che subiscono le conseguenze della designazione nelle decisioni di ordine gestionale. La preparazione dei piani è stata in gran parte finanziata grazie al programma LIFE-Natura.

Data l'eterogeneità dei tipi e delle situazioni degli habitat, è ovvio che non esiste una formula standard applicabile. Tuttavia, come norma generale sarà importante garantire la continuazione dei regimi tradizionali di gestione, che sono stati spesso essenziali per la creazione e la conservazione degli habitat oggi considerati importanti.

Vi sono numerosi esempi positivi in cui le preoccupazioni iniziali della popolazione locale, in particolare dei proprietari terrieri e degli utenti, sono state risolte con piani di gestione basati su un ampio dialogo a livello locale. Tutto questo è avvenuto con il sostegno del programma LIFE-Natura, che, dal suo avvio nel 1992, ha finanziato 605 progetti per un valore di 470 milioni di euro. Tra gli esempi si annoverano la preparazione di piani di gestione per siti marini nel Regno Unito e la preparazione di "*documents d'objectives*" per siti in Francia. Il primo di questi documenti sta per essere approvato, grazie al contributo dei "*comités de pilotage*" locali che garantiscono l'ampia partecipazione di tutti i gruppi di interesse. Il progetto LIFE-Natura nelle "Landes de Corèze" ha avuto particolare successo, anche grazie alla collaborazione della "*chambre d'agriculture*" locale. Alcuni progetti si basavano sul ripristino delle pratiche agricole tradizionali, fondamentali per la conservazione della natura, e hanno portato allo sviluppo di regimi agroambientali a sostegno di tali pratiche.

Una volta incluso nella rete Natura 2000, un sito resta intoccabile per quanto riguarda futuri sviluppi?

L'inclusione di un sito nella rete non implica un divieto a priori di nuove attività o ulteriori sviluppi, che devono però essere esaminati caso per caso. L'articolo 6 della direttiva Habitat, applicabile a tutti i siti Natura 2000, prevede la valutazione delle proposte di sviluppo che possono avere un'incidenza sui siti designati. Tali disposizioni si fondano sull'attuale buona prassi in merito alla valutazione di impatto ambientale. Anche quando queste valutazioni dimostrano che il sito sarà fortemente danneggiato, la direttiva non preclude lo sviluppo: gli Stati membri possono infatti autorizzare progetti di sviluppo nei casi in cui non esiste alcuna valida alternativa e dove il rilevante interesse pubblico di tale sviluppo è comprovabile. In questi casi, sono però obbligati ad applicare misure compensative, creando o migliorando habitat in altre zone al fine di mantenere l'integrità della rete.

Nel caso di progetti di sviluppo aventi un impatto negativo su siti che ospitano habitat o specie prioritari (in particolare habitat e specie rari e vulnerabili, che rappresentano una piccola parte del numero complessivo elencato nella direttiva sugli habitat), si possono sollevare unicamente considerazioni attinenti alla salute umana, alla sicurezza pubblica o alle conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente. Per altri tipi di considerazioni, la direttiva impone alla Commissione di emettere un parere sull'eventuale presenza di un rilevante interesse pubblico. Un esempio di tale richiesta è la proposta di ampliamento del porto di Rotterdam, che presenta un impatto significativo su un sito Natura 2000. Si tratta di una proposta ben pianificata che comprende numerose misure per compensare la perdita di habitat prevista.

Al fine di assistere gli Stati membri e altri soggetti interessati nell'attuazione dell'articolo 6 sono stati pubblicati orientamenti interpretativi e metodologici dettagliati.

Qual è l'attuale situazione dell'istituzione della rete Natura 2000?

Per quanto la rete non sia stata ancora ultimata, sono stati compiuti notevolissimi progressi. Si pensi, ad esempio, ai recenti sviluppi nella creazione di una rete uniforme di ZPS nel quadro della direttiva Uccelli, con una superficie pari all'8% del territorio degli Stati membri. Tuttavia, esistono lacune sostanziali per certe specie e regioni dell'UE per cui vanno designati ulteriori siti. Analogamente, ai sensi della direttiva Habitat, è stata proposta ai fini della protezione una superficie equivalente al 14% del territorio degli Stati membri. Ciò comprende una componente marittima inshore di Natura 2000 che è già considerevole per vari Stati membri, tra cui la Danimarca e i Paesi Bassi. È improbabile che le restanti carenze, che si sta cercando di risolvere, conducano a un aumento complessivo significativo di queste cifre.

Due fattori hanno contribuito ai progressi recentemente conseguiti. Il primo è il fatto che la Commissione non abbia esitato a adire la Corte europea. Il secondo è l'avvertimento della Commissione che la mancata presentazione di elenchi di siti potrebbe comportare la sospensione dei pagamenti nell'ambito di alcuni programmi del Fondo strutturale. Tale sospensione è considerata come una misura cautelativa per garantire che i programmi finanziati dalla Comunità non contribuiscano a danni irreparabili ai siti prima che questi siano proposti ufficialmente per protezione nell'ambito del regime Natura 2000.

La Commissione ha adottato un elenco definitivo di siti per la prima regione biogeografica (Macaronesia) nel dicembre 2001. Vi figurano siti che interessano il 30% di queste isole, che ospitano alcune tra le più ricche e varie specie di flora e fauna in Europa. Si tratta di un passo avanti fondamentale, che testimonia il forte impegno dei governi spagnolo e portoghese per l'attuazione della rete. Anche per le restanti regioni si stanno compiendo buoni progressi e si prevede l'adozione degli elenchi mancanti nei prossimi 18 mesi.

Per le zone marine, soprattutto in ambiente off-shore, occorrono ulteriori lavori nell'ambito delle direttive Natura per individuare e gestire una rete di siti. Ciò costituisce parte della più ampia strategia marina proposta recentemente dalla Commissione.

Perché la Commissione riceve numerose denunce in merito ai siti Natura 2000?

I ritardi nella piena realizzazione della rete Natura 2000 e nell'elaborazione e l'applicazione delle misure di tutela ad essa associate hanno generato denunce e petizioni da parte dei cittadini e interrogazioni scritte da parte del Parlamento europeo.

Qual è lo schema generale delle violazioni rilevate fino ad oggi in merito a Natura 2000?

Ogni anno la Commissione riceve diverse centinaia di denunce riguardanti le direttive inerenti la protezione della natura. Oltre l'80% delle procedure di denuncia è risolto dopo i primi contatti informali con gli Stati membri e solamente una percentuale esigua evolve in procedimento di infrazione. La stragrande maggioranza dei casi sono risolti attraverso la procedura normale, senza adire la Corte di giustizia. Nel 2001 la DG ENV ha ricevuto 345 denunce in merito a queste direttive, di cui 131 sono state già archiviate e solo 9 trasformate in casi di infrazione.

La natura delle infrazioni varia e comprende casi relativi a lacune nella legislazione nazionale di recepimento, designazioni incomplete, mancata presentazione delle relazioni sull'attuazione

della legislazione. Altri casi riguardano un'applicazione insoddisfacente del regime di tutela previsto dalle direttive Habitat e Uccelli in merito ai piani di sviluppo. Alcune di queste denunce possono essere correlate anche all'uso di fondi comunitari per progetti di sviluppo che danneggiano siti Natura 2000. Bisogna inoltre trattare l'applicazione insoddisfacente delle direttive per garantire che qualsiasi uso previsto dei fondi comunitari per lo sviluppo non sia in conflitto con il diritto comunitario.

Come può la Commissione assistere gli Stati membri per una migliore attuazione della rete Natura 2000?

Per risolvere questi problemi di attuazione, la Commissione sta elaborando una serie di orientamenti. Sono stati già pubblicati orientamenti su questioni di gestione e pianificazione e alcuni gruppi di lavoro, in collaborazione con gli Stati membri, ne stanno elaborando altri (obiettivi di conservazione, relazioni e monitoraggio e gestione dell'attività venatoria). Un contatto e un dialogo su base regolare con gli Stati membri è garantito attraverso i comitati Habitat e Ornis (istituito ai sensi della direttiva Uccelli) e la riunione semestrale, di recente istituzione, con i direttori "Natura", la quale costituisce un eccellente forum di discussione in cui trattare prontamente eventuali nuove questioni.

La Commissione riceve, in genere, meno denunce dagli Stati membri in cui si sono registrati buoni progressi con le designazioni e che si avvalgono di procedure di pianificazione più aperte e a più ampia partecipazione (ad es., Danimarca, Paesi Bassi e Regno Unito). Di conseguenza, anche la presenza di meccanismi più vigorosi ed efficaci per la gestione delle denunce all'interno degli Stati membri potrebbe ridurre il volume dei casi trattati direttamente dalla Commissione europea.

Qual è il ruolo della Comunità nel cofinanziamento di Natura 2000 e perché è importante?

Molte difficoltà insorte in merito alla creazione di Natura 2000 sono legate a questioni sulle implicazioni per la gestione dei siti designati, in special modo su chi si fa carico dei costi delle necessarie misure di conservazione. L'articolo 8 della direttiva Habitat prevede che la Comunità cofinanzi le misure necessarie per l'attuazione e la gestione di Natura 2000 con il ricorso agli strumenti comunitari esistenti.

Le attuali misure politiche, in particolare quelle nell'ambito della politica per lo sviluppo rurale, come il regime agro-ambientale, offrono già un sostegno sostanziale all'attuazione della rete attraverso gli aiuti corrisposti agli agricoltori per una gestione agricola più ecologica dei terreni. In alcuni Stati membri, si è ricorso in modo cospicuo al Fondo europeo di sviluppo regionale per finanziare investimenti specifici correlati ai siti di Natura 2000. Si tratta, in generale, di investimenti legati a strutture e infrastrutture destinate ai visitatori. Attualmente, l'unico finanziamento destinato esclusivamente alla rete Natura 2000 è il fondo LIFE-Natura, per promuovere la pianificazione della gestione e progetti pilota/di dimostrazione per la gestione degli habitat e delle specie.

Non esiste tuttavia un quadro ben definito per gestire la programmazione di tale finanziamento e le procedure previste dalle decisioni successive relative a vari strumenti non consentono facilmente di sviluppare un tale quadro.

Come affronta la Commissione la questione dei futuri cofinanziamenti?

Un gruppo di lavoro composto di esperti nazionali e di rappresentanti delle parti interessate sta riesaminando i probabili oneri di gestione di Natura 2000 al fine di formulare raccomandazioni alla Commissione. Il gruppo, che opera in associazione con le DG che si occupano di ambiente, agricoltura, bilancio e affari regionali, esprimerà le proprie raccomandazioni prima della fine del 2002. La relazione riguarderà:

- una stima dei probabili oneri per la gestione della rete Natura 2000,
- un riesame dell'idoneità degli attuali strumenti comunitari per contribuire al cofinanziamento,
- raccomandazioni e analisi delle alternative possibili per un futuro quadro di finanziamento per Natura 2000, incluse considerazioni sui tipi di costi ammissibili per un aiuto comunitario.

In base ai risultati del gruppo di esperti, la Commissione intende presentare una comunicazione al Consiglio e al Parlamento nel 2003.

Quali sono le priorità per le iniziative future?

Le prossime fasi per lo sviluppo di Natura 2000 sono:

- finalizzazione degli elenchi comunitari: il completamento dell'ultima serie di seminari scientifici è in programma per marzo/aprile 2003 e ciò dovrebbe consentire l'adozione dei restanti elenchi nel primo semestre del 2004;
- ulteriore applicazione di Natura 2000 nell'ambiente marino off-shore. Per questo compito, su richiesta dei direttori Natura degli Stati membri si sta costituendo un gruppo di lavoro di esperti
- definizione del quadro per il finanziamento comunitario;
- ulteriore sviluppo dell'interpretazione e degli orientamenti per gli Stati membri;
- migliore comunicazione/presentazione più dettagliata degli obiettivi della direttiva.

In collaborazione con i direttori Natura degli Stati membri, la DG Ambiente ha già istituito un gruppo di lavoro per le comunicazioni, che elaborerà una strategia globale di comunicazione in collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri. La Commissione ha già intrapreso varie iniziative tra cui la pubblicazione di opuscoli informativi e il notiziario Natura 2000 con un elenco di 15 000 punti di distribuzione tra autorità e gruppi di interesse locali e nazionali; partecipa inoltre a conferenze e seminari con gruppi di interesse e autorità regionali. Ha lanciato l'iniziativa "Giornata verde", un programma di 500 manifestazioni ed eventi in tutta la Comunità e i paesi candidati all'adesione, il cui obiettivo è illustrare la direttiva a un vasto pubblico.

In preparazione all'allargamento, con gli Stati membri e i paesi candidati all'adesione sono stati concordati specie e habitat da aggiungere alla direttiva per tenere conto della futura maggiore biodiversità che ne risulterà. Questo aspetto sarà introdotto come allegato tecnico all'atto di adesione di ciascun paese. I paesi candidati stanno compiendo notevoli passi avanti nell'attuazione della rete Natura 2000 e dovranno proporre siti ai fini della designazione al momento della loro adesione.

Al momento, per aggiungere una specie o un habitat protetto all'elenco della direttiva o, al contrario, per eliminarli se il relativo stato di conservazione migliora, si applica la procedura di codecisione. Le future modalità di gestione di questi aggiornamenti dell'elenco sono attualmente oggetto di esame.

Esiste un ampio consenso con gli Stati membri circa l'importanza strategica di Natura 2000 e il programma di iniziative prioritarie per un uso ottimale della rete. La dichiarazione di "El Teide", che celebra il decennale dell'adozione della direttiva Habitat, comprende questi punti ed è stata recentemente sottoscritta dai ministri dell'Ambiente degli Stati membri e dei paesi candidati..

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2008/56/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 giugno 2008

che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino
(direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

(1) Le acque marine soggette alla sovranità e alla giurisdizione degli Stati membri dell'Unione europea includono le acque del Mar Mediterraneo, del Mar Baltico, del Mar Nero e dell'Oceano Atlantico nordorientale, comprese le acque intorno alle Azzorre, a Madera e alle Isole Canarie.

(2) È evidente che le pressioni sulle risorse marine naturali e la domanda di servizi ecosistemici marini sono spesso troppo elevate e che la Comunità ha l'esigenza di ridurre il suo impatto sulle acque marine, indipendentemente da dove si manifestino i loro effetti.

⁽¹⁾ GU C 185 del 18.8.2006, pag. 20.

⁽²⁾ GU C 206 del 29.8.2006, pag. 5.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 14 novembre 2006 (GU C 314 E del 21.12.2006, pag. 86), posizione comune del Consiglio del 23 luglio 2007 (GU C 242 E 16.10.2007, pag. 11) e posizione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2007 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 14 maggio 2008.

(3) L'ambiente marino costituisce un patrimonio prezioso che deve essere protetto, salvaguardato e, ove possibile, ripristinato al fine ultimo di mantenere la biodiversità e preservare la diversità e la vitalità di mari ed oceani che siano puliti, sani e produttivi. A tale proposito la presente direttiva dovrebbe, fra l'altro, promuovere l'integrazione delle esigenze ambientali in tutti gli ambiti politici pertinenti e costituire il pilastro ambientale della futura politica marittima dell'Unione europea.

(4) In conformità della decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente ⁽⁴⁾, è stata sviluppata una strategia tematica per la protezione e la conservazione dell'ambiente marino volta a promuovere l'uso sostenibile dei mari e la conservazione degli ecosistemi marini.

(5) È opportuno orientare lo sviluppo e l'attuazione della strategia tematica verso la preservazione degli ecosistemi marini. Tale approccio dovrebbe includere le aree protette e riguardare tutte le attività umane che hanno un impatto sull'ambiente marino.

(6) L'istituzione di zone marine protette, comprendenti zone già designate o da designare nella direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ⁽⁵⁾ (di seguito «direttiva Habitat»), nella direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici ⁽⁶⁾ (di seguito «direttiva Uccelli selvatici») e negli accordi internazionali o regionali di cui la Comunità europea o gli Stati membri interessati sono parti contraenti, costituisce un importante contributo al conseguimento di un buono stato ecologico nell'ambito della presente direttiva.

⁽⁴⁾ GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/105/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 368).

⁽⁶⁾ GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/105/CE.

- (7) L'istituzione di tali zone protette in virtù della presente direttiva costituirà un passo importante verso il rispetto degli impegni assunti al vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile e nel contesto della convenzione sulla diversità biologica, approvata dalla decisione 93/626/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, e contribuirà alla creazione di reti coerenti e rappresentative di tali zone.
- (8) Nell'applicare un approccio ecosistemico alla gestione delle attività umane, consentendo nel contempo l'uso sostenibile dei beni e dei servizi marini, occorre innanzi tutto conseguire o mantenere un buono stato ecologico dell'ambiente marino nella Comunità, continuare a proteggerlo e preservarlo ed evitarne qualsiasi ulteriore degrado.
- (9) Per realizzare tali obiettivi occorre un quadro legislativo trasparente e coerente. Tale quadro dovrebbe contribuire alla coerenza delle diverse politiche e promuovere l'integrazione delle preoccupazioni ambientali in altre politiche, quali la politica comune della pesca, la politica agricola comune ed altre pertinenti politiche comunitarie. Il quadro legislativo dovrebbe fornire un quadro globale d'azione e far sì che le azioni adottate siano coordinate, coerenti e ben integrate in relazione a quelle previste da altri atti normativi comunitari e accordi internazionali.
- (10) La diversità delle condizioni, dei problemi e delle esigenze delle varie regioni o sottoregioni marine che compongono l'ambiente marino nella Comunità richiede soluzioni differenziate e specifiche. Di tale diversità si dovrebbe tener conto in tutte le fasi di preparazione delle strategie per l'ambiente marino, ma soprattutto durante la formulazione, la pianificazione e l'attuazione delle misure volte a conseguire un buono stato ecologico dell'ambiente marino comunitario a livello delle regioni e sottoregioni marine.
- (11) Ogni Stato membro dovrebbe pertanto elaborare per le proprie acque marine una strategia per l'ambiente marino che, benché specificamente concepita per le acque nazionali, rispecchi la prospettiva globale della regione o sottoregione marina interessata. Le strategie per l'ambiente marino dovrebbero condurre alla realizzazione di programmi di misure finalizzati al conseguimento o al mantenimento di un buono stato ecologico. Tuttavia, non dovrebbe essere fatto obbligo agli Stati membri di adottare misure specifiche qualora non esista un rischio significativo per l'ambiente marino o qualora i costi siano sproporzionati tenuto conto dei rischi per l'ambiente marino, purché la decisione di non intervenire sia adeguatamente motivata.
- (12) Le acque costiere, compresi il fondale e il sottosuolo, costituiscono parte integrante dell'ambiente marino e, in quanto tali, dovrebbero a loro volta rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva, nella misura in cui aspetti specifici dello stato ecologico dell'ambiente marino non siano già trattati nella direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque ⁽²⁾, o in altra normativa comunitaria, onde assicurare la complementarietà evitando nel contempo inutili sovrapposizioni.
- (13) Data la natura transfrontaliera dell'ambiente marino, gli Stati membri dovrebbero cooperare per garantire che le relative strategie siano elaborate in modo coordinato per ogni regione o sottoregione marina. Dal momento che le regioni o sottoregioni marine sono condivise sia con altri Stati membri che con paesi terzi, gli Stati membri dovrebbero compiere tutti gli sforzi possibili per porre in essere uno stretto coordinamento con tutti gli Stati membri e i paesi terzi interessati. Ove ciò sia praticabile e appropriato, per garantire tale coordinamento ci si dovrebbe avvalere delle strutture istituzionali esistenti nelle regioni o sottoregioni marine, in particolare delle convenzioni marittime regionali.
- (14) Gli Stati membri aventi confini nella stessa regione o sottoregione marina contemplata dalla presente direttiva in cui lo stato del mare sia talmente critico da richiedere un intervento urgente dovrebbero adoperarsi per concordare un piano d'azione che comprenda l'avvio anticipato dei programmi di misure. In tali casi, la Commissione dovrebbe essere invitata a valutare la fornitura di azioni di sostegno agli Stati membri per i loro maggiori sforzi volti a migliorare l'ambiente marino, facendo della regione in questione un progetto pilota.
- (15) Non tutti gli Stati membri possiedono acque marine ai sensi della presente direttiva e, pertanto, l'effetto delle disposizioni in essa contenute che riguardano esclusivamente gli Stati membri che hanno acque marine dovrebbe essere limitato a tali Stati membri.
- (16) Poiché un'azione a livello internazionale è indispensabile al fine di ottenere cooperazione e coordinamento, è opportuno che la presente direttiva rafforzi ulteriormente la coerenza dell'intervento della Comunità e degli Stati membri nell'ambito di accordi internazionali.

⁽¹⁾ GU L 309 del 13.12.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/32/CE (GU L 81 del 20.3.2008, pag. 60).

- (17) Sia la Comunità sia gli Stati membri sono parti contraenti della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) approvata dalla decisione 98/392/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998, concernente la conclusione, da parte della Comunità europea, dell'UNCLOS e dell'accordo del 28 luglio 1994 relativo all'attuazione delle parte XI della convenzione⁽¹⁾. È quindi opportuno che la presente direttiva tenga pienamente conto degli obblighi che incombono alla Comunità e agli Stati membri in virtù di tali accordi. Oltre alle disposizioni applicabili alle acque marine delle parti contraenti, l'UNCLOS comprende l'obbligo generale di assicurare che le attività condotte sotto la giurisdizione o il controllo di una parte non provochino danni al di là delle sue acque marine, e di evitare di trasferire il danno o il rischio da una zona all'altra e di trasformare un tipo di inquinamento in un altro.
- (18) La presente direttiva dovrebbe inoltre corroborare la posizione forte assunta dalla Comunità nell'ambito della convenzione sulla diversità biologica in ordine alla necessità di arrestare la perdita della diversità biologica, garantire la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità marina e istituire una rete mondiale di zone marine protette entro il 2012. Essa dovrebbe altresì contribuire al conseguimento degli obiettivi della settima conferenza delle parti della convenzione sulla diversità biologica, che ha adottato un programma di lavoro articolato sulla biodiversità marina e costiera, con una serie di scopi, traguardi e attività volti ad arrestare la perdita della diversità biologica a livello nazionale, regionale e mondiale e ad assicurare che gli ecosistemi marini possano costituire una fonte di beni e servizi, e un programma di lavoro sulle zone protette destinato a istituire e a mantenere entro il 2012 sistemi ecologicamente rappresentativi di zone marine protette. Un progresso significativo in questa direzione sarà realizzato con l'obbligo per gli Stati membri di designare i siti Natura 2000 in virtù delle direttive Uccelli selvatici e Habitat.
- (19) La presente direttiva dovrebbe contribuire all'adempimento degli obblighi e degli importanti impegni della Comunità e degli Stati membri nell'ambito di numerosi altri accordi internazionali pertinenti relativi alla protezione dell'ambiente marino dall'inquinamento: la convenzione sulla protezione dell'ambiente marino della zona del Mar Baltico, approvata dalla decisione 94/157/CE del Consiglio⁽²⁾, la convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale, approvata dalla decisione 98/249/CE del Consiglio⁽³⁾, compreso il suo nuovo allegato V concernente la protezione e la conservazione degli ecosistemi e della diversità biologica della zona marina e la relativa appendice 3, approvati dalla decisione 2000/340/CE del Consiglio⁽⁴⁾, la convenzione sulla protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo, approvata dalla decisione 77/585/CEE del Consiglio⁽⁵⁾ e le sue modifiche del 1995, approvate dalla decisione 1999/802/CE del Consiglio⁽⁶⁾, nonché il suo protocollo relativo alla protezione del mare Mediterraneo dall'inquinamento di origine tellurica, approvato dalla decisione 83/101/CEE del Consiglio⁽⁷⁾, e le sue modifiche del 1996, approvate dalla decisione 1999/801/CE del Consiglio⁽⁸⁾. La presente direttiva dovrebbe inoltre contribuire all'adempimento degli obblighi degli Stati membri nell'ambito della convenzione sulla protezione del Mar Nero contro l'inquinamento, in virtù della quale essi hanno assunto impegni importanti in materia di protezione dell'ambiente marino dall'inquinamento e della quale la Comunità non è ancora parte ma per la quale gode dello status di osservatore.
- (20) I paesi terzi con acque marine nella stessa regione o sottoregione marina di uno Stato membro dovrebbero essere invitati a partecipare al processo previsto dalla presente direttiva, facilitando in tal modo il conseguimento di un buono stato ecologico nella regione o sottoregione marina interessata.
- (21) Ai fini del conseguimento degli obiettivi della presente direttiva è essenziale garantire l'integrazione degli obiettivi di conservazione, delle misure di gestione e delle attività di monitoraggio e valutazione previste per le misure di protezione spaziale, come le zone speciali di conservazione, le zone speciali di protezione o le zone marine protette.
- (22) Occorre anche considerare la biodiversità e il potenziale di ricerca marina associato agli ambienti in acque profonde.
- (23) Per essere efficaci, i programmi di misure attuati nell'ambito delle strategie per l'ambiente marino dovrebbero essere basati su una conoscenza approfondita dello stato dell'ambiente marino in una determinata zona ed essere quanto più possibile rispondenti ai bisogni delle acque in questione di ogni Stato membro, nel rispetto della prospettiva più ampia della regione o sottoregione marina interessata. È pertanto necessario provvedere alla messa a punto a livello nazionale di un quadro adeguato, che includa la ricerca marina e le operazioni di monitoraggio, atto a consentire un'elaborazione consapevole delle politiche. A livello comunitario il sostegno alla ricerca correlata dovrebbe essere costantemente contemplato nelle politiche di ricerca e sviluppo. Il riconoscimento delle questioni relative all'ambiente marino nel settimo programma quadro di ricerca e sviluppo è una misura importante in tale direzione.

(1) GU L 179 del 23.6.1998, pag. 1.

(2) GU L 73 del 16.3.1994, pag. 19.

(3) GU L 104 del 3.4.1998, pag. 1.

(4) GU L 118 del 19.5.2000, pag. 44.

(5) GU L 240 del 19.9.1977, pag. 1.

(6) GU L 322 del 14.12.1999, pag. 32.

(7) GU L 67 del 12.3.1983, pag. 1.

(8) GU L 322 del 14.12.1999, pag. 18.

- (24) Come prima misura verso la preparazione di un programma di misure gli Stati membri di una stessa regione o sottoregione marina dovrebbero analizzare gli elementi o le caratteristiche delle loro acque marine e le pressioni e gli impatti sulle stesse, identificando le principali pressioni e gli impatti cui sono sottoposte, l'analisi economica e sociale della loro utilizzazione e del costo del degrado dell'ambiente marino. Come base per le loro analisi essi possono utilizzare le valutazioni già effettuate nel contesto delle convenzioni marine regionali.
- (25) Alla luce di tali analisi gli Stati membri dovrebbero quindi definire una serie di requisiti di buono stato ecologico applicabili alle loro acque marine. A tal fine è opportuno prevedere l'elaborazione di criteri e norme metodologiche per garantire la coerenza e consentire una comparazione della misura in cui le regioni o sottoregioni marine stiano conseguendo un buono stato ecologico. Tali criteri e norme dovrebbero essere sviluppati coinvolgendo tutte le parti interessate.
- (26) La tappa successiva verso il conseguimento di un buono stato ecologico dovrebbe essere la definizione di traguardi ambientali e di programmi di monitoraggio per una valutazione continua che consentano di valutare periodicamente lo stato delle acque marine interessate.
- (27) Gli Stati membri dovrebbero quindi istituire e attuare programmi di misure volti a conseguire o mantenere un buono stato ecologico nelle acque in questione, nel rispetto dei vigenti requisiti comunitari e internazionali e delle necessità della regione o sottoregione marina considerata. Tali misure dovrebbero essere elaborate sulla base del principio di precauzione, del principio dell'azione preventiva, del principio di correzione del danno ambientale in via prioritaria alla fonte e del principio «chi inquina paga».
- (28) Data la necessità di un'azione mirata, è opportuno che gli Stati membri adottino le succitate misure. Affinché l'azione sia omogenea in tutta la Comunità e conforme agli impegni assunti a livello internazionale, è indispensabile che gli Stati membri comunichino alla Commissione le misure adottate, onde consentire alla Commissione di valutare la coerenza delle azioni effettuate nella regione o sottoregione marina interessata e, se opportuno, di fornire orientamenti per le modifiche eventualmente necessarie.
- (29) Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per conseguire o mantenere un buono stato ecologico nell'ambiente marino. Tuttavia, occorre riconoscere che conseguire o mantenere un buono stato ecologico sotto tutti gli aspetti può non essere possibile in tutte le acque marine entro il 2020. Pertanto, per ragioni di equità e di fattibilità è opportuno regolamentare i casi di impossibilità per uno Stato membro di giungere al pieno conseguimento dei traguardi ambientali stabiliti o di conseguire o mantenere un buono stato ecologico.
- (30) In tale contesto è opportuno prevedere due casi particolari. Il primo caso particolare si verifica quando uno Stato membro non è in grado di realizzare i propri traguardi ambientali a motivo di un'azione o di un'omissione non imputabile allo Stato membro interessato, vuoi per cause naturali o di forza maggiore, vuoi a seguito di provvedimenti adottati dallo stesso Stato membro per motivi imperativi di interesse generale aventi rilevanza superiore agli effetti negativi sull'ambiente, vuoi perché le condizioni naturali non consentono miglioramenti dello stato delle acque marine nei tempi richiesti. Lo Stato membro in questione dovrebbe giustificare le ragioni che lo inducono a ritenere che si sia verificato un siffatto caso particolare e identificare la zona interessata e dovrebbe adottare opportune misure ad hoc per continuare a perseguire i traguardi ambientali, impedendo l'ulteriore degrado dello stato delle acque marine colpite ed attenuando l'impatto negativo nella regione o sottoregione marina interessata.
- (31) Il secondo caso particolare si verifica quando uno Stato membro identifica un problema che incide negativamente sullo stato ecologico delle sue acque marine, o addirittura su quello dell'intera regione o sottoregione marina interessata, ma che non può essere risolto mediante provvedimenti adottati a livello nazionale o che è connesso con un'altra politica comunitaria o con un accordo internazionale. In un caso di questo tipo è opportuno disporre che la Commissione sia informata nel quadro della comunicazione dei programmi di misure e, qualora sia necessaria un'azione comunitaria, che alla Commissione ed al Consiglio siano rivolte appropriate raccomandazioni.
- (32) Tuttavia, la flessibilità applicata in casi particolari dovrebbe essere soggetta a un controllo a livello comunitario. Pertanto, nel primo caso particolare è opportuno che si verifichi attentamente l'efficacia delle misure ad hoc eventualmente adottate. Inoltre, in caso di provvedimenti attuati dallo Stato membro per motivi imperativi di interesse generale, la Commissione dovrebbe valutare se le eventuali modifiche o alterazioni dell'ambiente marino che ne conseguono non siano tali da precludere o compromettere definitivamente il conseguimento di un buono stato ecologico nella regione o sottoregione marina interessata o nelle acque marine di altri Stati membri. Qualora la Commissione ritenga che le misure previste non siano sufficienti o adeguate per garantire un'azione coerente in tutta la regione o sottoregione marina interessata, dovrebbe fornire orientamenti per le modifiche eventualmente necessarie.

- (33) Nel secondo caso particolare la Commissione dovrebbe esaminare la questione e rispondere entro sei mesi. Nel presentare le relative proposte al Parlamento europeo ed al Consiglio, la Commissione, se opportuno, dovrebbe tener conto delle raccomandazioni dello Stato membro interessato.
- (34) In considerazione del dinamismo e della variabilità naturale degli ecosistemi marini e dato che le pressioni e gli impatti cui sono soggetti possono variare in funzione dell'evoluzione delle varie attività umane e dell'impatto dei cambiamenti climatici, è essenziale riconoscere che la determinazione di un buono stato ecologico può dover essere adeguata nel corso del tempo. È quindi opportuno che i programmi di misure per la protezione e la gestione dell'ambiente marino siano flessibili e capaci di adattamento e tengano conto degli sviluppi scientifici e tecnologici. È pertanto opportuno prevedere l'aggiornamento periodico delle strategie per l'ambiente marino.
- (35) È inoltre opportuno prevedere la pubblicazione dei programmi di misure e dei relativi aggiornamenti, nonché la presentazione alla Commissione di relazioni intermedie che illustrino i progressi realizzati nell'attuazione di tali programmi.
- (36) Per assicurare la partecipazione attiva del pubblico alla definizione, all'attuazione e all'aggiornamento delle strategie per l'ambiente marino si dovrebbe prevedere la divulgazione delle opportune informazioni sui vari elementi che le compongono o sui relativi aggiornamenti, nonché, se richiesto, delle pertinenti informazioni utilizzate per l'elaborazione di tali strategie conformemente alla normativa comunitaria sull'accesso del pubblico alle informazioni ambientali.
- (37) La Commissione dovrebbe presentare, entro due anni dal ricevimento di tutti i programmi di misure e comunque non oltre il 2019, una prima relazione di valutazione sull'attuazione della presente direttiva. Le successive relazioni della Commissione dovrebbero essere pubblicate ogni sei anni.
- (38) Conformemente alla direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) ⁽¹⁾, è opportuno prevedere l'adozione di norme metodologiche in materia di valutazione dello stato dell'ambiente marino, monitoraggio e traguardi ambientali, nonché l'adozione dei formati tecnici utilizzati per la trasmissione e l'elaborazione dei dati.
- (39) Le misure volte a disciplinare la gestione della pesca possono essere adottate sulla base di pareri scientifici nell'ambito della politica comune della pesca, quale definita nel regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca ⁽²⁾, al fine di sostenere il conseguimento degli obiettivi della presente direttiva, compresa la chiusura totale di talune zone alle attività di pesca, per permettere il mantenimento o il ripristino dell'integrità, della struttura e del funzionamento degli ecosistemi e, se del caso, per proteggere, tra l'altro, le zone di riproduzione, allevamento e alimentazione. Gli scarichi e le emissioni derivanti dall'utilizzo di materiale radioattivo sono disciplinati dagli articoli 30 e 31 del trattato Euratom ed esulano pertanto dall'ambito di applicazione della presente direttiva.
- (40) La politica comune della pesca, anche nel quadro della prossima riforma, dovrebbe tener conto dell'impatto ambientale della pesca e degli obiettivi della presente direttiva.
- (41) Qualora ritengano auspicabile un'azione nei suddetti settori o in altri settori collegati ad un'altra politica comunitaria o ad un accordo internazionale, gli Stati membri dovrebbero presentare appropriate raccomandazioni per un'azione comunitaria.
- (42) Le gravi preoccupazioni ambientali, in particolare quelle legate al cambiamento climatico, per quanto concerne le acque artiche, un ambiente marino vicino che riveste particolare importanza per la Comunità, devono essere valutate dalle istituzioni comunitarie e possono richiedere un'azione per garantire la protezione ambientale dell'Artico.
- (43) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, in particolare la protezione e la preservazione dell'ambiente marino, la prevenzione del degrado e, laddove possibile, il ripristino nelle zone in cui abbia subito danni, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa dell'entità e degli effetti della presente direttiva, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato; la presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (44) I programmi di misure e le conseguenti azioni intraprese dagli Stati membri dovrebbero basarsi su un approccio ecosistemico alla gestione delle attività umane e sui principi a cui si fa riferimento nell'articolo 174 del trattato, in particolare sul principio di precauzione.

⁽¹⁾ GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).

- (45) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 37 della stessa, che mira a promuovere l'integrazione di un livello elevato di tutela dell'ambiente e del miglioramento della qualità ambientale nelle politiche dell'Unione conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.
- (46) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽²⁾.
- (47) In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare gli allegati III, IV e V della presente direttiva al progresso tecnico e scientifico. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
- (48) La Commissione dovrebbe inoltre avere il potere di stabilire criteri e norme metodologiche che gli Stati membri devono usare, nonché di adottare specifiche e metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1. La presente direttiva istituisce un quadro all'interno del quale gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire o mantenere un buono stato ecologico dell'ambiente marino entro il 2020.

2. A tal fine sono elaborate ed attuate strategie per l'ambiente marino intese a:

- a) proteggere e preservare l'ambiente marino, prevenirne il degrado o, laddove possibile, ripristinare gli ecosistemi marini nelle zone in cui abbiano subito danni;
- b) prevenire e ridurre gli apporti nell'ambiente marino, nell'ottica di eliminare progressivamente l'inquinamento quale definito all'articolo 3, paragrafo 8, per garantire che non vi siano impatti o rischi significativi per la biodiversità marina, gli ecosistemi marini, la salute umana o gli usi legittimi del mare.

3. Le strategie per l'ambiente marino applicano un approccio ecosistemico alla gestione delle attività umane, assicurando che la pressione collettiva di tali attività sia mantenuta entro livelli compatibili con il conseguimento di un buono stato ecologico e che la capacità degli ecosistemi marini di reagire ai cambiamenti indotti dall'uomo non sia compromessa, consentendo nel contempo l'uso sostenibile dei beni e dei servizi marini da parte delle generazioni presenti e future.

4. La presente direttiva contribuisce alla coerenza tra le diverse politiche, gli accordi e le misure legislative che hanno un impatto sull'ambiente marino e mira a garantire l'integrazione delle preoccupazioni ambientali negli stessi.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica a tutte le acque marine quali definite all'articolo 3, punto 1, e tiene conto degli effetti transfrontalieri sulla qualità dell'ambiente marino degli Stati terzi situati nella stessa regione o sottoregione marina.

2. La presente direttiva non si applica alle attività il cui unico fine è la difesa o la sicurezza nazionale. Gli Stati membri si adoperano, tuttavia, per far sì che tali attività siano condotte in modo compatibile, nella misura del possibile e del ragionevole, con gli obiettivi della presente direttiva.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

1) «acque marine»:

- a) acque, compresi il fondale e il sottosuolo, situate al di là della linea di base che serve a misurare l'estensione delle acque territoriali fino ai confini della zona su cui uno Stato membro ha e/o esercita diritti giurisdizionali, in conformità dell'UNCLOS, escluse le acque adiacenti ai paesi e ai territori indicati nell'allegato II del trattato e ai dipartimenti e alle collettività territoriali francesi d'oltremare; e

⁽¹⁾ GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

- b) acque costiere quali definite nella direttiva 2000/60/CE, il loro fondale e sottosuolo, nella misura in cui aspetti specifici dello stato ecologico dell'ambiente marino non siano già trattati nella presente direttiva o in altra normativa comunitaria;
- 2) «regione marina»: regione di cui all'articolo 4. Le regioni e sottoregioni marine sono designate per agevolare l'attuazione della presente direttiva e sono determinate tenendo conto dei fattori idrologici, oceanografici e biogeografici;
- 3) «strategia per l'ambiente marino»: strategia da sviluppare e attuare per ciascuna regione o sottoregione marina interessata conformemente all'articolo 5;
- 4) «stato ecologico»: stato generale dell'ambiente nelle acque marine, tenuto conto della struttura, della funzione e dei processi degli ecosistemi marini che lo compongono, nonché dei fattori fisiografici, geografici, biologici, geologici e climatici naturali e delle condizioni fisiche, acustiche e chimiche, comprese quelle risultanti dalle attività umane all'interno o all'esterno della zona considerata;
- 5) «buono stato ecologico»: stato ecologico delle acque marine tale per cui queste preservano la diversità ecologica e la vitalità di mari ed oceani che siano puliti, sani e produttivi nelle proprie condizioni intrinseche e l'utilizzo dell'ambiente marino resta ad un livello sostenibile, salvaguardando in tal modo il potenziale per gli usi e le attività delle generazioni presenti e future, vale a dire:
- a) la struttura, le funzioni e i processi degli ecosistemi che compongono l'ambiente marino, assieme ai fattori fisiografici, geografici, geologici e climatici, consentono a detti ecosistemi di funzionare pienamente e di mantenere la loro resilienza ad un cambiamento ambientale dovuto all'attività umana. Le specie e gli habitat marini sono protetti, viene evitata la perdita di biodiversità dovuta all'attività umana e le diverse componenti biologiche funzionano in modo equilibrato;
- b) le proprietà idromorfologiche e fisico-chimiche degli ecosistemi, ivi comprese le proprietà derivanti dalle attività umane nella zona interessata, sostengono gli ecosistemi come sopra descritto. Gli apporti antropogenici di sostanze ed energia, compreso il rumore, nell'ambiente marino non causano effetti inquinanti.
- 6) «criteri»: caratteristiche tecniche distintive strettamente collegate a descrittori qualitativi;
- 7) «traguardo ambientale»: determinazione qualitativa o quantitativa delle condizioni auspiccate dei diversi componenti delle acque marine e di pressioni e impatti sulle stesse, relativamente a ciascuna regione o sottoregione marina. I traguardi ambientali sono fissati in conformità dell'articolo 10;
- 8) «inquinamento»: introduzione diretta o indiretta, conseguente alle attività umane, di sostanze o energia nell'ambiente marino, compreso il rumore sottomarino prodotto dall'uomo, che provoca o che può provocare effetti deleteri come danni alle risorse biologiche e agli ecosistemi marini, inclusa la perdita di biodiversità, pericoli per la salute umana, ostacoli alle attività marittime, compresi la pesca, il turismo, l'uso ricreativo e altri utilizzi legittimi del mare, alterazioni della qualità delle acque marine che ne pregiudichino l'utilizzo e una riduzione della funzione ricreativa dell'ambiente marino o, in generale, il deterioramento dell'uso sostenibile dei beni e dei servizi marini;
- 9) «cooperazione regionale»: cooperazione e coordinamento delle attività tra gli Stati membri e, ove possibile, paesi terzi che fanno parte della stessa regione o sottoregione marina, ai fini dello sviluppo e dell'attuazione di strategie per l'ambiente marino;
- 10) «convenzioni marittime regionali»: convenzioni internazionali o accordi internazionali e rispettivi organi direttivi che si prefiggono la protezione dell'ambiente marino delle regioni marine di cui all'articolo 4, quali la convenzione per la protezione dell'ambiente marino nel Mar Baltico, la convenzione per la protezione dell'ambiente marino nell'Atlantico nordorientale e la convenzione sulla protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo.

Articolo 4

Regioni e sottoregioni marine

1. Gli Stati membri, nell'adempire agli obblighi che incombono loro in virtù della presente direttiva, tengono in debita considerazione il fatto che le acque marine soggette alla loro sovranità o giurisdizione formano parte integrante delle seguenti regioni marine:

- a) Mar Baltico;
- b) Oceano Atlantico nordorientale;
- c) Mar Mediterraneo;
- d) Mar Nero.

Il buono stato ecologico è determinato a livello di regione o sottoregione marina di cui all'articolo 4, in base ai descrittori qualitativi di cui all'allegato I. Per conseguire un buono stato ecologico, si applica la gestione adattativa basata sull'approccio ecosistemico;

2. Al fine di tener conto delle specificità di una zona particolare, gli Stati membri possono attuare la presente direttiva sulla base di sottodivisioni, a livello opportuno, delle acque marine di cui al paragrafo 1, a condizione che tali sottodivisioni siano definite in modo compatibile con le seguenti sottoregioni marine:

- a) nell'Oceano Atlantico nordorientale:
 - i) il grande Mare del Nord, compreso il Kattegat, e il Canale della Manica;
 - ii) il Mar Celtico;
 - iii) il Golfo di Biscaglia e la costa iberica;
 - iv) nell'Oceano Atlantico, la regione biogeografica macaronesica, costituita dalle acque intorno alle Azzorre, a Madera e alle Isole Canarie;
- b) nel Mar Mediterraneo:
 - i) il Mar Mediterraneo occidentale;
 - ii) il Mare Adriatico;
 - iii) il Mar Ionio e il Mar Mediterraneo centrale;
 - iv) il Mar Egeo orientale.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro la data prevista all'articolo 26, paragrafo 1, primo comma, le sottodivisioni eventualmente stabilite, che potranno tuttavia rivedere al termine della valutazione iniziale di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), punto i).

Articolo 5

Strategie per l'ambiente marino

1. Ciascuno Stato membro elabora, per ogni regione o sottoregione marina interessata, una strategia per l'ambiente marino per le sue acque marine in base al piano d'azione indicato al paragrafo 2, lettere a) e b).
2. Gli Stati membri che hanno in comune una regione o una sottoregione marina cooperano per garantire che, entro ciascuna regione o sottoregione marina, le misure necessarie a conseguire gli obiettivi della presente direttiva, in particolare i seguenti vari elementi delle strategie per l'ambiente marino di cui alle lettere a) e b), siano coerenti e coordinati in tutta la regione o sottoregione marina interessata, conformemente al seguente piano

d'azione per il quale gli Stati membri interessati si sforzano di seguire un'impostazione comune:

- a) preparazione:
 - i) entro il 15 luglio 2012: valutazione iniziale dello stato ecologico attuale delle acque considerate e dell'impatto ambientale esercitato dalle attività umane su tali acque, in conformità dell'articolo 8;
 - ii) entro il 15 luglio 2012: definizione del buono stato ecologico delle acque considerate, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 1;
 - iii) entro il 15 luglio 2012: definizione di una serie di traguardi ambientali e di corrispondenti indicatori, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1;
 - iv) entro il 15 luglio 2014: salvo diversa disposizione della pertinente legislazione comunitaria, elaborazione e attuazione di un programma di monitoraggio per la valutazione continua e l'aggiornamento periodico dei traguardi, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 1;
- b) programma di misure:
 - i) entro il 2015, elaborazione di un programma di misure finalizzate al conseguimento o al mantenimento di un buono stato ecologico, in conformità dell'articolo 13, paragrafi 1, 2 e 3;
 - ii) entro il 2016, avvio del programma di cui al punto i), in conformità dell'articolo 13, paragrafo 10.

3. Gli Stati membri aventi confini nella stessa regione o sottoregione marina contemplata dalla presente direttiva, qualora lo stato del mare sia talmente critico da richiedere un intervento urgente, dovrebbero elaborare un piano d'azione, conformemente al paragrafo 1, che comprenda l'avvio anticipato dei programmi di misure, nonché eventuali misure protettive più restrittive, purché ciò non impedisca il raggiungimento o il mantenimento di un buono stato ecologico in un'altra regione o sottoregione marina. In tali casi:

- a) gli Stati membri interessati informano la Commissione del calendario riveduto e agiscono di conseguenza;
- b) la Commissione è invitata a valutare la fornitura di azioni di sostegno agli Stati membri per i loro maggiori sforzi volti a migliorare l'ambiente marino, facendo della regione in questione un progetto pilota.

Articolo 6

Cooperazione regionale

1. Al fine di conseguire il coordinamento di cui all'articolo 5, paragrafo 2, ove ciò sia fattibile e appropriato, gli Stati membri si avvalgono delle strutture istituzionali regionali in materia di cooperazione esistenti, incluse quelle previste nel quadro delle convenzioni marittime regionali, concernenti la regione o sottoregione marina in questione.

2. Ai fini dell'istituzione e dell'attuazione delle strategie per l'ambiente marino, gli Stati membri, all'interno di ogni regione o sottoregione marina, si adoperano, avvalendosi dei pertinenti consessi internazionali, tra cui rientrano i meccanismi e le strutture delle convenzioni marittime regionali, per coordinare i loro interventi con i paesi terzi che esercitano la loro sovranità o giurisdizione sulle acque della stessa regione o sottoregione marina.

In tale contesto gli Stati membri si basano, per quanto possibile, sui programmi e sulle attività pertinenti elaborati nell'ambito di strutture risultanti da accordi internazionali, quali le convenzioni marittime regionali.

Il coordinamento e la cooperazione sono estesi, se del caso, a tutti gli Stati membri situati nel bacino imbrifero di ciascuna regione o sottoregione marina, inclusi i paesi senza sbocco al mare, al fine di permettere agli Stati membri situati in detta regione o sottoregione marina di adempiere agli obblighi loro incombenti in virtù della presente direttiva, avvalendosi delle strutture di cooperazione esistenti previste dalla presente direttiva o dalla direttiva 2000/60/CE.

Articolo 7

Autorità competenti

1. Entro il 15 luglio 2010 gli Stati membri designano per ogni regione o sottoregione marina interessata l'autorità o le autorità competenti per l'attuazione della presente direttiva nelle loro acque marine.

Entro il 15 gennaio 2011 gli Stati membri trasmettono alla Commissione l'elenco delle autorità competenti designate, unitamente alle informazioni elencate nell'allegato II.

Gli Stati membri inviano nel contempo alla Commissione l'elenco delle loro autorità competenti per quanto riguarda gli organismi internazionali di cui sono parti e che sono pertinenti per l'attuazione della presente direttiva.

Anche gli Stati membri il cui territorio è situato nel bacino imbrifero di ciascuna regione o sottoregione marina designano l'autorità o le autorità competenti per la cooperazione e il coordinamento di cui all'articolo 6.

2. In caso di modifica delle informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 1, gli Stati membri ne informano la Commissione entro sei mesi dalla data in cui la modifica prende effetto.

CAPO II

STRATEGIE PER L'AMBIENTE MARINO: PREPARAZIONE

Articolo 8

Valutazione

1. Per ciascuna regione o sottoregione marina, gli Stati membri procedono a una valutazione iniziale delle loro acque marine che tiene conto dei dati esistenti, ove disponibili, e contiene:

- a) un'analisi degli elementi e delle caratteristiche essenziali e dello stato ecologico attuale delle acque, realizzata sulla base degli elenchi indicativi di elementi riportati alla tabella 1 dell'allegato III e comprendente le caratteristiche fisico-chimiche, i tipi di habitat, le caratteristiche biologiche e l'idromorfologia;
- b) un'analisi delle pressioni e degli impatti principali, compresi quelli derivanti dalle attività umane, sullo stato ecologico delle acque, che:
 - i) sia realizzata sulla base degli elenchi indicativi di elementi riportati nella tabella 2 dell'allegato III e comprenda gli aspetti qualitativi e quantitativi delle diverse pressioni nonché le tendenze ravvisabili;
 - ii) comprenda gli effetti cumulativi e sinergici principali; e
 - iii) tenga conto delle valutazioni pertinenti che sono state effettuate in virtù della vigente legislazione comunitaria;
- c) un'analisi degli aspetti socio-economici dell'utilizzo delle dette acque e del costo del degrado dell'ambiente marino.

2. Le analisi di cui al paragrafo 1 tengono conto di elementi relativi alle acque costiere, di transizione e territoriali che rientrano nell'ambito di applicazione delle pertinenti disposizioni della vigente legislazione comunitaria, in particolare della direttiva 2000/60/CE. Esse tengono altresì conto di altre valutazioni pertinenti, tra cui quelle condotte congiuntamente nel contesto delle convenzioni marittime regionali, o le utilizzano come base per ottenere una valutazione globale dello stato dell'ambiente marino.

3. Gli Stati membri preparano la valutazione di cui al paragrafo 1 sforzandosi, mediante il coordinamento stabilito in virtù degli articoli 5 e 6, di garantire che:

- a) i metodi di valutazione siano coerenti in tutta la regione o sottoregione marina;

b) siano tenuti presenti gli impatti e le caratteristiche transfrontalieri.

Articolo 9

Definizione di buono stato ecologico

1. Sulla scorta della valutazione iniziale effettuata ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, gli Stati membri definiscono, per ogni regione o sottoregione marina interessata, una serie di requisiti di buono stato ecologico per le acque marine sulla base dei descrittori qualitativi di cui all'allegato I.

Gli Stati membri tengono conto degli elenchi indicativi di elementi riportati nella tabella 1 dell'allegato III e segnatamente delle caratteristiche fisico-chimiche, dei tipi di habitat, delle caratteristiche biologiche e dell'idromorfologia.

Gli Stati membri tengono inoltre conto di pressioni o impatti di attività dell'uomo in ciascuna regione o sottoregione marina, tenendo presente gli elenchi indicativi di cui alla tabella 2 dell'allegato III.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione la valutazione effettuata ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, e la definizione di cui al paragrafo 1 del presente articolo entro tre mesi dalla data in cui quest'ultima è stata stabilita.

3. I criteri e le norme metodologiche che gli Stati membri devono utilizzare, intesi a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono definiti, sulla base degli allegati I e III, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3, entro il 15 luglio 2010, in modo da garantire la coerenza e consentire una comparazione della misura in cui le regioni o sottoregioni marine stiano conseguendo un buono stato ecologico. Prima di proporre tali criteri e norme, la Commissione consulta tutte le parti interessate, incluse le convenzioni marittime regionali.

Articolo 10

Definizione di traguardi ambientali

1. Sulla base della valutazione iniziale effettuata ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, gli Stati membri definiscono, per ogni regione o sottoregione marina, una serie esaustiva di traguardi ambientali con i corrispondenti indicatori per le loro acque marine in modo da orientare gli sforzi verso il conseguimento di un buono stato ecologico dell'ambiente marino, tenendo conto degli elenchi indicativi di pressioni e impatti che figurano alla tabella 2 dell'allegato III e delle caratteristiche che figurano nell'allegato IV.

Nello stabilire i suddetti traguardi e indicatori gli Stati membri tengono conto del fatto che continuano ad essere applicabili alle

acque in questione i pertinenti traguardi ambientali esistenti definiti a livello nazionale, comunitario o internazionale, garantendo che tali traguardi siano reciprocamente compatibili e che, per quanto possibile, si tenga anche conto degli impatti e delle caratteristiche transfrontaliere.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i traguardi ambientali entro tre mesi dalla loro definizione.

Articolo 11

Programmi di monitoraggio

1. Sulla base della valutazione iniziale effettuata ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, gli Stati membri elaborano ed attuano, sulla scorta degli elenchi indicativi di elementi che figurano nell'allegato III e dell'elenco di cui all'allegato V, programmi di monitoraggio coordinati per la valutazione continua dello stato ecologico delle loro acque marine, in funzione degli traguardi ambientali definiti ai sensi dell'articolo 10.

I programmi di monitoraggio sono compatibili all'interno delle regioni o sottoregioni marine e fondati sulle pertinenti disposizioni in materia di valutazione e monitoraggio previste dalla legislazione comunitaria, comprese le direttive Habitat e Uccelli selvatici, o da accordi internazionali e sono compatibili con le stesse.

2. Gli Stati membri che fanno parte della stessa regione o sottoregione marina stabiliscono programmi di monitoraggio conformemente al paragrafo 1 e, ai fini della coerenza e del coordinamento, si adoperano per assicurare che:

a) i metodi di monitoraggio siano coerenti in tutta la regione o sottoregione marina al fine di agevolare la comparabilità dei risultati del monitoraggio;

b) siano presi in considerazione gli impatti transfrontalieri significativi e le caratteristiche transfrontaliere significative.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i rispettivi programmi di monitoraggio entro tre mesi dalla loro elaborazione.

4. Specifiche e metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione che tengano conto degli impegni esistenti e garantiscano la comparabilità dei risultati delle attività di monitoraggio e di valutazione e intesi a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

*Articolo 12***Comunicazioni e valutazione della Commissione**

Sulla base di tutte le comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, dell'articolo 10, paragrafo 2, e dell'articolo 11, paragrafo 3, in relazione ad ogni regione o sottoregione marina la Commissione valuta, per ciascuno Stato membro, se gli elementi comunicati costituiscano un quadro conforme ai requisiti della presente direttiva e può chiedere allo Stato membro interessato di trasmettere qualsiasi ulteriore informazione che sia disponibile e necessaria.

Nel procedere a tali valutazioni la Commissione tiene conto della coerenza dei quadri stabiliti nelle varie regioni o sottoregioni marine e nell'insieme della Comunità.

Entro sei mesi dal ricevimento di tali comunicazioni, la Commissione fa sapere agli Stati membri interessati se, a suo parere, gli elementi comunicati sono coerenti con la presente direttiva e fornisce orientamenti in merito alle eventuali modifiche che ritiene necessarie.

CAPO III

STRATEGIE PER L'AMBIENTE MARINO: PROGRAMMI DI MISURE*Articolo 13***Programmi di misure**

1. Gli Stati membri identificano, per ogni regione o sottoregione marina interessata, le misure necessarie al fine di conseguire o mantenere nelle loro acque marine un buono stato ecologico quale definito ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1.

Tali misure sono elaborate sulla base della valutazione iniziale effettuata ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, in funzione dei traguardi ambientali stabiliti ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, e tenendo conto dei tipi di misure elencati nell'allegato VI.

2. Gli Stati membri integrano le misure elaborate ai sensi del paragrafo 1 in un programma di misure, tenendo conto delle pertinenti misure prescritte dalla legislazione comunitaria, in particolare dalla direttiva 2000/60/CE, dalla direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane⁽¹⁾, dalla direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione⁽²⁾, e dalla normativa prossima ventura relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, o da accordi internazionali.

3. Nell'elaborare i programmi di misure ai sensi del paragrafo 2 gli Stati membri tengono in debita considerazione il principio

dello sviluppo sostenibile e segnatamente gli impatti socioeconomici delle misure proposte. Per aiutare l'autorità o le autorità competenti di cui all'articolo 7 a perseguire i loro obiettivi in modo integrato, gli Stati membri possono identificare o predisporre quadri a livello amministrativo per trarre vantaggio da tale interazione.

Gli Stati membri si assicurano che le misure proposte siano efficaci rispetto ai costi e tecnicamente praticabili e, prima di porle in essere, procedono a un'analisi di impatto che comprenda una valutazione del rapporto costi/benefici.

4. I programmi di misure istituiti a norma del presente articolo comprendono misure di protezione spaziale che contribuiscano ad istituire reti coerenti e rappresentative di zone marine protette le quali rispecchino adeguatamente la diversità degli ecosistemi, quali aree speciali di conservazione ai sensi della direttiva Habitat, zone di protezione speciali ai sensi della direttiva Uccelli selvatici e zone marine protette, conformemente a quanto convenuto dalla Comunità o dagli Stati membri interessati nell'ambito di accordi internazionali o regionali di cui sono parti.

5. Qualora ritengano che la gestione delle attività umane a livello comunitario o internazionale sia suscettibile di avere un impatto significativo sull'ambiente marino, in particolare nelle zone indicate al paragrafo 4, gli Stati membri si rivolgono, individualmente o congiuntamente, all'autorità competente o all'organizzazione internazionale interessata al fine di esaminare ed eventualmente adottare le misure che potrebbero essere necessarie per poter conseguire gli obiettivi della presente direttiva, in modo da consentire il mantenimento o, laddove opportuno, il ripristino dell'integrità, della struttura e del funzionamento degli ecosistemi.

6. Al più tardi entro il 2013 gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico le informazioni utili, in relazione a ciascuna regione o sottoregione marina, sulle zone di cui ai paragrafi 4 e 5.

7. Gli Stati membri specificano nei rispettivi programmi di misure le modalità di attuazione delle misure proposte e indicano in che modo esse contribuiranno al conseguimento dei traguardi ambientali stabiliti ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1.

8. Gli Stati membri valutano l'incidenza dei loro programmi di misure sulle acque situate al di là delle loro acque marine al fine di minimizzare il rischio di danni e, se possibile, generare un impatto positivo su tali acque.

9. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri interessati i loro programmi di misure entro tre mesi dalla loro definizione.

⁽¹⁾ GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 64 del 4.3.2006, pag. 37.

10. Fatto salvo l'articolo 16, gli Stati membri provvedono affinché i programmi siano resi operativi entro un anno dalla loro definizione.

Articolo 14

Eccezioni

1. Uno Stato membro può individuare dei casi all'interno delle sue acque marine in cui, per una qualsiasi delle ragioni elencate nelle lettere da a) a d), i traguardi ambientali o un buono stato ecologico non possono essere conseguiti, in tutti i loro aspetti, attraverso le misure da esso adottate o, per le ragioni di cui alla lettera e), non possono essere conseguiti entro le scadenze previste:

- a) azione od omissione non imputabile allo Stato membro interessato;
- b) cause naturali;
- c) forza maggiore;
- d) modifiche o alterazioni delle caratteristiche fisiche delle acque marine indotte da provvedimenti adottati per motivi imperativi di interesse generale aventi rilevanza superiore agli effetti negativi sull'ambiente, incluso qualsiasi impatto transfrontaliero;
- e) condizioni naturali che non consentano miglioramenti dello stato delle acque marine nei tempi richiesti.

Lo Stato membro interessato individua chiaramente tali casi nel suo programma di misure e fornisce alla Commissione una giustificazione a sostegno della sua affermazione. Nell'individuare tali casi lo Stato membro prende in considerazione le conseguenze per gli Stati membri della regione o sottoregione marina interessata.

Lo Stato membro interessato, tuttavia, adotta opportune misure ad hoc volte a continuare a perseguire i traguardi ambientali, impedire l'ulteriore degrado dello stato delle acque marine interessate per le ragioni di cui alle lettere b), c) o d) ed attenuare l'impatto negativo a livello di regione o sottoregione marina interessata o nelle acque marine di altri Stati membri.

2. Nelle circostanze contemplate al paragrafo 1, lettera d), gli Stati membri si assicurano che le modifiche o le alterazioni non siano tali da precludere o compromettere definitivamente il conseguimento di un buono stato ecologico a livello di regione o sottoregione marina interessata o nelle acque marine di altri Stati membri.

3. Le misure ad hoc di cui al paragrafo 1, terzo comma, sono integrate, nella misura del possibile, nei programmi di misure.

4. Gli Stati membri sviluppano ed elaborano tutti gli elementi delle strategie per l'ambiente marino di cui all'articolo 5, paragrafo 2, ma non sono tenuti, ad eccezione della valutazione iniziale descritta all'articolo 8, a prendere iniziative specifiche laddove non vi sia un rischio significativo per l'ambiente marino, o laddove l'azione comporti costi sproporzionati, tenuto conto dei rischi per l'ambiente marino, e purché non si verifichi un ulteriore deterioramento.

Qualora, per una qualsiasi delle ragioni summenzionate, uno Stato membro non prenda alcuna iniziativa, fornisce alla Commissione la necessaria giustificazione a sostegno della sua decisione, evitando di compromettere definitivamente il conseguimento di un buono stato ecologico.

Articolo 15

Raccomandazioni per un'azione comunitaria

1. Qualora uno Stato membro identifichi un problema che incide sullo stato ecologico delle proprie acque marine ma che non può essere risolto mediante provvedimenti adottati a livello nazionale, o che è connesso a un'altra politica comunitaria o accordo internazionale, esso ne informa conseguentemente la Commissione, trasmettendo una giustificazione a sostegno della sua posizione.

La Commissione fornisce una risposta entro sei mesi.

2. Qualora sia necessaria l'azione delle istituzioni comunitarie, gli Stati membri presentano le opportune raccomandazioni alla Commissione e al Consiglio in merito alle misure relative ai problemi di cui al paragrafo 1. Salvo diversa disposizione della pertinente normativa comunitaria, la Commissione risponde a tali raccomandazioni entro sei mesi e, se del caso, riprende tali raccomandazioni nelle pertinenti proposte presentate al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 16

Comunicazioni e valutazione della Commissione

Sulla base delle comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 9, la Commissione valuta per ciascuno Stato membro se i programmi di misure comunicati costituiscono un quadro idoneo a soddisfare i requisiti della presente direttiva e può chiedere allo Stato membro interessato di trasmettere qualsiasi ulteriore informazione che sia disponibile e necessaria.

Nel procedere a tali valutazioni la Commissione tiene conto della coerenza dei programmi di misure nelle varie regioni o sottoregioni marine e nell'insieme della Comunità.

Entro sei mesi dal ricevimento di tali comunicazioni, la Commissione fa sapere agli Stati membri interessati se, a suo parere, i programmi di misure comunicati sono coerenti con la presente direttiva e fornisce orientamenti in merito alle eventuali modifiche che ritiene necessarie.

CAPO IV

AGGIORNAMENTO, RELAZIONI E INFORMAZIONE DEL PUBBLICO

Articolo 17

Aggiornamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché le strategie per l'ambiente marino siano aggiornate per ciascuna delle regioni o sottoregioni marine considerate.

2. Ai fini del paragrafo 1 gli Stati membri riesaminano, in modo coordinato come specificato nell'articolo 5, ogni sei anni successivamente all'elaborazione iniziale, i seguenti elementi delle loro strategie per l'ambiente marino:

- a) la valutazione iniziale e la definizione di un buono stato ecologico ai sensi rispettivamente dell'articolo 8, paragrafo 1, e dell'articolo 9, paragrafo 1;
- b) i traguardi ambientali stabiliti ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1;
- c) i programmi di monitoraggio elaborati ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1;
- d) i programmi di misure definiti ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2.

3. I dettagli relativi ad eventuali aggiornamenti effettuati in esito al riesame di cui al paragrafo 2 sono inviati alla Commissione, alle convenzioni marittime regionali e agli altri Stati membri interessati entro tre mesi dalla loro pubblicazione in conformità dell'articolo 19, paragrafo 2.

4. Gli articoli 12 e 16 si applicano per analogia al presente articolo.

Articolo 18

Relazioni intermedie

Entro tre anni dalla pubblicazione di ciascun programma di misure o del relativo aggiornamento in conformità dell'articolo 19, paragrafo 2, gli Stati membri presentano alla Commis-

sione una breve relazione intermedia che illustri i progressi realizzati nell'attuazione di tale programma.

Articolo 19

Consultazione e informazione del pubblico

1. In conformità della normativa comunitaria vigente in materia, gli Stati membri provvedono affinché a tutti i soggetti interessati sia offerta la tempestiva ed effettiva possibilità di partecipare all'attuazione della presente direttiva, associando, ove possibile, gli organi o le strutture di gestione esistenti, compresi le convenzioni marittime regionali, i comitati consultivi scientifici e i consigli consultivi regionali.

2. Gli Stati membri provvedono affinché sia pubblicata e sottoposta alle osservazioni del pubblico una sintesi dei seguenti elementi delle loro strategie per l'ambiente marino o dei relativi aggiornamenti:

- a) la valutazione iniziale e la definizione di un buono stato ecologico ai sensi rispettivamente dell'articolo 8, paragrafo 1, e dell'articolo 9, paragrafo 1;
- b) i traguardi ambientali stabiliti ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1;
- c) i programmi di monitoraggio elaborati ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1;
- d) i programmi di misure definiti ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2.

3. Per quanto riguarda l'accesso all'informazione ambientale, si applica la direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale ⁽¹⁾.

Conformemente alla direttiva 2007/2/CE, gli Stati membri conferiscono alla Commissione, ai fini dell'espletamento delle sue funzioni in relazione alla presente direttiva, in particolare l'esame dello stato dell'ambiente marino nella Comunità, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 3, lettera b), diritti di accesso e di utilizzo dei suddetti dati e informazioni, risultanti dalle valutazioni iniziali svolte ai sensi dell'articolo 8 e dai programmi di monitoraggio stabiliti ai sensi dell'articolo 11.

Entro sei mesi dal ricevimento dei dati e delle informazioni risultanti dalla valutazione iniziale svolta ai sensi dell'articolo 8 e dai programmi di monitoraggio stabiliti ai sensi dell'articolo 11, tali dati ed informazioni sono messi anche a disposizione dell'Agenzia europea dell'ambiente, ai fini dell'espletamento delle sue funzioni.

⁽¹⁾ GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.

*Articolo 20***Relazioni della Commissione**

1. La Commissione pubblica una prima relazione di valutazione sull'attuazione della presente direttiva entro due anni dal ricevimento di tutti i programmi di misure, e comunque non oltre il 2019.

Successivamente la Commissione pubblica ulteriori relazioni ogni sei anni. Essa trasmette le relazioni al Parlamento europeo e al Consiglio.

2. Entro il 15 luglio 2012 la Commissione pubblica una relazione che valuta il contributo della presente direttiva all'adempimento degli obblighi e degli impegni nonché all'attuazione delle iniziative esistenti degli Stati membri o della Comunità, a livello comunitario o internazionale, in tema di protezione ambientale nelle acque marine.

Tale relazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.

3. Le relazioni di cui al paragrafo 1 comprendono i seguenti elementi:

- a) un esame dei progressi realizzati nell'attuazione della presente direttiva;
- b) un esame dello stato dell'ambiente marino nella Comunità, effettuato in coordinamento con l'Agenzia europea dell'ambiente e con le pertinenti organizzazioni e convenzioni regionali per l'ambiente marino e la pesca;
- c) un'analisi delle strategie per l'ambiente marino, accompagnata da suggerimenti per migliorare tali strategie;
- d) una sintesi delle informazioni ricevute dagli Stati membri ai sensi degli articoli 12 e 16 e delle valutazioni effettuate dalla Commissione in conformità dell'articolo 16 sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 15;
- e) una sintesi delle risposte a ciascuna delle relazioni trasmesse dagli Stati membri alla Commissione ai sensi dell'articolo 18;
- f) una sintesi delle risposte alle osservazioni formulate dal Parlamento europeo e dal Consiglio su precedenti strategie per l'ambiente marino;
- g) una sintesi del contributo di altre pertinenti politiche comunitarie al raggiungimento degli obiettivi della presente direttiva.

*Articolo 21***Relazione sui progressi realizzati nelle zone protette**

Sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri entro il 2013, la Commissione riferisce, entro il 2014, sui progressi realizzati nella messa a punto di zone marine protette, tenendo conto degli obblighi derivanti dal diritto comunitario applicabile e dagli impegni internazionali della Comunità e degli Stati membri.

Tale relazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.

*Articolo 22***Finanziamento comunitario**

1. Dato il carattere prioritario che riveste l'instaurazione delle strategie per l'ambiente marino, l'attuazione della presente direttiva è sostenuta dagli strumenti finanziari comunitari esistenti in base alle modalità e alle condizioni applicabili.

2. I programmi elaborati dagli Stati membri sono cofinanziati dall'Unione europea in conformità degli strumenti finanziari esistenti.

*Articolo 23***Riesame della presente direttiva**

Entro il 15 luglio 2023 la Commissione riesamina la presente direttiva e propone le modifiche eventualmente necessarie.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 24***Adeguamenti tecnici**

1. Gli allegati III, IV e V possono essere modificati alla luce del progresso tecnico e scientifico secondo la procedura di regolamentazione con controllo prevista all'articolo 25, paragrafo 3, tenendo conto dei termini per il riesame e l'aggiornamento delle strategie per l'ambiente marino stabiliti all'articolo 17, paragrafo 2.

2. Secondo la procedura di regolamentazione prevista all'articolo 25, paragrafo 2,

- a) possono essere adottate norme metodologiche per l'applicazione degli allegati I, III, IV e V;
- b) possono essere adottati formati tecnici ai fini della trasmissione e dell'elaborazione dei dati, compresi dati statistici e cartografici.

*Articolo 25***Comitato di regolamentazione**

1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 *bis*, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

*Articolo 26***Attuazione**

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 15 luglio 2010. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3. Gli Stati membri privi di acque marine mettono in vigore solo le disposizioni necessarie ad assicurare la conformità al disposto degli articoli 6 e 7.

Qualora dette disposizioni siano già in vigore nella legislazione nazionale, gli Stati membri in questione comunicano alla Commissione il testo di tali disposizioni.

*Articolo 27***Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 28***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 17 giugno 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J. LENARČIČ

ALLEGATO I

Descrittori qualitativi per la determinazione del buono stato ecologico

(articolo 3, paragrafo 5, articolo 9, paragrafi 1 e 3, e articolo 24)

- 1) La biodiversità è mantenuta. La qualità e la presenza di habitat nonché la distribuzione e l'abbondanza delle specie sono in linea con le prevalenti condizioni fisiografiche, geografiche e climatiche.
- 2) Le specie non indigene introdotte dalle attività umane restano a livelli che non alterano negativamente gli ecosistemi.
- 3) Le popolazioni di tutti i pesci e molluschi sfruttati a fini commerciali restano entro limiti biologicamente sicuri, presentando una ripartizione della popolazione per età e dimensioni indicativa della buona salute dello stock.
- 4) Tutti gli elementi della rete trofica marina, nella misura in cui siano noti, sono presenti con normale abbondanza e diversità e con livelli in grado di assicurare l'abbondanza a lungo termine delle specie e la conservazione della loro piena capacità riproduttiva.
- 5) È ridotta al minimo l'eutrofizzazione di origine umana, in particolare i suoi effetti negativi, come perdite di biodiversità, degrado dell'ecosistema, proliferazione dannosa di alghe e carenza di ossigeno nelle acque di fondo.
- 6) L'integrità del fondo marino è ad un livello tale da garantire che le strutture e le funzioni degli ecosistemi siano salvaguardate e gli ecosistemi bentonici, in particolare, non abbiano subito danni.
- 7) La modifica permanente delle condizioni idrografiche non influisce negativamente sugli ecosistemi marini.
- 8) Le concentrazioni dei contaminanti presentano livelli che non danno origine a effetti inquinanti.
- 9) I contaminanti presenti nei pesci e in altri frutti di mare destinati al consumo umano non eccedono i livelli stabiliti dalla legislazione comunitaria o da altre norme pertinenti.
- 10) Le proprietà e le quantità di rifiuti marini non provocano danni all'ambiente costiero e marino.
- 11) L'introduzione di energia, comprese le fonti sonore sottomarine, è a livelli che non hanno effetti negativi sull'ambiente marino.

Per determinare i requisiti di buono stato ecologico per una regione o sottoregione marina come previsto all'articolo 9, paragrafo 1, gli Stati membri considerano ognuno dei descrittori qualitativi elencati nel presente allegato al fine di individuare quali di essi usare per determinare il buono stato ecologico della regione o sottoregione marina in questione. Se uno Stato membro non ritiene opportuno usare uno o più di tali descrittori, fornisce alla Commissione una motivazione nel quadro della comunicazione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2.

*ALLEGATO II***Autorità competenti**

(Articolo 7, paragrafo 1)

- 1) Nome e indirizzo della o delle autorità competenti — denominazione ufficiale e indirizzo della o delle autorità competenti identificate.
 - 2) Forma giuridica della o delle autorità competenti — breve descrizione della forma giuridica della o delle autorità competenti.
 - 3) Responsabilità — breve descrizione delle competenze giuridiche e amministrative della o delle autorità competenti e del ruolo della/e stessa/e in relazione alle acque marine interessate.
 - 4) Partecipazione — quando la o le autorità competenti fungono da organo di coordinamento per altre autorità competenti sono necessari un elenco di tali soggetti e una sintesi dei rapporti istituzionali creati per garantire il coordinamento.
 - 5) Coordinamento regionale o subregionale — è richiesta una sintesi dei meccanismi istituiti per garantire il coordinamento tra gli Stati membri le cui acque marine appartengono alla stessa regione o sottoregione marina.
-

ALLEGATO III

Elenchi indicativi di caratteristiche, pressioni e impatti

(Articolo 8, paragrafo 1, articolo 9, paragrafi 1 e 3, articolo 10, paragrafo 1, articolo 11, paragrafo 1, e articolo 24)

Tabella 1

Caratteristiche

Caratteristiche fisico-chimiche	<ul style="list-style-type: none"> — Topografia e batimetria del fondo marino — Regime annuo e stagionale delle temperature e copertura di ghiaccio, velocità della corrente, risalita di acque profonde, esposizione alle onde, caratteristiche di mescolamento, torbidità, tempo di residenza — Distribuzione territoriale e temporale della salinità — Distribuzione territoriale e temporale dei nutrienti (DIN, TN, DIP, TP, TOC) e dell'ossigeno — Profilo di pH e di pCO₂, o informazioni equivalenti utilizzate per misurare l'acidificazione marina
Tipi di habitat	<ul style="list-style-type: none"> — Tipo/i di habitat predominante/i sul fondo marino e nella colonna d'acqua con descrizione delle caratteristiche fisico-chimiche tipiche, quali profondità, regime delle temperature dell'acqua, correnti e altra circolazione delle masse d'acqua, salinità, struttura e composizione dei substrati del fondo marino — Identificazione e mappatura di tipi di habitat particolari, segnatamente quelli riconosciuti o identificati nell'ambito della legislazione comunitaria (direttive Habitat e Uccelli selvatici) o delle convenzioni internazionali come habitat di particolare interesse sotto il profilo scientifico o della biodiversità — Habitat in zone che, per le loro caratteristiche, ubicazione o importanza strategica, meritano una menzione particolare. Tra queste possono figurare aree soggette a pressioni intense o specifiche oppure aree che meritano un regime di protezione specifico
Caratteristiche biologiche	<ul style="list-style-type: none"> — Descrizione delle comunità biologiche associate agli habitat predominanti sul fondo marino e nella colonna d'acqua. Sono comprese informazioni sulle comunità di fitoplancton e zooplancton, comprese le specie e la variabilità stagionale e geografica — Informazioni su angiosperme, macrofite e invertebrati del fondo marino, in particolare la composizione delle specie, la biomassa e la variabilità annuale/stagionale — Informazioni sulla struttura delle popolazioni ittiche, compresa l'abbondanza, la distribuzione e la struttura per età/dimensione delle popolazioni — Descrizione della dinamica delle popolazioni, dell'area di distribuzione naturale ed effettiva e dello stato delle specie di mammiferi e rettili marini presenti nella regione o sottoregione marina — Descrizione della dinamica delle popolazioni, dell'area di distribuzione naturale ed effettiva e dello stato delle specie di uccelli marini presenti nella regione o sottoregione marina — Descrizione della dinamica delle popolazioni, dell'area di distribuzione naturale ed effettiva e dello stato delle altre specie presenti nella regione o sottoregione marina e contemplate dalla legislazione comunitaria o da accordi internazionali — Inventario relativo alla presenza, all'abbondanza e alla distribuzione territoriale di specie esotiche, non indigene o, se del caso, di varietà geneticamente distinte di specie indigene, presenti nella regione o sottoregione marina
Altre caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> — Descrizione della situazione riguardo alle sostanze chimiche, compresi sostanze chimiche problematiche, contaminazione dei sedimenti, aree fortemente inquinate, aspetti riguardanti la salute e contaminazione dei bioti (in particolare quelli destinati al consumo umano) — Descrizione di altri aspetti o caratteristiche tipici o specifici della regione o sottoregione marina

Tabella 2

Pressioni e impatti

Perdita fisica	<ul style="list-style-type: none"> — Soffocamento (ad esempio con strutture antropiche o attraverso lo smaltimento di materiali di dragaggio) — Sigillatura (ad esempio con costruzioni permanenti)
Danni fisici	<ul style="list-style-type: none"> — Cambiamenti dell'interramento (ad esempio scarichi, aumento del dilavamento, dragaggio/smaltimento di materiali di dragaggio) — Abrasione (ad esempio impatto sul fondo marino causato da pesca commerciale, navigazione, attracco) — Estrazione selettiva (ad esempio esplorazione e sfruttamento delle risorse biologiche e non, sul fondo marino e sottosuolo)
Altre perturbazioni fisiche	<ul style="list-style-type: none"> — Rumore sottomarino (ad esempio causato da trasporti marittimi, attrezzatura acustica sottomarina) — Rifiuti marini
Interferenze con processi idrologici	<ul style="list-style-type: none"> — Cambiamenti importanti del regime termico (ad esempio scarichi delle centrali elettriche) — Cambiamenti importanti del regime di salinità (ad esempio costruzioni che ostacolano la circolazione dell'acqua, estrazione di acqua)
Contaminazione da sostanze pericolose	<ul style="list-style-type: none"> — Introduzione di composti sintetici (ad esempio sostanze prioritarie di cui alla direttiva 2000/60/CE che hanno pertinenza con l'ambiente marino, come pesticidi, agenti anti-vegetativi, prodotti farmaceutici, provenienti ad esempio da perdite da fonti diffuse, inquinamento provocato da navi, deposizione atmosferica e sostanze biologicamente attive) — Introduzione di sostanze e composti non sintetici (ad esempio metalli pesanti, idrocarburi, provenienti ad esempio da inquinamento provocato da navi nonché da esplorazione e sfruttamento di giacimenti di petrolio, gas e minerali, deposizione atmosferica, apporti fluviali) — Introduzione di radionuclidi
Emissione sistematica e/o intenzionale di sostanze	<ul style="list-style-type: none"> — Introduzione di altre sostanze, siano esse solide, liquide o gassose, nelle acque marine, derivante dalla loro emissione sistematica e/o intenzionale nell'ambiente marino, consentita in conformità di altra legislazione comunitaria e/o di convenzioni internazionali.
Arricchimento di nutrienti e sostanze organiche	<ul style="list-style-type: none"> — Apporti di fertilizzanti e altre sostanze ricche di azoto e fosforo (ad esempio provenienti da fonti puntuali e diffuse anche di origine agricola, acquacoltura, deposizione atmosferica) — Apporti di materiale organico (ad esempio fognature, maricoltura, apporti fluviali)
Perturbazioni biologiche	<ul style="list-style-type: none"> — Introduzione di patogeni microbici — Introduzione di specie non indigene e traslocazioni — Estrazione selettiva di specie comprese le catture accidentali non bersaglio (ad esempio attività di pesca a scopi commerciali e ricreativi)

ALLEGATO IV

Elenco indicativo di caratteristiche di cui tener conto per fissare i traguardi ambientali

(Articolo 10, paragrafo 1, e articolo 24)

- 1) Adeguata copertura degli elementi che caratterizzano le acque marine soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri all'interno di una regione o sottoregione marina.
- 2) Necessità di definire: a) traguardi volti a conseguire le condizioni auspiccate in base alla definizione di buono stato ecologico; b) traguardi quantificabili con i corrispondenti indicatori che consentano il monitoraggio e la valutazione; c) traguardi operativi riguardanti misure concrete di attuazione che contribuiscano al conseguimento degli stessi.
- 3) Indicazione dello stato ecologico da conseguire o mantenere e formulazione di tale stato in termini di proprietà quantificabili degli elementi che caratterizzano le acque marine di uno Stato membro all'interno di una regione o sottoregione marina.
- 4) Coerenza della serie di traguardi; assenza di conflitti tra gli stessi.
- 5) Indicazione delle risorse necessarie per conseguire i traguardi.
- 6) Formulazione dei traguardi, traguardi intermedi compresi, e indicazione dei tempi per il loro conseguimento.
- 7) Definizione degli indicatori finalizzati a monitorare i progressi e a orientare le decisioni di gestione per il conseguimento dei traguardi.
- 8) Se necessario, indicazione dei punti di riferimento (punti di riferimento limite e punti di riferimento traguardo).
- 9) Adeguata considerazione degli aspetti socio-economici nella definizione dei traguardi.
- 10) Esame della serie di traguardi ambientali, dei relativi indicatori e dei punti di riferimento limite e traguardo definiti in funzione degli obiettivi ambientali fissati all'articolo 1, al fine di valutare se il raggiungimento dei traguardi in questione potrebbe consentire alle acque marine soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri all'interno di una regione o sottoregione marina di pervenire ad uno stato conforme ad essi.
- 11) Compatibilità tra i traguardi e gli obiettivi che la Comunità e i suoi Stati membri si sono impegnati a rispettare nell'ambito di pertinenti accordi internazionali e regionali, utilizzando quelli più pertinenti per la regione o sottoregione marina interessata al fine di conseguire gli obiettivi ambientali definiti all'articolo 1.
- 12) Una volta fissata la serie dei traguardi e degli indicatori, questi devono essere esaminati rispetto agli obiettivi ambientali definiti all'articolo 1 per valutare se il raggiungimento dei traguardi potrebbe consentire all'ambiente marino di pervenire ad uno stato conforme ad essi.

ALLEGATO V

Programmi di monitoraggio

(Articolo 11, paragrafo 1, e articolo 24)

- 1) Necessità di fornire informazioni che consentano di valutare lo stato ecologico e di stimare il divario rispetto al buono stato ecologico e i progressi in corso per il conseguimento di tale stato conformemente all'allegato III e ai criteri e alle norme metodologiche da definirsi ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3.
- 2) Necessità di garantire la produzione di informazioni che consentano di individuare gli indicatori più adeguati per i traguardi ambientali di cui all'articolo 10.
- 3) Necessità di garantire la produzione di informazioni che consentano di valutare l'impatto delle misure di cui all'articolo 13.
- 4) Necessità di inserire attività volte a individuare le cause di eventuali cambiamenti e le misure di correzione che possono essere adottate per ripristinare il buono stato ecologico, qualora siano state rilevate deviazioni dall'intervallo di valori che definisce lo stato auspicato.
- 5) Necessità di fornire informazioni sui contaminanti chimici nelle specie destinate al consumo umano provenienti dalle zone di pesca commerciale.
- 6) Necessità di includere attività atte a confermare che le misure correttive producano i cambiamenti auspicati, senza effetti collaterali indesiderati.
- 7) Necessità di aggregare le informazioni in base al riferimento alle regioni o sottoregioni marine conformemente all'articolo 4.
- 8) Necessità di garantire la comparabilità degli approcci e dei metodi di valutazione nelle e fra le regioni e/o sottoregioni marine.
- 9) Necessità di formulare specifiche tecniche e metodi standardizzati di monitoraggio a livello comunitario in modo da consentire di comparare le informazioni.
- 10) Necessità di garantire il più possibile i programmi esistenti predisposti a livello regionale e internazionale per incentivare la coerenza tra i programmi in questione ed evitare attività superflue, utilizzando gli orientamenti di monitoraggio più pertinenti per la regione o sottoregione marina interessata.
- 11) Necessità di includere, nell'ambito della valutazione iniziale prevista dall'articolo 8, una valutazione dei principali cambiamenti delle condizioni ambientali e, se necessario, degli aspetti nuovi ed emergenti.
- 12) Necessità di trattare, nell'ambito della valutazione iniziale prevista dall'articolo 8, gli elementi pertinenti elencati nell'allegato III compresa la relativa variabilità naturale e di valutare i progressi fatti verso il raggiungimento dei traguardi ambientali fissati a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, facendo ricorso, dove opportuno, agli indicatori fissati e ai relativi punti di riferimento limite e traguardo.

ALLEGATO VI

Programmi di misure

(Articolo 13, paragrafo 1, e articolo 24)

- 1) Controlli input: misure di gestione che influenzano l'entità consentita di un'attività umana.
 - 2) Controlli output: misure di gestione che influenzano il grado di perturbazione consentito di un elemento di un ecosistema.
 - 3) Controlli della distribuzione territoriale e temporale: misure di gestione che influenzano il luogo e il momento nei quali può avvenire l'attività.
 - 4) Misure di coordinamento della gestione: strumenti volti a garantire il coordinamento della gestione.
 - 5) Misure atte a migliorare la tracciabilità, ove possibile, dell'inquinamento marino.
 - 6) Incentivi economici: misure di gestione che rendano economicamente interessante per gli utilizzatori degli ecosistemi marini agire in modo da contribuire al conseguimento dell'obiettivo di buono stato ecologico.
 - 7) Strumenti di attenuazione e bonifica: strumenti di gestione che orientano le attività umane a bonificare i componenti danneggiati degli ecosistemi marini.
 - 8) Comunicazione, coinvolgimento degli interessati e sensibilizzazione.
-



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 12.10.2010
COM(2010) 560 definitivo

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

Affrontare la sfida della sicurezza delle attività offshore nel settore degli idrocarburi

{SEC(2010) 1193 definitivo}

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

Affrontare la sfida della sicurezza delle attività offshore nel settore degli idrocarburi


1. INTRODUZIONE

L'esplosione della piattaforma di trivellazione "Deepwater Horizon" nel Golfo del Messico il 20 aprile 2010 e la successiva massiccia fuoriuscita di petrolio dal pozzo sul fondo del mare ha provocato gravi danni ambientali, economici e sociali¹.

Dato che le acque al largo delle coste dell'UE in alcune parti sono oggetto di sfruttamento intensivo per la produzione di idrocarburi² e sono in corso ulteriori attività di esplorazione, è di vitale importanza per l'UE evitare che possa ripetersi un disastro analogo. Anche se sono ancora in corso le indagini relative alle cause dell'incidente, al suo impatto complessivo sugli ecosistemi all'interno e oltre il Golfo del Messico e in merito alle varie responsabilità, è già possibile trarre degli insegnamenti e intervenire di conseguenza.

Solo nell'Atlantico nord orientale sono presenti più di 1 000 installazioni offshore. Inoltre, mentre le installazioni in funzione nel Mar Nero e nel Mar Baltico non superano il numero di dieci, attualmente vi sono più di 100 installazioni operative nelle acque UE del Mediterraneo e vi sono piani per avviare nuove esplorazioni nei settori maltese e cipriota. Attività di esplorazione o di produzione di idrocarburi vengono effettuate nelle zone limitrofe dell'UE, al largo delle coste di Algeria, Croazia, Egitto, Israele, Libia, Tunisia, Turchia e Ucraina.

Le più importanti installazioni offshore all'interno e intorno all'Europa



Fonte: Agenzia europea dell'ambiente

¹ Undici persone sono decedute a causa dell'esplosione e del successivo incendio. Si stima che nell'oceano sia fuoriuscito l'equivalente di 4,9 milioni di barili di petrolio prima che la falla potesse essere chiusa dopo 85 giorni, danneggiando 350—450 km di costa degli USA.

² Nel 2009, la produzione di petrolio e gas naturale nell'UE e in Norvegia era pari, rispettivamente, a 196 e 269 milioni di tonnellate equivalenti petrolio. Circa il 90% del petrolio del SEE e il 60% della produzione di gas proviene da attività offshore.

Anche l'industria offshore europea degli idrocarburi non è stata immune in passato da gravi incidenti, come hanno dimostrato i casi Piper Alpha ed Alexander Kielland nel Mare del Nord³. Di conseguenza, negli ultimi anni diversi paesi europei hanno adottato obblighi e sistemi di regolamentazione molto severi in materia di sicurezza. L'esperienza della Deepwater Horizon però deve indurre a riflettere in modo oggettivo anche in Europa in merito all'adeguatezza degli attuali sistemi e pratiche di regolamentazione sotto il profilo della sicurezza e della capacità di reagire immediatamente alle emergenze.

Tale riflessione è inoltre giustificata dalla trasformazione dell'industria europea degli idrocarburi conseguente al graduale svuotamento dei giacimenti "facili". L'attività esplorativa si sta spostando verso giacimenti più complessi caratterizzati da elevate pressioni o temperature, acque più profonde e/o condizioni climatiche estreme che possono rendere più difficile il controllo delle installazioni sottomarine e la reazione in caso di incidenti. Contemporaneamente, gli impianti produttivi in giacimenti maturi diventano obsoleti e spesso vengono ripresi da operatori specializzati con basi finanziarie più limitate.

L'UE ha interesse a conservare una produzione di idrocarburi "locale" per ragioni di sicurezza delle forniture energetiche nonché per mantenere posti di lavoro e opportunità economiche in Europa. Benché sia impossibile escludere totalmente i rischi nella maggior parte delle attività umane, tra cui anche l'industria offshore degli idrocarburi, è necessario garantire la sicurezza e l'integrità delle operazioni nonché assicurare la massima protezione dei cittadini e dell'ambiente europei.

L'ampiezza e la gravità dell'incidente che ha coinvolto la piattaforma Deepwater Horizon ha spinto la Commissione ad avviare, già nel mese di maggio, un esame urgente dei livelli di sicurezza nelle attività offshore di ricerca e produzione di idrocarburi nelle acque europee. Attraverso un'analisi della legislazione europea in vigore e consultazioni con l'industria e le autorità competenti degli Stati membri⁴, la Commissione ha individuato, nel mese di luglio⁵, cinque aree principali dove è necessario intervenire per garantire i livelli di sicurezza e tutela dell'ambiente che sono propri dell'UE:

- approfondimento delle procedure di autorizzazione,
- miglioramento dei controlli da parte delle autorità pubbliche,
- correzione delle lacune esistenti nella legislazione in vigore,
- rafforzamento della capacità di reazione dell'UE ai disastri, e
- maggiore cooperazione internazionale per promuovere la sicurezza offshore e le capacità di reazione a livello mondiale.

³ La piattaforma Piper Alpha è esplosa nel 1988 uccidendo 167 persone e rilasciando in mare 670 tonnellate di petrolio. 123 persone sono morte nel ribaltamento della piattaforma Alexander Kielland nel 1980.

⁴ Gli organi della pubblica amministrazione responsabili del rilascio delle autorizzazioni e della vigilanza sulle attività offshore negli Stati membri.

⁵ Dichiarazioni dei commissari Oettinger e Damanaki alla sessione plenaria del PE del 7 luglio.

Negli Stati membri e nell'industria esiste già una serie di migliori pratiche specifiche relative alla sicurezza, alla preparazione e alla capacità di reagire. Tuttavia la sfida posta dal rischio che si verifichi un grave incidente offshore impone che le attuali pratiche allo stato dell'arte divengano la norma in tutta l'UE e nelle sue acque⁶. Un tale elevato livello uniforme di sicurezza sarà in grado di acquisire la piena fiducia del pubblico e sostenere gli sforzi dell'UE per garantire elevati livelli di sicurezza, preparazione e capacità di reazione anche oltre i confini europei, sia nelle altre giurisdizioni che nelle acque internazionali.

Tutto questo può essere ottenuto solo attraverso un deciso intervento delle autorità pubbliche in Europa e un forte partenariato tra tutti gli attori coinvolti, istituzioni dell'UE, Stati membri, industria, ONG e altre parti interessate, coerentemente con i principi della Politica marittima integrata dell'UE. Il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione per un'iniziativa dell'UE sulle attività offshore nel settore petrolifero invitando la Commissione a presentare un quadro normativo approfondito che garantisca l'applicazione uniforme di elevati standard di sicurezza in tutta l'UE e nei paesi terzi e comprenda proposte in merito tra l'altro alla prevenzione degli incidenti, alla capacità di reazione ai disastri e alle responsabilità⁷. La presente comunicazione illustra primi passi verso tale obiettivo.

2. GARANTIRE PRATICHE ALLO “STATO DELL'ARTE” IN TUTTA EUROPA

I miglioramenti ai fini della sicurezza delle persone e della protezione dell'ambiente non possono basarsi solo su iniziative discrezionali dell'industria e su codici di autodisciplina. Il regime di regolamentazione deve garantire che l'industria ottemperi a norme chiare, solide e ambiziose che consentano solo operazioni sicure e sostenibili. Inoltre, il regime deve offrire un elevato livello di trasparenza che consenta all'industria e alle autorità pubbliche di dimostrare a tutte le parti interessate che le attività che comportano un rischio per la vita, l'ambiente o la proprietà sono gestite e controllate in modo adeguato.

Mentre i sistemi di regolamentazione internazionali per le attività offshore nel settore degli idrocarburi o non sono pienamente sviluppati o mancano di efficaci meccanismi coercitivi, la situazione in Europa è influenzata in larga misura dalle disposizioni delle legislazioni nazionali dei singoli Stati membri, in quanto la legislazione dell'UE o non copre vari aspetti rilevanti del settore o si limita a pochi principi minimi. Le disposizioni riguardanti le attività offshore sono spesso sparse in diverse misure legislative dell'UE.

Questo porta a sistemi di autorizzazione, sicurezza operativa e protezione dell'ambiente che variano da uno Stato membro all'altro. Una tale eterogeneità complica la comprensione e la gestione dei rischi per la salute, la sicurezza e l'ambiente in Europa e fa aumentare i costi per le imprese. Ciò che è più importante, rischia di rallentare la risposta coordinata agli incidenti che colpiscono più Stati membri, in quanto le norme tecniche, i formati relativi ai dati e le procedure di reazione sono diverse all'interno dell'Europa e di uno stesso spazio marino.

⁶ Le acque marine soggette alla sovranità e alla giurisdizione degli Stati membri dell'Unione europea includono le acque del Mediterraneo, del Mar Baltico, del Mar Nero e dell'Oceano Atlantico nordorientale, comprese le acque intorno alle Azzorre, a Madera e alle Isole Canarie. Tali acque comprendono le acque costiere, le acque territoriali e le zone economiche esclusive (ZEE).

⁷ Risoluzione su un'iniziativa dell'UE in materia di attività di esplorazione ed estrazione petrolifera in Europa adottata il 7 ottobre 2010.

La Commissione propone di lavorare per arrivare ad un quadro giuridico riveduto e più coerente relativo alle attività di esplorazione e produzione offshore in Europa in grado di garantire un'applicazione in tutta l'UE delle pratiche allo stato dell'arte. Mentre i cittadini europei e l'ambiente potranno beneficiare di livelli di protezione sempre più elevati, l'industria non può che trarre vantaggio dalla semplificazione e dalla parificazione delle possibilità operative. A questo fine, esistono varie opzioni come le singole modifiche apportate agli strumenti normativi esistenti, il progetto di una legislazione consolidata per le attività offshore o lo sviluppo di strumenti giuridici in grado di completare la legislazione esistente. I rischi in gioco, la necessità della certezza del diritto e i principi di una "migliore regolamentazione", a parere della Commissione, sono tutti elementi a favore di un nuovo strumento legislativo specifico per le attività offshore nel settore degli idrocarburi, eventualmente sostenuto da misure giuridiche leggere (orientamenti).

2.1. Il ruolo cruciale del rilascio responsabile delle autorizzazioni

La procedura di autorizzazione costituisce il primo strumento essenziale per garantire la sicurezza di nuove attività di trivellazione in ambienti complessi. Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) istituisce, nel contesto della creazione e del funzionamento del mercato interno e tenendo presente la necessità di conservare e migliorare l'ambiente, una politica dell'Unione nel settore dell'energia⁸. Esso ricorda inoltre che gli Stati membri hanno il diritto di determinare le condizioni per lo sfruttamento delle loro risorse energetiche, le loro scelte tra diverse fonti di energia e la struttura generale delle loro forniture energetiche, fatta salva la politica in materia di ambiente dell'Unione⁹. L'attuale legislazione dell'UE in materia di autorizzazioni¹⁰ si occupa solo degli aspetti relativi alla concorrenza delle procedure di autorizzazione per garantire la parità di accesso alle procedure di aggiudicazione nazionali per i soggetti di tutta l'UE.

Di conseguenza, ogni Stato membro rilascia licenze e altre approvazioni necessarie per la ricerca e la coltivazione di idrocarburi all'interno del suo territorio e nelle acque che rientrano nella sua giurisdizione, stabilendo le proprie prescrizioni per il rilascio delle autorizzazioni. Nondimeno, le approvazioni da parte dei singoli Stati membri di attività di trivellazione al largo delle loro coste può avere un impatto importante su altri Stati membri. I danni ambientali, economici e sociali provocati da una grave perdita di petrolio danneggiano le aree marine e costiere indipendentemente dai confini nazionali.

È quindi di fondamentale importanza che le procedure di autorizzazione in tutta Europa siano conformi a determinati criteri comuni fondamentali. Le procedure di autorizzazione nazionali in tutti gli Stati membri dovrebbero essere riesaminate per riflettere le migliori pratiche riconosciute e includere obblighi a livello dell'UE in materia di sicurezza, salute e ambiente, gestione del rischio e controlli indipendenti.

Il sistema di autorizzazione deve essere sostenuto da un chiaro insieme di norme in materia di responsabilità che deve prevedere strumenti di sicurezza finanziaria adeguati per coprire gli incidenti più gravi. Gli strumenti di sicurezza finanziaria esistenti devono essere valutati alla luce di massimali finanziari e possono essere utilmente completati da altri strumenti di copertura dei rischi, come fondi, assicurazioni, garanzie, ecc.

⁸ Articolo 194 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

⁹ ibidem

¹⁰ Direttiva 94/22/CE del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.

- Le prescrizioni essenziali per l'autorizzazione di attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi devono essere definite a livello UE. La Commissione presenterà delle proposte a questo proposito nel 2011 corredate da una valutazione di impatto. Le prescrizioni essenziali da valutare devono includere:
 - (1) La presentazione di un "caso di sicurezza" completo con allegata documentazione in materia di sicurezza e sanità¹¹ per ogni operazione, specificando le disposizioni per affrontare gli eventi critici incluse eventuali attività concomitanti che potrebbero causare gravi incidenti.
 - (2) La dimostrazione della capacità tecnica degli operatori candidati ad adottare tutte le misure appropriate per impedire e reagire agli eventi critici, tenendo conto delle condizioni operative di un determinato sito e del carattere delle attività per le quali viene chiesta un'autorizzazione specifica.
 - (3) La capacità finanziaria di gestire le conseguenze di eventi imprevisti, inclusa l'eventuale partecipazione a opportuni regimi di assicurazione o strumenti di copertura del rischio.

2.2. Un sistema di regolamentazione finalizzato ad una maggiore sicurezza delle operazioni

La frammentazione dei quadri normativi nell'UE riguarda oltre alla fase di autorizzazione, anche il funzionamento delle installazioni. Intervengono delle modifiche quando gli Stati membri dell'UE recepiscono le prescrizioni minime delle direttive UE in materia di salute e sicurezza nella legislazione nazionale in quanto gli Stati membri possono mantenere o introdurre misure più protettive di quelle fissate nelle prescrizioni minime. Di conseguenza, diverse piattaforme di trivellazione gestite dalla stessa società nelle acque di Stati membri diversi possono dover soddisfare norme diverse. Oltre alle ovvie sfide che ciò comporta per l'integrità delle misure di sicurezza, tale complessità può condurre in particolare a un supplemento di costi per l'industria e può ostacolare il funzionamento del mercato interno.

Per garantire il massimo di sicurezza e pari condizioni per gli operatori industriali, le prescrizioni applicabili all'industria attraverso la fissazione di obiettivi o, se opportuno, norme prescrittive devono essere concepite secondo criteri uniformi, ispirati dallo stato dell'arte nel settore e devono essere rigorosamente applicate. Tali prescrizioni devono includere, oltre alla capacità finanziaria e tecnica, delle caratteristiche essenziali per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori nelle installazioni offshore, garantire l'integrità delle installazioni, offrire un elevato livello di protezione dell'ambiente, nonché impedire e reagire agli incidenti.

Non solo le operazioni e installazioni future ma anche quelle già esistenti devono essere conformi in modo coerente ai più elevati livelli di sicurezza e protezione. Le norme sulla manutenzione devono comprendere prescrizioni relative all'ammodernamento periodico delle installazioni secondo gli sviluppi della tecnologia.

¹¹ Direttiva 92/91/CEE del Consiglio, relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione, articolo 3.

La **legislazione ambientale** esistente affronta una serie di aspetti attinenti alle installazioni offshore (ad esempio la valutazione di impatto ambientale) e taluni aspetti delle operazioni offshore (ad esempio le emissioni dalle piattaforme). Tali installazioni però non rientrano nella legislazione dell'UE in materia di controllo dell'inquinamento e dei rischi di incidenti gravi¹² che è stata concepita principalmente per le installazioni e i rischi di incidenti gravi a terra.

- La Commissione valuterà le possibilità di rafforzare la legislazione ambientale in relazione al controllo dell'inquinamento, l'ispezione, la prevenzione degli incidenti e la gestione delle singole installazioni. Le proposte legislative estenderanno la legislazione esistente alle installazioni offshore nel settore degli idrocarburi o svilupperanno uno strumento autonomo per tale tipo di operazioni.

Le prescrizioni minime per la protezione **della salute e della sicurezza** della forza lavoro nell'industria di trivellazione del settore degli idrocarburi sono definite nella direttiva quadro 89/391/CEE, nelle sue pertinenti direttive individuali e nella direttiva 92/91/CEE settoriale specifica¹³.

- Avvalendosi dei risultati dell'indagine completa sulla Deepwater Horizon, la Commissione riesaminerà il quadro normativo in materia di salute e sicurezza, tenendo conto della necessità di modificare la direttiva 92/91/CEE sulla protezione minima dei lavoratori nelle industrie estrattive attraverso trivellazione, riflettendo inoltre sui possibili effetti psicologici che hanno le condizioni di lavoro in isolamento per quanto riguarda il verificarsi di errori dovuti all'uomo.
- Le autorità dello Stato membro che rilasciano le licenze e gli operatori dovrebbero riesaminare e aggiornare nella misura necessaria i "casi di sicurezza" e i documenti in materia di salute e sicurezza. Una volta completato tale riesame, si dovrebbe stabilire un programma di ammodernamento chiaramente definito qualora dovessero emergere delle lacune.

La legislazione UE sulla **sicurezza dei prodotti**¹⁴ si applica in genere alle installazioni nelle strutture offshore del settore degli idrocarburi, ma esclude dal suo campo di applicazione le unità mobili di trivellazione offshore e le relative attrezzature¹⁵. Le piattaforme mobili sono considerate imbarcazioni e la loro sicurezza è soggetta alle norme del Codice dell'Organizzazione marittima internazionale per la costruzione e l'equipaggiamento delle piattaforme di trivellazione mobili offshore (Codice "MODU"). Tale codice però non comprende prescrizioni per il funzionamento delle attrezzature industriali utilizzate per la trivellazione dei pozzi né procedure per il loro controllo. Inoltre, la legislazione UE pertinente esclude dal suo campo di applicazione anche le installazioni per il controllo dei pozzi.

¹² Direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (Seveso II).

¹³ Direttiva 89/391/CEE del Consiglio concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.

¹⁴ Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE e direttiva 97/23/CE del Parlamento e europeo del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione.

¹⁵ La piattaforma Deepwater Horizon era classificata come MODU.

Esiste una serie di norme tecniche nazionali, europee e internazionali per le attività offshore del settore degli idrocarburi, ma solo alcune di esse offrono una presunzione di conformità alla normativa dell'UE. Le normative nazionali spesso fanno riferimento alle norme tecniche, ma gli standard utilizzati variano da uno Stato membro all'altro.

- La Commissione esaminerà la fattibilità di estendere il campo di applicazione della legislazione per la sicurezza dei prodotti per includere le installazioni installate e utilizzate sulle piattaforme mobili offshore. Questo richiede un chiarimento dell'interfaccia con il codice MODU, in cooperazione con l'IMO.
- La Commissione, in cooperazione con le autorità nazionali, valuta criticamente le regolamentazioni e le pratiche correnti per la progettazione e il controllo dei pozzi, alla luce delle esperienze acquisite con l'incidente della Deepwater Horizon. Se le norme correnti dovessero essere considerate insufficienti o venissero applicate in maniera troppo diseguale, la Commissione esaminerà la necessità di un'ulteriore armonizzazione in questo settore, utilizzando strumenti legislativi e/o non legislativi appropriati.
- La Commissione intende promuovere, in cooperazione con le autorità nazionali e le organizzazioni di standardizzazione CEN, CENELEC, ISO e IEC, lo sviluppo delle necessarie norme tecniche.

2.3. Sistemi di responsabilità

Delle disposizioni chiare sulla responsabilità per la ripulitura e la responsabilità finale per gli eventuali danni provocati scoraggiano gli operatori dal sottovalutare i rischi o adottare compromessi sulle misure di sicurezza. Questo deterrente contribuisce a limitare i rischi di danno ambientale.

Sulla base del principio di precauzione e di chi inquina paga stabiliti nei trattati dell'UE¹⁶, la legislazione UE in materia ambientale e marittima contiene una serie di disposizioni dirette a offrire una riparazione ai danni provocati da un incidente. La Corte di giustizia europea ha già stabilito, nel contesto di casi relativi a naufragi, che gli idrocarburi sparsi accidentalmente in mare costituiscono dei rifiuti ai sensi della legislazione UE sui rifiuti, con le corrispondenti responsabilità dell'operatore per i danni, inclusi i costi di pulitura.

La direttiva sulla responsabilità ambientale riguarda la responsabilità per danni ambientali che può derivare anche da un incidente o da altri eventi critici nelle attività offshore. Tale legislazione deve stabilire senza ambiguità che gli operatori offshore sono direttamente responsabili non solo dei danni provocati alle specie protette, agli habitat naturali e alle acque coperte dalla direttiva quadro sulle acque, ma anche a tutte le aree marine sotto la giurisdizione degli Stati membri.

- La Commissione intende proporre delle modifiche alla direttiva sulla responsabilità ambientale per coprire i danni ambientali arrecati alle acque marine definite nella direttiva quadro sulla strategia marina¹⁷.

¹⁶ Articolo 191, paragrafo 2, del TFUE.

¹⁷ Direttiva 2008/56/CE.

- La Commissione intende riprendere in considerazione l'opzione di introdurre una prescrizione relativa alla sicurezza finanziaria obbligatoria e a questo riguardo esaminerà l'idoneità dei massimali finanziari attuali per gli strumenti di sicurezza finanziaria stabiliti per quanto riguarda gli incidenti gravi che coinvolgono parti responsabili con capacità finanziaria limitata.
- L'applicabilità della direttiva quadro sui rifiuti alle perdite di petrolio sarà uno degli aspetti da affrontare in un documento di orientamento, attualmente in preparazione, sull'interpretazione della suddetta direttiva.

2.4. La responsabilità dell'industria

L'industria porta la responsabilità primaria per la sicurezza delle proprie operazioni. La prima preoccupazione deve essere in modo visibile e inequivoco la sicurezza e la sostenibilità delle operazioni rispetto a qualsiasi altra considerazione. Questo deve essere evidenziato attraverso investimenti nella prevenzione, nella reazione agli incidenti e nelle capacità di recupero del petrolio. È nell'interesse delle società impegnarsi in modo convincente ai più elevati livelli di sicurezza e prevenzione degli incidenti, in quanto questo influisce sulla competitività del loro settore nonché sul campo di applicazione delle future iniziative di regolamentazione necessarie.

Le iniziative prese finora nell'industria variano da una società all'altra e devono essere integrate da iniziative congiunte dell'industria. Le prime iniziative di questo tipo sono già state annunciate¹⁸. Tuttavia, l'industria deve assumere ulteriori impegni quantificabili e di ampia portata per lo sviluppo delle capacità e adottare una cultura senza compromessi basata sulla "sicurezza anzitutto" in grado di impedire futuri disastri in Europa e altrove.

Mentre sia l'industria che le autorità hanno dimostrato la loro capacità di mobilitare e impiegare in modo piuttosto efficace le risorse per arginare la fuoriuscita di petrolio nel Golfo del Messico, il tempo che è stato necessario per bloccare l'uscita di petrolio dal pozzo nonché per individuare le cause del disastro costituisce una fonte di preoccupazione. L'industria deve quindi lavorare, se opportuno collaborando con le autorità pubbliche, su nuovi strumenti per reagire all'emergenza che possano essere utilizzati su installazioni e siti in tutti gli ambienti marini in Europa.

- La Commissione invita l'industria, che è ben posizionata per esaminare i requisiti tecnici per operazioni offshore sicure nel settore degli idrocarburi, a contribuire a fissare gli standard necessari e a proporre iniziative di autoregolamentazione.
- La Commissione invita l'industria a completare e presentare già nel 2010 dei piani di azione individuali nonché delle roadmap industriali congiunte che specifichino i tempi, la natura, il contenuto e le risorse necessarie per attuare le iniziative volute. Tali piani e roadmap dovrebbero essere sottoposti per un esame ai regolatori e, nella misura in cui non contengano informazioni commerciali sensibili, essere facilmente accessibili al pubblico.

¹⁸ È stato istituito un gruppo di lavoro all'interno della *International Association of Oil and Gas Producers* per esaminare le pratiche attuali e prendere in considerazione dei miglioramenti. È stato costituito un consorzio industriale per sviluppare strumenti di interventi di emergenza nei pozzi per il Golfo del Messico.

- La Commissione invita l'industria ad avviare la creazione di un consorzio incaricato dello sviluppo e dell'istituzione in Europa di strutture in grado di reagire rapidamente in caso di incidenti. Il consorzio dovrebbe iniziare lo sviluppo di strumenti per il controllo di emergenza dei pozzi.

2.5. Un nuovo modello per la vigilanza pubblica

Le autorità pubbliche sono le principali responsabili per l'istituzione di un quadro regolamentare corretto per le attività offshore, tenendo conto anche dei principi della Pianificazione dello spazio marittimo¹⁹. Esse devono inoltre garantire la piena conformità degli operatori attraverso una sorveglianza effettiva consistente in comunicazione, consulenza, controllo e applicazione.

Questo deve essere accompagnato dall'impegno attivo con il pubblico e i principali interessati che rappresentano gli interessi economici e sociali potenzialmente colpiti. È opportuno promuovere la trasparenza e la partecipazione al processo decisionale e alla sorveglianza coerentemente con la migliore pratica nella governance marittima²⁰.

La vigilanza esercitata dalle autorità pubbliche sull'industria deve basarsi sulle migliori pratiche già disponibili in Europa e può essere rafforzata da iniziative a livello dell'UE. Ad esempio, potrebbe essere utile valutare l'inclusione di compiti di ispezione simili a quelli esercitati nel trasporto marittimo nelle attività della Agenzia europea per la sicurezza marittima (AESM); fatte salve le disposizioni della legislazione UE in materia di chiarezza del campo d'applicazione, standard relativi alle attrezzature e prescrizioni di sicurezza, questo potrebbe promuovere una vigilanza effettiva e la verifica della conformità in tutta l'UE.

- La Commissione, in cooperazione con le autorità degli Stati membri, intende definire le pratiche allo stato dell'arte che le autorità di regolamentazione e di vigilanza devono applicare nel rilascio delle autorizzazioni, nelle ispezioni e nel controllo di conformità delle attività offshore. Verranno prese a modello le migliori pratiche esistenti presso le autorità competenti degli Stati membri e ne verrà perseguita la diffusione in tutte le giurisdizioni dell'UE, avvalendosi pienamente inoltre del potenziale di dialogo strutturato tra parti interessate al Forum di Berlino sui combustibili fossili.
- La Commissione intende lavorare con gli Stati membri per stabilire un meccanismo volontario di consultazione/comunicazione sull'autorizzazione di complesse operazioni offshore che consentirà di effettuare un esame più ampio da parte di esperti ad esempio un peer review da parte delle autorità competenti degli Stati membri costieri limitrofi.
- La Commissione intende lavorare con gli Stati membri, l'industria e le altre parti interessate per offrire al pubblico un facile accesso a informazioni costantemente aggiornate sulle misure di sicurezza, la gestione del rischio, i piani di emergenza e le statistiche specifiche per società sugli indicatori di sicurezza.

¹⁹ La Pianificazione dello spazio marittimo è uno strumento essenziale per gestire la concorrenza tra diverse attività in cerca di spazio in aree marittime intensamente utilizzate garantendone la stabilità e la prevedibilità a lungo termine.

²⁰ Cfr. comunicazione "Orientamenti per un approccio integrato della politica marittima: verso migliori pratiche di governance marittima integrata e di consultazione delle parti interessate" COM(2008) 395.

- La Commissione intende lavorare con gli Stati membri per offrire un quadro per una valutazione indipendente delle prestazioni dei regolatori nazionali, in particolare per quanto riguarda i loro compiti di vigilanza.

3. APPLICARE IL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE MENTRE SI PROCEDE CON I MIGLIORAMENTI

Fino a quando i risultati completi dell'indagine sulle cause dell'incidente della Deepwater Horizon non saranno disponibili, gli sforzi dell'industria per migliorare la sicurezza delle operazioni non avranno portato risultati concreti e la campagna per rafforzare il quadro regolamentare in tutta Europa non avrà fatto il suo corso, è opportuno adottare una particolare riservatezza e precauzioni supplementari alle operazioni in corso di ricerca e coltivazione e alle nuove procedure di programmazione e autorizzazione.

Le precauzioni devono essere proporzionate ai rischi e concentrarsi in particolare sulle operazioni complesse offshore dove condizioni climatiche estreme, giacimenti caratterizzati da alta pressione/elevate temperature, acque profonde o ambienti naturali particolarmente sensibili giustificano tale attenzione straordinaria. In tali operazioni complesse, potrebbe essere opportuna una sospensione temporanea di future autorizzazioni. Eventuali misure precauzionali devono essere proporzionate ai rischi e coordinate a livello UE.

- La Commissione invita gli Stati membri a rivedere tutte le operazioni complesse di ricerca di idrocarburi e a garantire che gli standard delle migliori pratiche siano applicati uniformemente in tutta l'UE. Mentre l'eventuale decisione di sospendere le operazioni di trivellazione offshore viene lasciata alla discrezione degli Stati membri, la Commissione ribadisce il proprio invito agli Stati membri ad applicare rigorosamente un'impostazione precauzionale nel rilascio delle autorizzazioni di nuove operazioni complesse di ricerca di idrocarburi e a esaminare se si renda necessaria una sospensione delle autorizzazioni fino a quando i sistemi di sicurezza offshore europei non siano stati valutati alla luce dell'incidente della Deepwater Horizon.

4. RAFFORZARE LA CAPACITÀ DI INTERVENTO DELL'UE IN CASO DI INCIDENTI OFFSHORE

In caso di grave incidente al largo delle coste di uno qualsiasi degli Stati membri, le sue squadre di reazione devono essere in grado di attivare tutte le capacità disponibili, incluse quelle dell'industria²¹ e degli altri Stati membri. L'UE dispone degli strumenti per integrare la risposta all'emergenza e i meccanismi della protezione civile degli Stati membri attraverso il meccanismo comunitario della protezione civile che, su richiesta, offre un sostegno e facilita il coordinamento e l'offerta di assistenza europea. Esso comprende sia la protezione civile che l'inquinamento marino. Il suo Centro di monitoraggio e informazione, gestito dalla Commissione europea, è disponibile su base 24/7 (24 ore su 24 per 7 giorni alla settimana).

Se necessario, il centro può mobilitare rapidamente la capacità di recupero del petrolio dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima. Sebbene l'AESM si concentri sull'inquinamento marino delle navi e le connesse attività di preparazione all'emergenza, essa

²¹ Oil Spill Response Ltd (fa parte part della Global Response Network).

potrebbe intervenire in caso di fuoriuscite di petrolio dalle installazioni petrolifere offshore in quanto le sue capacità, come le navi antinquinamento e le riprese satellitari, possono affrontare una fuga di petrolio indipendentemente dalla sua origine. La Commissione sta quindi introducendo delle modifiche al regolamento istitutivo²² dell'AESM per consentirle di sostenere la reazione all'inquinamento marino proveniente da qualsiasi fonte, incluse le installazioni offshore del settore degli idrocarburi.

Sono inoltre in corso i lavori per rafforzare ulteriormente la capacità complessiva dell'UE per la prevenzione e la reazione alle calamità, inclusa l'assistenza offerta attraverso il centro. Tali sforzi devono cercare sinergie con iniziative prese dall'industria e dirette a sviluppare le capacità per un intervento nei pozzi e una reazione alla fuga di petrolio rapidi.

L'efficienza e la rapidità di una reazione di emergenza offshore dipende inoltre dalla disponibilità di informazioni immediate sullo stato della colonna d'acqua e del fondo marino durante l'incidente. Questi dati non sono completamente disponibili attualmente su base UE e non possono essere raccolti rapidamente da fonti pubbliche e private frammentate per monitorare adeguatamente il progredire di un incidente.

- Nel 2010 la Commissione presenterà una comunicazione con l'obiettivo di riunire il patrimonio di esperienza e risorse, disponibile a livello locale, nazionale e dell'UE, in un sistema UE rafforzato di risposta ai disastri. Esso si concentra sulla prestazione di assistenza alle vittime nella prima fase di emergenza e sul rafforzamento degli strumenti UE per la protezione civile e l'assistenza umanitaria.
- La Commissione cercherà le possibilità di migliorare la disponibilità di capacità di risposta all'emergenza, ad esempio stabilendo che le attrezzature di risposta all'emergenza devono essere disponibili in ogni regione pertinente dell'UE, lavorando in cooperazione con l'industria e gli Stati membri e basandosi sugli strumenti esistenti del meccanismo di protezione civile dell'UE e l'AESM.
- Al fine di migliorare l'efficienza delle risposte all'emergenza la Commissione invita gli Stati membri a prendere le iniziative da essa proposte nella comunicazione "Conoscenze oceanografiche 2020" al fine di creare un'architettura coerente e aperta per condividere le informazioni sullo stato della colonna d'acqua e del fondo marino.

5. NUOVI PARTENARIATI PER LA SICUREZZA OFFSHORE ANCHE FUORI DELLE ACQUE EUROPEE

5.1. Le iniziative regionali di vicinato come primo cerchio di azione internazionale

L'UE deve prestare attenzione alle aree offshore adiacenti al suo territorio dove le attività di trivellazione offshore sono in crescita e dove un incidente con conseguente perdita di petrolio potrebbe danneggiare l'ambiente e le economie di diversi Stati membri costieri.

In questo contesto, andrebbe incoraggiata la delimitazione di zone economiche esclusive e della piattaforma continentale di concerto con la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS).

²² Regolamento (CE) n. 1406/2002

Nel Mediterraneo, una gran parte dello spazio marino è costituito da acque internazionali ed è necessario rafforzare la cooperazione tra le autorità degli Stati rivieraschi.

L'UE deve quindi adoperarsi affinché i quadri normativi e la vigilanza sull'industria nelle giurisdizioni limitrofe alle acque europee offrano lo stesso elevato livello di sicurezza e protezione. Vi è un buon esempio dei benefici ottenuti dalla cooperazione regionale tra autorità competenti nel Mare del Nord²³.

È opportuno verificare le possibilità che possono offrire le convenzioni regionali. Questo comprende anche il rilancio, in stretta cooperazione con gli Stati membri interessati, della procedura per far entrare in vigore il protocollo per combattere l'inquinamento provocato dalle attività offshore nel Mediterraneo²⁴. Ciò consentirebbe di coinvolgere il Centro regionale di coordinamento e controllo per la prevenzione e la lotta all'inquinamento nel Mediterraneo (REMPEC) nella prevenzione, preparazione e risposta alle emergenze offshore. Può essere incrementata anche la cooperazione bilaterale, in particolare con gli Stati meridionali del Mediterraneo che partecipano ad attività di estrazione offshore, in particolare attraverso piani di azione e strumenti nell'ambito della politica di vicinato europeo.

Dovrebbero essere intraprese iniziative con obiettivi analoghi²⁵ attraverso altre convenzioni marittime regionali, come l'OSPAR, la convenzione di Helsinki o la convenzione di Bucarest²⁶. Alcuni programmi di cooperazione energetica regionale, come Inogate, si concentrano già sulla sicurezza delle forniture di energia e potrebbero essere sviluppati per migliorare la cooperazione nelle attività offshore. Anche il Trattato della comunità dell'energia dovrebbe essere preso in considerazione per avviare iniziative in materia di sicurezza offshore nelle acque degli Stati interessati.

Anche l'Artico merita un'attenzione specifica per il suo ambiente naturale particolarmente sensibile, il clima rigido e importanti riserve di idrocarburi ancora inesplorate. È necessario introdurre parametri o norme internazionali vincolanti, basandosi tra l'altro sugli orientamenti del Consiglio dell'Artico²⁷. I contatti con i paesi artici a questo riguardo sono essenziali.

- La Commissione intende intensificare il dialogo con gli Stati vicini dell'UE sulla sicurezza offshore, mirando a nuove iniziative comuni e stabilendo canali di informazione di emergenza, la condivisione delle informazioni in materia di ricerca e coltivazione, la promozione di elevati livelli di sicurezza e prevenzione e misure esecutive congiunte come le ispezioni delle installazioni.
- La Commissione intende lavorare con gli Stati membri e i paesi terzi interessati al fine di promuovere la creazione di sedi regionali e iniziative di autorità nazionali competenti nel Mediterraneo, nel Mar nero e nel Mar Baltico, sulla base del buon esempio e del know-how del *North Sea Offshore Authorities Forum*. Essa intende inoltre affrontare la questione della sicurezza offshore attraverso gli strumenti di cooperazione bilaterale e regionale esistenti con i candidati all'UE e i suoi vicini.

²³ North Sea Offshore Authorities Forum (NSOAF).

²⁴ Protocollo per la protezione del Mediterraneo dall'inquinamento derivante dalla ricerca e sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo marino e del suo sottosuolo.

²⁵ Cfr. articolo 18 delle conclusioni della conferenza ministeriale OSPAR del 23/24 settembre 2010

²⁶ Convenzione per la protezione dell'ambiente marino nell'Atlantico nord orientale (OSPAR), Convenzione per la protezione dell'ambiente marino del Mar Baltico (Convenzione di Helsinki), Convenzione sulla protezione del Mar Nero dall'inquinamento (Convenzione di Bucarest).

²⁷ Arctic Offshore Oil and Gas Guidelines 2009.

- La Commissione promuoverà inoltre iniziative nel contesto delle convenzioni e dei protocolli esistenti.

5.2. Gli obblighi a livello internazionale dell'industria europea

Le società europee del settore degli idrocarburi operano sempre più spesso fuori dell'Europa. È importante che la sua industria si impegni a mantenere le pratiche ambientali e la sicurezza allo stato dell'arte indipendentemente dalla giurisdizione nella quale opera, anche al di fuori dell'UE.

Una opzione consiste nell'introdurre l'obbligo per le società aventi la propria sede centrale nell'UE ad applicare politiche ambientali e di sicurezza offshore uniformi nelle loro operazioni in tutte le parti del mondo. L'eventuale inottemperanza potrebbe comportare il ritiro delle licenze e dei permessi specifici degli operatori in questione.

- La Commissione invita l'industria e gli Stati membri ad imporre alle società aventi la loro sede centrale in Europa l'obbligo vincolante e trasparente di seguire gli standard europei in materia di sicurezza e prevenzione degli incidenti in tutte le loro operazioni nel mondo.

5.3. La responsabilità globale

Sebbene l'impatto degli incidenti offshore non conosca frontiere, la copertura e l'applicazione delle norme internazionali che disciplinano la prevenzione, la programmazione e la reazione alle emergenze sono diseguali e incomplete²⁸. Ad esempio, una convenzione sui piani di emergenza si concentra solo sull'inquinamento da petrolio fuoriuscito dalle navi ma non prende in considerazione le installazioni offshore²⁹. Inoltre, la responsabilità finanziaria per l'inquinamento da idrocarburi delle installazioni offshore non è coperta da nessuna convenzione internazionale.

L'UE è ben posizionata per svolgere un ruolo essenziale negli sforzi internazionali per rafforzare le norme esistenti a livello mondiale. Essa deve, tuttavia, unire le sue forze con quelle dei suoi partner, a cominciare dagli USA e altri importanti produttori tra cui la Norvegia, la Russia e l'OPEC. Le iniziative dell'UE dovrebbero basarsi sull'International Regulators Forum (IRF) ma mirare ad una partecipazione più ampia³⁰.

L'obiettivo finale dovrebbe essere un sistema globale in grado di stabilire parametri o obiettivi comuni di sicurezza e sostenibilità nelle attività di ricerca e coltivazione offshore che dovrebbe servire due obiettivi: anzitutto, promuovere l'adozione e l'attuazione di norme severe in materia di sicurezza e prevenzione degli incidenti in tutte le giurisdizioni dove si svolgono attività offshore nel settore degli idrocarburi. In secondo luogo, coordinare iniziative e/o sviluppare iniziative congiunte dirette alle amministrazioni, ai regolatori, alle organizzazioni di standardizzazione, all'industria, alle società di certificazione e agli istituti di

²⁸ L'UNCLOS prevede l'obbligo degli Stati di tutelare l'ambiente marino dall'inquinamento, stabilire dei piani di emergenza e adottare leggi e regolamenti diretti ad impedire, ridurre e controllare l'inquinamento nelle aree all'interno e fuori della giurisdizione nazionale. Tuttavia, non sono previsti meccanismi di esecuzione e conformità e l'applicazione si basa sulla buona volontà degli Stati e di organismi come le organizzazioni settoriali e le convenzioni marittime regionali. Questo spiega le notevoli differenze esistenti nel rispetto di questi obblighi, comprese le acque europee.

²⁹ Convenzione internazionale sull'inquinamento petrolifero (OPRC).

³⁰ I membri dell'IRF includono il Brasile, il Canada, i Paesi Bassi, la Nuova Zelanda, la Norvegia, il Regno Unito e gli Stati Uniti.

ricerca al fine di raggiungere il massimo grado di ottemperanza possibile a livello mondiale alle norme dell'UNCLOS nelle aree che esulano dalle giurisdizioni nazionali.

- Verranno incentivati i partenariati esistenti in materia di energia e il dialogo con i partner internazionali dell'UE per avviare un'iniziativa globale su impulso dell'UE per la sicurezza offshore e per decidere in merito ad un mandato generale per una tale iniziativa a livello mondiale. L'incontro ministeriale UE-OPEC ha già appoggiato un'iniziativa per una tavola rotonda sulla sicurezza offshore da tenere nel 2011. La Commissione inviterà a organizzare tale riunione nel 2011 per decidere gli obiettivi principali ed esplorare i traguardi e i parametri per le migliori pratiche e gli standard a livello mondiale. Inoltre, la Commissione continuerà a contribuire alle iniziative offshore nel quadro del G-20.

6. CONCLUSIONI E PROSSIME TAPPE

L'esame condotto all'indomani dell'incidente della piattaforma Deepwater Horizon ha dimostrato che le attività offshore nel settore degli idrocarburi nella UE sono in parte disciplinate da un sistema eterogeneo di norme in materia di sanità, sicurezza e ambiente. Un regime così frammentato non può offrire una risposta adeguata ai rischi posti dallo sviluppo delle attività industriali offshore nel settore degli idrocarburi. Esso lascia aperte aree di incertezza giuridica per quanto riguarda gli obblighi e le responsabilità delle società e non permette di utilizzare pienamente le opportunità offerte dalle agenzie e dagli strumenti dell'UE.

Mentre i sistemi di regolamentazione di alcuni Stati membri prevedono alti livelli di prevenzione degli incidenti attraverso prescrizioni severe in materia di sanità, sicurezza e ambiente, sono necessarie ulteriori iniziative per garantire la diffusione di tali migliori pratiche in tutta l'UE attraverso un quadro chiaro dello stato dell'arte a livello dell'UE, chiarendo la legislazione UE e colmando le lacune che vengono individuate. L'UE ha tutto l'interesse ad agire immediatamente e garantire che le operazioni offshore nelle acque europee e del resto del mondo siano conformi ai livelli più severi di sicurezza, prevenzione degli incidenti e risposta, senza compromessi o incoerenze.

La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio ad appoggiare la linea di azione delineata nella presente comunicazione e ad esprimere il proprio parere sulle azioni specifiche proposte. La Commissione terrà ulteriori consultazioni con i regolatori nazionali e le altre parti interessate sul campo di applicazione delle iniziative proposte al fine di presentare proposte legislative e/o misure non legislative concrete prima dell'estate 2011. In tale processo verranno tenuti nel debito conto gli insegnamenti che potranno derivare dalle indagini sull'incidente della piattaforma Deepwater Horizon.



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 29.9.2010
COM(2010) 494 definitivo

2010/0257 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che istituisce un programma di sostegno per l'ulteriore sviluppo di una politica
marittima integrata**

SEC(2010) 1097 final

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il 10 ottobre 2007, la Commissione ha pubblicato la comunicazione "Una politica marittima integrata per l'Unione europea" (COM(2007) 575 – "Libro blu"). In essa si segnalava la necessità di elaborare e applicare una procedura decisionale integrata, coerente e comune per quanto concerne gli oceani, i mari, le regioni costiere e i settori marittimi. La politica marittima integrata promuove dunque un approccio intersettoriale della governance marittima. Essa incoraggia l'identificazione e lo sfruttamento di sinergie fra tutte le politiche UE che interessano gli oceani, i mari, le regioni costiere e i settori marittimi – ossia le politiche in materia di ambiente, trasporti marittimi, energia, ricerca, industria e pesca nonché le politiche regionali.

Il piano di azione che accompagna la comunicazione "Una politica marittima integrata per l'Unione europea" (SEC(2007) 1278) presenta una serie di misure che la Commissione europea ha proposto di adottare come primo passo verso l'attuazione di una nuova politica marittima integrata per l'Unione europea. Facendo seguito all'invito del Consiglio europeo del 14 dicembre 2007, che ha approvato la politica marittima integrata dell'UE¹, la Commissione ha adottato il 15 ottobre 2009 una relazione intermedia² sui progressi realizzati in quest'ambito. Nella relazione intermedia, la Commissione ha sintetizzato i principali risultati conseguiti nel quadro della politica marittima integrata (PMI) e ha fissato il calendario per la successiva fase di attuazione³.

Nelle conclusioni del 16 novembre 2009, il Consiglio Affari generali ha evidenziato l'importanza di finanziare l'ulteriore sviluppo e l'attuazione della PMI invitando "la Commissione a presentare le necessarie proposte per il finanziamento delle azioni di politica marittima integrata nell'ambito delle attuali prospettive finanziarie, in vista dell'entrata in vigore entro il 2011."

L'ulteriore sviluppo e l'attuazione della politica marittima integrata secondo i principi delineati dalla Commissione e approvati dal Consiglio sono messe a rischio dall'insufficienza di mezzi per finanziare le azioni necessarie nel corso del restante periodo (2011-2013) delle attuali prospettive finanziarie. Sino ad oggi le azioni della PMI sono state finanziate sulla base dell'articolo 49, paragrafo 6, lettere a) e b), del regolamento finanziario e dell'articolo 32 delle sue modalità di esecuzione, che prevedono il finanziamento di progetti pilota e progetti preparatori⁴. Le azioni preparatorie e i progetti pilota relativi alla politica marittima integrata possono essere finanziati solo fino al termine del 2010.

¹ Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo del 14 dicembre 2007 – Doc. 16616/1/07 REV. 1.

² COM(2009) 540 del 15 ottobre 2009.

³ La relazione intermedia era accompagnata da un documento di lavoro dei servizi della Commissione (SEC(2009) 1343) che presentava nel dettaglio i progressi sinora compiuti con riguardo ai punti del piano di azione adottato nell'ottobre 2007.

⁴ Regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 del Consiglio, del 13 dicembre 2006, recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 390/2006 del 30 dicembre 2006), di seguito "il regolamento finanziario", e regolamento (CE, Euratom) n. 478/2007 della Commissione, del 23 aprile 2007, che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, del 23 dicembre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

Un sostegno finanziario modesto ma regolare è necessario perché l'UE possa proseguire lo sviluppo e l'applicazione della politica marittima integrata e il perseguimento dei principali obiettivi che figurano nel Libro blu della Commissione dell'ottobre 2007, confermati nella relazione intermedia dell'ottobre 2009 e approvati nelle conclusioni del Consiglio Affari generali del 16 novembre 2009. Questo finanziamento consentirà alla Commissione, nonché agli Stati membri e alle parti contraenti, di proseguire il lavoro esplorativo già avviato tramite azioni preparatorie e progetti pilota e di sviluppare e concretizzare opzioni per l'attuazione della politica marittima integrata lungo le linee definite nella relazione intermedia del 15 ottobre 2009.

2. VALUTAZIONE EX ANTE

La presente proposta legislativa non definisce una nuova politica e non fissa nuovi obiettivi. In questa fase non si attendono impatti significativi di grande portata né nuove implicazioni per le politiche. La proposta non è dunque accompagnata da una valutazione d'impatto. Qualora si ritenga che eventuali misure da attuare successivamente possano avere effetti o implicazioni politiche di rilievo, esse saranno accompagnate da valutazioni d'impatto specifiche.

In linea con l'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento finanziario e con l'articolo 21, paragrafo 1, delle relative modalità di applicazione, la Commissione ha realizzato una valutazione ex ante degli aspetti più dettagliati del programma di finanziamento proposto. Questa valutazione ex ante che accompagna la proposta legislativa offre fra l'altro una panoramica del programma di finanziamento proposto. Una particolare attenzione viene riservata al contesto politico, alla definizione del problema, agli obiettivi di base del programma, al valore aggiunto della partecipazione finanziaria dell'Unione e alle principali opzioni/alternative politiche da valutare.

Le tre opzioni politiche identificate nella valutazione ex ante sono le seguenti:

1. nessuna azione specifica;
2. un modesto contributo finanziario dell'UE, a un livello ragionevolmente più elevato rispetto alle azioni preparatorie e ai progetti pilota sinora realizzati, per esplorare altre opzioni e attuare progressivamente la PMI in funzione dei suoi sviluppi;
3. un finanziamento totale.

Queste tre opzioni politiche sono state esaminate in relazione ai seguenti assi strategici della PMI⁵:

- governance marittima integrata a tutti i livelli;
- attività relative ai bacini marittimi;
- strumenti intersettoriali per l'elaborazione di una politica integrata;

⁵ Relazione intermedia della Commissione sulla politica marittima integrata dell'UE (COM(2009) 540 definitivo del 15.10.2009, pagg. 11-12) e piano di azione della Commissione che accompagna la comunicazione "Una politica marittima integrata per l'Unione europea" (SEC(2007) 1278 del 10 ottobre 2007).

- definizione dei limiti di sostenibilità delle attività umane nell'ambito della direttiva quadro sulla strategia marina;
- promozione della dimensione internazionale della PMI e ruolo di guida dell'Europa in quest'ambito;
- crescita economica sostenibile, occupazione e innovazione;
- miglioramento della visibilità dell'Europa marittima.

Ciascuna opzione disponibile è stata valutata sulla base dei seguenti criteri: i) efficacia dell'opzione ai fini del conseguimento degli obiettivi fissati e dei benefici corrispondenti; ii) fattibilità delle opzioni selezionate; iii) incidenza finanziaria sul bilancio dell'UE.

Un raffronto tra i principali risultati figura nella tabella seguente:

VALUTAZIONE	Efficacia nel conseguire gli obiettivi fissati e i benefici corrispondenti	Fattibilità	Incidenza finanziaria sul bilancio dell'UE	Valutazione globale
OPZIONI	Elevata (+++) Media (+/-) Bassa (---)	Elevata (+) Media (+/-) Bassa (-)	Positiva (da + a +++) Negativa (da - a ---)	Positiva (da + a +++) Negativa (da - a ---)
Opzione 1 Nessuna azione specifica	---	+	Stanzamenti - Risorse umane - Spese amministrative -	-
Opzione 2 Modesto contributo finanziario dell'UE	+++	+	Stanzamenti + Risorse umane + Spese amministrative +	+
Opzione 3 Finanziamento totale	+++	-	Stanzamenti +++ Risorse umane ++ Spese amministrative ++	-

Nessuna azione specifica (opzione 1):

L'opzione 1 è chiaramente fattibile e non comporterebbe alcuna incidenza sul bilancio dell'UE. D'altra parte, il fatto di non adottare alcuna nuova azione, ossia di non finanziare azioni e attività di politica marittima integrata per il periodo 2011-2013, non permetterebbe di conseguire gli obiettivi generali e specifici del programma.

Ciò a sua volta impedirebbe alla Commissione di realizzare gli obiettivi politici fissati nel Libro blu dell'ottobre 2007, quali confermati nella relazione intermedia dell'ottobre 2009 e approvati nelle conclusioni del Consiglio Affari generali del 16 novembre 2009. Questa mancata realizzazione è sufficiente ad escludere l'opzione 1.

Modesto contributo finanziario dell'UE (opzione 2):

Questa opzione ha un'incidenza sul bilancio dell'UE. D'altro canto, l'opzione 2 presenta diversi vantaggi. Si tratta di un'opzione fattibile ed efficace in termini di costi, che contribuirebbe in misura significativa al conseguimento degli obiettivi delineati nella sezione 2.3. Essa consentirebbe all'UE di continuare ad esplorare opzioni per l'ulteriore sviluppo della PMI e ad avviarne l'attuazione tramite azioni concrete in alcuni settori. Essa garantirebbe dunque un'attuazione rapida ed efficace della politica marittima integrata a breve e lungo termine.

Finanziamento totale (opzione 3):

Questa opzione contribuirebbe in misura considerevole al conseguimento degli obiettivi e delle priorità della Commissione in materia di PMI. D'altra parte, l'opzione 3 non è possibile a questo stadio. Non risulta fattibile sotto il profilo politico, poiché in questa fase dello sviluppo della PMI non sarebbe possibile erogare importi più elevati di quelli già previsti: né gli Stati membri né la Commissione dispongono infatti al momento di opzioni politiche concrete a cui le risorse supplementari potrebbero essere destinate, né tantomeno la Commissione dispone delle risorse umane necessarie per gestire questo finanziamento totale. Sarebbe inoltre imprudente impegnarsi in una partecipazione completa senza aver prima tentato una prova su scala più limitata.

Di conseguenza, tenuto conto dei limiti delle opzioni 1 e 3 e del forte interesse dell'UE per la realizzazione degli obiettivi della PMI a breve e medio termine, la soluzione appropriata sembra essere un modesto contributo finanziario dell'UE a favore delle attività di politica marittima integrata per il periodo 2011-2013.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

3.1. Base giuridica

La politica marittima integrata dell'UE non dispone di una base giuridica esplicita nel trattato. Essa copre tuttavia numerose politiche settoriali dell'UE che interessano i mari e le coste come la pesca, la libertà, la sicurezza e la giustizia, i trasporti, l'industria, la coesione territoriale, la ricerca, l'ambiente, l'energia e il turismo. Per questo motivo, l'atto legislativo proposto è fondato sull'articolo 43, paragrafo 2, sull'articolo 74 e sull'articolo 77, paragrafo 2, sull'articolo 91, paragrafo 1 e sull'articolo 100, paragrafo 2, sull'articolo 173, paragrafo 3, sull'articolo 175, sull'articolo 188, sull'articolo 192, paragrafo 1, sull'articolo 194, paragrafo 2, e sull'articolo 195, paragrafo 2.

3.2. Sussidiarietà e proporzionalità

Come sottolineato nel Libro blu dell'ottobre 2007 e nel piano di azione ad esso allegato, ogni azione dell'UE volta a sviluppare e mettere in atto la politica marittima integrata deve essere perseguita nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Nel caso della politica marittima integrata, l'azione a livello dell'UE è giustificata dalla natura intersettoriale e transnazionale delle attività previste e dalle sinergie fra politiche settoriali. L'obiettivo è di elaborare una strategia globale per la crescita e la sostenibilità per gli oceani, i mari, le regioni costiere e gli elementi intersettoriali dei settori marittimi. Come esempi particolari si possono citare le attività connesse agli strumenti politici intersettoriali e le azioni marittime intersettoriali, nonché la dimensione internazionale della politica marittima integrata dovuta ai loro aspetti transfrontalieri. Questi strumenti e attività includono il contesto comune di scambio delle informazioni per il settore marittimo dell'UE, la pianificazione dello spazio marittimo, la gestione integrata delle zone costiere e la rete di dati e conoscenze sull'ambiente marino.

L'azione a livello dell'Unione volta all'attuazione della politica marittima integrata non dovrà incidere negativamente su misure analoghe adottate negli Stati membri o nelle regioni. Al contrario, le azioni intersettoriali intraprese a diversi livelli amministrativi dovranno completarsi e rafforzarsi a vicenda. I potenziali vantaggi di un processo decisionale ottimizzato in materia di politica marittima potranno essere sfruttati pienamente solo tramite un approccio integrato a ciascun livello amministrativo⁶. L'azione a livello dell'Unione nel settore della politica marittima è in grado di produrre evidenti benefici grazie alla sua portata e ai suoi effetti, rispetto alle attività e alle azioni condotte unicamente a livello degli Stati membri e delle regioni. Nelle sue conclusioni del 16 novembre 2009 relative alla relazione intermedia sulla PMI del 15 ottobre, il Consiglio ha invitato gli Stati membri e la Commissione a proseguire le loro attività nel rispetto della sussidiarietà e della proporzionalità ed ha accolto con favore i lavori della Commissione e degli Stati membri nonché i futuri orientamenti in materia di PMI.

Conformemente all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea e al principio di proporzionalità, l'azione dell'Unione deve limitarsi a quanto necessario per conseguire lo scopo perseguito. La presente proposta sulla PMI rispetta il principio di proporzionalità poiché, nel settore della politica marittima integrata, l'azione dell'Unione si limita a quanto necessario per conseguire in misura soddisfacente gli obiettivi indicati. Essa lascia il più ampio margine all'adozione di decisioni nazionali e rispetta le disposizioni nazionali e i sistemi giuridici esistenti.

L'azione dell'Unione in materia di politica marittima integrata aggiungerà valore alle misure già adottate dagli Stati membri e fornirà risorse supplementari rispetto a quelle già erogate dagli Stati membri. Queste risorse sono proporzionate, poiché consentiranno agli Stati membri, alle regioni o alle parti regionali interessate di conseguire in modo più efficace gli obiettivi della politica marittima integrata⁷.

⁶ Comunicazione della Commissione "Orientamenti per un approccio integrato della politica marittima: verso migliori pratiche di governance marittima integrata e di consultazione delle parti interessate" (COM(2008) 395 del 29.6.2008, pag. 4).

⁷ Ad esempio, nel caso della sorveglianza marittima integrata, l'intervento dell'UE si limiterà a facilitare l'interoperabilità dei vari livelli di informazione degli attuali sistemi e li renderà utilizzabili per rispondere a necessità precedentemente identificate di tutte le comunità di utilizzatori a livello dell'UE, nel massimo rispetto del principio di proporzionalità. La creazione di un contesto comune di condivisione delle informazioni non dovrebbe in alcun caso ostacolare né lo sviluppo dei sistemi di

4. SPIEGAZIONE DETTAGLIATA DEGLI OBIETTIVI DELLA PROPOSTA

Per definire un programma a sostegno dell'ulteriore sviluppo di una politica marittima integrata è necessario un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio. L'obiettivo generale del programma proposto è di fornire adeguate risorse finanziarie per proseguire lo sviluppo e l'attuazione della politica marittima integrata. Questa azione sarà fondata sul Libro blu e sul piano di azione adottato dalla Commissione nel 2007 e farà seguito alle azioni preparatorie e ai progetti pilota che verranno avviati da gennaio 2011 a dicembre 2013.

In particolare, secondo quanto previsto dalla proposta agli articoli 1 e 2, le azioni e le attività finanziate dal programma contribuiranno al conseguimento dei seguenti obiettivi, priorità e finalità, fissati nel Libro blu del 2007, confermati nella relazione intermedia del 2009 e approvati dal Consiglio il 16 novembre 2009:

- ulteriore sviluppo e attuazione della governance integrata nel settore marittimo e degli approcci integrati negli Stati membri e nelle regioni costiere;
- attuazione rapida ed efficace delle strategie integrate relative ai bacini marittimi in Europa, adattate alle esigenze di ciascuna regione marittima;
- ulteriore sviluppo e attuazione di strumenti intersettoriali per l'elaborazione di una politica integrata, fra cui una rete europea di osservazione e di dati sull'ambiente marino, che integrino la sorveglianza marittima in particolare tramite la creazione di un contesto comune per lo scambio di informazioni, la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere;
- progressiva definizione dei limiti di sostenibilità delle attività umane che hanno un impatto sull'ambiente marino, nell'ambito della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, prestando la debita attenzione ai loro effetti cumulativi sulla base dell'approccio basato sugli ecosistemi;
- promozione della dimensione internazionale della politica marittima integrata grazie al miglioramento e al consolidamento del dialogo, della cooperazione e del coordinamento con i paesi terzi, inclusi quelli adiacenti a un bacino marittimo europeo, e con le parti interessate di paesi terzi, nonché con partner e organizzazioni internazionali interessati, sforzandosi di garantire la coerenza con le azioni condotte nell'ambito delle politiche settoriali;
- nuova enfasi sulla crescita economica sostenibile, l'occupazione e l'innovazione;
- maggiore visibilità dell'Europa marittima nonché azioni volte a promuovere e facilitare lo scambio di informazioni e migliori pratiche, lo sfruttamento e il consolidamento delle sinergie e del dialogo con e tra le parti interessate in materia di governance marittima e politiche settoriali che hanno un impatto sugli oceani, sui mari e sulle coste, ovvero la creazione di piattaforme e di reti di cooperazione intersettoriale a livello orizzontale e a livello dei bacini marittimi.

informazione settoriali esistenti né la loro evoluzione futura, nella misura in cui si tenga conto delle necessità di interoperabilità che consentono lo scambio di informazioni con altri sistemi interessati.

5. INCIDENZE DI BILANCIO

Nell'ambito del regolamento proposto, la dotazione finanziaria per l'attuazione del programma di sostegno per l'ulteriore sviluppo della politica marittima integrata ammonta a 50 000 000 EUR e si applica dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013. La scheda finanziaria legislativa che accompagna la proposta presenta una sintesi delle incidenze di bilancio e della redistribuzione delle risorse umane e amministrative necessarie.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che istituisce un programma di sostegno per l'ulteriore sviluppo di una politica
marittima integrata**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 74 e l'articolo 77, paragrafo 2, l'articolo 91, paragrafo 1 e l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 173, paragrafo 3, l'articolo 175, l'articolo 188, l'articolo 192, paragrafo 1, l'articolo 194, paragrafo 2, e l'articolo 195, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁸,

visto il parere del Comitato delle regioni⁹,

previa trasmissione della proposta ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) La comunicazione della Commissione "Una politica marittima integrata per l'Unione europea" (COM(2007) 575 del 10 ottobre 2007) afferma che il principale obiettivo della politica marittima integrata è di elaborare e applicare una procedura decisionale integrata, coerente e comune per quanto concerne gli oceani, i mari, le regioni costiere e i settori marittimi.
- (2) Il piano di azione che accompagna la comunicazione "Una politica marittima integrata per l'Unione europea" (SEC(2007) 1278) fissa una serie di misure che la Commissione europea propone di adottare come primo passo verso l'attuazione di una nuova politica marittima integrata per l'Unione europea.
- (3) La relazione intermedia sulla politica marittima integrata dell'UE del 15 ottobre 2009 riassume i principali risultati sinora conseguiti e fissa le tappe della successiva fase di applicazione.

⁸ GU C [...], [...], pag. [...].

⁹ GU C [...], [...], pag. [...].

- (4) Nelle conclusioni del 16 novembre 2009, il Consiglio Affari generali ha evidenziato l'importanza di finanziare l'ulteriore sviluppo e l'attuazione della PMI invitando "la Commissione a presentare le necessarie proposte per il finanziamento delle azioni di politica marittima integrata nell'ambito delle attuali prospettive finanziarie, in vista dell'entrata in vigore entro il 2011"¹⁰.
- (5) Un sostegno finanziario regolare dell'Unione è necessario perché quest'ultima possa continuare lo sviluppo e l'applicazione della politica marittima integrata, in linea con la risoluzione del Parlamento europeo del 20 maggio 2008 sulla politica marittima integrata¹¹, nonché il perseguimento dei principali obiettivi che figurano nel Libro blu della Commissione dell'ottobre 2007, confermati nella relazione intermedia dell'ottobre 2009 e approvati nelle conclusioni del Consiglio "Affari generali" del 16 novembre 2009.
- (6) Il finanziamento dell'Unione deve essere destinato al sostegno del lavoro esplorativo sulle azioni volte a promuovere gli obiettivi strategici della politica marittima integrata, in particolare la governance marittima integrata a tutti i livelli, lo sviluppo e l'attuazione di strategie integrate dei bacini marittimi adattate alle esigenze specifiche dei diversi bacini marittimi europei, la definizione dei limiti di sostenibilità delle attività umane nell'ambito della direttiva quadro sulla strategia marina, che costituisce il pilastro ambientale della politica marittima integrata, riservando la dovuta attenzione ai loro impatti cumulati, sulla base dell'approccio fondato sugli ecosistemi, l'ulteriore partecipazione delle parti interessate a regimi integrati di governance nel settore marittimo, lo sviluppo di strumenti intersettoriali per l'elaborazione della politica integrata, la promozione della dimensione internazionale della politica marittima integrata e la crescita economica sostenibile, l'occupazione, l'innovazione e la competitività.
- (7) Non tutte le priorità e finalità della politica marittima integrata rientrano in altri strumenti dell'Unione quali il Fondo di coesione, il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo europeo per la pesca, il Settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, lo strumento di assistenza preadesione (IPA) e lo strumento europeo di vicinato e partenariato; occorre pertanto stabilire un programma di sostegno per l'ulteriore sviluppo della politica marittima integrata (di seguito: "il programma").
- (8) L'applicazione del programma nei paesi terzi dovrebbe contribuire alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo del paese beneficiario ed essere coerente con gli altri strumenti di cooperazione dell'UE, compresi gli obiettivi e le priorità delle politiche UE interessate.
- (9) Il programma deve integrare gli strumenti finanziari esistenti e futuri messi a disposizione dagli Stati membri, a livello nazionale e sub-nazionale, per promuovere la tutela e l'utilizzo sostenibile degli oceani, dei mari e delle coste.

¹⁰ Conclusioni del Consiglio "Affari generali e Relazioni esterne" sulla politica marittima integrata (doc. 15175/1/09, pag. 6).

¹¹ Risoluzione del Parlamento europeo del 20 maggio 2008 su una politica marittima integrata per l'Unione europea – P6_TA(2008)0213.

- (10) È inoltre necessario stabilire norme che disciplinino la programmazione delle misure, l'ammissibilità delle spese, il livello di sostegno finanziario dell'Unione, le principali condizioni per la concessione del medesimo e il bilancio globale del programma.
- (11) Il programma deve essere attuato conformemente alle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (in appresso: "il regolamento finanziario")¹², e del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità di applicazione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee¹³.
- (12) Per consentire alla Commissione di sorvegliare l'attuazione del presente regolamento occorre prevedere la possibilità di finanziare le spese relative alla sorveglianza, ai controlli e alla valutazione.
- (13) I programmi di lavoro annuali stabiliti per l'attuazione del programma devono essere adottati conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione¹⁴.
- (14) In relazione alle azioni finanziate in virtù del presente regolamento è necessario garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione mediante l'applicazione del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità¹⁵, del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità¹⁶, e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)¹⁷.
- (15) Per garantire l'impiego efficace dei fondi dell'Unione occorre valutare regolarmente gli interventi finanziati a norma del presente regolamento.
- (16) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere realizzati in misura sufficiente dai singoli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni o degli effetti delle azioni da finanziare nell'ambito del programma, essere realizzati meglio a livello dell'Unione europea, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea e dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

¹² GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

¹³ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

¹⁴ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

¹⁵ GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

¹⁶ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

¹⁷ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce un programma destinato al sostegno di misure intese a promuovere ulteriormente lo sviluppo e l'attuazione della politica marittima integrata (di seguito: "il programma").

Articolo 2

Obiettivi generali

Il programma persegue i seguenti obiettivi generali:

- a) promuovere lo sviluppo e l'attuazione di una governance integrata degli affari marittimi e costieri e di strategie integrate dei bacini marittimi;
- b) contribuire allo sviluppo di strumenti intersettoriali per le politiche che interessano il mare o le coste;
- c) sostenere la formulazione congiunta di politiche e promuovere l'uso sostenibile delle risorse marittime e costiere e la crescita economica sostenibile, l'innovazione e l'occupazione nei settori marittimi e nelle regioni costiere, in modo coerente con le priorità ed azioni di politica settoriale;
- d) definire ulteriormente i limiti della sostenibilità delle attività umane che hanno un impatto sull'ambiente marino, nell'ambito della direttiva quadro sulla strategia marina;
- e) migliorare e accrescere la cooperazione e il coordinamento esterni con riguardo agli obiettivi della politica marittima integrata.

Articolo 3

Obiettivi specifici

1. Nel quadro degli obiettivi di cui all'articolo 2, lettere a), b), c) e d), il programma è volto a:
 - a) incoraggiare gli Stati membri o le regioni a sviluppare o introdurre una governance marittima integrata;
 - b) stimolare e rafforzare il dialogo e la cooperazione con e fra le parti interessate con riguardo a questioni intersettoriali connesse alla politica marittima integrata;
 - c) facilitare lo sfruttamento delle sinergie e lo scambio di informazioni e migliori pratiche sulla politica marittima, in particolare per quanto riguarda la

governance e le politiche settoriali che presentano un impatto su mari regionali e regioni costiere;

- d) promuovere la creazione di piattaforme e reti di cooperazione internazionale con la partecipazione dei portatori di interessi dell'industria, del settore della ricerca, delle regioni, delle autorità pubbliche e delle ONG;
- e) favorire lo sviluppo di metodi e approcci comuni.

2. Nell'ambito dell'obiettivo di cui all'articolo 2, lettera b), il programma è volto a favorire:

- a) la creazione di un contesto comune per lo scambio di informazioni sulle questioni marittime dell'UE, che promuova le attività di sorveglianza intersettoriali e transfrontaliere e rafforzi l'utilizzo sicuro dello spazio marittimo, tenendo conto dei pertinenti sviluppi delle politiche settoriali di sorveglianza e contribuendo, ove del caso, alla loro necessaria evoluzione;
- b) la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere, che costituiscono strumenti fondamentali per la gestione basata sugli ecosistemi e lo sviluppo sostenibile delle zone marine e delle regioni costiere;
- c) una banca completa di dati e conoscenze sull'ambiente marino, di elevata qualità e accessibile al pubblico, che faciliti lo scambio, il riutilizzo e la diffusione di tali dati fra vari gruppi di utilizzatori e che garantisca la diffusione delle informazioni marittime tramite strumenti basati sul web.

3. Con riguardo agli obiettivi di cui all'articolo 2, lettera e), e a complemento delle politiche settoriali, il programma è volto a promuovere e rafforzare la cooperazione nell'ambito di azioni settoriali integrate con:

- a) paesi terzi, inclusi quelli che confinano con un bacino marittimo europeo,
- b) operatori di paesi terzi,
- c) organizzazioni e partner internazionali, in particolare in relazione con gli impegni internazionali volti al ripristino di ecosistemi e altri accordi pertinenti.

4. Gli obiettivi specifici di cui al paragrafo 3 devono essere perseguiti conformemente agli obiettivi specifici di cui ai paragrafi 1 e 2 e in modo coerente con gli strumenti di cooperazione dell'UE, tenendo conto degli obiettivi delle strategie di sviluppo nazionali e regionali.

Articolo 4

Azioni ammissibili

Il programma può concedere un sostegno finanziario per azioni conformi agli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3, come ad esempio:

- a) studi e programmi di cooperazione;

- b) informazione del pubblico e scambio di migliori pratiche, sensibilizzazione e relative attività di comunicazione e divulgazione, inclusa l'organizzazione di campagne pubblicitarie ed eventi nonché lo sviluppo e l'aggiornamento di siti web;
- c) conferenze, seminari, workshop e forum delle parti interessate;
- d) condivisione, sorveglianza, visualizzazione e accesso pubblico di un esteso volume di dati, migliori pratiche e banche dati sui progetti regionali finanziati dall'Unione, se del caso tramite un segretariato istituito per una o più di queste finalità;
- e) azioni relative a strumenti trasversali, inclusi i progetti pilota.

Articolo 5

Tipo di intervento finanziario

1. Il sostegno finanziario dell'Unione può assumere una delle seguenti forme giuridiche:
 - a) sovvenzioni;
 - b) contratti di appalto pubblico;
 - c) accordi amministrativi con il Centro comune di ricerca.
2. Nell'ambito del programma possono essere concesse sia sovvenzioni alle azioni che sovvenzioni di funzionamento. Salvo ove diversamente disposto dal regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (di seguito: "il regolamento finanziario"), i beneficiari di una sovvenzione o di un contratto di appalto pubblico sono selezionati in base a un bando di gara o un invito a presentare proposte.

Articolo 6

Beneficiari

1. Il sostegno finanziario nell'ambito del programma può essere concesso a persone fisiche o giuridiche, di diritto pubblico o privato, incluse le agenzie dell'Unione.
2. Possono beneficiare del programma paesi terzi, parti interessate di paesi terzi e organizzazioni o organismi internazionali che perseguano uno o più degli obiettivi generali e specifici di cui agli articoli 2 e 3.
3. Le condizioni di ammissione a una determinata procedura sono indicate nel rispettivo bando di gara o invito a presentare proposte.

Articolo 7

Modalità di applicazione

1. La Commissione applica il programma in conformità del regolamento finanziario.

2. Ai fini dell'applicazione del programma la Commissione, in conformità degli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3, adotta programmi di lavoro annuali secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.
3. Con riguardo alle sovvenzioni, il programma di lavoro annuale indica nel dettaglio:
 - a) le priorità dell'esercizio, gli obiettivi da conseguire e i risultati previsti utilizzando i fondi stanziati per l'esercizio in questione;
 - b) il titolo e l'oggetto delle azioni;
 - c) le modalità di applicazione;
 - d) i criteri essenziali di selezione e aggiudicazione da applicare per la selezione delle proposte;
 - e) se del caso, le circostanze che giustificano la concessione di una sovvenzione senza un invito a presentare proposte, sulla base di una delle eccezioni previste all'articolo 168 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione;
 - f) il massimale di bilancio e il tasso massimo di cofinanziamento possibile per azione e, se sono previsti più tassi, i criteri da seguire per ciascuno di essi;
 - g) il calendario degli inviti a presentare proposte.
4. Con riguardo agli appalti pubblici, il programma di lavoro annuale indica nel dettaglio:
 - a) il titolo e l'oggetto delle azioni;
 - b) il massimale di bilancio per azione;
 - c) l'obiettivo delle azioni;
 - d) le modalità di applicazione;
 - e) il calendario indicativo per iniziare le procedure di appalto.
5. Le azioni di cui all'articolo 9 non sono contemplate dal programma di lavoro annuale.

Articolo 8

Risorse di bilancio

1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del programma è fissata a 50 000 000 EUR per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2013.
2. Le risorse di bilancio destinate al programma sono iscritte negli stanziamenti annuali del bilancio generale dell'Unione europea. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti annuali disponibili nei limiti del quadro finanziario.

Articolo 9

Assistenza tecnica

1. La dotazione finanziaria definita a norma dell'articolo 8 può anche coprire le spese relative alle azioni preparatorie e alle azioni di monitoraggio, controllo, audit e valutazione direttamente necessarie per attuare in modo efficace ed efficiente il regolamento e per conseguire gli obiettivi.
2. Le attività di cui al paragrafo 1 possono includere in particolare studi, riunioni di esperti, spese per strumenti, reti e sistemi informatici e ogni altro tipo di assistenza e consulenza tecnica, scientifica e amministrativa richiesta dalla Commissione per l'attuazione del presente regolamento.

Articolo 10

Sorveglianza

1. Il beneficiario del sostegno finanziario presenta alla Commissione relazioni tecniche e finanziarie sullo stato di avanzamento dei lavori sovvenzionati dal programma. Entro tre mesi dal completamento di ciascun progetto è inoltre trasmessa una relazione finale.
2. Fermi restando i controlli eseguiti a norma dell'articolo 287 del trattato dalla Corte dei conti in collaborazione con le istituzioni o i servizi nazionali di controllo competenti o eventuali ispezioni effettuate a norma dell'articolo 322, paragrafo 1, lettera b), del trattato, i funzionari o altri agenti della Commissione controllano in loco i progetti e le altre misure finanziate nell'ambito del programma, anche mediante controlli a campione, in particolare allo scopo di verificare la conformità con gli obiettivi del programma e l'ammissibilità delle azioni secondo quanto stabilito agli articoli 2, 3 e 4 del presente regolamento.
3. I contratti e le convenzioni conclusi in forza del presente regolamento prevedono in particolare la vigilanza e il controllo finanziario da parte della Commissione o di eventuali rappresentanti autorizzati dalla Commissione e l'esecuzione di controlli da parte della Corte dei conti, se necessario effettuati in loco.
4. Il beneficiario dell'assistenza finanziaria tiene a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi attinenti alle spese connesse con il progetto per un periodo di cinque anni a decorrere dall'ultimo pagamento relativo a quest'ultimo.
5. Se necessario, in base ai risultati delle relazioni e dei controlli a campione di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione rettifica l'entità o le condizioni di concessione del sostegno finanziario originariamente approvato, nonché il calendario dei pagamenti.
6. La Commissione adotta qualsiasi altro provvedimento necessario per verificare che le azioni finanziate siano eseguite correttamente e nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e del regolamento finanziario.

Protezione degli interessi finanziari dell'Unione

1. La Commissione vigila affinché, nel corso della realizzazione delle azioni finanziate dell'ambito del presente programma, gli interessi finanziari dell'Unione vengano protetti mediante:
 - a) l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita;
 - b) la realizzazione di controlli efficaci;
 - c) il recupero degli importi indebitamente versati e
 - d) l'applicazione di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, nel caso in cui vengano constatate irregolarità.
2. Ai fini del paragrafo 1, la Commissione agisce in conformità del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, del regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 e del regolamento (CE) n. 1073/1999.
3. La Commissione riduce, sospende o recupera l'importo del sostegno finanziario concesso per un'azione qualora accerti l'esistenza di irregolarità, inclusa l'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento o della singola decisione o del contratto o della convenzione con cui è concesso il sostegno finanziario in questione, o qualora risulti che, senza chiedere il consenso della Commissione, siano state apportate ad un'azione modifiche incompatibili con la natura o le condizioni di esecuzione della medesima.
4. Qualora non siano state rispettate le scadenze o qualora la realizzazione di un'azione giustifichi solo una parte del sostegno concesso, la Commissione invita il beneficiario a comunicarle osservazioni entro un termine prestabilito. Se il beneficiario non fornisce spiegazioni adeguate, la Commissione può annullare il sostegno finanziario residuo e procedere al recupero dei fondi già erogati.
5. Gli importi indebitamente versati sono restituiti alla Commissione. Gli importi non restituiti a tempo debito sono maggiorati dei relativi interessi di mora, alle condizioni stabilite dal regolamento finanziario.
6. Ai fini del presente articolo si intende per "irregolarità" qualsiasi violazione di una disposizione del diritto dell'Unione o qualsiasi inadempimento di un obbligo contrattuale derivante da un atto o da un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere l'effetto di arrecare pregiudizio al bilancio generale dell'Unione europea o ai bilanci gestiti dall'Unione, a causa di una spesa indebita.

Articolo 12

Valutazione

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione ex post entro il 31 dicembre 2014.

Articolo 13

Comitato consultivo

1. Nella stesura dei programmi di lavoro annuali di cui all'articolo 7, paragrafo 2, la Commissione è assistita da un comitato consultivo.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA

Proposta della Commissione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di sostegno per l'ulteriore sviluppo di una politica marittima integrata

2. QUADRO ABM/ABB (GESTIONE PER ATTIVITÀ/SUDDIVISIONE PER ATTIVITÀ)

Politica marittima

3. LINEE DI BILANCIO

3.1. 11 09 05 Programma di sostegno per l'ulteriore sviluppo di una politica marittima integrata (PMI)

11 01 04 07 Programma di sostegno per l'ulteriore sviluppo di una politica marittima integrata (PMI) – Spese di gestione amministrativa

3.2. Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria

Dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013.

3.3. Caratteristiche di bilancio:

Linea di bilancio	Natura della spesa		Nuova	Partecipazione EFTA	Partecipazione di paesi candidati	Rubrica delle prospettive finanziarie
11 09 05	Spese obblig./ non obblig. n.p.	SD ¹⁸	SÌ	NO	NO	N. 2
11 01 04 07	Spese obblig./ non obblig. n.p.	SND ¹⁹	SÌ	NO	NO	N. 2

¹⁸ Stanziamenti dissociati.

¹⁹ Stanziamenti non dissociati (di seguito: SND).

4. SINTESI DELLE RISORSE

4.1. Risorse finanziarie

4.1.1. Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP)

Mio EUR (al terzo decimale)

Natura della spesa	Sezione n.		2011	2012	2013	Totale
Spese operative²⁰						
Stanziamenti di impegno (SI)	8.1	a	16 260	16 560	16 780	49 600
Stanziamenti di pagamento (SP)		b	7 355	14 443	17 512	39 310
Spese amministrative incluse nell'importo di riferimento²¹						
Assistenza tecnica e amministrativa (SND)	8.2.4	c	0,100	0,100	0,200	0,400
IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO						
Stanziamenti di impegno		a+c	16 360	16 660	16 980	50 000
Stanziamenti di pagamento		b+c	7 455	14 543	17 712	39 710
Risorse umane e spese connesse (SND)	8.2.5	d	1 000	1 000	1 000	3 000
Spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse, non incluse nell'importo di riferimento (SND)	8.2.6	e	0,155	0,157	0,160	0,472
Costo totale indicativo dell'intervento						
TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane		a+c+d+e	17 515	17 817	18 140	53 472
TOTALE SP comprensivo del costo delle risorse umane		b+c+d+e	8 610	15 700	18 872	43 182
Gli stanziamenti di pagamento richiesti nel 2014 e nel 2015 con riferimento agli stanziamenti di impegno per le spese operative nel corso del periodo 2011-2013 dovrebbero ammontare in totale a 10 290 EUR.						
Cofinanziamento						
		2011	2012	2013	2014	Totale
Organismo di cofinanziamento						

²⁰ Spese che non rientrano nel capitolo 11 01 del titolo 11 interessato.

²¹ Spese che rientrano nell'articolo 11 01 04 del titolo 11.

	f					
TOTALE SI comprensivo di cofinanziamento	a+c+d+e+f					

4.1.2. Compatibilità con la programmazione finanziaria

La proposta implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie.

4.1.3. Incidenza finanziaria sulle entrate

Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate.

4.2. Risorse umane in equivalente tempo pieno (ETP), compresi funzionari, personale temporaneo ed esterno – cfr. ripartizione al punto 8.2.1.

Fabbisogno annuo	2011	2012	2013
Totale risorse umane	9,4	9,4	9,4

5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI

5.1. Necessità dell'azione a breve o lungo termine

Proseguimento del lavoro di analisi delle opzioni per l'ulteriore sviluppo e attuazione della politica marittima integrata.

5.2. Valore aggiunto dell'intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia della proposta con altri strumenti finanziari

Il bilancio proposto è volto a completare e rafforzare gli strumenti finanziari esistenti e futuri. Gli sforzi realizzati nell'ambito del programma devono integrare, ove del caso, le politiche pertinenti dell'Unione relative alle convenzioni e/o agli accordi internazionali e regionali esistenti con i paesi non appartenenti all'Unione europea che svolgono una presenza attiva nelle singole regioni e dovrebbero condurre alla creazione di collegamenti significativi fra queste iniziative, che consentano di potenziarne al massimo i benefici globali. Le singole azioni integreranno inoltre i lavori attualmente in corso sulle strategie macroregionali europee.

5.3. Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi indicatori

Si vedano gli articoli 2 e 3 del regolamento.

5.4. Modalità di attuazione (dati indicativi)

Gli stanziamenti di bilancio per le misure finanziate nell'ambito del programma saranno attuate dalla Commissione su base centralizzata conformemente all'articolo 53, lettera a), del regolamento finanziario. Non sono tuttavia esclusi altri metodi di attuazione.

6. CONTROLLO E VALUTAZIONE

6.1. Sistema di controllo

La Commissione controllerà l'esecuzione tecnica e finanziaria delle azioni sovvenzionate dal programma sulla base delle relazioni intermedie presentate dai beneficiari e di controlli in loco. Entro tre mesi dal completamento di ciascun progetto è inoltre trasmessa una relazione finale. I progetti e le altre azioni finanziate dal programma saranno inoltre oggetto di audit, anche subappaltati a contrattisti esterni.

6.2. Valutazione

6.2.1. Valutazione ex ante

La relazione che accompagna le proposte fornisce una sintesi delle conclusioni e dei risultati principali emersi dalla valutazione ex ante.

6.2.2. Provvedimenti presi in seguito alla valutazione intermedia/ex post (sulla base dell'esperienza acquisita in precedenti casi analoghi)

Al fine di elaborare proposte di azione dell'UE in quest'ambito, nel periodo 2008-2010 è stata avviata una serie di progetti pilota e azioni preparatorie.

6.2.3. Modalità e periodicità delle valutazioni successive

L'intero programma sarà oggetto di una valutazione ex post, che dovrà essere trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2014.

Conformemente all'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento finanziario e all'articolo 21, paragrafo 3, delle sue modalità di applicazione, la valutazione della sorveglianza marittima integrata e della pianificazione dello spazio marittimo avrà luogo nel 2012, mentre il progetto sulle conoscenze marine sarà valutato nel 2013.

7. MISURE ANTIFRODE

L'articolo 10 del regolamento proposto fa riferimento al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità²², al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità²³, e al regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)²⁴.

²² GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

²³ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

²⁴ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

8. DETTAGLI SULLE RISORSE

8.1. Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

(Indicare gli obiettivi, le azioni e i risultati)	Tipo di risultato	Costo medio	2011		2012		2013		Costo totale
			N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	
OBIETTIVO OPERATIVO n. 1²⁵ Governance marittima integrata									
Azione 1: Dialogo strutturale con gli SM e le regioni costiere									
Risultato 1: Eventi/seminari volti a promuovere la governance marittima integrata nell'UE			3	0,390	3	0,390	3	0,520	1,300
Azione 2: Mezzi di comunicazione intersettoriale e piattaforme sugli affari marittimi									

²⁵ Quale descritto nella sezione 5.3.

(Indicare gli obiettivi, le azioni e i risultati)	Tipo di risultato	Costo medio	2011		2012		2013		Costo totale
			N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	
- Risultato 1: Strumento informatico – Forum marittimo su internet			1	0,200	1	0,200	1	0,200	0,600
Risultato 2: Segretariato della rete di operatori volto a promuovere e favorire lo scambio di informazioni e di buone pratiche, lo sfruttamento e il rafforzamento delle sinergie e il dialogo con e fra gli operatori sulla governance marittima e le politiche settoriali che hanno un impatto sugli oceani, sui mari e sulle coste			1	0,200	1	0,200	1	0,200	0,600
OBIETTIVO OPERATIVO n. 2									
Attività relative ai bacini marittimi									
Azione 1: Stati membri mediterranei che collaborano con altri Stati membri mediterranei e/o paesi terzi mediterranei									

(Indicare gli obiettivi, le azioni e i risultati)	Tipo di risultato	Costo medio	2011		2012		2013		Costo totale
			N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	
- Risultato: Progetto pilota volto a definire un approccio comune alla governance marittima in una sottoregione mediterranea, sulla base di principi concordati, di un coordinamento fra le amministrazioni e di una condivisione delle risorse, e come complemento ad altre iniziative nella regione.					1	1,500			1,500
Azione 2: Sottoregioni mediterranee									
- Risultato 1: Studio volto a costituire una serie di conoscenze sulla governance marittima nelle principali sottoregioni marine del Mediterraneo ed effetti interconnessi delle attività realizzate			1	0,500					0,500
- Risultato 2: Studio volto a costituire una serie di conoscenze sulla governance marittima nelle principali sottoregioni marine del Mediterraneo ed effetti interconnessi delle attività realizzate (continuazione del risultato 1)							1	0,500	0,500

(Indicare gli obiettivi, le azioni e i risultati)	Tipo di risultato	Costo medio	2011		2012		2013		Costo totale
			N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	
Azione 3: Organizzazione di seminari nel Mediterraneo									
Risultato 1: Eventi e seminari nel quadro della comunicazione COM(2009) 466 dell'11.9.2009			1	0,100	1	0,100	1	0,100	0,300
Azione 4: Forum regionale mediterraneo per gli Stati membri mediterranei e i paesi terzi mediterranei interessati									
- Risultato: Creazione di un forum sulla governance nel Mediterraneo rivolto alle amministrazioni, alle parti interessate, agli accademici e agli esperti giuristi, creazione di collegamenti con altre iniziative complementari nella regione					1	0,200	1	0,200	0,400
Azione 5: Strategie regionali nell'Atlantico, nell'Artico e nelle regioni ultraperiferiche									
- Risultato 1: Studi volti a raccogliere informazioni su bacini marittimi specifici, determinare le opzioni giuridiche per il conseguimento degli obiettivi, valutare l'impatto economico, sociale e ambientale di queste opzioni e sorvegliare i progressi realizzati nell'attuazione del piano di azione			1	0,300	1	0,300	1	0,300	0,900
Azione 6: Studi e piattaforma delle parti interessate nel Baltico									
- Risultato 1: Studi, eventi e seminari			1	0,200	1	0,150	1	0,150	0,500

(Indicare gli obiettivi, le azioni e i risultati)	Tipo di risultato	Costo medio	2011		2012		2013		Costo totale
			N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	
OBIETTIVO OPERATIVO n. 3									
Strumenti per una politica integrata									
3.1 Sorveglianza marittima integrata – Sistema comune per la condivisione delle informazioni (CISE)									
Azione 3.1.1: Sistema comune per la condivisione delle informazioni (CISE) – Sviluppo del CISE									
- Risultato: Studio sullo sviluppo concettuale del CISE per il settore marittimo dell'UE			1	2,000					2,000
Azione 3.1.2: Studio tecnico									
- Risultato: Studio sull'interoperabilità e i requisiti tecnici per lo scambio di dati					1	0,600			0,600
Azione 3.1.3: Requisiti giuridici e amministrativi									
- Risultato: Studio					1	0,500			0,500
Azione 3.1.4: Risorse finanziarie									

(Indicare gli obiettivi, le azioni e i risultati)	Tipo di risultato	Costo medio	2011		2012		2013		Costo totale
			N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	
- Risultato: Studio sull'identificazione delle risorse finanziarie necessarie per la sorveglianza marittima integrata					1	0,200			0,200
Azione 3.1.5: Evoluzione del progetto SafeSeaNet									

(Indicare gli obiettivi, le azioni e i risultati)	Tipo di risultato	Costo medio	2011		2012		2013		Costo totale
			N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	
- Risultato: Studio e progetto pilota sulle implicazioni tecniche e giuridiche del futuro sviluppo di SafeSeaNet come piattaforma principale per lo scambio di informazioni nel settore marittimo dell'UE per quanto concerne le notifiche di entrata in porto e uscita dal porto, le notifiche sulle merci pericolose, le notifiche in materia di sicurezza marittima, le informazioni relative agli incidenti o altri avvenimenti in mare, le informazioni provenienti dai sistemi AIS e LRIT e i dati sul controllo dell'inquinamento, al fine di mettere queste informazioni a disposizione di altre comunità di utilizzatori rilevanti in aggiunta agli operatori interessati dalla sicurezza marittima e dalla prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi secondo quanto previsto dalla comunicazione della Commissione "Verso l'integrazione della sorveglianza marittima: un sistema comune per la condivisione delle informazioni sul settore marittimo dell'UE", COM(2009) 538 definitivo, sezione 4.2.1, pag. 7.					1	0,350	1	0,350	0,700

(Indicare gli obiettivi, le azioni e i risultati)	Tipo di risultato	Costo medio	2011		2012		2013		
			N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	Costo totale
3.2 Pianificazione dello spazio marittimo (PSM) e gestione integrata delle zone costiere (GIZC)									
Azione 3.2.1: Pianificazione dello spazio marittimo (PSM) per zone marittime selezionate dell'UE									
- Risultato 1: Progetto pilota (transfrontaliero) sulla pianificazione dello spazio marittimo nel Mar Celtico			1	0,500					0,500
- Risultato 2: Progetto pilota (transfrontaliero) sulla pianificazione dello spazio marittimo nel Golfo di Biscaglia					1	0,500			0,500
- Risultato 3: Progetto pilota sulla pianificazione dello spazio marittimo nel Mediterraneo			1	0,900					0,900
Risultato 4: Progetto pilota (transfrontaliero) sulla pianificazione dello spazio marittimo nel Mare del Nord					1	0,500			0,500
- Risultato 5: Progetto pilota (transfrontaliero) sulla pianificazione dello spazio marittimo nel Mar Nero							1	0,500	0,500
Azione 3.2.2: Pianificazione dello spazio marittimo in un contesto transfrontaliero con paesi terzi del Mediterraneo e del Mar Baltico									

(Indicare gli obiettivi, le azioni e i risultati)	Tipo di risultato	Costo medio	2011		2012		2013		Costo totale
			N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	
- Risultato 1: Progetti pilota nel Mar Baltico							1	0,900	0,900
- Risultato 2: Progetto pilota nel Mediterraneo					1	1,000			1,000
Azione 3.2.3: Conferenze delle parti interessate sulla pianificazione dello spazio marittimo, in particolare con partecipanti dei paesi terzi									
- Risultato: Riunioni e seminari di buone pratiche con le parti interessate e applicazione della PMI			1	0,100	1	0,100	1	0,100	0,300
Azione 3.2.4: Creazione di una rete/piattaforma di esperti sulla pianificazione dello spazio marittimo									
- Risultato: Rete/piattaforma di parti interessate – Sviluppo di una rete/piattaforma di esperti sulla pianificazione dello spazio marittimo			1	0,050	1	0,050	1	0,050	0,150
Azione 3.2.5: Collegamenti tra la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere (GIZC)									
- Risultato 1: Progetto sui collegamenti tra la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere			1	0,750					0,750
Risultato 2: Scambio di migliori pratiche sulla gestione integrata delle zone costiere in un contesto di adeguamento ai cambiamenti climatici nelle zone costiere					1	0,500			0,500

(Indicare gli obiettivi, le azioni e i risultati)	Tipo di risultato	Costo medio	2011		2012		2013		
			N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	Costo totale
3.3 Conoscenze e dati sull'ambiente marino									
Azione 3.3.1: Ulteriore sviluppo di ur-EMODNET									
- Risultato 1: Aggiornamento degli strati di dati fisici e biologici							3	5,900	5,900
- Risultato 2: Aggiornamento degli strati di dati chimici			1	1,400					1,400
- Risultato 3: Creazione di strati di dati sulle attività umane			1	1,500					1,500
- Risultato 4: Creazione di strati di dati batimetrici ad alta risoluzione					1	5,500			5,500
- Risultato 5: Compilazione di una mappa geologica			1	3,300					3,300
- Risultato 6: Punti di controllo dei bacini marittimi			1	0,750			2	1,500	2,250
- Risultato 7: Segretariato per EMODNET (gestione di contratti, organizzazione di riunioni)			1	0,450	1	0,450	1	0,450	1,350
- Risultato 8: Mantenimento degli strati di dati esistenti					1	0,400	2	0,900	1,300
OBIETTIVO OPERATIVO n. 4									
Promuovere la dimensione internazionale della PMI									

(Indicare gli obiettivi, le azioni e i risultati)	Tipo di risultato	Costo medio	2011		2012		2013		
			N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	Costo totale
Azione 1: Affari marittimi dell'UE nel contesto di riunioni internazionali									
- Risultato: Eventi e seminari			2	0,100	2	0,100	2	0,100	0,300
Azione 2: Partecipazione di paesi terzi a riunioni/seminari internazionali sugli affari marittimi									
- Risultato: Eventi e seminari			2	0,100	2	0,100	2	0,100	0,300
OBIETTIVO OPERATIVO n. 5									
Definire i limiti di sostenibilità delle attività marittime tramite l'applicazione della direttiva quadro sulla strategia marina									
Azione 1: Coordinamento fra le varie regioni marine (Atlantico nordorientale, Mediterraneo, Mar Baltico e Mar Nero) per l'applicazione dell'approccio basato sugli ecosistemi									
Risultato 1: Piattaforma di coordinamento permanente per la cooperazione interregionale con riguardo alla valutazione, alla fissazione di obiettivi e alla sorveglianza delle acque marine, comprendente le convenzioni di Barcellona e di Bucarest, OSPAR e HELCOM			1	0,200	1	0,200	1	0,300	0,700

(Indicare gli obiettivi, le azioni e i risultati)	Tipo di risultato	Costo medio	2011		2012		2013		Costo totale
			N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	
Risultato 2: Seminario periodico sui progressi realizzati in relazione al buono stato ecologico delle acque marine dell'Atlantico nord-orientale, del Mediterraneo, del Mar Baltico e del Mar Nero			1	0,100	1	0,100	1	0,100	0,300
Azione 2: Sostegno allo sviluppo di norme metodologiche in relazione al buono stato ecologico dei mari nell'ambito della direttiva quadro sulla strategia marina			1	0,700	1	0,300	1	0,500	1,500
Azione 3: Studio sull'origine, la portata e i possibili rimedi applicabili al problema dei rifiuti marini, inclusa la questione emergente della "zuppa di plastica", come contributo intersettoriale nel quadro dell'approccio basato sugli ecosistemi (link al descrittore 10 dell'allegato I della direttiva quadro sulla strategia marina)			1	0,400	1	0,500	1	0,600	1,500
Azione 4: Progetto per determinare le modalità di un'azione di sostegno da parte della Commissione europea, conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva quadro sulla strategia marina, per le regioni identificate come progetto pilota in cui lo stato del mare è così critico da richiedere un'azione urgente			1	0,200	1	0,200	1	0,300	0,700
Azione 5: Progetto sulle questioni ambientali nell'Artico nel quadro della cooperazione per la protezione dell'Atlantico nord-orientale							1	0,400	0,400
OBIETTIVO OPERATIVO n. 6									
Crescita economica sostenibile, occupazione e innovazione									
Azione 1: Azione sul trasporto marittimo pulito									

(Indicare gli obiettivi, le azioni e i risultati)	Tipo di risultato	Costo medio	2011		2012		2013		Costo totale
			N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	
- Risultato: Studi e seminari a sostegno di un trasporto marittimo pulito nell'ambito della strategia sul Mar Baltico					1	0,250	1	0,250	0,500
Azione 2: Occupazione e formazione nel settore marittimo									
- Risultato: Organizzazione di eventi e seminari sulla formazione, la certificazione e le carriere nelle professioni marittime			2	0,100			2	0,100	0,200
Azione 3: Promuovere la crescita economica sostenibile e l'innovazione nel settore marittimo									
- Risultato: Realizzazione di studi volti allo sviluppo e alla valutazione di misure dell'UE che contribuiscano a liberare il potenziale di crescita e occupazione dell'economia marittima					1	0,350	1	0,450	0,800
OBIETTIVO OPERATIVO n. 7 Migliorare la visibilità dell'Europa marittima									
Azione 1: Divulgazione e comunicazione grazie all'Atlante europeo dei mari									
- Risultato: Strumenti informatici, fra cui una banca dati spaziali e un sistema di informazione geografica online			1	0,770	1	0,770	1	0,760	2,300
Costo totale				16,260		16,560		16,780	49,600

8.2. Spese amministrative

8.2.1. Risorse umane: numero e tipo

Tipo di posto		Personale da assegnare alla gestione dell'azione utilizzando risorse esistenti e/o supplementari (numero di posti/ETP)		
		2011	2012	2013
Funzionari o agenti temporanei ²⁶ (11 01 01)	A*/AD	4,00	4,00	4,00
	B*, C*/AST	2,40	2,40	2,40
Personale finanziato ²⁷ con l'art. 11 01 02		3,00	3,00	3,00
Altro personale ²⁸ finanziato con l'art. 11 01 04/05				
TOTALE		9,40	9,40	9,40

8.2.2. Descrizione delle mansioni derivanti dall'azione

Redazione di mandati per studi, preparazione di inviti a presentare proposte per sovvenzioni e appalti; negoziazione di sovvenzioni, verifiche ex ante, controlli ex post, organizzazione di riunioni, valutazione di proposte e appalti, sorveglianza delle prestazioni, trattamento dei pagamenti.

8.2.3. Origine delle risorse umane (statutarie)

- Posti e personale esterno attualmente assegnati alla gestione del programma da sostituire o prolungare

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dai fondi già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della DG.

²⁶ Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.

²⁷ Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.

²⁸ Il cui costo è incluso nell'importo di riferimento.

8.2.4. *Altre spese amministrative incluse nell'importo di riferimento (XX 01 04/05 – Spese di gestione amministrativa)*

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio (numero e denominazione)	2011	2012	2013	Totale
1 Assistenza tecnica e amministrativa (inclusi gli afferenti costi del personale)				
Agenzie esecutive ²⁹				
Altra assistenza tecnica e amministrativa				
- <i>intra muros</i>				
- <i>extra muros</i>	0,100	0,100	0,200	0,400
Totale assistenza tecnica e amministrativa	0,100	0,100	0,200	0,400

8.2.5. *Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell'importo di riferimento*

Mio EUR (al terzo decimale)

Tipo di risorse umane	2011	2012	2013
Funzionari e agenti temporanei (11 01 02 01)	0,781	0,781	0,781
Personale finanziato con l'art. 11 01 02 01 (END, agenti contrattuali, ecc.)	0,219	0,219	0,219
Totale costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell'importo di riferimento)	1,000	1,000	1,000

Calcolo – *Funzionari e agenti temporanei finanziati con l'art. 11 01 02 01*

Il costo finanziario delle risorse umane è stimato sulla base dei costi medi forniti dalla Commissione per la stima delle risorse umane:

Funzionari e agenti temporanei: 122 000 euro/anno

Esperti nazionali distaccati: 73 000 euro/anno

Agenti contrattuali: 64 000 euro/anno

²⁹ Va fatto riferimento alla specifica scheda finanziaria relativa alle agenzie esecutive interessate.

8. 2. 6. *Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento*

Mio EUR (al terzo decimale)

	2011	2012	2013	TOTALE
11 01 02 11 01 – Missioni	0,020	0,020	0,020	0,060
11 01 02 11 02 – Riunioni di gruppi di esperti	0,100	0,100	0,100	0,300
11 01 02 11 03 – Comitato consultivo incaricato di assistere la Commissione nell'elaborazione dei programmi di lavoro annuali di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento che istituisce un programma di sostegno per l'ulteriore sviluppo di una politica marittima integrata, conformemente agli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE (2 riunioni all'anno)	0,035	0,037	0,040	0,112
11 01 02 11 04 – Studi e consulenze				
11 01 02 11 05 – Sistemi di informazione				
2 Totale altre spese di gestione (XX 01 02 11)				
3 Altre spese di natura amministrativa (specificare indicando la linea di bilancio)				
Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (NON incluse nell'importo di riferimento)	0,155	0,157	0,160	0,472

Il fabbisogno di risorse amministrative è coperto dai fondi della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o ridistribuiti all'interno della stessa DG, integrati, se del caso, dallo stanziamento supplementare che può essere concesso alla DG responsabile nell'ambito della procedura di assegnazione annuale, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Calcolo – *Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento*

Il Gruppo di esperti della rete di osservazione e di dati sull'ambiente marino provvederà alla supervisione dei progetti sulle conoscenze marine e si riunirà quattro volte all'anno. Il gruppo ha già sorvegliato le azioni preparatorie e le stime sono state basate sull'esperienza di questo lavoro.

Le spese relative alle riunioni del comitato consultivo sono state stimate in base alle norme della Commissione relative al rimborso degli esperti.

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2008/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 19 novembre 2008

relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti ⁽⁴⁾, stabilisce il quadro normativo per il trattamento dei rifiuti nella Comunità. La direttiva definisce alcuni concetti basilari, come le nozioni di rifiuto, recupero e smaltimento, e stabilisce gli obblighi essenziali per la gestione dei rifiuti, in particolare un obbligo di autorizzazione e di registra-

zione per un ente o un'impresa che effettua le operazioni di gestione dei rifiuti e un obbligo per gli Stati membri di elaborare piani per la gestione dei rifiuti. Stabilisce inoltre principi fondamentali come l'obbligo di trattare i rifiuti in modo da evitare impatti negativi sull'ambiente e sulla salute umana, un incentivo ad applicare la gerarchia dei rifiuti e, secondo il principio «chi inquina paga», il requisito che i costi dello smaltimento dei rifiuti siano sostenuti dal detentore dei rifiuti, dai detentori precedenti o dai produttori del prodotto causa dei rifiuti.

(2) La decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il Sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente ⁽⁵⁾, sollecita l'estensione o la revisione della normativa sui rifiuti, in particolare al fine di chiarire la distinzione tra ciò che è rifiuto e ciò che non lo è, e lo sviluppo di misure in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti, compresa la fissazione di obiettivi.

(3) Nella comunicazione del 27 maggio 2003 intitolata «Verso una strategia tematica di prevenzione e riciclo dei rifiuti» la Commissione sottolineava la necessità di riesaminare le definizioni esistenti di «recupero» e «smaltimento», di introdurre una definizione di «riciclaggio» di applicazione generale e di avviare un dibattito sulla definizione di «rifiuto».

(4) Nella risoluzione del 20 aprile 2004 sulla succitata comunicazione ⁽⁶⁾, il Parlamento europeo invitava la Commissione a considerare la possibilità di estendere l'ambito di applicazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento ⁽⁷⁾, all'intero settore dei rifiuti. Il Parlamento chiedeva inoltre alla Commissione di stabilire una chiara distinzione tra recupero e smaltimento e di precisare la distinzione tra ciò che è rifiuto e ciò che non lo è.

⁽¹⁾ GU C 309 del 16.12.2006, pag. 55.

⁽²⁾ GU C 229 del 22.9.2006, pag. 1.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 13 febbraio 2007 (GU C 287 E del 29.11.2007, pag. 135), posizione comune del Consiglio del 20 dicembre 2007 (GU C 71 E del 18.3.2008, pag. 16) e posizione del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 20 ottobre 2008.

⁽⁴⁾ GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU C 104 E del 30.4.2004, pag. 401.

⁽⁷⁾ GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26. Direttiva sostituita dalla direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8).

- (5) Nelle conclusioni del 1° luglio 2004 il Consiglio invitava la Commissione a presentare una proposta di revisione di alcuni aspetti della direttiva 75/442/CEE, abrogata e sostituita dalla direttiva 2006/12/CE, per chiarire la distinzione tra ciò che è rifiuto e ciò che non lo è e tra recupero e smaltimento.
- (6) L'obiettivo principale di qualsiasi politica in materia di rifiuti dovrebbe essere di ridurre al minimo le conseguenze negative della produzione e della gestione dei rifiuti per la salute umana e l'ambiente. La politica in materia di rifiuti dovrebbe altresì puntare a ridurre l'uso di risorse e promuovere l'applicazione pratica della gerarchia dei rifiuti.
- (7) Nella risoluzione del 24 febbraio 1997 sulla strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti ⁽¹⁾, il Consiglio ha confermato che la priorità principale della gestione dei rifiuti dovrebbe essere la prevenzione e che il riutilizzo e il riciclaggio di materiali dovrebbero preferirsi alla valorizzazione energetica dei rifiuti, nella misura in cui essi rappresentano le alternative migliori dal punto di vista ecologico.
- (8) È pertanto necessario procedere a una revisione della direttiva 2006/12/CE per precisare alcuni concetti basilari come le definizioni di rifiuto, recupero e smaltimento, per rafforzare le misure da adottare per la prevenzione dei rifiuti, per introdurre un approccio che tenga conto dell'intero ciclo di vita dei prodotti e dei materiali, non soltanto della fase in cui diventano rifiuti, e per concentrare l'attenzione sulla riduzione degli impatti ambientali connessi alla produzione e alla gestione dei rifiuti, rafforzando in tal modo il valore economico di questi ultimi. Inoltre, si dovrebbe favorire il recupero dei rifiuti e l'utilizzazione dei materiali di recupero per preservare le risorse naturali. Per esigenze di chiarezza e leggibilità, la direttiva 2006/12/CE dovrebbe essere abrogata e sostituita da una nuova direttiva.
- (9) Poiché le principali operazioni di gestione dei rifiuti sono ormai disciplinate dalla normativa comunitaria in materia di ambiente, è importante che la presente direttiva si adegui a tale impostazione. L'accento posto sugli obiettivi ambientali stabiliti dall'articolo 174 del trattato porterebbe maggiormente l'attenzione sugli impatti ambientali connessi alla produzione e alla gestione dei rifiuti nel corso dell'intero ciclo di vita delle risorse. La base giuridica della presente direttiva dovrebbe pertanto essere l'articolo 175.
- (10) Una regolamentazione efficace e coerente del trattamento dei rifiuti dovrebbe applicarsi, fatte salve talune eccezioni, ai beni mobili di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi.
- (11) La qualifica di rifiuto dei suoli scavati non contaminati e di altro materiale allo stato naturale utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati scavati dovrebbe essere esaminata in base alla definizione di rifiuto e alle disposizioni sui sottoprodotti o sulla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi della presente direttiva.
- (12) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, che stabilisce norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano ⁽²⁾, prevede tra l'altro controlli proporzionati per quanto riguarda la raccolta, il trasporto, la trasformazione, l'uso e lo smaltimento di tutti i sottoprodotti di origine animale, compresi i rifiuti di origine animale, al fine di evitare che essi presentino rischi per la salute delle persone o degli animali. È pertanto necessario chiarire il legame con tale regolamento ed evitare una duplicazione delle norme, escludendo dall'ambito di applicazione della presente direttiva i sottoprodotti di origine animale nel caso in cui siano destinati ad usi che non sono considerati operazioni di trattamento dei rifiuti.
- (13) Alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione del regolamento (CE) n. 1774/2002, è opportuno precisare l'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti, in particolare delle disposizioni sui rifiuti pericolosi in relazione ai sottoprodotti di origine animale disciplinati dal regolamento (CE) n. 1774/2002. Nel caso in cui i sottoprodotti di origine animale presentino rischi potenziali per la salute, lo strumento giuridico idoneo per far fronte a tali rischi è il regolamento (CE) n. 1774/2002 e dovrebbero essere evitate sovrapposizioni inutili con la normativa in materia di rifiuti.
- (14) La classificazione dei rifiuti come pericolosi dovrebbe essere basata, tra l'altro, sulla normativa comunitaria relativa alle sostanze chimiche, in particolare per quanto concerne la classificazione dei preparati come pericolosi, inclusi i valori limite di concentrazione usati a tal fine. I rifiuti pericolosi dovrebbero essere regolamentati con specifiche rigorose, al fine di impedire o limitare, per quanto possibile, le potenziali conseguenze negative sull'ambiente e sulla salute umana di una gestione inadeguata. È inoltre necessario mantenere il sistema con cui i rifiuti e i rifiuti pericolosi sono stati classificati in conformità dell'elenco di tipi di rifiuti stabilito da ultimo dalla decisione 2000/532/CE della Commissione ⁽³⁾ al fine di favorire una classificazione armonizzata dei rifiuti e di garantire una determinazione armonizzata dei rifiuti pericolosi all'interno della Comunità.

⁽¹⁾ GU C 76 dell'11.3.1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

⁽³⁾ Decisione 200/532/CE del 3 maggio 2000 che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3).

- (15) È necessario operare una distinzione tra il deposito preliminare dei rifiuti in attesa della loro raccolta, la raccolta di rifiuti e il deposito di rifiuti in attesa del trattamento. Gli enti o le imprese che producono rifiuti durante le loro attività non dovrebbero essere considerati impegnati nella gestione dei rifiuti e soggetti ad autorizzazione per il deposito dei propri rifiuti in attesa della raccolta.
- (16) Nell'ambito della definizione di raccolta, il deposito preliminare di rifiuti è inteso come attività di deposito in attesa della raccolta in impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero o smaltimento. Dovrebbe essere operata una distinzione tra il deposito preliminare di rifiuti in attesa della raccolta e il deposito di rifiuti in attesa del trattamento, tenuto conto dell'obiettivo della presente direttiva, in funzione del tipo di rifiuti, delle dimensioni e del periodo di deposito e dell'obiettivo della raccolta. Tale distinzione dovrebbe essere operata dagli Stati membri. Il deposito di rifiuti prima del recupero per un periodo pari o superiore a tre anni e il deposito di rifiuti prima dello smaltimento per un periodo pari o superiore ad un anno sono disciplinati dalla direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti ⁽¹⁾.
- (17) I sistemi di raccolta dei rifiuti non gestiti su base professionale non dovrebbero essere soggetti a registrazione in quanto presentano rischi inferiori e contribuiscono alla raccolta differenziata dei rifiuti. Rappresentano esempi di tali sistemi la raccolta di rifiuti medicinali nelle farmacie, i sistemi di ritiro dei beni di consumo nei negozi e i sistemi di raccolta di rifiuti nelle collettività scolastiche.
- (18) Dovrebbero essere introdotte nella presente direttiva le definizioni di «prevenzione», «riutilizzo», «preparazione per il riutilizzo», «trattamento» e «riciclaggio» per precisare la portata di questi concetti.
- (19) Occorre modificare le definizioni di «recupero» e «smaltimento» per garantire una netta distinzione tra questi due concetti, fondata su una vera differenza in termini di impatto ambientale tramite la sostituzione di risorse naturali nell'economia e riconoscendo i potenziali vantaggi per l'ambiente e la salute umana derivanti dall'utilizzo dei rifiuti come risorse. Possono inoltre essere elaborati orientamenti per chiarire le situazioni in cui risulta difficile applicare tale distinzione a livello pratico o in cui la classificazione dell'attività come recupero non corrisponde all'impatto ambientale effettivo dell'operazione.
- (20) La presente direttiva dovrebbe inoltre precisare quando l'incenerimento dei rifiuti solidi urbani è efficiente dal punto di vista energetico e può essere considerato un'operazione di recupero.
- (21) Le operazioni di smaltimento consistenti nello scarico in mari e oceani, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, sono disciplinate anche da convenzioni internazionali, segnatamente la Convenzione sulla prevenzione dell'inquinamento marino provocato dallo scarico di rifiuti e di altre sostanze, conclusa a Londra il 13 novembre 1972, e il relativo protocollo del 1996 come modificato nel 2006.
- (22) Non dovrebbe esserci confusione tra i vari aspetti della definizione di rifiuti e dovrebbero essere applicate procedure appropriate, se del caso, ai sottoprodotti che non sono rifiuti, da un lato, e ai rifiuti che cessano di essere tali, dall'altro. Per precisare taluni aspetti della definizione di rifiuti, la presente direttiva dovrebbe chiarire:
- quando sostanze od oggetti derivanti da un processo di produzione che non ha come obiettivo primario la loro produzione sono sottoprodotti e non rifiuti. La decisione che una sostanza non è un rifiuto può essere presa solo sulla base di un approccio coordinato, da aggiornare regolarmente, e ove ciò sia coerente con la protezione dell'ambiente e della salute umana. Se l'utilizzo di un sottoprodotto è consentito in base ad un'autorizzazione ambientale o a norme generali di protezione dell'ambiente, ciò può essere usato dagli Stati membri quale strumento per decidere che non dovrebbero prodursi impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana; un oggetto o una sostanza dovrebbero essere considerati sottoprodotti solo quando si verificano determinate condizioni. Poiché i sottoprodotti rientrano nella categoria dei prodotti, le esportazioni di sottoprodotti dovrebbero conformarsi ai requisiti della legislazione comunitaria pertinente; e
 - quando taluni rifiuti cessano di essere tali, stabilendo criteri volti a definire quando un rifiuto cessa di essere tale che assicurano un livello elevato di protezione dell'ambiente e un vantaggio economico e ambientale; eventuali categorie di rifiuti per le quali dovrebbero essere elaborati criteri e specifiche volti a definire «quando un rifiuto cessa di essere tale» sono, fra l'altro, i rifiuti da costruzione e da demolizione, alcune ceneri e scorie, i rottami ferrosi, gli aggregati, i pneumatici, i rifiuti tessili, i composti, i rifiuti di carta e di vetro. Per la cessazione della qualifica di rifiuto, l'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri volti a definire quando un rifiuto cessa di essere tale.
- (23) Al fine di verificare o calcolare se sono stati raggiunti gli obiettivi di riciclaggio e di recupero stabiliti nelle direttive 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio ⁽²⁾, 2000/53/CE del Parlamento europeo e del

⁽¹⁾ GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10.

Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso ⁽¹⁾, 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ⁽²⁾, e 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori ⁽³⁾, nonché nell'altra normativa comunitaria pertinente, i quantitativi di rifiuti che hanno cessato di essere tali dovrebbero essere considerati rifiuti riciclati e recuperati quando sono soddisfatti i requisiti in materia di riciclaggio o recupero di tale legislazione.

- (24) Sulla base della definizione di rifiuti la Commissione può adottare, per favorire la certezza e la coerenza, orientamenti volti a precisare in taluni casi quando sostanze o oggetti diventano rifiuti. Detti orientamenti possono essere elaborate tra l'altro per le apparecchiature elettriche ed elettroniche e per i veicoli.
- (25) È opportuno che i costi siano ripartiti in modo da rispecchiare il costo reale per l'ambiente della produzione e della gestione dei rifiuti.
- (26) Il principio «chi inquina paga» è un principio guida a livello europeo e internazionale. Il produttore di rifiuti e il detentore di rifiuti dovrebbero gestire gli stessi in modo da garantire un livello elevato di protezione dell'ambiente e della salute umana.
- (27) L'introduzione della responsabilità estesa del produttore nella presente direttiva è uno dei mezzi per sostenere una progettazione e una produzione dei beni che prendano pienamente in considerazione e facilitino l'utilizzo efficiente delle risorse durante l'intero ciclo di vita, comprendendone la riparazione, il riutilizzo, lo smontaggio e il riciclaggio senza compromettere la libera circolazione delle merci nel mercato interno.
- (28) La presente direttiva dovrebbe aiutare l'Unione europea ad avvicinarsi a una «società del riciclaggio», cercando di evitare la produzione di rifiuti e di utilizzare i rifiuti come risorse. In particolare, il Sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente sollecita misure volte a garantire la separazione alla fonte, la raccolta e il riciclaggio dei flussi di rifiuti prioritari. In linea con tale obiettivo e quale mezzo per agevolarne o migliorarne il potenziale di recupero, i rifiuti dovrebbero essere raccolti separatamente nella misura in cui ciò sia praticabile da un punto di vista tecnico, ambientale ed economico, prima di essere sottoposti a operazioni di recupero che diano il miglior risultato ambientale complessivo. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare la separazione dei composti pericolosi dai flussi di rifiuti se necessario per conseguire una gestione compatibile con l'ambiente.

- (29) Gli Stati membri dovrebbero sostenere l'uso di materiali riciclati (come la carta riciclata) in linea con la gerarchia dei rifiuti e con l'obiettivo di realizzare una società del riciclaggio e non dovrebbero promuovere, laddove possibile, lo smaltimento in discarica o l'incenerimento di detti materiali riciclati.
- (30) Ai fini dell'attuazione dei principi della precauzione e dell'azione preventiva di cui all'articolo 174, paragrafo 2 del trattato, occorre fissare obiettivi ambientali generali per la gestione dei rifiuti all'interno della Comunità. In virtù di tali principi, spetta alla Comunità e agli Stati membri stabilire un quadro per prevenire, ridurre e, per quanto possibile, eliminare dall'inizio le fonti di inquinamento o di molestia mediante l'adozione di misure grazie a cui i rischi riconosciuti sono eliminati.
- (31) La gerarchia dei rifiuti stabilisce in generale un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale nella normativa e politica dei rifiuti, tuttavia discostarsene può essere necessario per flussi di rifiuti specifici quando è giustificato da motivi, tra l'altro, di fattibilità tecnica, praticabilità economica e protezione dell'ambiente.
- (32) Al fine di consentire alla Comunità nel suo complesso di diventare autosufficiente nello smaltimento dei rifiuti e nel recupero dei rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica, nonché di consentire agli Stati membri di convergere individualmente verso tale obiettivo, è necessario prevedere una rete di cooperazione tra impianti di smaltimento e impianti per il recupero dei rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica, che tenga conto del contesto geografico e della necessità di disporre di impianti specializzati per alcuni tipi di rifiuti.
- (33) Ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti ⁽⁴⁾, i rifiuti urbani non differenziati di cui all'articolo 3, paragrafo 5 dello stesso rimangono rifiuti urbani non differenziati anche quando sono stati oggetto di un'operazione di trattamento dei rifiuti che non ne abbia sostanzialmente alterato le proprietà.
- (34) È importante che i rifiuti pericolosi siano etichettati in conformità delle norme comunitarie ed internazionali. Tuttavia, quando tali rifiuti sono raccolti separatamente dai nuclei domestici, ciò non dovrebbe comportare per questi ultimi l'obbligo di completare la documentazione necessaria.

⁽¹⁾ GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34.

⁽²⁾ GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24.

⁽³⁾ GU L 266 del 26.9.2006, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1.

- (35) È importante, in conformità della gerarchia dei rifiuti e ai fini della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra provenienti dallo smaltimento dei rifiuti nelle discariche, facilitare la raccolta differenziata e l'adeguato trattamento dei rifiuti organici al fine di produrre composti e altri materiali basati su rifiuti organici che non presentano rischi per l'ambiente. La Commissione, dopo una valutazione della gestione dei rifiuti organici, presenterà, se del caso, proposte di misure legislative.
- (36) Possono essere adottate norme tecniche minime concernenti le attività di trattamento dei rifiuti non contemplate dalla direttiva 96/61/CE qualora sia provato che ne conseguirebbe un vantaggio in termini di protezione della salute umana e dell'ambiente e che un approccio coordinato all'attuazione della presente direttiva garantirebbe la protezione della salute umana e dell'ambiente.
- (37) È necessario precisare meglio l'ambito di applicazione e il contenuto dell'obbligo di predisporre piani per la gestione dei rifiuti e integrare nel processo di elaborazione o modifica dei piani per la gestione dei rifiuti la necessità di considerare gli impatti ambientali derivanti dalla produzione e dalla gestione dei rifiuti. Ove opportuno, si dovrebbe anche tener conto delle prescrizioni in materia di pianificazione nel settore dei rifiuti contenute all'articolo 14 della direttiva 94/62/CE e della strategia per la riduzione dei rifiuti biodegradabili conferiti in discarica di cui all'articolo 5 della direttiva 1999/31/CE.
- (38) Gli Stati membri possono applicare le autorizzazioni ambientali o le norme generali in materia di ambiente a taluni produttori di rifiuti senza compromettere il corretto funzionamento del mercato interno.
- (39) A norma del regolamento (CE) n. 1013/2006, gli Stati membri possono adottare le misure necessarie per impedire le spedizioni di rifiuti non conformi ai rispettivi piani di gestione. In deroga a tale regolamento, agli Stati membri dovrebbe essere consentito di limitare le spedizioni in entrata di rifiuti destinati ad inceneritori classificati come impianti di recupero qualora sia stato accertato che i rifiuti nazionali avrebbero dovuto essere smaltiti o che i rifiuti avrebbero dovuto essere trattati in modo non coerente con i loro piani di gestione dei rifiuti. Si riconosce che taluni Stati membri possono non essere in grado di fornire una rete comprendente l'intera gamma di impianti di recupero finale all'interno del proprio territorio.
- (40) Per migliorare le modalità di attuazione delle azioni di prevenzione dei rifiuti negli Stati membri e per favorire la diffusione delle migliori prassi in questo settore, è necessario rafforzare le disposizioni riguardanti la prevenzione dei rifiuti e introdurre l'obbligo, per gli Stati membri, di elaborare programmi di prevenzione dei rifiuti incentrati sui principali impatti ambientali e basati sulla considerazione dell'intero ciclo di vita dei prodotti e dei materiali. Tali misure dovrebbero perseguire l'obiettivo di dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione di rifiuti. Le parti interessate e il pubblico in generale dovrebbero avere la possibilità di partecipare all'elaborazione di tali programmi e dovrebbero avere accesso ad essi una volta elaborati, come previsto dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale⁽¹⁾. La prevenzione dei rifiuti e gli obiettivi di dissociazione dovrebbero essere perseguiti includendo, se del caso, la riduzione degli effetti negativi dei rifiuti e della quantità di rifiuti prodotti.
- (41) Al fine di procedere verso una società europea del riciclaggio, con un alto livello di efficienza delle risorse, è opportuno definire obiettivi per la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti. Gli Stati membri conservano approcci differenti in relazione alla raccolta dei rifiuti domestici e dei rifiuti di natura e composizione simili. È quindi opportuno che tali obiettivi tengano conto dei diversi sistemi di raccolta dei vari Stati membri. I flussi di rifiuti di origini diverse analoghi ai rifiuti domestici includono i rifiuti di cui alla voce 20 dell'elenco istituito dalla decisione 2000/532/CE della Commissione.
- (42) Gli strumenti economici possono svolgere un ruolo cruciale nella realizzazione degli obiettivi di prevenzione e gestione dei rifiuti. Spesso i rifiuti hanno un valore in quanto risorse e un maggiore ricorso agli strumenti economici può consentire di massimizzare i benefici ambientali. Il ricorso a tali strumenti dovrebbe quindi essere incoraggiato al livello appropriato sottolineando al tempo stesso che i singoli Stati membri possono decidere circa il loro impiego.
- (43) Alcune disposizioni riguardanti il trattamento dei rifiuti contenute nella direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi⁽²⁾, dovrebbero essere modificate per eliminare disposizioni obsolete e rendere il testo più chiaro. Al fine di semplificare la normativa comunitaria, tali disposizioni dovrebbero essere integrate nella presente direttiva. Per chiarire le modalità di applicazione del divieto di miscelazione di cui alla direttiva 91/689/CEE e per proteggere l'ambiente e la salute umana, le deroghe al suddetto divieto dovrebbero in aggiunta conformarsi alle migliori tecniche disponibili ai sensi della direttiva 96/61/CE. La direttiva 91/689/CEE dovrebbe essere conseguentemente abrogata.

⁽¹⁾ GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17.

⁽²⁾ GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20.

- (44) Nell'interesse della semplificazione della normativa comunitaria e tenuto conto dei vantaggi ambientali, nella presente direttiva dovrebbero essere integrate le disposizioni pertinenti della direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati ⁽¹⁾. La direttiva 75/439/CEE dovrebbe essere conseguentemente abrogata. La gestione degli oli usati dovrebbe avvenire secondo l'ordine di priorità della gerarchia dei rifiuti e dovrebbe essere accordata una preferenza alle opzioni che danno il miglior risultato ambientale complessivo. La raccolta differenziata è un elemento determinante per l'adeguata gestione degli oli usati, al fine di evitare danni ambientali dovuti ad uno smaltimento inadeguato.
- (45) Gli Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive da irrogare a persone fisiche o giuridiche responsabili della gestione dei rifiuti, ad esempio produttori, detentori, intermediari, commercianti, addetti alla raccolta e al trasporto di rifiuti, enti o imprese che effettuano operazioni di trattamento dei rifiuti e sistemi di gestione dei rifiuti, nei casi in cui violino le disposizioni della presente direttiva. Gli Stati membri possono altresì disporre il recupero dei costi derivanti dall'inosservanza e dalle misure di riparazione, fatta salva la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale ⁽²⁾.
- (46) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽³⁾.
- (47) In particolare, la Commissione ha il potere di stabilire criteri relativi a una serie di questioni quali le condizioni alle quali un oggetto deve essere considerato un sottoprodotto, la cessazione della qualifica di rifiuto e la determinazione dei rifiuti che sono considerati come pericolosi, nonché di definire modalità dettagliate di attuazione e di calcolo per verificare la conformità con gli obiettivi di riciclaggio stabiliti nella presente direttiva. Inoltre, la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare gli allegati al progresso tecnico e scientifico e di precisare l'applicazione della formula per gli impianti di incenerimento di cui all'allegato II, R1. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

- (48) Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» ⁽⁴⁾, gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di attuazione.
- (49) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire la protezione dell'ambiente e della salute umana, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti della direttiva, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

La presente direttiva stabilisce misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia.

Articolo 2

Esclusioni dall'ambito di applicazione

1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva:
- effluenti gassosi emessi in atmosfera;
 - terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non escavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
 - suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato escavato;

⁽¹⁾ GU L 194 del 25.7.1975, pag. 23.

⁽²⁾ GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56.

⁽³⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

- d) rifiuti radioattivi;
- e) materiali esplosivi in disuso;
- f) materie fecali, se non contemplate dal paragrafo 2, lettera b), paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati nell'attività agricola, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva nella misura in cui sono contemplati da altra normativa comunitaria:

- a) acque di scarico;
- b) sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento e dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave contemplati dalla direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive ⁽¹⁾.

3. Fatti salvi gli obblighi risultanti da altre normative comunitarie pertinenti, sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli, se è provato che i sedimenti non sono pericolosi.

4. Disposizioni specifiche particolari o complementari a quelle della presente direttiva per disciplinare la gestione di determinate categorie di rifiuti possono essere fissate da direttive particolari.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- 1) «rifiuto» qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi;
- 2) «rifiuto pericoloso» rifiuto che presenta una o più caratteristiche pericolose di cui all'allegato III;
- 3) «oli usati» qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli lubrificanti e gli oli per turbine e comandi idraulici;
- 4) «rifiuto organico» rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- 5) «produttore di rifiuti» la persona la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale di rifiuti) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;
- 6) «detentore di rifiuti» il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- 7) «commerciante» qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
- 8) «intermediario» qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di altri, compresi gli intermediari che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
- 9) «gestione dei rifiuti» la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento nonché le operazioni effettuate in qualità di commercianti o intermediari;
- 10) «raccolta» il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

⁽¹⁾ GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 15.

- 11) «raccolta differenziata»: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo e alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- 12) «prevenzione» misure, prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto, che riducono:
- la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana; oppure
 - il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- 13) «riutilizzo» qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- 14) «trattamento» operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
- 15) «recupero» qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato II riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;
- 16) «preparazione per il riutilizzo» le operazioni di controllo, pulizia e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- 17) «riciclaggio» qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- 18) «rigenerazione di oli usati» qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli;
- 19) «smaltimento» qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'allegato I riporta un elenco non esaustivo di operazioni di smaltimento;
- 20) «migliori tecniche disponibili» le migliori tecniche disponibili quali definite all'articolo 2, paragrafo 11 della direttiva 96/61/CE.

Articolo 4

Gerarchia dei rifiuti

1. La seguente gerarchia dei rifiuti si applica quale ordine di priorità della normativa e della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti:

- prevenzione;
- preparazione per il riutilizzo;
- riciclaggio;
- recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e
- smaltimento.

2. Nell'applicare la gerarchia dei rifiuti di cui al paragrafo 1, gli Stati membri adottano misure volte a incoraggiare le opzioni che danno il miglior risultato ambientale complessivo. A tal fine può essere necessario che flussi di rifiuti specifici si discostino dalla gerarchia laddove ciò sia giustificato dall'impostazione in termini di ciclo di vita in relazione agli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti.

Gli Stati membri garantiscono che l'elaborazione della normativa e della politica dei rifiuti avvenga in modo pienamente trasparente, nel rispetto delle norme nazionali vigenti in materia di consultazione e partecipazione dei cittadini e dei soggetti interessati.

Conformemente agli articoli 1 e 13, gli Stati membri tengono conto dei principi generali in materia di protezione dell'ambiente di precauzione e sostenibilità, della fattibilità tecnica e praticabilità economica, della protezione delle risorse nonché degli impatti complessivi sociali, economici, sanitari e ambientali.

Articolo 5**Sottoprodotti**

1. Una sostanza od oggetto derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale articolo può non essere considerato rifiuto ai sensi dell'articolo 3, punto 1, bensì sottoprodotto soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà ulteriormente utilizzata/o;
- b) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzata/o direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- c) la sostanza o l'oggetto è prodotta/o come parte integrante di un processo di produzione e
- d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

2. Sulla base delle condizioni previste al paragrafo 1, possono essere adottate misure per stabilire i criteri da soddisfare affinché sostanze o oggetti specifici siano considerati sottoprodotti e non rifiuti ai sensi dell'articolo 3, punto 1. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, integrandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 39, paragrafo 2.

Articolo 6**Cessazione della qualifica di rifiuto**

1. Taluni rifiuti specifici cessano di essere tali ai sensi dell'articolo 3, punto 1, quando siano sottoposti a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfino criteri specifici da elaborare conformemente alle seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzata/o per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; e

d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.

2. Le misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, che riguardano l'adozione dei criteri di cui al paragrafo 1 e specificano il tipo di rifiuti ai quali si applicano tali criteri, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 39, paragrafo 2. Criteri volti a definire quando un rifiuto cessa di essere tale dovrebbero essere considerati, tra gli altri, almeno per gli aggregati, i rifiuti di carta e di vetro, i metalli, i pneumatici e i rifiuti tessili.

3. I rifiuti che cessano di essere tali conformemente ai paragrafi 1 e 2 cessano di essere tali anche ai fini degli obiettivi di recupero e riciclaggio stabiliti nelle direttive 94/62/CE, 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2006/66/CE e nell'altra normativa comunitaria pertinente quando sono soddisfatti i requisiti in materia di riciclaggio o recupero di tale legislazione.

4. Se non sono stati stabiliti criteri a livello comunitario in conformità della procedura di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono decidere, caso per caso, se un determinato rifiuto abbia cessato di essere tale tenendo conto della giurisprudenza applicabile. Essi notificano tali decisioni alla Commissione in conformità della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione⁽¹⁾, ove quest'ultima lo imponga.

Articolo 7**Elenco dei rifiuti**

1. Le misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, relative all'aggiornamento dell'elenco dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 39, paragrafo 2. L'elenco dei rifiuti include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi. Una sostanza o un oggetto è considerato un rifiuto solo se rientra nella definizione di cui all'articolo 3, punto 1.

⁽¹⁾ GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

2. Uno Stato membro può considerare come pericolosi i rifiuti che, pur non figurando come tali nell'elenco dei rifiuti, presentano una o più caratteristiche fra quelle elencate nell'allegato III. Lo Stato membro notifica senza indugio tali casi alla Commissione. Esso li iscrive nella relazione di cui all'articolo 37, paragrafo 1, fornendole tutte le informazioni pertinenti. Alla luce delle notifiche ricevute, l'elenco è riesaminato per deciderne l'eventuale adeguamento.

3. Uno Stato membro può considerare come non pericoloso uno specifico rifiuto che nell'elenco è indicato come pericoloso se dispone di prove che dimostrano che esso non possiede nessuna delle caratteristiche elencate nell'allegato III. Lo Stato membro notifica senza indugio tali casi alla Commissione fornendole tutte le prove necessarie. Alla luce delle notifiche ricevute, l'elenco è riesaminato per deciderne l'eventuale adeguamento.

4. La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso di un rifiuto.

5. Le misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, relative al riesame dell'elenco per deciderne l'eventuale adeguamento in conformità dei paragrafi 2 e 3, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 39, paragrafo 2.

6. Gli Stati membri possono considerare un rifiuto come non pericoloso in base all'elenco di rifiuti di cui al paragrafo 1.

7. La Commissione provvede affinché l'elenco dei rifiuti e ogni suo eventuale riesame rispettino, se del caso, i principi di chiarezza, comprensibilità e accessibilità per gli utenti, in particolare le piccole e medie imprese (PMI).

CAPO II

REQUISITI GENERALI

Articolo 8

Responsabilità estesa del produttore

1. Per rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e l'altro recupero dei rifiuti, gli Stati membri possono adottare misure legislative o non legislative volte ad assicurare che qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrica, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore del prodotto) sia soggetto ad una responsabilità estesa del produttore.

Tali misure possono includere l'accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo l'utilizzo di tali prodotti, nonché la successiva gestione dei rifiuti e la responsabilità finanziaria per tali attività. Tali misure possono includere l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico informazioni relative alla misura in cui il prodotto è riutilizzabile e riciclabile.

2. Gli Stati membri possono adottare misure appropriate per incoraggiare una progettazione dei prodotti volta a ridurre i loro impatti ambientali e la produzione di rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti e ad assicurare che il recupero e lo smaltimento dei prodotti che sono diventati rifiuti avvengano in conformità degli articoli 4 e 13.

Tali misure possono incoraggiare, tra l'altro, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti adatti all'uso multiplo, tecnicamente durevoli e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti a un recupero adeguato e sicuro e a uno smaltimento compatibile con l'ambiente.

3. Nell'applicare la responsabilità estesa del produttore, gli Stati membri tengono conto della fattibilità tecnica e della praticabilità economica nonché degli impatti complessivi sociali, sanitari e ambientali, rispettando l'esigenza di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno.

4. La responsabilità estesa del produttore è applicata fatta salva la responsabilità della gestione dei rifiuti di cui all'articolo 15, paragrafo 1, e fatta salva la legislazione esistente concernente flussi di rifiuti e prodotti specifici.

Articolo 9

Prevenzione dei rifiuti

Previa consultazione dei soggetti interessati, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio le seguenti relazioni corredate, se del caso, di proposte concernenti le misure necessarie a sostegno delle attività di prevenzione e dell'attuazione dei programmi di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 29 comprendenti:

a) entro la fine del 2011, una relazione intermedia sull'evoluzione della produzione dei rifiuti e l'ambito di applicazione della prevenzione dei rifiuti, che comprende la definizione di una politica di progettazione ecologica dei prodotti che riduca al contempo la produzione di rifiuti e la presenza di sostanze nocive in essi, favorendo tecnologie incentrate su prodotti sostenibili, riutilizzabili e riciclabili;

b) entro la fine del 2011, la formulazione di un piano d'azione per ulteriori misure di sostegno a livello europeo volte, in particolare, a modificare gli attuali modelli di consumo;

c) entro la fine del 2014 la definizione di obiettivi in materia di prevenzione dei rifiuti e di dissociazione per il 2020, basati sulle migliori prassi disponibili, incluso, se del caso, un riesame degli indicatori di cui all'articolo 29, paragrafo 4.

Articolo 10

Recupero

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i rifiuti siano sottoposti a operazioni di recupero a norma degli articoli 4 e 13.

2. Ove necessario per ottemperare al paragrafo 1 e per facilitare o migliorare il recupero, i rifiuti sono raccolti separatamente, laddove ciò sia realizzabile dal punto di vista tecnico, economico e ambientale, e non sono miscelati con altri rifiuti o altri materiali aventi proprietà diverse.

Articolo 11

Riutilizzo e riciclaggio

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per promuovere il riutilizzo dei prodotti e le misure di preparazione per le attività di riutilizzo, in particolare favorendo la costituzione e il sostegno di reti di riutilizzo e di riparazione, l'uso di strumenti economici, di criteri in materia di appalti, di obiettivi quantitativi o di altre misure.

Gli Stati membri adottano misure intese a promuovere il riciclaggio di alta qualità e a tal fine istituiscono la raccolta differenziata dei rifiuti, ove essa sia fattibile sul piano tecnico, ambientale ed economico e al fine di soddisfare i necessari criteri qualitativi per i settori di riciclaggio pertinenti.

Fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 2, entro il 2015 la raccolta differenziata sarà istituita almeno per i seguenti rifiuti: carta, metalli, plastica e vetro.

2. Al fine di rispettare gli obiettivi della presente direttiva e tendere verso una società europea del riciclaggio con un alto livello di efficienza delle risorse, gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:

a) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro

provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà aumentata complessivamente almeno al 50 % in termini di peso;

b) entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco dei rifiuti, sarà aumentata almeno al 70 % in termini di peso.

3. La Commissione definisce modalità dettagliate di attuazione e di calcolo per verificare la conformità con gli obiettivi definiti al paragrafo 2 del presente articolo, tenuto conto del regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti⁽¹⁾. Esse possono includere periodi di transizione per gli Stati membri che nel 2008 hanno riciclato meno del 5 % rispetto ad una delle due categorie di rifiuti di cui al paragrafo 2. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 39, paragrafo 2 della presente direttiva.

4. Entro il 31 dicembre 2014, la Commissione esamina le misure e gli obiettivi di cui al paragrafo 2 al fine, se necessario, di rafforzare gli obiettivi e di valutare la definizione di obiettivi per altri flussi di rifiuti. La relazione della Commissione, se del caso corredata di una proposta, è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio. Nella relazione la Commissione tiene conto dell'impatto ambientale, economico e sociale della fissazione degli obiettivi.

5. Ogni tre anni, ai sensi dell'articolo 37, gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito ai risultati relativi al conseguimento degli obiettivi. Qualora gli obiettivi non siano conseguiti, tale relazione include i motivi del mancato conseguimento e le azioni che lo Stato membro intende adottare per porvi rimedio.

Articolo 12

Smaltimento

Gli Stati membri provvedono affinché, quando non sia effettuato il recupero a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, i rifiuti siano sottoposti a operazioni di smaltimento sicure che ottemperino alle disposizioni di cui all'articolo 13 in relazione alla protezione della salute umana e dell'ambiente.

⁽¹⁾ GU L 332 del 9.12.2002, pag. 1.

*Articolo 13***Protezione della salute umana e dell'ambiente**

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che la gestione dei rifiuti sia effettuata senza danneggiare la salute umana, senza recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

- a) senza creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la flora o la fauna;
- b) senza causare inconvenienti da rumori od odori e
- c) senza danneggiare il paesaggio o i siti di particolare interesse.

*Articolo 14***Costi**

1. Secondo il principio «chi inquina paga», i costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale o dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti.
2. Gli Stati membri possono decidere che i costi della gestione dei rifiuti siano sostenuti parzialmente o interamente dal produttore del prodotto causa dei rifiuti e che i distributori di tale prodotto possano contribuire alla copertura di tali costi.

CAPO III

GESTIONE DEI RIFIUTI*Articolo 15***Responsabilità della gestione dei rifiuti**

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che ogni produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provveda personalmente al loro trattamento oppure li consegna ad un commerciante o ad un ente o a un'impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto addetto alla raccolta dei rifiuti pubblico o privato in conformità degli articoli 4 e 13.
2. Quando i rifiuti sono trasferiti per il trattamento preliminare dal produttore iniziale o dal detentore a una delle persone fisiche o giuridiche di cui al paragrafo 1, la responsabilità dell'esecuzione di un'operazione completa di recupero o smaltimento di regola non è assolta.

Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1013/2006, gli Stati membri possono precisare le condizioni della responsabilità e decidere in quali casi il produttore originario conserva la responsabilità per

l'intera catena di trattamento o in quali casi la responsabilità del produttore e del detentore può essere condivisa o delegata tra i diversi soggetti della catena di trattamento.

3. Gli Stati membri possono decidere, a norma dell'articolo 8, che la responsabilità di provvedere alla gestione dei rifiuti sia sostenuta parzialmente o interamente dal produttore del prodotto causa dei rifiuti e che i distributori di tale prodotto possano condividere tale responsabilità.

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, all'interno del loro territorio, gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto di rifiuti a titolo professionale conferiscano i rifiuti raccolti e trasportati agli appositi impianti di trattamento nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 13.

*Articolo 16***Principi di autosufficienza e prossimità**

1. Gli Stati membri adottano, di concerto con altri Stati membri qualora ciò risulti necessario od opportuno, le misure appropriate per la creazione di una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti e di impianti per il recupero dei rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica, inclusi i casi in cui detta raccolta comprenda tali rifiuti provenienti da altri produttori, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili.

In deroga al regolamento (CE) n. 1013/2006, al fine di proteggere la loro rete gli Stati membri possono limitare le spedizioni in entrata di rifiuti destinati ad inceneritori classificati come impianti di recupero, qualora sia stato accertato che tali spedizioni avrebbero come conseguenza la necessità di smaltire i rifiuti nazionali o di trattare i rifiuti in modo non coerente con i loro piani di gestione dei rifiuti. Gli Stati membri notificano siffatta decisione alla Commissione. Gli Stati membri possono altresì limitare le spedizioni in uscita di rifiuti per motivi ambientali come stabilito nel regolamento (CE) n. 1013/2006.

2. La rete è concepita in modo da consentire alla Comunità nel suo insieme di raggiungere l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti nonché nel recupero dei rifiuti di cui al paragrafo 1 e da consentire agli Stati membri di mirare individualmente al conseguimento di tale obiettivo, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti.

3. La rete permette lo smaltimento dei rifiuti o il recupero di quelli menzionati al paragrafo 1 in uno degli impianti appropriati più vicini, grazie all'utilizzazione dei metodi e delle tecnologie più idonei, al fine di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

4. I principi di prossimità e autosufficienza non significano che ciascuno Stato membro debba possedere l'intera gamma di impianti di recupero finale al suo interno.

Articolo 17

Controllo dei rifiuti pericolosi

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la produzione, la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti pericolosi siano eseguiti in condizioni tali da garantire la protezione dell'ambiente e della salute umana, al fine di ottemperare le disposizioni di cui all'articolo 13, comprese misure volte a garantire la tracciabilità dalla produzione alla destinazione finale e il controllo dei rifiuti pericolosi al fine di soddisfare i requisiti di cui agli articoli 35 e 36.

Articolo 18

Divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i rifiuti pericolosi non siano miscelati con altre categorie di rifiuti pericolosi o con altri rifiuti, sostanze o materiali. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono permettere la miscelazione a condizione che:

- a) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione a norma dell'articolo 23;
- b) le disposizioni dell'articolo 13 siano ottemperate e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto; e
- c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili.

3. Fatti salvi i criteri di fattibilità tecnica ed economica, qualora i rifiuti pericolosi siano stati miscelati senza tener conto di quanto previsto dal paragrafo 1, si procede alla separazione, ove possibile e necessario, per ottemperare all'articolo 13.

Articolo 19

Etichettatura dei rifiuti pericolosi

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché, nel corso della raccolta, del trasporto e del deposito temporaneo, i rifiuti pericolosi siano imballati ed etichettati in conformità delle norme internazionali e comunitarie in vigore.

2. In caso di trasferimento all'interno di uno Stato membro, i rifiuti pericolosi sono corredati di un documento di identificazione, eventualmente in formato elettronico, che riporta i dati appropriati specificati all'allegato IB del regolamento (CE) n. 1013/2006.

Articolo 20

Rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici

Gli articoli 17, 18, 19 e 35 non si applicano ai rifiuti non differenziati prodotti da nuclei domestici.

Gli articoli 19 e 35 non si applicano alle frazioni separate di rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici fino a che siano accettate per la raccolta, lo smaltimento o il recupero da un ente o un'impresa che abbiano ottenuto l'autorizzazione o siano registrati in conformità degli articoli 23 o 26.

Articolo 21

Oli usati

1. Fatti salvi gli obblighi riguardanti la gestione dei rifiuti pericolosi di cui agli articoli 18 e 19, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che:

- a) gli oli usati siano raccolti separatamente, laddove ciò sia tecnicamente fattibile;
- b) gli oli usati siano trattati in conformità degli articoli 4 e 13;
- c) laddove ciò sia tecnicamente fattibile ed economicamente praticabile, gli oli usati con caratteristiche differenti non siano miscelati e gli oli usati non siano miscelati con altri tipi di rifiuti o di sostanze, se tale miscelazione ne impedisce il trattamento.

2. Ai fini della raccolta separata di oli usati e del loro trattamento adeguato, gli Stati membri possono, conformemente alle loro condizioni nazionali, applicare ulteriori misure quali requisiti tecnici, la responsabilità del produttore, strumenti economici o accordi volontari.

3. Se gli oli usati, conformemente alla legislazione nazionale, devono essere rigenerati, gli Stati membri possono prescrivere che tali oli siano rigenerati se tecnicamente fattibile e, laddove si applichino gli articoli 11 o 12 del regolamento (CE) n. 1013/2006, limitare le spedizioni transfrontaliere di oli usati dal loro territorio agli impianti di incenerimento o coincenerimento al fine di dare priorità alla rigenerazione degli oli usati.

*Articolo 22***Rifiuti organici**

Gli Stati membri adottano, se del caso e a norma degli articoli 4 e 13, misure volte a incoraggiare:

- a) la raccolta separata dei rifiuti organici ai fini del compostaggio e dello smaltimento dei rifiuti organici;
- b) il trattamento dei rifiuti organici in modo da realizzare un livello elevato di protezione ambientale;
- c) l'utilizzo di materiali sicuri per l'ambiente ottenuti dai rifiuti organici.

La Commissione effettua una valutazione sulla gestione dei rifiuti organici in vista di presentare una proposta, se opportuno. La valutazione esamina l'opportunità di definire requisiti minimi per la gestione dei rifiuti organici e criteri di qualità per il composto e il digestato prodotto dai rifiuti organici, al fine di garantire un livello elevato di protezione per la salute umana e l'ambiente.

CAPO IV

AUTORIZZAZIONI E REGISTRAZIONI*Articolo 23***Rilascio delle autorizzazioni**

1. Gli Stati membri impongono a qualsiasi ente o impresa che intende effettuare il trattamento dei rifiuti di ottenere l'autorizzazione dell'autorità competente.

Tali autorizzazioni precisano almeno quanto segue:

- a) i tipi e i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati;
- b) per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici e di altro tipo applicabili al sito interessato;
- c) le misure precauzionali e di sicurezza da prendere;
- d) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione;

e) le operazioni di monitoraggio e di controllo che si rivelano necessarie;

f) le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi che si rivelano necessarie.

2. Le autorizzazioni possono essere concesse per un periodo determinato ed essere rinnovate.

3. L'autorità competente nega l'autorizzazione qualora ritenga che il metodo di trattamento previsto sia inaccettabile dal punto di vista della protezione dell'ambiente, in particolare quando non sia conforme all'articolo 13.

4. Le autorizzazioni concernenti l'incenerimento o il coincenerimento con recupero di energia sono subordinate alla condizione che il recupero avvenga con un livello elevato di efficienza energetica.

5. A condizione che le prescrizioni del presente articolo siano rispettate, l'autorizzazione rilasciata in virtù di un'altra normativa nazionale o comunitaria può essere combinata con l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 in un'unica autorizzazione, qualora tale formato permetta di evitare una ripetizione inutile delle informazioni e dei lavori effettuati dall'operatore o dall'autorità competente.

*Articolo 24***Deroghe all'obbligo di autorizzazione**

Gli Stati membri possono dispensare dall'obbligo di cui all'articolo 23, paragrafo 1, gli enti o le imprese che effettuano le seguenti operazioni:

- a) smaltimento dei propri rifiuti non pericolosi nei luoghi di produzione; o
- b) recupero dei rifiuti.

*Articolo 25***Condizioni delle deroghe**

1. Gli Stati membri che intendono autorizzare una deroga a norma dell'articolo 24 adottano, per ciascun tipo di attività, regole generali che stabiliscano i tipi e i quantitativi di rifiuti che possono essere oggetto di deroga, nonché il metodo di trattamento da utilizzare.

Tali regole sono finalizzate a garantire un trattamento dei rifiuti conforme all'articolo 13. Nel caso delle operazioni di smaltimento di cui all'articolo 24, lettera a), tali regole dovrebbero tenere in considerazione le migliori tecniche disponibili.

2. Oltre alle regole generali di cui al paragrafo 1, gli Stati membri stabiliscono condizioni specifiche per le deroghe riguardanti i rifiuti pericolosi, compresi i tipi di attività, e ogni altra prescrizione necessaria per procedere alle varie forme di recupero e, se del caso, i valori limite per il contenuto di sostanze pericolose presenti nei rifiuti nonché i valori limite di emissione.

3. Gli Stati membri informano la Commissione delle regole generali adottate in applicazione dei paragrafi 1 e 2.

Articolo 26

Registrazione

Qualora i soggetti di seguito elencati non siano sottoposti all'obbligo di autorizzazione, gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti tengano un registro:

- a) degli enti o delle imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto di rifiuti a titolo professionale;
- b) dei commercianti o degli intermediari; e
- c) degli enti o delle imprese cui si applicano le deroghe all'obbligo di autorizzazione a norma dell'articolo 24.

Ove possibile, i registri tenuti dalle autorità competenti sono utilizzati per ottenere le informazioni necessarie per la procedura di registrazione, al fine di ridurre al minimo gli oneri amministrativi.

Articolo 27

Norme minime

1. Possono essere adottate norme tecniche minime per le attività di trattamento che richiedono un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 23 qualora sia dimostrato che dette norme minime produrrebbero un beneficio in termini di protezione della salute umana e dell'ambiente. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, integrandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 39, paragrafo 2.

2. Tali norme minime riguardano solo le attività di trattamento dei rifiuti che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 96/61/CE o non sono atte a rientrarvi.

3. Tali norme minime:

- a) sono incentrate sui principali impatti ambientali dell'attività di trattamento dei rifiuti;
- b) assicurano che i rifiuti siano trattati conformemente all'articolo 13;
- c) tengono in considerazione le migliori tecniche disponibili; e
- d) includono, se opportuno, elementi riguardanti i requisiti di qualità del trattamento e del processo.

4. Si adottano norme minime per le attività che richiedono una registrazione ai sensi dell'articolo 26, lettere a) e b), qualora sia dimostrato che tali norme minime, compresi elementi riguardanti la qualifica tecnica di addetti alla raccolta e al trasporto, di commercianti o intermediari, produrrebbero un beneficio in termini di protezione della salute umana e dell'ambiente o per evitare perturbazioni del mercato interno.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, integrandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 39, paragrafo 2.

CAPO V

PIANI E PROGRAMMI

Articolo 28

Piani di gestione dei rifiuti

1. Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità competenti predispongano, a norma degli articoli 1, 4, 13 e 16, uno o più piani di gestione dei rifiuti.

Tali piani coprono, singolarmente o in combinazione tra loro, l'intero territorio geografico dello Stato membro interessato.

2. I piani di gestione dei rifiuti comprendono un'analisi della situazione della gestione dei rifiuti esistente nell'ambito geografico interessato nonché le misure da adottare per migliorare una preparazione per il riutilizzo, un riciclaggio, un recupero e uno smaltimento dei rifiuti corretti dal punto vista ambientale e una valutazione del modo in cui i piani contribuiranno all'attuazione degli obiettivi e delle disposizioni della presente direttiva.

3. I piani di gestione dei rifiuti contengono, se opportuno e tenuto conto del livello e della copertura geografici dell'area oggetto di pianificazione, almeno i seguenti elementi:

- a) tipo, quantità e fonte dei rifiuti prodotti all'interno del territorio, rifiuti che saranno prevedibilmente spediti da o verso il territorio nazionale e valutazione dell'evoluzione futura dei flussi di rifiuti;
- b) sistemi di raccolta dei rifiuti e grandi impianti di smaltimento e recupero esistenti, inclusi eventuali sistemi speciali per oli usati, rifiuti pericolosi o flussi di rifiuti disciplinati da una normativa comunitaria specifica;
- c) una valutazione della necessità di nuovi sistemi di raccolta, della chiusura degli impianti per i rifiuti esistenti, di ulteriori infrastrutture per gli impianti per i rifiuti ai sensi dell'articolo 16 e, se necessario, degli investimenti correlati;
- d) informazioni sufficienti sui criteri di riferimento per l'individuazione dei siti e la capacità dei futuri impianti di smaltimento o dei grandi impianti di recupero, se necessario;
- e) politiche generali di gestione dei rifiuti, incluse tecnologie e metodi di gestione pianificata dei rifiuti, o altre politiche per i rifiuti che pongono problemi particolari di gestione.

4. Il piano di gestione dei rifiuti può contenere, tenuto conto del livello e della copertura geografici dell'area oggetto di pianificazione, i seguenti elementi:

- a) aspetti organizzativi connessi alla gestione dei rifiuti, inclusa una descrizione della ripartizione delle competenze tra i soggetti pubblici e privati che provvedono alla gestione dei rifiuti;
- b) valutazione dell'utilità e dell'idoneità del ricorso a strumenti economici e di altro tipo per la soluzione di vari problemi riguardanti i rifiuti, tenuto conto della necessità di continuare ad assicurare il buon funzionamento del mercato interno;
- c) campagne di sensibilizzazione e diffusione di informazioni destinate al pubblico in generale o a specifiche categorie di consumatori;

d) siti contaminati, un tempo destinati allo smaltimento dei rifiuti, e misure per la loro bonifica.

5. I piani di gestione dei rifiuti si conformano alle prescrizioni in materia di pianificazione di cui all'articolo 14 della direttiva 94/62/CE e alla strategia al fine di procedere alla riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare a discarica di cui all'articolo 5 della direttiva 1999/31/CE.

Articolo 29

Programmi di prevenzione dei rifiuti

1. Gli Stati membri adottano, a norma degli articoli 1 e 4, programmi di prevenzione dei rifiuti entro il 12 dicembre 2013.

Tali programmi sono integrati nei piani di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 28 o, se opportuno, in altri programmi di politica ambientale oppure costituiscono programmi a sé stanti. In caso di integrazione nel piano di gestione o in altri programmi, vengono chiaramente identificate le misure di prevenzione dei rifiuti.

2. I programmi di cui al paragrafo 1 fissano gli obiettivi di prevenzione. Gli Stati membri descrivono le misure di prevenzione esistenti e valutano l'utilità degli esempi di misure di cui all'allegato IV o di altre misure adeguate.

Lo scopo di tali obiettivi e misure è di dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti.

3. Gli Stati membri stabiliscono gli appropriati specifici parametri qualitativi o quantitativi per le misure di prevenzione dei rifiuti, adottate per monitorare e valutare i progressi realizzati nell'attuazione delle misure e possono stabilire specifici traguardi e indicatori qualitativi o quantitativi, diversi da quelli menzionati nel paragrafo 4, per lo stesso scopo.

4. Gli indicatori per le misure di prevenzione dei rifiuti possono essere adottati secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 39, paragrafo 3.

5. La Commissione crea un sistema per lo scambio di informazioni sulle migliori pratiche in materia di prevenzione dei rifiuti ed elabora orientamenti per assistere gli Stati membri nella preparazione dei programmi.

*Articolo 30***Valutazione e riesame dei piani e dei programmi**

1. Gli Stati membri provvedono affinché i piani di gestione e i programmi di prevenzione dei rifiuti siano valutati almeno ogni sei anni e, se opportuno, riesaminati ai sensi degli articoli 9 e 11.

2. L'Agenzia europea per l'ambiente è invitata a includere nella sua relazione annuale un riesame dei progressi compiuti nel completamento e nell'attuazione dei programmi di prevenzione dei rifiuti.

*Articolo 31***Partecipazione del pubblico**

Gli Stati membri provvedono affinché le pertinenti parti interessate e autorità e il pubblico in generale abbiano la possibilità di partecipare all'elaborazione dei piani di gestione e dei programmi di prevenzione dei rifiuti e di accedervi una volta ultimata la loro elaborazione, come previsto dalla direttiva 2003/35/CE o, se del caso, dalla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente⁽¹⁾. Essi pubblicano i piani e programmi su un sito web pubblicamente accessibile.

*Articolo 32***Cooperazione**

Gli Stati membri cooperano, ove opportuno, con gli altri Stati membri interessati e con la Commissione alla predisposizione dei piani di gestione e dei programmi di prevenzione dei rifiuti in conformità degli articoli 28 e 29.

*Articolo 33***Informazioni da comunicare alla Commissione**

1. Gli Stati membri informano la Commissione dei piani di gestione e dei programmi di prevenzione dei rifiuti di cui agli articoli 28 e 29 che sono stati adottati e delle eventuali revisioni sostanziali ad essi apportate.

2. Il formato per la notifica delle informazioni sull'adozione e sulle revisioni sostanziali di tali piani e programmi è adottato secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 39, paragrafo 3.

⁽¹⁾ GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30.

CAPO VI

ISPEZIONI E REGISTRI*Articolo 34***Ispezioni**

1. Gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento dei rifiuti, gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti a titolo professionale, gli intermediari e i commercianti nonché gli enti o le imprese che producono rifiuti pericolosi sono soggetti ad adeguate ispezioni periodiche da parte delle autorità competenti.

2. Le ispezioni relative alle operazioni di raccolta e di trasporto dei rifiuti riguardano l'origine, la natura, la quantità e la destinazione dei rifiuti raccolti e trasportati.

3. Gli Stati membri possono tenere conto delle registrazioni ottenute nell'ambito del sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) in particolare per quanto riguarda la frequenza e l'intensità delle ispezioni.

*Articolo 35***Tenuta di registri**

1. Gli enti o le imprese di cui all'articolo 23, paragrafo 1, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che operano in qualità di commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi, tengono un registro cronologico in cui sono indicati la quantità, la natura e l'origine dei rifiuti, nonché, se opportuno, la destinazione, la frequenza di raccolta, il mezzo di trasporto e il metodo di trattamento previsti per i rifiuti e forniscono, su richiesta, tali informazioni alle autorità competenti.

2. Per i rifiuti pericolosi i registri sono conservati per un periodo minimo di tre anni, salvo il caso degli enti e delle imprese che trasportano rifiuti pericolosi, che devono conservare tali registri per almeno dodici mesi.

I documenti che comprovano l'esecuzione delle operazioni di gestione sono forniti su richiesta delle autorità competenti o dei precedenti detentori.

3. Gli Stati membri possono esigere che i produttori di rifiuti non pericolosi si conformino ai paragrafi 1 e 2.

*Articolo 36***Applicazione e sanzioni**

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare l'abbandono, lo scarico e la gestione incontrollata dei rifiuti.

2. Gli Stati membri emanano le disposizioni relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 37***Relazioni e riesame**

1. Ogni tre anni gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni sull'applicazione della presente direttiva inviando una relazione settoriale in formato elettronico. Tale relazione contiene anche informazioni sulla gestione degli oli usati e sui progressi compiuti nell'attuazione dei programmi di prevenzione dei rifiuti e, se del caso, informazioni sulle misure previste dall'articolo 8 sulla responsabilità estesa del produttore.

La relazione è redatta sulla base di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente⁽¹⁾. La relazione è trasmessa alla Commissione entro nove mesi dalla fine del triennio considerato.

2. La Commissione invia il questionario o lo schema agli Stati membri sei mesi prima dell'inizio del periodo contemplato dalla relazione settoriale.

3. Entro nove mesi dalla data di ricevimento delle relazioni settoriali degli Stati membri in conformità del paragrafo 1, la Commissione pubblica una relazione sull'applicazione della presente direttiva.

4. Nella prima relazione, elaborata entro il 12 dicembre 2014, la Commissione riesamina l'applicazione della presente direttiva, incluse le disposizioni in materia di efficienza energetica, e, ove opportuno, presenta una proposta di revisione. La

relazione valuta anche i programmi, gli obiettivi e gli indicatori esistenti negli Stati membri in materia di prevenzione dei rifiuti ed esamina l'opportunità di programmi a livello comunitario, inclusi regimi di responsabilità estesa del produttore per determinati flussi di rifiuti, obiettivi, indicatori e misure correlati al riciclaggio, nonché operazioni di recupero di energia e materiali, che possano contribuire a raggiungere in modo più efficace gli obiettivi di cui agli articoli 1 e 4.

*Articolo 38***Interpretazione e adeguamento al progresso tecnico**

1. La Commissione può elaborare orientamenti per l'interpretazione delle definizioni di recupero e di smaltimento.

Se necessario, l'applicazione della formula per gli impianti di incenerimento di cui all'allegato II, codice R1, è specificata. È possibile considerare le condizioni climatiche locali, ad esempio la rigidità del clima e il bisogno di riscaldamento nella misura in cui influenzano i quantitativi di energia che possono essere tecnicamente usati o prodotti sotto forma di energia elettrica, termica, raffreddamento o vapore. Anche le condizioni locali delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 299, paragrafo 2, quarto comma, del trattato e dei territori di cui all'articolo 25 dell'atto di adesione del 1985 possono essere prese in considerazione. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 39, paragrafo 2.

2. Gli allegati possono essere modificati per tener conto del progresso scientifico e tecnico. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 39, paragrafo 2.

*Articolo 39***Procedura di comitato**

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

⁽¹⁾ GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48.

*Articolo 40***Attuazione**

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 12 dicembre 2010.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 41***Abrogazione e disposizioni transitorie**

Le direttive 75/439/CEE, 91/689/CEE e 2006/12/CE sono abrogate con effetto dal 12 dicembre 2010.

Tuttavia, dal 12 dicembre 2008 si applicano le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 10, paragrafo 4 della direttiva 75/439/CEE è sostituito dal seguente:

«4. Il metodo di riferimento per la misurazione del contenuto di PCB/PCT degli oli usati è fissato dalla Commissione. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 4 della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti (*).

(*) GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.»;

b) la direttiva 91/689/CEE è così modificata:

i) l'articolo 1, paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Ai fini della presente direttiva, si intendono per "rifiuti pericolosi":

— rifiuti classificati come pericolosi figuranti nell'elenco stabilito dalla decisione 2000/532/CE della Commis-

sione (*) sulla base degli allegati I e II della presente direttiva. Tali rifiuti devono possedere almeno una delle caratteristiche elencate nell'allegato III. L'elenco tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione. L'elenco è riesaminato periodicamente e, se necessario, riveduto. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 4 della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti (**);

— qualsiasi altro rifiuto che, secondo uno Stato membro, possiede una delle caratteristiche indicate nell'allegato III. Tali casi sono notificati alla Commissione e riesaminati ai fini dell'adeguamento dell'elenco. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 4 della direttiva 2006/12/CE.

(*) GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3.
(**) GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.»;

ii) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Le misure necessarie per adeguare gli allegati della presente direttiva al progresso tecnico e scientifico e per rivedere l'elenco dei rifiuti di cui all'articolo 1, paragrafo 4, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 4 della direttiva 2006/12/CE.»;

c) la direttiva 2006/12/CE è modificata come segue:

i) l'articolo 1, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), si applica la decisione 2000/532/CE della Commissione (*) che riporta l'elenco dei rifiuti che rientrano nella categorie elencate nell'allegato I. L'elenco è riesaminato periodicamente e, se necessario, riveduto. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 4.

(*) GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3.»;

ii) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Articolo 17

Le misure necessarie per adeguare gli allegati al progresso tecnico e scientifico, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 4.»;

iii) l'articolo 18, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:

«4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.».

I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato V.

Articolo 42

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 43

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 19 novembre 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J.-P. JOUYET

ALLEGATO I

OPERAZIONI DI SMALTIMENTO

- D 1 Deposito sul o nel suolo (ad es. discarica, ecc.)
- D 2 Trattamento in ambiente terrestre (ad es. biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli, ecc.)
- D 3 Iniezioni in profondità (ad es. iniezione dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o in faglie geologiche naturali, ecc.)
- D 4 Lagunaggio (ad es. scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.)
- D 5 Messa in discarica specialmente allestita (ad es. sistemazione in alveoli stagni separati, ricoperti e isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente, ecc.)
- D 6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione
- D 7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino
- D 8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti indicati da D 1 a D 12
- D 9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti indicati da D 1 a D 12 (ad es. evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)
- D 10 Incenerimento a terra
- D 11 Incenerimento in mare (*)
- D 12 Deposito permanente (ad es. sistemazione di contenitori in una miniera)
- D 13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni indicate da D 1 a D 12 (**)
- D 14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni indicate da D 1 a D 13
- D 15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D 1 a D 14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti) (***)

(*) Questa operazione è vietata dalla normativa UE e dalle convenzioni internazionali.

(**) In mancanza di un altro codice D appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti allo smaltimento, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento o la separazione prima di una delle operazioni indicate da D 1 a D 12.

(***) Il deposito temporaneo è il deposito preliminare a norma dell'articolo 3, punto 10.

ALLEGATO II

OPERAZIONI DI RECUPERO

- R 1 Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (*)
- R 2 Recupero/rigenerazione dei solventi
- R 3 Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche) (**)
- R 4 Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici
- R 5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche (***)
- R 6 Rigenerazione degli acidi o delle basi
- R 7 Recupero dei prodotti che servono a ridurre l'inquinamento
- R 8 Recupero dei prodotti provenienti da catalizzatori
- R 9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
- R 10 Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia
- R 11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R 1 a R 10
- R 12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R 1 a R 11 (****)
- R 13 Messa in riserva di rifiuti in attesa di una delle operazioni indicate da R 1 a R 12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti) (*****)

(*) Gli impianti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani sono compresi solo se la loro efficienza energetica è uguale o superiore a:
— 0,60 per gli impianti funzionanti e autorizzati in conformità della normativa comunitaria applicabile anteriormente al 1° gennaio 2009,

— 0,65 per gli impianti autorizzati dopo il 31 dicembre 2008,

calcolata con la seguente formula:

$$\text{Efficienza energetica} = (E_p - (E_f + E_i)) / (0,97 \times (E_w + E_f))$$

dove:

E_p = energia annua prodotta sotto forma di energia termica o elettrica. È calcolata moltiplicando l'energia sotto forma di elettricità per 2,6 e l'energia termica prodotta per uso commerciale per 1,1 (GJ/anno)

E_f = alimentazione annua di energia nel sistema con combustibili che contribuiscono alla produzione di vapore (GJ/anno)

E_w = energia annua contenuta nei rifiuti trattati calcolata in base al potere calorifico netto dei rifiuti (GJ/anno)

E_i = energia annua importata, escluse E_w ed E_f (GJ/anno)

0,97 = fattore corrispondente alle perdite di energia dovute alle ceneri pesanti (scorie) e alle radiazioni.

La formula si applica conformemente al documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili per l'incenerimento dei rifiuti.

(**) Sono comprese la gassificazione e la pirolisi che utilizzano i componenti come sostanze chimiche.

(***) È compresa la pulizia del suolo risultante in un recupero del suolo e il riciclaggio dei materiali da costruzione inorganici.

(****) In mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R 1 a R 11.

(*****) Il deposito temporaneo è il deposito preliminare a norma dell'articolo 3, punto 10.

ALLEGATO III

CARATTERISTICHE DI PERICOLO PER I RIFIUTI

- H 1 «Esplosivo»: sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene.
- H 2 «Comburente»: sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica.
- H 3-A «Facilmente infiammabile»:
- sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21 °C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o
 - sostanze e preparati che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o
 - sostanze e preparati solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o
 - sostanze e preparati gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, o
 - sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua o con l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose.
- H 3-B «Infiammabile»: sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore a 21 °C e inferiore o pari a 55 °C.
- H 4 «Irritante»: sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria.
- H 5 «Nocivo»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata.
- H 6 «Tossico»: sostanze e preparati (compresi sostanze e preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte.
- H 7 «Cancerogeno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne l'incidenza.
- H 8 «Corrosivo»: sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva.
- H 9 «Infettivo»: sostanze e preparati contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi.
- H 10 «Tossico per la riproduzione»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne l'incidenza.
- H 11 «Mutageno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne l'incidenza.
- H 12 Rifiuti che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico.
- H 13 (*) «Sensibilizzanti»: sostanze e preparati che, per inalazione o penetrazione cutanea, possono dar luogo ad una reazione di ipersensibilizzazione per cui una successiva esposizione alla sostanza o al preparato produce effetti nefasti caratteristici.
- H 14 «Ecotossico»: rifiuti che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali.

(*) Se disponibili metodi di prova.

H 15 Rifiuti suscettibili, dopo eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio a un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate.

Note

1. L'attribuzione delle caratteristiche di pericolo «tossico» (e «molto tossico»), «nocivo», «corrosivo», «irritante», «cancerogeno», «tossico per la riproduzione», «mutageno» ed «ecotossico» è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose ⁽¹⁾.
2. Ove pertinente si applicano i valori limite di cui agli allegati II e III della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi ⁽²⁾.

Metodi di prova

I metodi da utilizzare sono descritti nell'allegato V della direttiva 67/548/CEE e in altre pertinenti note del CEN.

⁽¹⁾ GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1.

ALLEGATO IV

ESEMPI DI MISURE DI PREVENZIONE DEI RIFIUTI DI CUI ALL'ARTICOLO 29**Misure che possono incidere sulle condizioni generali relative alla produzione di rifiuti**

1. Ricorso a misure di pianificazione o ad altri strumenti economici che promuovono l'uso efficiente delle risorse.
2. Promozione di attività di ricerca e sviluppo finalizzate a realizzare prodotti e tecnologie più puliti e capaci di generare meno rifiuti; diffusione e utilizzo dei risultati di tali attività.
3. Elaborazione di indicatori efficaci e significativi delle pressioni ambientali associate alla produzione di rifiuti volti a contribuire alla prevenzione della produzione di rifiuti a tutti i livelli, dalla comparazione di prodotti a livello comunitario attraverso interventi delle autorità locali fino a misure nazionali.

Misure che possono incidere sulla fase di progettazione e produzione e di distribuzione

4. Promozione della progettazione ecologica (cioè l'integrazione sistematica degli aspetti ambientali nella progettazione del prodotto al fine di migliorarne le prestazioni ambientali nel corso dell'intero ciclo di vita).
5. Diffusione di informazioni sulle tecniche di prevenzione dei rifiuti al fine di agevolare l'applicazione delle migliori tecniche disponibili da parte dell'industria.
6. Organizzazione di attività di formazione delle autorità competenti per quanto riguarda l'integrazione delle prescrizioni in materia di prevenzione dei rifiuti nelle autorizzazioni rilasciate a norma della presente direttiva e della direttiva 96/61/CE.
7. Introduzione di misure per prevenire la produzione di rifiuti negli impianti non soggetti alla direttiva 96/61/CE. Tali misure potrebbero eventualmente comprendere valutazioni o piani di prevenzione dei rifiuti.
8. Campagne di sensibilizzazione o interventi per sostenere le imprese a livello finanziario, decisionale o in altro modo. Tali misure possono essere particolarmente efficaci se sono destinate specificamente (e adattate) alle piccole e medie imprese e se operano attraverso reti di imprese già costituite.
9. Ricorso ad accordi volontari, a panel di consumatori e produttori o a negoziati settoriali per incoraggiare le imprese o i settori industriali interessati a predisporre i propri piani o obiettivi di prevenzione dei rifiuti o a modificare prodotti o imballaggi che generano troppi rifiuti.
10. Promozione di sistemi di gestione ambientale affidabili, come l'EMAS e la norma ISO 14001.

Misure che possono incidere sulla fase del consumo e dell'utilizzo

11. Ricorso a strumenti economici, ad esempio incentivi per l'acquisto di beni e servizi meno inquinanti o imposizione ai consumatori di un pagamento obbligatorio per un determinato articolo o elemento dell'imballaggio che altrimenti sarebbe fornito gratuitamente.
12. Campagne di sensibilizzazione e diffusione di informazioni destinate al pubblico in generale o a specifiche categorie di consumatori.
13. Promozione di marchi di qualità ecologica affidabili.
14. Accordi con l'industria, ricorrendo ad esempio a gruppi di studio sui prodotti come quelli costituiti nell'ambito delle politiche integrate di prodotto, o accordi con i rivenditori per garantire la disponibilità di informazioni sulla prevenzione dei rifiuti e di prodotti a minor impatto ambientale.
15. Nell'ambito degli appalti pubblici e privati, integrazione dei criteri ambientali e di prevenzione dei rifiuti nei bandi di gara e nei contratti, coerentemente con quanto indicato nel manuale sugli appalti pubblici ecocompatibili pubblicato dalla Commissione il 29 ottobre 2004.
16. Promozione del riutilizzo e/o della riparazione di determinati prodotti scartati, o loro componenti in particolare attraverso misure educative, economiche, logistiche o altro, ad esempio il sostegno o la creazione di centri e reti accreditati di riparazione/riutilizzo, specialmente in regioni densamente popolate.

ALLEGATO V

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 2006/12/CE	Attuale direttiva
Articolo 1, paragrafo 1, lettera a)	Articolo 3, punto 1
Articolo 1, paragrafo 1, lettera b)	Articolo 3, punto 5
Articolo 1, paragrafo 1, lettera c)	Articolo 3, punto 6
Articolo 1, paragrafo 1, lettera d)	Articolo 3, punto 9
Articolo 1, paragrafo 1, lettera e)	Articolo 3, punto 19
Articolo 1, paragrafo 1, lettera f)	Articolo 3, punto 15
Articolo 1, paragrafo 1, lettera g)	Articolo 3, punto 10
Articolo 1, paragrafo 2	Articolo 7
Articolo 2, paragrafo 1	Articolo 2, paragrafo 1
Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)	Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)	Articolo 2, paragrafo 2
Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto i)	Articolo 2, paragrafo 1, lettera d)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto ii)	Articolo 2, paragrafo 2, lettera d)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto iii)	Articolo 2, paragrafo 1, lettera f), e articolo 2, paragrafo 2, lettera c)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto iv)	Articolo 2, paragrafo 2, lettera a)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto v)	Articolo 2, paragrafo 1, lettera e)
Articolo 2, paragrafo 2	Articolo 2, paragrafo 4
Articolo 3, paragrafo 1	Articolo 4
Articolo 4, paragrafo 1	Articolo 13
Articolo 4 paragrafo 2	Articolo 36 paragrafo 1
Articolo 5	Articolo 16
Articolo 6	—
Articolo 7	Articolo 28
Articolo 8	Articolo 15
Articolo 9	Articolo 23
Articolo 10	Articolo 23
Articolo 11	Articoli 24 e 25
Articolo 12	Articolo 26
Articolo 13	Articolo 34
Articolo 14	Articolo 35
Articolo 15	Articolo 14
Articolo 16	Articolo 37
Articolo 17	Articolo 38
Articolo 18, paragrafo 1	Articolo 39, paragrafo 1

Direttiva 2006/12/CE	Attuale direttiva
—	Articolo 39, paragrafo 2
Articolo 18, paragrafo 2	—
Articolo 18, paragrafo 3	Articolo 39, paragrafo 3
Articolo 19	Articolo 40
Articolo 20	—
Articolo 21	Articolo 42
Articolo 22	Articolo 43
Allegato I	—
Allegato IIA	Allegato I
Allegato IIB	Allegato II

Direttiva 75/439/CEE	Attuale direttiva
Articolo 1, paragrafo 1	Articolo 3, punto 18
Articolo 2	Articoli 13 e 21
Articolo 3, paragrafi 1 e 2	—
Articolo 3, paragrafo 3	Articolo 13
Articolo 4	Articolo 13
Articolo 5, paragrafo 1	—
Articolo 5, paragrafo 2	—
Articolo 5, paragrafo 3	—
Articolo 5, paragrafo 4	Articoli 26 e 34
Articolo 6	Articolo 23
Articolo 7, lettera a)	Articolo 13
Articolo 7, lettera b)	—
Articolo 8, paragrafo 1	—
Articolo 8, paragrafo 2, lettera a)	—
Articolo 8, paragrafo 2, lettera b)	—
Articolo 8, paragrafo 3	—
Articolo 9	—
Articolo 10, paragrafo 1	Articolo 18
Articolo 10, paragrafo 2	Articolo 13
Articolo 10, paragrafi 3 e 4	—
Articolo 10, paragrafo 5	Articoli 19, 21, 25 e 35
Articolo 11	—
Articolo 12	Articolo 35
Articolo 13, paragrafo 1	Articolo 34

Direttiva 75/439/CEE	Attuale direttiva
Articolo 13, paragrafo 2	—
Articolo 14	—
Articolo 15	—
Articolo 16	—
Articolo 17	—
Articolo 18	Articolo 37
Articolo 19	—
Articolo 20	—
Articolo 21	—
Articolo 22	—
Allegato I	—

Direttiva 91/689/CEE	Attuale direttiva
Articolo 1, paragrafo 1	—
Articolo 1, paragrafo 2	—
Articolo 1, paragrafo 3	—
Articolo 1, paragrafo 4	Articolo 3, punto 2 e articolo 7
Articolo 1, paragrafo 5	Articolo 20
Articolo 2, paragrafo 1	Articolo 23
Articolo 2, paragrafi da 2 a 4	Articolo 18
Articolo 3	Articoli 24, 25 e 26
Articolo 4, paragrafo 1	Articolo 34 paragrafo 1
Articolo 4, paragrafi 2 e 3	Articolo 35
Articolo 5, paragrafo 1	Articolo 19, paragrafo 1
Articolo 5, paragrafo 2	Articolo 34 paragrafo 2
Articolo 5, paragrafo 3	Articolo 19, paragrafo 2
Articolo 6	Articolo 28
Articolo 7	—
Articolo 8	—
Articolo 9	—
Articolo 10	—
Articolo 11	—
Articolo 12	—
Allegati I e II	—
Allegato III	Allegato III

AVVISO IMPORTANTE:Le informazioni contenute in questo sito sono soggette ad una Clausola di esclusione della responsabilità e ad un avviso relativo al Copyright.

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

4 marzo 2010 (*)

«Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 2006/12/CE – Artt. 4 e 5 – Gestione dei rifiuti – Piano di gestione – Rete adeguata ed integrata di impianti di smaltimento – Pericolo per la salute umana o per l'ambiente – Forza maggiore – Turbative dell'ordine pubblico – Criminalità organizzata»

Nella causa C-297/08,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 3 luglio 2008,

Commissione europea, rappresentata dalla sig.ra D. Recchia, dai sigg. C. Zadra e J.-B. Laignelot, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Repubblica italiana, rappresentata dalla sig.ra G. Palmieri, in qualità di agente, assistita dal sig. G. Aiello, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

sostenuta da

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato dal sig. S. Ossowski, in qualità di agente, assistito dal sig. K. Bacon, barrister,

interveniente,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dal sig. J.-C. Bonichot, presidente di sezione, dalla sig.ra C. Toader (relatore), dai sigg. K. Schiemann, P. Kūris e L. Bay Larsen, giudici,

avvocato generale: sig. J. Mazák

cancelliere: sig.ra R. Șereș, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 3 dicembre 2009,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

- 1 Con il proprio ricorso, la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato, per la regione Campania, tutte le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare, non avendo creato una rete adeguata e integrata di impianti di smaltimento, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 4 e 5 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 aprile 2006, 2006/12/CE, relativa ai rifiuti (GU L 114, pag. 9).

Contesto normativo

La normativa comunitaria

- 2 La direttiva 2006/12 ha codificato, a fini di chiarezza e di razionalità, la direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39).

- 3 Il secondo, sesto, ottavo, nono e decimo 'considerando' della direttiva 2006/12 così recitano:

«(2) Ogni regolamento in materia di gestione dei rifiuti deve essenzialmente mirare alla protezione della salute umana e dell'ambiente contro gli effetti nocivi della raccolta, del trasporto, del trattamento, dell'ammasso e del deposito dei rifiuti.

(...)

(6) Ai fini di un'elevata protezione dell'ambiente è necessario che gli Stati membri, oltre a provvedere in modo responsabile allo smaltimento e al recupero dei rifiuti, adottino misure intese a limitare la formazione dei rifiuti promuovendo in particolare le tecnologie "pulite" e i prodotti riciclabili e riutilizzabili, tenuto conto delle attuali e potenziali possibilità del mercato per i rifiuti recuperati.

(...)

(8) Occorre che la Comunità stessa nel suo insieme sia in grado di raggiungere l'autosufficienza nello smaltimento dei suoi rifiuti ed è auspicabile che ciascuno Stato membro singolarmente tenda a questo obiettivo.

(9) Per realizzare tali obiettivi si dovrebbero delineare negli Stati membri programmi di gestione dei rifiuti.

(10) Occorre ridurre i movimenti dei rifiuti e a tal fine gli Stati membri possono adottare le misure necessarie nel contesto dei loro piani di gestione».

- 4 L'art. 4 della direttiva 2006/12 così dispone:

«1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e in particolare:

- a) senza creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;

- b) senza causare inconvenienti da rumori od odori;
- c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare l'abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti».

5 L'art. 5 della direttiva in esame prevede:

«1. Gli Stati membri, di concerto con altri Stati membri qualora ciò risulti necessario od opportuno, adottano le misure appropriate per la creazione di una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento, che tenga conto delle tecnologie più perfezionate a disposizione che non comportino costi eccessivi. Questa rete deve consentire alla Comunità nel suo insieme di raggiungere l'autosufficienza in materia di smaltimento dei rifiuti e ai singoli Stati membri di mirare al conseguimento di tale obiettivo, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti.

2. Tale rete deve permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini, grazie all'utilizzazione dei metodi e delle tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica».

6 L'art. 7 della direttiva 2006/12 così recita:

«1. Per realizzare gli obiettivi previsti negli articoli 3, 4 e 5, la o le autorità competenti di cui all'articolo 6 devono elaborare quanto prima uno o più piani di gestione dei rifiuti, che contemplino fra l'altro:

- a) tipo, quantità e origine dei rifiuti da recuperare o da smaltire;
- b) requisiti tecnici generali;
- c) tutte le disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;
- d) i luoghi o gli impianti adatti per lo smaltimento.

2. I piani di cui al paragrafo 1 possono riguardare ad esempio:

(...)

- c) le misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del trattamento dei rifiuti.

3. Eventualmente, gli Stati membri collaborano con gli altri Stati membri interessati e la Commissione per l'elaborazione dei piani. Essi li trasmettono alla Commissione.

(...)».

La normativa nazionale

7 Gli artt. 4 e 5 della direttiva 2006/12 sono stati trasposti nell'ordinamento giuridico italiano per mezzo del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, contenente norme in materia ambientale (Supplemento ordinario alla GURI n. 96 del 14 aprile 2006).

8 L'art. 178, comma 2, di tale decreto stabilisce che:

«I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

- a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
- b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente».

9 L'art. 182, comma 3, dello stesso decreto dispone quanto segue:

«Lo smaltimento dei rifiuti è attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, attraverso le migliori tecniche disponibili e tenuto conto del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di:

- a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali;
- b) permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
- c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica».

10 La legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10, sulle «Norme e procedure per lo smaltimento dei rifiuti in Campania», ha definito 18 zone territoriali omogenee in cui, attraverso la partecipazione obbligatoria dei comuni situati in tali zone, si doveva procedere alla gestione dello smaltimento dei rifiuti urbani prodotti nei rispettivi bacini.

Fatti

11 Il presente ricorso riguarda la regione Campania, che comprende 551 comuni tra cui la città di Napoli. Tale regione deve fronteggiare problemi di gestione e di smaltimento dei rifiuti urbani.

12 Secondo quanto indicato dalla Repubblica italiana nel proprio controricorso, sin dal 1994, allo scopo di effettuare rapidamente gli interventi finalizzati a superare quella che è stata comunemente definita la «crisi dei rifiuti», venne dichiarato lo stato di emergenza nella suddetta regione e venne nominato un commissario delegato, che riuniva in sé le funzioni e le competenze ordinariamente svolte da altri organi pubblici.

13 Nel 1997 venne approvato un piano di gestione dei rifiuti urbani. Esso prevedeva un sistema di impianti industriali di termovalorizzazione dei rifiuti alimentato grazie a un sistema di raccolta differenziata organizzata a livello della regione Campania.

- 14 Con ordinanza ministeriale 31 marzo 1998, n. 2774, si decise di indire una gara d'appalto per affidare per un periodo di dieci anni il trattamento dei rifiuti ad operatori privati capaci di realizzare impianti per la produzione di combustibile derivato dai rifiuti (in prosieguo: «CDR»), nonché impianti per l'incenerimento e termovalorizzatori.
- 15 Gli appalti in questione vennero aggiudicati nel corso dell'anno 2000 alle società Fibe SpA e Fibe Campania SpA, appartenenti al gruppo Impregilo. Tali società dovevano realizzare e gestire sette impianti per la produzione di CDR e due impianti di termovalorizzazione, ubicati rispettivamente ad Acerra e a Santa Maria La Fossa. I comuni della regione Campania erano tenuti ad affidare il trattamento dei loro rifiuti alle dette società.
- 16 Tuttavia, l'esecuzione del piano incontrò difficoltà a causa, da un lato, dell'opposizione di talune popolazioni residenti in merito ai siti scelti e, dall'altro, della scarsa quantità di rifiuti raccolta e consegnata al servizio regionale. Inoltre, la costruzione degli impianti subì ritardi e furono accertate carenze nella loro progettazione, ragion per cui, non potendo essere trattati dalle infrastrutture in questione, i rifiuti vennero accumulati fino a saturazione nelle discariche e nelle aree di stoccaggio disponibili.
- 17 La Procura della Repubblica di Napoli avviò anche un'inchiesta volta a dimostrare la responsabilità per reati di frode nelle pubbliche forniture. Gli impianti di produzione di CDR della regione Campania furono sottoposti a sequestro giudiziario, rendendo impossibile l'adeguamento delle relative attrezzature in questione. Infine, furono risolti i contratti che legavano l'amministrazione alla Fibe SpA ed alla Fibe Campania SpA, ma la riaggiudicazione, mediante bandi di gara, degli appalti medesimi relativi allo smaltimento dei rifiuti nella regione sarebbe fallita in più occasioni, a causa, in particolare, del numero insufficiente di offerte ricevibili.

Fase precontenziosa

- 18 La situazione della regione Campania è stata oggetto di discussioni tra i servizi della Commissione e le autorità italiane. In tale contesto, il commissario delegato per l'emergenza rifiuti, con nota del 16 maggio 2007, esponeva alla Commissione le ragioni che avevano condotto all'adozione del decreto legge 11 maggio 2007, n. 61, che stabiliva «interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania», comprendenti, segnatamente, la realizzazione di quattro nuove discariche nei comuni di Serre, Savignano Irpino, Terzigno e Sant'Arcangelo Trimonte.
- 19 Secondo questa nota, le misure eccezionali erano necessarie «per scongiurare il pericolo di epidemie o altre emergenze sanitarie a tutela della salute della popolazione». Tale documento riconosceva che «lo stato di crisi risulta[va] da ultimo acuito per la carenza di un'adeguata disponibilità di siti di discarica per lo smaltimento finale dei rifiuti» e qualificava detto stato come una situazione di «allerta sociale, di pericolo per i diritti fondamentali dei cittadini campani e di estrema attenzione anche sotto il profilo ambientale», poiché «le discariche abusive realizzate senza il controllo degli enti pubblici competenti, gli incendi spontanei e dolosi dei rifiuti abbandonati sta[va]no determinando la compromissione dell'integrità dell'ambiente per effetto dell'emissione di sostanze inquinanti in atmosfera (in particolare diossina) e nel sottosuolo con pericolo di danni irreparabili alle falde acquifere».
- 20 Ritenendo che le misure adottate dalla Repubblica italiana non fossero sufficienti per assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente e della sanità pubblica, in particolare per stabilire una rete adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti, e che

quindi detto Stato membro fosse venuto meno agli obblighi ad esso imposti dagli artt. 4 e 5 della direttiva 2006/12, la Commissione, in data 29 giugno 2007, inviava al suddetto Stato membro una lettera di diffida, invitandolo a presentare le proprie osservazioni entro un mese dalla ricezione della stessa.

- 21 Facendo seguito ad un invito della Repubblica italiana, una delegazione della Commissione si recava a Napoli nel mese di luglio 2007 per incontrare le autorità e constatare l'effettiva situazione sul territorio.
- 22 La Repubblica italiana rispondeva alla diffida con lettera del 3 agosto 2007, allegando una nota del direttore generale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Direzione per la qualità della vita, datata 2 agosto 2007. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione riteneva opportuno estendere le censure alla violazione degli artt. 3 e 7 della direttiva 2006/12 e, in tal senso, inviava a detto Stato membro, il 23 ottobre 2007, una diffida complementare, invitandolo a trasmettere le proprie osservazioni entro il termine di due mesi dalla ricezione della stessa.
- 23 Il 20 novembre 2007 si svolgeva una nuova riunione a Bruxelles, in occasione della quale la Repubblica italiana presentava una nuova bozza del piano di gestione dei rifiuti per la regione Campania e forniva un resoconto dell'evoluzione della situazione, segnatamente riguardo all'avanzamento della costruzione di talune infrastrutture, quali le discariche. Tale piano veniva adottato il 28 dicembre 2007.
- 24 Con lettera del 24 dicembre 2007, la Repubblica italiana replicava alla diffida complementare e allegava alla propria risposta una nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 21 dicembre 2007.
- 25 Il 28 gennaio 2008, si svolgeva a Roma una «riunione pacchetto» tra la Repubblica italiana e la Commissione, nel corso della quale, riguardo alla questione della gestione dei rifiuti in Campania, tale Stato membro illustrava il contenuto di un nuovo piano che si prefiggeva di risolvere la situazione di crisi entro la fine del mese di novembre 2008.
- 26 Alla luce delle informazioni fornite dalla Repubblica italiana nella corrispondenza intercorsa, nonché di quelle provenienti da altre fonti, come mass media, associazioni, organizzazioni e privati cittadini, la Commissione, in data 1° febbraio 2008, inviava a detto Stato membro un parere motivato, invitandolo a conformarvisi, data l'urgenza della situazione, entro il termine di un mese. La Repubblica italiana replicava al parere con lettera trasmessa alla Commissione il 4 marzo 2008, cui erano allegate tre note provenienti dai responsabili regionali.
- 27 A fronte delle informazioni così raccolte, la Commissione decideva di proporre il presente ricorso.
- 28 Con ordinanza del presidente della Corte 2 dicembre 2008, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è stato autorizzato ad intervenire a sostegno delle conclusioni della Repubblica italiana.

Sul ricorso

- 29 A sostegno del proprio ricorso, la Commissione contesta alla Repubblica italiana la violazione degli artt. 4 e 5 della direttiva 2006/12 in quanto, da un lato, essa non avrebbe creato una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento idonei a consentire l'autosufficienza in materia di smaltimento di rifiuti, improntata al criterio

della prossimità geografica, e, dall'altro, tale situazione avrebbe determinato un pericolo per la salute dell'uomo e per l'ambiente.

- 30 La Commissione ritiene che la Repubblica italiana riconosca l'inadempimento contestato. L'istituzione lo ritiene provato, segnatamente, alla luce del contenuto delle risposte fornite dal governo italiano nel corso della fase precontenziosa del procedimento. Così, nella propria risposta alla diffida iniziale, il governo italiano aveva illustrato il piano regionale di gestione dei rifiuti approvato nel 1997, ammettendo nel contempo che, «seppur giustamente individuato nel Piano regionale, il sistema di gestione integrato dei rifiuti in Campania non costituisce tuttora una realtà effettiva», soprattutto a causa dei ritardi accumulati nella costruzione dei due inceneritori previsti ad Acerra e a Santa Maria La Fossa nonché della chiusura di discariche. Le autorità italiane avrebbero dunque riconosciuto la «paralisi del sistema» e l'abbandono illegale o incontrollato dei rifiuti, da esse descritto come un «fenomeno diffuso in Regione Campania e condotto da settori della criminalità organizzata, rispetto al quale risultano avviate diverse inchieste da parte dell'Autorità Giudiziaria».
- 31 Nella propria replica al parere motivato, la Repubblica italiana avrebbe confermato che la situazione non era risolta e, secondo la Commissione, dalle risposte fornite da tale Stato membro e, in particolare, dai tempi necessari a realizzare le infrastrutture previste nell'ultimo piano di gestione, nonché dalla stampa nazionale, emergerebbe che, alla scadenza del termine impartito nel parere motivato, tale Stato membro era ancora lontano dall'aver creato una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, improntata al criterio della prossimità.
- 32 Inoltre, talune informazioni ricevute dopo il termine fissato nel parere motivato confermerebbero la persistenza dell'inadempimento. In tal senso, nelle comunicazioni datate 21 e 28 aprile 2008, trasmesse alla Presidenza del Consiglio dell'Unione europea, la Repubblica italiana avrebbe riconosciuto che le discariche previste nei siti di Savignano Irpino e Sant'Arcangelo Trimonte sarebbero entrate in funzione, nella migliore delle ipotesi, nel mese di luglio dell'anno 2008 e che, quindi, fino a quel momento, soltanto la discarica di Macchia Soprana, nel comune di Serre, sarebbe stata in funzione per tutta la regione Campania.
- 33 La Commissione si basa parimenti su una nota trasmessa il 4 giugno 2008, con cui la Repubblica italiana le ha notificato il decreto legge 23 maggio 2008, n. 90 (Supplemento ordinario alla GURI n. 120 del 23 maggio 2008; in prosieguo: il «decreto legge n. 90/2008»). Il testo stesso di tale decreto legge costituirebbe un'ammissione delle inadeguatezze del sistema di smaltimento dei rifiuti in Campania. La Commissione evidenzia altresì che lo «stato di emergenza» relativo alla crisi dei rifiuti non sarebbe stato risolto alla data di proposizione del ricorso e sarebbe stato necessario mantenerlo fino al 31 dicembre 2009.
- 34 Tuttavia, occorre constatare che, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, la Repubblica italiana nega di essere venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 4 e 5 della direttiva 2006/12. Di conseguenza, occorre esaminare la fondatezza delle censure addotte dalla Commissione a sostegno del suo ricorso.

Sulla violazione dell'art. 5 della direttiva 2006/12

Argomenti delle parti

- 35 La Commissione deduce che, per poter ritenere che uno Stato membro abbia creato una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, come richiesto dall'art. 5 della direttiva 2006/12, occorre che esso disponga di un apparato di strutture tecniche

volte a consentire, da un lato, che i rifiuti impossibili da recuperare e/o riutilizzare siano smaltiti senza pericolo per l'ambiente e la sanità pubblica e, dall'altro, che, ai fini del rispetto dei principi di autosufficienza e di prossimità, le capacità di assorbimento degli stabilimenti destinati allo smaltimento dei rifiuti, come inceneritori e discariche, corrispondano ai quantitativi di rifiuti suscettibili di smaltimento nella regione interessata.

- 36 Orbene, a tale riguardo, il sistema istituito nella regione Campania presenterebbe indubbie carenze. Così, la raccolta differenziata sarebbe pari solamente al 10,6% dei rifiuti prodotti, contro una media comunitaria del 33% e una media nazionale che oscilla dal 19,4% per le regioni del centro Italia al 38,1% per le regioni settentrionali di tale Stato membro.
- 37 Inoltre, pur dovendo le discariche essere utilizzate il meno possibile, perché rappresentano la soluzione peggiore per l'ambiente, la maggior parte dei rifiuti della Campania verrebbe smaltita in discarica o abbandonata illegalmente. Inoltre, gli impianti di produzione di CDR deputati a smaltire detti rifiuti sarebbero inadeguati e si limiterebbero, in realtà, a trattarli, con la conseguenza che essi dovrebbero essere successivamente inviati ad altre strutture per lo smaltimento definitivo.
- 38 Gli inceneritori previsti nei comuni di Acerra e di Santa Maria La Fossa non sarebbero ancora entrati in funzione e, complessivamente, la regione disporrebbe di una sola discarica legale in attività, quella di Serre, le cui capacità di assorbimento sarebbero assai inferiori ai bisogni effettivi. Infine, numerose tonnellate di rifiuti sarebbero state trasportate in Germania e in altre regioni d'Italia per essere smaltite, e sarebbe stato siglato un accordo con la Repubblica federale di Germania che prevede ulteriori spedizioni.
- 39 Secondo la Commissione, i rifiuti nelle strade alla data del 2 marzo 2008 ammontavano a 55 000 tonnellate, a cui si aggiungevano fra le 110 000 e le 120 000 tonnellate di rifiuti in attesa di trattamento presso i siti comunali di stoccaggio. Orbene, la Corte avrebbe affermato nella sentenza 26 aprile 2005, causa C-494/01, Commissione/Irlanda (Racc. pag. I-3331), che un sistema di discariche vicino alla saturazione nonché la presenza di depositi abusivi di rifiuti nel paese integra una violazione dell'art. 5 della direttiva 2006/12.
- 40 La Repubblica italiana chiede il rigetto del ricorso. A suo avviso, la censura attinente all'art. 5 della direttiva sarebbe viziata da un'insufficiente analisi delle cause storiche della grave situazione che imperversa nella regione Campania. Inoltre, tale Stato membro avrebbe compiuto ogni possibile sforzo per arginare tale crisi, sia dispiegando considerevoli mezzi amministrativi e militari, sia realizzando importanti investimenti finanziari (400 milioni di euro tra il 2003 e il 2008).
- 41 Riguardo alla raccolta dei rifiuti, pur riconoscendo che le percentuali a livello regionale indicate dalla Commissione sono corrette, la Repubblica italiana osserva tuttavia che sarebbero state intraprese iniziative straordinarie di raccolta e che, in linea generale, si assisterebbe a un aumento del livello di raccolta differenziata nella regione Campania, che dovrebbe accrescersi con l'attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3639/08. Ad esempio, tra il 14 gennaio ed il 1° marzo 2008 sarebbero state raccolte e messe in sicurezza 348 000 tonnellate di rifiuti, in particolare dalle strade. Attualmente la capacità di smaltimento complessiva dei rifiuti sarebbe superiore alla produzione giornaliera regionale. 530 comuni avrebbero attuato le prime misure per l'avvio della raccolta differenziata, 73 comuni (circa 370 000 abitanti) avrebbero raggiunto percentuali tra il 50% ed il 90%, mentre 134 comuni (circa un milione di abitanti) si troverebbero tra il 25 ed il 50%.

- 42 Peraltro, nel mese di giugno 2008 sarebbe stata aperta la discarica di Savignano Irpino, seguita da quella di Sant'Arcangelo Trimonte. Per quanto riguarda gli inceneritori, il nuovo piano inserito nel decreto legge n. 90/2008, prevederebbe la costruzione di altri due inceneritori, a Napoli e a Salerno, che verrebbero ad aggiungersi a quelli di Acerra e di Santa Maria La Fossa. Sarebbero altresì in fase di realizzazione altre infrastrutture, come le discariche di Chiaiano, Terzigno, San Tammaro e Andretta, o ancora i termovalorizzatori di Acerra e di Salerno.
- 43 Riguardo ai sette impianti di produzione di CDR, di cui la Commissione sottolinea l'attuale inoperatività, la Repubblica italiana deduce che le disfunzioni accertate in tali impianti sono dovute ad inadempienze contrattuali, o addirittura a comportamenti delittuosi o criminali, che sarebbero indipendenti dalla sua volontà.
- 44 Relativamente alle discariche, la Repubblica italiana, pur ammettendo che alla data impartita nel parere motivato era in funzione solo la discarica di Macchia Soprana a Serra, fa tuttavia notare che l'apertura di altri siti di discarica sarebbe stata ostacolata dalle azioni di protesta della popolazione, che avrebbero persino reso necessario l'intervento delle forze armate.
- 45 Orbene, tutte queste circostanze sarebbero tali da rappresentare cause di forza maggiore ai sensi della giurisprudenza.
- 46 Conseguentemente, la Repubblica italiana ritiene che la violazione dell'art. 5 della direttiva 2006/12 non possa essere imputata alla sua inerzia e sottolinea, peraltro, che gli sversamenti illeciti di rifiuti nel territorio della regione Campania sarebbero oggetto di una costante attività di bonifica e non avrebbero mai rappresentato un'alternativa proposta, suggerita od avallata dalle autorità nazionali, che avrebbero fatto tutto il possibile per assicurarne la rimozione, anche attraverso l'intervento dell'esercito.
- 47 Riguardo alla possibilità di riconoscere una causa di forza maggiore, la Commissione rammenta, nella propria replica, che tale nozione esigerebbe che l'evento in questione (o la sua mancata realizzazione) «sia imputabile a circostanze indipendenti da chi le fa valere, straordinarie ed imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado tutta la diligenza impiegata» (sentenza 8 marzo 1988, causa 296/86, McNicholl e a., Racc. pag. 1491, punto 11 e giurisprudenza ivi citata).
- 48 Inoltre, qualora un evento abbia costituito causa di forza maggiore, i suoi effetti potrebbero durare soltanto per un limitato periodo di tempo, e cioè per il tempo materialmente necessario, ad un'amministrazione che metta in opera la normale diligenza, per risolvere la situazione di emergenza indipendente dalla sua volontà (sentenza 11 luglio 1985, causa 101/84, Commissione/Italia, Racc. pag. 2629, punto 16).
- 49 Orbene, la Commissione rammenta che l'inadeguatezza del sistema di smaltimento dei rifiuti in Campania perdurerebbe dall'anno 1994. Riguardo alle proteste e alle turbative dell'ordine pubblico provocate dalle popolazioni locali, tali fenomeni sarebbero stati prevedibili e non rivestirebbero carattere eccezionale, dato che la situazione di crisi e le proteste che ne sono conseguite deriverebbero proprio dal persistente inadempimento delle autorità nazionali agli obblighi previsti dalla direttiva 2006/12.
- 50 Quanto alla presenza di associazioni criminali, la Commissione fa presente che tale circostanza, anche supponendo che fosse provata, non potrebbe giustificare la violazione da parte dello Stato membro degli obblighi ad esso incombenti in forza della

direttiva 2006/12 (v. sentenza 18 dicembre 2007, causa C-263/05, Commissione/Italia, Racc. pag. I-11745, punto 51).

- 51 Riguardo, infine, alla circostanza del mancato rispetto da parte delle imprese aggiudicatrici dei loro impegni contrattuali di realizzare gli impianti di trattamento dei rifiuti, la Commissione ritiene che essa non possa rappresentare una circostanza anormale e imprevedibile, in particolare poiché, contrariamente a quanto affermato dalla Repubblica italiana, le autorità avrebbero potuto prevedere clausole specifiche per scongiurarne gli effetti.
- 52 Per quanto riguarda i procedimenti penali avviati dalla Procura della Repubblica a carico di alcuni responsabili di tali imprese e alla difficoltà per le autorità di reperire altri appaltatori per riprendere le attività in questione, la Commissione deduce che, secondo giurisprudenza costante, uno Stato membro non potrebbe eccepire disposizioni, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini imposti da una direttiva (v. sentenza 18 dicembre 2007, Commissione/Italia, cit., punto 51).
- 53 Il Regno Unito limita le proprie osservazioni all'interpretazione dell'art. 5 della direttiva 2006/12. Secondo questo Stato membro, al contrario di quanto suggerisce la Commissione tramite la presentazione del presente ricorso, gli obblighi incombenti agli Stati membri in forza di tale disposizione sarebbero applicabili a livello nazionale e non a livello regionale. In tal senso, i principi di autosufficienza e di prossimità, secondo i quali la rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento «deve consentire alla Comunità nel suo insieme di raggiungere l'autosufficienza in materia di smaltimento dei rifiuti e ai singoli Stati membri di mirare al conseguimento di tale obiettivo», e ciò «in uno degli impianti appropriati più vicini», dovrebbero intendersi su una base territoriale comunitaria o nazionale, e non regionale.
- 54 Conseguentemente, detto Stato membro non condivide la tesi della Commissione secondo cui l'art. 5 della direttiva 2006/12 risulterebbe violato qualora, all'interno di una determinata regione di uno Stato membro, gli impianti di smaltimento dei rifiuti non siano sufficienti per soddisfare le esigenze della regione stessa in materia di smaltimento. Infatti, al pari del Regno Unito, che si è così organizzato in materia di rifiuti pericolosi, gli Stati membri potrebbero adottare la soluzione di trasportare alcuni tipi di rifiuti, provenienti da una regione, perché siano trattati e smaltiti in impianti situati in altre regioni, purché la domanda nazionale complessiva sia soddisfatta dalla rete nazionale di impianti di smaltimento dei rifiuti.
- 55 Anche la giurisprudenza della Corte avvalorerebbe l'interpretazione nazionale del principio di autosufficienza e, inoltre, il tenore letterale dell'art. 16, n. 4, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 19 novembre 2008, 2008/98/CE, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312, pag. 3), la confermerebbe, atteso che tale articolo della nuova direttiva sui rifiuti dispone che «[i] principi di prossimità e autosufficienza non significano che ciascuno Stato membro debba possedere l'intera gamma di impianti di recupero finale al suo interno».
- 56 La Repubblica italiana condivide l'opinione del Regno Unito e rileva che l'incidenza della regione Campania sulla sua produzione nazionale di rifiuti è limitata.
- 57 La Commissione, pur ritenendo che le questioni interpretative sollevate dal Regno Unito non siano rilevanti nell'ambito del presente ricorso, riconosce che gli Stati membri sarebbero liberi di determinare il livello amministrativo adeguato per la gestione dei rifiuti. Dunque, per rispettare l'art. 5 della direttiva 2006/12, uno Stato membro potrebbe disporre di un solo impianto nazionale, qualora questo copra il

trattamento dei rifiuti prodotti, oppure soltanto di alcuni impianti specializzati, ad esempio quelli di trattamento dei rifiuti pericolosi situati nel Regno Unito.

- 58 La Commissione osserva tuttavia che, per determinare come i principi di autosufficienza e di prossimità debbano essere interpretati e applicati, occorrerebbe altresì prendere in considerazione la natura dei rifiuti ed i quantitativi prodotti. Orbene, i rifiuti domestici sarebbero di produzione locale e giornaliera, rendendo in via di principio necessaria una raccolta e un trattamento pressoché immediati e in luoghi vicini.
- 59 La Repubblica italiana avrebbe optato per una gestione che individua gli «ambiti territoriali ottimali» quale parametro geografico di autosufficienza e di prossimità. La Commissione rileva, in proposito, che essa non contesta a tale Stato membro la scelta del livello amministrativo ritenuto adatto alla creazione di un sistema integrato di gestione e di smaltimento dei rifiuti. Per contro, essa censura il fatto che la Repubblica italiana non avrebbe istituito un siffatto sistema in Campania dove, in concreto, i rifiuti non verrebbero smaltiti in impianti prossimi ai luoghi di produzione e dove le spedizioni di rifiuti verso altre regioni o altri Stati membri non avrebbero rappresentato altro che rimedi straordinari ad hoc all'emergenza sanitaria ed ambientale senza collocarsi, di conseguenza, nel contesto di un sistema integrato di impianti di smaltimento.

Giudizio della Corte

- 60 Come risulta dagli argomenti esposti dalla Commissione nel corso della fase precontenziosa, nonché dalle memorie depositate nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte, occorre constatare che il ricorso della Commissione riguarda, in generale, la questione dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e, in particolare, come risulta dalla sua risposta alla memoria di intervento del Regno Unito, lo smaltimento dei rifiuti urbani. Di conseguenza, nonostante la risposta fornita da tale istituzione ad un quesito posto in udienza, essa non chiede alla Corte di dichiarare l'inadempimento della Repubblica italiana per quanto riguarda la categoria specifica dei rifiuti pericolosi, che rientrano parzialmente nella direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 377, pag. 20).
- 61 In conformità all'art. 5, n. 1, della direttiva 2006/12, gli Stati membri devono adottare le misure appropriate per la creazione di una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti che consenta, da un lato, alla Comunità nel suo insieme di raggiungere l'autosufficienza in materia di smaltimento dei rifiuti e, dall'altro, ai singoli Stati membri di mirare al conseguimento di tale obiettivo. A tal fine, gli Stati membri devono tener conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti.
- 62 Per istituire detta rete, gli Stati membri dispongono di un margine di discrezionalità nella scelta della base territoriale che ritengono adeguata per conseguire un'autosufficienza nazionale in termini di capacità di smaltimento dei rifiuti, e così permettere alla Comunità di assicurare essa stessa lo smaltimento dei rifiuti.
- 63 Come ha giustamente rilevato il Regno Unito, taluni tipi di rifiuti possono presentare un tale grado di specificità, come ad esempio i rifiuti pericolosi, che il loro trattamento ai fini dello smaltimento può essere utilmente raggruppato all'interno di una o più strutture a livello nazionale, o persino, come prevedono espressamente gli artt. 5, n. 1, e 7, n. 3, della direttiva 2006/12, nell'ambito di una cooperazione con altri Stati membri.

- 64 Tuttavia, la Corte ha già avuto occasione di sottolineare che una delle più importanti misure che devono essere adottate dagli Stati membri nell'ambito del loro obbligo, in forza della direttiva 2006/12, di elaborare piani di gestione che contemplino, in particolare, misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del trattamento dei rifiuti, è quella, prevista all'art. 5, n. 2, di tale direttiva, consistente nel cercare di trattare i rifiuti nell'impianto più vicino possibile (v., sentenza 9 giugno 2009, causa C-480/06, Commissione/Germania, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 37).
- 65 La Corte ha quindi dichiarato che i criteri di localizzazione dei siti di smaltimento dei rifiuti devono essere individuati in considerazione degli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2006/12, tra cui figurano, in particolare, la protezione della salute e dell'ambiente, nonché la creazione di una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento che consenta in particolare lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini. Quindi, detti criteri di localizzazione dovrebbero riguardare, in particolare, la distanza di tali siti rispetto agli insediamenti in cui sono prodotti i rifiuti, il divieto di realizzare gli impianti in prossimità di zone vulnerabili e l'esistenza di infrastrutture adeguate per il trasporto dei rifiuti, quali il collegamento alle reti di trasporto (v. sentenza 1° aprile 2004, cause riunite C-53/02 e C-217/02, Commune de Braine-le-Château e a., Racc. pag. I-3251, punto 34).
- 66 Per quanto riguarda i rifiuti urbani non pericolosi, per i quali non sono necessari, in linea di principio, impianti specializzati come quelli richiesti per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi, gli Stati membri devono quindi adoperarsi per disporre di una rete che consenta loro di soddisfare l'esigenza di impianti di smaltimento quanto più vicini possibile ai luoghi di produzione, ferma restando la possibilità di organizzare una rete siffatta nell'ambito di cooperazioni interregionali, o addirittura transfrontaliere, che rispondano al principio di prossimità.
- 67 Ne consegue che, come ha sottolineato la Commissione, allorché uno Stato membro ha singolarmente scelto nell'ambito del suo piano o dei suoi «piani di gestione dei rifiuti» ai sensi dell'art. 7, n. 1, della direttiva 2006/12, di organizzare la copertura del suo territorio su base regionale, occorre dedurre che ogni regione dotata di un piano regionale debba garantire, in linea di principio, il trattamento e lo smaltimento dei suoi rifiuti il più vicino possibile al luogo in cui vengono prodotti. Infatti, il principio di correzione, anzitutto alla fonte, dei danni causati all'ambiente, principio stabilito per l'azione della Comunità in materia ambientale dall'art. 191 TFUE, comporta che spetta a ciascuna regione, comune o altro ente locale adottare le misure adeguate per garantire la raccolta, il trattamento e lo smaltimento dei propri rifiuti e che questi vanno quindi smaltiti il più vicino possibile al luogo in cui vengono prodotti, per limitarne al massimo il trasporto (v. sentenza 17 marzo 1993, causa C-155/91, Commissione/Consiglio, Racc. pag. I-939, punto 13 e giurisprudenza ivi citata).
- 68 Di conseguenza, in una tale rete nazionale definita dallo Stato membro, se una regione non è dotata, in misura e per un periodo rilevanti, di infrastrutture sufficienti a soddisfare le sue esigenze per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti, si può dedurre che dette gravi carenze a livello regionale possono compromettere la rete nazionale di impianti di eliminazione dei rifiuti, privandola delle caratteristiche di integrazione ed adeguatezza richieste dalla direttiva 2006/12, che consenta allo Stato membro interessato di perseguire individualmente l'obiettivo di autosufficienza definito all'art. 5, n. 1, della direttiva in parola.
- 69 Nella fattispecie, occorre rilevare, come ha sottolineato la Commissione, che la Repubblica italiana ha essa stessa operato la scelta di una gestione dei rifiuti a livello della regione Campania in quanto «ambito territoriale ottimale». Infatti, come risulta dalla legge regionale del 1993 e dal piano regionale di gestione dei rifiuti del 1997,

come modificato da quello del 2007, è stato deciso, per conseguire l'autosufficienza regionale, di costringere i comuni della regione Campania a consegnare i rifiuti raccolti sul loro territorio al servizio regionale; tale obbligo poteva giustificarsi, in definitiva, con la necessità di garantire un livello di attività indispensabile alla redditività dei suddetti impianti di smaltimento, al fine di preservare l'esistenza di capacità di smaltimento tali da concorrere all'attuazione del principio di autosufficienza a livello nazionale (v. sentenza 13 dicembre 2001, causa C-324/99, DaimlerChrysler, Racc. pag. I-9897, punto 62).

- 70 Inoltre, poiché, secondo le affermazioni della Repubblica italiana, da un lato, la produzione di rifiuti urbani della regione Campania rappresenta il 7% della produzione nazionale, cioè una quota non trascurabile di tale produzione, e, dall'altro, la popolazione di detta regione rappresenta circa il 9% della popolazione nazionale, una carenza importante nella capacità di tale regione di eliminare i suoi rifiuti è tale da compromettere seriamente la capacità di detto Stato membro di perseguire l'obiettivo dell'autosufficienza nazionale.
- 71 Pertanto, occorre esaminare se, all'interno della rete nazionale italiana di impianti di smaltimento dei rifiuti, tale regione disponga di impianti sufficienti per garantire uno smaltimento dei rifiuti urbani nelle vicinanze del luogo di produzione.
- 72 A tale proposito, la Repubblica italiana ha riconosciuto che gli impianti in servizio, fossero essi discariche, inceneritori o termovalorizzatori, non erano in numero sufficiente a consentire di soddisfare le esigenze di smaltimento dei rifiuti della regione Campania.
- 73 Infatti, la Repubblica italiana ha ammesso che, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, un'unica discarica era in servizio per tutta la regione Campania, che gli impianti di produzione di CDR di detta regione non permettevano di assicurare lo smaltimento definitivo dei rifiuti e che gli inceneritori previsti ad Acerra e a Santa Maria La Fossa continuavano a non essere in funzione.
- 74 Come risulta dal piano regionale di gestione dei rifiuti approvato nel 1997 e dai piani successivi adottati dalle autorità italiane per rimediare alla crisi dei rifiuti, tali autorità hanno in particolare ritenuto che, per riuscire a soddisfare le esigenze di smaltimento dei rifiuti urbani nella regione Campania, dovessero entrare in servizio altre discariche, come quelle di Savignano Irpino e di Sant'Arcangelo Trimonte, dovessero aggiungersi altri due inceneritori a quelli previsti ad Acerra e a Santa Maria La Fossa, e dovessero essere resi effettivamente operativi gli impianti di produzione di CDR.
- 75 Benché l'art. 5 della direttiva 2006/12 consenta una cooperazione interregionale nella gestione e smaltimento dei rifiuti, e persino una cooperazione tra Stati membri, cionondimeno, nel caso di specie, anche con l'assistenza di altre regioni italiane e delle autorità tedesche, non è stato possibile rimediare al deficit strutturale in termini di impianti necessari allo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti nella regione Campania. Ciò è attestato dai quantitativi ingenti di rifiuti ammassati per le strade di questa regione.
- 76 Inoltre, il basso tasso di raccolta differenziata dei rifiuti nella regione Campania, rispetto alla media nazionale e comunitaria, ha ulteriormente aggravato la situazione.
- 77 La Repubblica italiana ha sostenuto dinanzi alla Corte di adoperarsi per rimediare alla situazione in Campania e l'ha informata dell'entrata in funzione effettiva, successiva al 2 maggio 2008, delle discariche di Savignano Irpino e di Sant'Arcangelo Trimonte, nonché delle misure previste dal nuovo piano in data 23 maggio 2008, che

comprendono la costruzione di altri due inceneritori e la realizzazione dei termovalorizzatori di Acerra e di Salerno. Inoltre, il tasso di raccolta differenziata nella regione sarebbe nettamente migliorato e le capacità di smaltimento giornaliero dei rifiuti nella regione sarebbero superiori alla produzione, per cui la situazione di crisi dei rifiuti potrebbe dirsi superata.

- 78 Benché siffatte misure provino che talune iniziative sono state intraprese per superare le difficoltà della regione Campania, cionondimeno in tal modo la Repubblica italiana riconosce chiaramente che, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, gli impianti esistenti e in funzione nella regione Campania erano ben lontani dal soddisfare le esigenze reali di tale regione in termini di smaltimento dei rifiuti.
- 79 D'altra parte e in ogni caso, occorre ricordare che la Corte ha ripetutamente dichiarato che l'esistenza di un inadempimento dev'essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato, e che non possono essere prese in considerazione dalla Corte modifiche successivamente intervenute (v., in particolare, sentenze 14 settembre 2004, causa C-168/03, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-8227, punto 24, e 27 ottobre 2005, causa C-23/05, Commissione/Lussemburgo, Racc. pag. I-9535, punto 9).
- 80 La Repubblica italiana afferma altresì che l'inadempimento addebitato non le sarebbe imputabile e che, al contrario, sarebbe riconducibile a taluni eventi che costituirebbero casi di forza maggiore, come l'opposizione della popolazione all'installazione di discariche sul territorio dei loro comuni, l'esistenza di attività criminali nella regione nonché la mancata esecuzione da parte delle controparti contrattuali dell'amministrazione degli obblighi ad esse incombenti, riguardanti la realizzazione di taluni impianti necessari alla regione.
- 81 In proposito, occorre rilevare che il procedimento di cui all'art. 258 TFUE si fonda sull'oggettiva constatazione del mancato rispetto, da parte di uno Stato membro, degli obblighi che ad esso impone il Trattato o un atto di diritto derivato (v. sentenze 1° marzo 1983, causa 301/81, Commissione/Belgio, Racc. pag. 467, punto 8, e 4 maggio 2006, causa C-508/03, Commissione/Regno Unito, Racc. pag. I-3969, punto 67).
- 82 Una volta giunti, come nella fattispecie, a un siffatto accertamento, è irrilevante che l'inadempimento risulti dalla volontà dello Stato membro al quale è addebitabile, dalla sua negligenza, oppure dalle difficoltà tecniche cui quest'ultimo abbia dovuto far fronte (sentenza 1° ottobre 1998, causa C-71/97, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-5991, punto 15).
- 83 Per quanto riguarda l'opposizione manifestata dalla popolazione locale all'installazione di taluni impianti di smaltimento, risulta da giurisprudenza costante che uno Stato membro non può eccepire situazioni interne, come difficoltà di attuazione emerse nella fase di esecuzione di un atto comunitario, comprese quelle dovute alla resistenza di privati, per giustificare l'inosservanza degli obblighi e termini imposti dal diritto comunitario (v. sentenze 7 aprile 1992, causa C-45/91, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-2509, punti 20 e 21, nonché 9 dicembre 2008, causa C-121/07, Commissione/Francia, Racc. pag. I-9159, punto 72).
- 84 In merito alla presenza di organizzazioni criminali o di persone connotate come operanti «al limite della legalità» che sarebbero attive nel settore della gestione dei rifiuti, è sufficiente rilevare che tale circostanza, anche supponendola provata, non può giustificare la violazione, da parte di tale Stato membro, degli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva 2006/12 (sentenza 18 dicembre 2007, Commissione/Italia, cit., punto 51).

- 85 Per quanto attiene agli inadempimenti contrattuali da parte delle imprese incaricate della realizzazione di taluni impianti di smaltimento dei rifiuti, è sufficiente altresì ricordare che la nozione di forza maggiore, pur non postulando un'impossibilità assoluta, esige cionondimeno che il mancato verificarsi dell'evento in causa sia imputabile a circostanze indipendenti da chi le fa valere, straordinarie ed imprevedibili, le cui conseguenze sarebbe stato impossibile evitare malgrado tutta la diligenza posta (sentenza McNicholl e a., cit., punto 11).
- 86 Orbene, un'amministrazione diligente avrebbe dovuto adottare le misure necessarie a tutelarsi contro inadempimenti contrattuali come quelli avvenuti in Campania o a garantire che, nonostante tali mancanze, fosse assicurata la realizzazione effettiva e nei tempi previsti delle infrastrutture necessarie allo smaltimento dei rifiuti della regione.
- 87 Quanto alla censura mossa dalla Repubblica italiana alla Commissione, con cui si critica il fatto che il presente ricorso sia stato presentato anni dopo che la crisi dei rifiuti era esplosa e proprio quando tale Stato membro aveva adottato le misure che consentivano di uscire dalla crisi, occorre ricordare che, per costante giurisprudenza della Corte, le norme di cui all'art. 258 TFUE devono essere applicate senza che la Commissione sia tenuta ad osservare un termine prestabilito (v., in particolare, sentenze 16 maggio 1991, causa C-96/89, Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag. I-2461, punto 15, e 24 aprile 2007, causa C-523/04, Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag. I-3267, punto 38). Essa dispone così del potere di decidere quando si debba eventualmente proporre un ricorso e non spetta alla Corte, in linea di principio, sindacare tale decisione (sentenza 10 maggio 1995, causa C-422/92, Commissione/Germania, Racc. pag. I-1097, punto 18).
- 88 Alla luce di quanto precede, occorre dichiarare che la Repubblica italiana, non essendosi assicurata che, nell'ambito della gestione regionale dei rifiuti nella regione Campania, detta regione disponesse di un numero di impianti sufficiente a consentirle di smaltire i suoi rifiuti urbani nelle vicinanze del luogo di produzione, è venuta meno all'obbligo ad essa incombente di creare una rete adeguata ed integrata di impianti di smaltimento che le consentissero di perseguire l'obiettivo di assicurare lo smaltimento dei suoi rifiuti e, di conseguenza, ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 5 della direttiva 2006/12.

Sulla violazione dell'art. 4 della direttiva 2006/12

Argomenti delle parti

- 89 La Commissione sottolinea che la Repubblica italiana non avrebbe mai negato l'esistenza di una situazione estremamente grave per l'ambiente e per la salute umana, derivante dalla mancanza di una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti. Al contrario, tale Stato membro l'avrebbe espressamente riconosciuta.
- 90 Alla luce, in particolare, delle sentenze 26 aprile 2007, causa C-135/05, Commissione/Italia (Racc. pag. I-3475), e 24 maggio 2007, causa C-361/05, Commissione/Spagna, la Commissione ritiene incontestabile che i rifiuti giacenti nelle strade, nonché quelli in attesa di trattamento presso i siti di stoccaggio, costituiscano un degrado significativo dell'ambiente e del paesaggio e una reale minaccia tanto per l'ambiente quanto per la salute umana. Infatti, tali accumuli potrebbero determinare una contaminazione del suolo e delle falde acquifere, il rilascio di sostanze inquinanti nell'atmosfera a seguito dell'autocombustione dei rifiuti o degli incendi provocati dalla

popolazione, con conseguente inquinamento dei prodotti agricoli e dell'acqua potabile, o, ancora, emanazioni maleodoranti.

- 91 La Repubblica italiana afferma, sulla base di uno studio dei servizi del commissario delegato, che la situazione in Campania, per quanto concerne la gestione dei rifiuti, non avrebbe avuto conseguenze pregiudizievoli per la pubblica incolumità e per la salute umana. Essa sostiene altresì che l'addebito della Commissione sarebbe eccessivamente generico, in quanto non specificherebbe a quale delle tre ipotesi previste dalle lett. a), b) e c) dell'art. 4 della direttiva 2006/12 si riferisca il presente ricorso.
- 92 Peraltro, la Repubblica italiana ritiene che la Commissione non fornisca alcuna prova a sostegno delle proprie deduzioni. Essa si limiterebbe a richiamare quanto affermato dalla Corte, nella citata sentenza 26 aprile 2007, Commissione/Italia, circa l'esistenza di discariche abusive sul territorio italiano. Inoltre, essa cercherebbe di far derivare automaticamente dalla violazione dell'art. 5 della direttiva 2006/12 un inadempimento all'art. 4 della medesima.
- 93 Infine, le autorità italiane avrebbero monitorato da vicino l'impatto sulla salute delle persone dei rifiuti abbandonati sulle strade, senza che sia stato peraltro osservato alcun aumento, correlato alla presenza di discariche abusive, né del numero di malattie infettive, né della mortalità per tumori, né delle malformazioni congenite. Quanto all'inquinamento delle falde, ad eccezione di due superamenti sporadici in aree limitate, le falde e le acque freatiche non avrebbero presentato anomalie chimiche o biologiche. Lo stesso varrebbe riguardo all'esposizione della popolazione ai fumi degli incendi derivanti dai cumuli di rifiuti poiché, eccettuato un caso, non si sarebbe rilevato alcun rischio.
- 94 Riguardo allo studio su cui si basa la Repubblica italiana e secondo il quale «anche nel momento più acuto della crisi nella regione Campania non vi sono state conseguenze pregiudizievoli per la pubblica incolumità ed in particolare per la salute umana», la Commissione sottolinea che i risultati di tale studio, confermato dall'Organizzazione mondiale della sanità, «corroborano la nozione di un'anomalia nello stato di salute della popolazione residente nei comuni dell'area Nord Est della provincia di Napoli e Sud Ovest della provincia di Caserta; questa zona è anche quella maggiormente interessata da pratiche illegali di smaltimento e incenerimento di rifiuti solidi urbani e pericolosi». Lo studio in questione avrebbe anche confermato «l'ipotesi che eccessi di mortalità e di malformazioni tendano a concentrarsi nelle zone dove è più intensa la presenza di siti conosciuti di smaltimento dei rifiuti» e, comunque, indicherebbe che «(...) [la] bassa risoluzione di dati sanitari e [la] natura incompleta dei dati ambientali (...) producono verosimilmente una sottostima del rischio».
- 95 L'affermazione della Repubblica italiana sull'assenza di conseguenze pregiudizievoli per la salute non soltanto non sarebbe avvalorata dalle prove scientifiche prodotte dallo Stato membro medesimo, ma sembrerebbe subordinare la violazione dell'art. 4 della direttiva 2006/12 all'esistenza di problemi di salute direttamente riconducibili all'emergenza rifiuti. Tuttavia, la Commissione ritiene, al contrario, che gli obblighi derivanti dall'art. 4 siano di natura precauzionale. Dunque, gli Stati membri dovrebbero adottare le misure adeguate atte ad evitare situazioni di pericolo. Orbene, nella fattispecie, le situazioni di pericolo per l'ambiente e la sanità pubblica sarebbero più che accertate, persisterebbero da lungo tempo e costituirebbero il risultato del comportamento o, piuttosto, dell'inerzia delle autorità italiane competenti.

Giudizio della Corte

- 96 Si deve ricordare, in limine, che, sebbene l'art. 4, n. 1, della direttiva 2006/12 non precisi il contenuto concreto delle misure che debbono essere adottate per assicurare che i rifiuti siano smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente, ciò non toglie che la direttiva vincola gli Stati membri circa l'obiettivo da raggiungere, pur lasciando agli stessi un potere discrezionale nella valutazione della necessità di tali misure (sentenze 9 novembre 1999, causa C-365/97, Commissione/Italia, Racc. pag. I-7773, punto 67, e 18 novembre 2004, causa C-420/02, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-11175, punto 21).
- 97 Non è quindi in via di principio possibile dedurre direttamente dalla mancata conformità di una situazione di fatto agli obiettivi fissati all'art. 4, n. 1, della direttiva 2006/12 che lo Stato membro interessato sia necessariamente venuto meno agli obblighi imposti da questa disposizione, cioè adottare le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente. Tuttavia, la persistenza di una tale situazione di fatto, in particolare quando comporta un degrado rilevante dell'ambiente per un periodo prolungato senza intervento delle autorità competenti, può rivelare che gli Stati membri hanno oltrepassato il potere discrezionale che questa disposizione conferisce loro (sentenze citate 9 novembre 1999, Commissione/Italia, punto 68, e 18 novembre 2004, Commissione/Grecia, punto 22).
- 98 Per quanto riguarda l'estensione territoriale dell'asserito inadempimento, il fatto che il ricorso della Commissione miri a far constatare che la Repubblica italiana è venuta meno all'obbligo di adottare le misure necessarie nella sola regione Campania non può incidere sull'eventuale accertamento di un inadempimento (v. sentenza 9 novembre 1999, Commissione/Italia, cit., punto 69).
- 99 Infatti, le conseguenze del mancato rispetto dell'obbligo derivante dall'art. 4, n. 1, della direttiva 2006/12 rischiano, per la natura stessa di tale obbligo, di mettere in pericolo la salute dell'uomo e di recare pregiudizio all'ambiente anche in una parte ridotta del territorio di uno Stato membro (sentenza 9 novembre 1999, Commissione/Italia, cit., punto 70), come era avvenuto nella causa che ha dato luogo alla citata sentenza 7 aprile 1992, Commissione/Grecia.
- 100 Occorre quindi verificare se la Commissione abbia sufficientemente dimostrato che, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, la Repubblica italiana aveva ommesso, per un periodo prolungato, di adottare le misure necessarie ad assicurarsi che i rifiuti prodotti nella regione Campania fossero recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute umana e senza ricorrere a procedure o metodi atti a recare pregiudizio all'ambiente.
- 101 Se è vero che, nel caso di una procedura per inadempimento ai sensi dell'art. 258 TFUE, spetta alla Commissione valutare l'esistenza dell'inadempimento contestato fornendo alla Corte gli elementi necessari alla verifica dell'esistenza di tale inadempimento, senza che sia ammessa una qualsiasi presunzione (sentenza 22 gennaio 2009, causa C-150/07, Commissione/Portogallo, punto 65 e giurisprudenza ivi citata), si deve tener conto del fatto che, nel verificare la corretta applicazione pratica delle disposizioni nazionali destinate a garantire l'effettiva attuazione della direttiva 2006/12, la Commissione, che non dispone di propri poteri di indagine in materia, dipende in ampia misura dagli elementi forniti da eventuali denunciatori, da enti privati o pubblici, dalla stampa, nonché dallo stesso Stato membro interessato (v., in tal senso, sentenze 26 aprile 2005, causa C-494/01, Commissione/Irlanda, Racc. pag. I-3331, punto 43, e 26 aprile 2007, Commissione/Italia, cit., punto 28).

- 102 Pertanto, allorché la Commissione ha fornito sufficienti elementi che fanno emergere fatti verificatisi nel territorio dello Stato membro convenuto, spetta a quest'ultimo contestare in maniera sostanziale e dettagliata i dati così presentati e le conseguenze che ne derivano (v., in tal senso, sentenze 9 novembre 1999, Commissione/Italia, cit., punti 84 e 86, nonché 22 dicembre 2008, causa C-189/07, Commissione/Spagna, punto 82).
- 103 A tale proposito, occorre anzitutto rilevare che la Repubblica italiana non contesta la circostanza che, alla data di scadenza del termine fissato nel parere motivato, i rifiuti giacenti nelle strade ammontavano a 55 000 tonnellate, che si aggiungevano alla cifra compresa tra 110 000 e 120 000 tonnellate di rifiuti in attesa di trattamento nei siti comunali di stoccaggio. In ogni modo, tali dati risultano dalla nota del commissario delegato in data 2 marzo 2008, allegata alla risposta dello Stato membro interessato al parere motivato. Inoltre, secondo gli elementi forniti da detto Stato, le popolazioni esasperate da tali ammassi hanno provocato incendi nei cumuli di immondizie, a danno dell'ambiente e della propria salute.
- 104 Da quanto precede risulta quindi in modo lampante che nella regione Campania tale Stato membro non è stato in grado di adempiere l'obbligo ad esso incombente, in forza dell'art. 4, n. 2, della direttiva 2006/12, di adottare le misure necessarie per vietare l'abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti.
- 105 Infine, occorre ricordare che i rifiuti sono oggetti di natura particolare, cosicché il loro accumulo, ancor prima di diventare pericoloso per la salute, costituisce, tenuto conto in particolare della capacità limitata di ciascuna regione o località di riceverli, un pericolo per l'ambiente (sentenza 9 luglio 1992, causa C-2/90, Commissione/Belgio, Racc. pag. I-4431, punto 30).
- 106 Un accumulo nelle strade e nelle aree di stoccaggio temporanee di quantitativi così ingenti di rifiuti, come è avvenuto nella regione Campania alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, ha dunque indubbiamente creato un rischio «per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora» ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva 2006/12. Inoltre, tali quantitativi di rifiuti provocano inevitabilmente «inconvenienti da odori», ai sensi del n. 1, lett. b), di tale articolo, in particolare se i rifiuti rimangono per un lungo periodo abbandonati a cielo aperto nelle strade o nelle vie.
- 107 D'altra parte, tenuto conto della mancanza di disponibilità di discariche sufficienti, la presenza di tali quantitativi di rifiuti fuori dai luoghi di stoccaggio adeguati ed autorizzati, può «danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse» ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. c), della direttiva 2006/12.
- 108 In considerazione del carattere circostanziato degli elementi prodotti dalla Commissione, segnatamente i diversi rapporti redatti dalle stesse autorità italiane e comunicati alle istituzioni europee nonché gli articoli di giornale allegati al suo ricorso, e tenuto conto della giurisprudenza citata ai punti 80 e 81 della presente sentenza, la Repubblica italiana non può limitarsi ad affermare che i fatti addebitati non sono provati o che gli sversamenti di rifiuti nelle strade, in particolare di Napoli, sono indipendenti dalla sua volontà.
- 109 Inoltre, come giustamente sostiene la Commissione, l'art. 4, n. 1, della direttiva 2006/12 ha una funzione preventiva nel senso che gli Stati membri non devono esporre la salute umana ad un pericolo nel corso di operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti.

- 110 Orbene, la Repubblica italiana stessa ha ammesso la pericolosità della situazione in Campania per la salute umana, in particolare nei rapporti e nelle note trasmessi alle istituzioni europee. A tale riguardo, i `considerando' del decreto legge n. 90/2008, notificato dalla Repubblica italiana alla Presidenza del Consiglio dell'Unione europea, si riferiscono esplicitamente alla «gravità del contesto socio-economico-ambientale derivante dalla situazione di emergenza [concernente la gestione dei rifiuti], suscettibile di compromettere gravemente i diritti fondamentali della popolazione della regione Campania, (...) esposta a rischi di natura igienico-sanitaria ed ambientale».
- 111 Da ciò risulta che gli elementi addotti dalla Repubblica italiana nell'ambito del presente ricorso, per provare che tale situazione non ha avuto in pratica alcuna conseguenza o, per lo meno, ha avuto solo minime ripercussioni sulla salute delle persone, non sono tali da confutare la constatazione secondo cui la situazione preoccupante di accumulo di rifiuti nelle strade ha esposto la salute della popolazione ad un rischio certo, in violazione dell'art. 4, n. 1, della direttiva 2006/12.
- 112 Di conseguenza, la censura sollevata dalla Commissione vertente sulla violazione dell'art. 4 della direttiva 2006/12 deve essere dichiarata fondata.
- 113 In considerazione di tutto quanto precede, occorre dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato, per la regione Campania, tutte le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare, non avendo creato una rete adeguata ed integrata di impianti di smaltimento, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 4 e 5 della direttiva 2006/12.

Sulle spese

- 114 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica italiana, rimasta soccombente, dev'essere condannata alle spese. Ai sensi dell'art. 69, n. 4, del regolamento di procedura, il Regno Unito sopporta le proprie spese.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce:

- 1) **La Repubblica italiana, non avendo adottato, per la regione Campania, tutte le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare, non avendo creato una rete adeguata ed integrata di impianti di smaltimento, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 4 e 5 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 aprile 2006, 2006/12/CE, relativa ai rifiuti.**
- 2) **La Repubblica italiana è condannata alle spese.**
- 3) **Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporta le proprie spese.**

Firme



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 19.1.2011
COM(2011) 13 definitivo

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL
COMITATO DELLE REGIONI**

concernente la strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti

SEC(2011) 70 definitivo

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI

concernente la strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti

1. INTRODUZIONE

La politica dell'Unione europea in materia di rifiuti contribuisce a rendere più efficiente l'uso delle risorse dell'UE e a ridurre le ripercussioni negative sull'ambiente e sulla salute nell'intero ciclo di vita delle risorse. La strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti (in appresso "la strategia")¹, adottata nel 2005, stabilisce per l'UE un obiettivo di lungo termine, cioè diventare una società fondata sul riciclaggio, che cerca di evitare la produzione di rifiuti e utilizza i rifiuti come risorsa. A tal fine la strategia descrive le principali iniziative finalizzate ad aggiornare il quadro normativo in vigore e a promuovere la prevenzione, il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti, lasciando lo smaltimento come ultima opzione.

La presente comunicazione esamina i progressi compiuti verso la realizzazione degli obiettivi della strategia e fornirà un contributo alla valutazione del sesto programma di azione in materia di ambiente².

È corredata di un documento di lavoro dei servizi della Commissione che fornisce maggiori informazioni generali sulle misure fondamentali di cui alla sezione 2, nonché riferimenti dettagliati ai dati utilizzati nella sezione 3 e agli atti legislativi menzionati in appresso. Contiene inoltre una sintesi dei principali risultati della consultazione con le parti interessate.

2. PROGRESSI RIGUARDANTI GLI INTERVENTI FONDAMENTALI PREVISTI DALLA STRATEGIA

La strategia individua sette interventi fondamentali finalizzati a conseguire gli obiettivi fissati. Nella presente sezione si esaminano i progressi compiuti nella realizzazione di tali interventi.

Attuazione e applicazione della vigente legislazione UE in materia di rifiuti

Dal 2005 la Commissione ha intensificato le azioni di sostegno volte a migliorare l'attuazione e l'applicazione a livello nazionale dell'*acquis* dell'UE in materia di rifiuti. Ha organizzato più di 60 riunioni e oltre 40 iniziative di sensibilizzazione e scambio di informazioni in tutti gli Stati membri. Sono stati pubblicati cinque documenti dell'UE contenenti linee guida per l'interpretazione e l'attuazione dei concetti chiave della legislazione sui rifiuti, al fine di risolvere i problemi delle interpretazioni contestate.

In collaborazione con gli organismi di controllo nazionali sono state effettuate più di 10 000 ispezioni congiunte sulle spedizioni di rifiuti, riguardanti 22 Stati membri e paesi vicini, dalle quali è emerso che circa il 19% delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti

¹ COM (2005) 666.

² Decisione 1600/2002/CE.

avveniva in violazione della normativa vigente. Il sostegno finanziario per migliorare la gestione dei rifiuti è stato reso disponibile tramite la politica di coesione. Tra il 2005 e il 2006 sono stati spesi circa 4,1 miliardi di euro per sostenere la chiusura o la bonifica di discariche non autorizzate, lo sviluppo di infrastrutture di gestione dei rifiuti e i sistemi di raccolta differenziata e di riciclaggio.

Una recente relazione della Commissione conferma che l'attuazione inefficace della normativa continua a determinare diffusamente, nella pratica, il mancato conseguimento degli obiettivi fissati in materia di protezione dell'ambiente, oltre ad evidenziare disparità significative tra gli Stati membri. Alla fine del 2009 i rifiuti rappresentavano mediamente il 20% di tutti i procedimenti di infrazione in materia di diritto ambientale.

Semplificazione e aggiornamento

In seguito all'adozione della strategia, la Commissione ha continuato a prendere iniziative per rendere economicamente più efficace la legislazione dell'UE in materia di rifiuti e creare le basi per una crescita sostenibile.

Il regolamento riveduto relativo alle spedizioni di rifiuti³, entrato in vigore nel 2007, ha rafforzato e semplificato le procedure esistenti per il controllo delle spedizioni di rifiuti e ha migliorato la cooperazione fra gli Stati membri. Le direttive sui rifiuti prodotti dall'industria del biossido di titanio sono state incorporate nella nuova direttiva sulle emissioni industriali⁴, che riduce di 32 milioni di euro gli oneri amministrativi a livello di UE per le attività che rientrano nel suo campo di applicazione.

Nel 2008 la Commissione ha proposto di aggiornare e razionalizzare le direttive sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)⁵ e sulle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche⁶ nonché di garantirne la coerenza con le normative più recenti, quali il regolamento REACH⁷ e la direttiva quadro riveduta sui rifiuti⁸. La proposta della Commissione concernente gli obblighi di registrazione a norma della direttiva RAEE potrebbe ridurre gli oneri amministrativi fino a 66 milioni di euro.

La direttiva quadro sui rifiuti ha ulteriormente aggiornato e semplificato l'*acquis* in materia di rifiuti. Per esempio, le direttive concernenti i rifiuti pericolosi e gli oli usati sono state incorporate nella direttiva quadro e i requisiti relativi ai piani nazionali di gestione dei rifiuti sono stati semplificati. La Commissione valuterà inoltre la possibilità di migliorare la coerenza dell'*acquis* dell'UE in materia di rifiuti tramite una valutazione ex-post da avviare nel 2011. Infine, si è tenuto conto di molte delle raccomandazioni formulate dal gruppo di alto livello per la riduzione degli oneri amministrativi.

Introduzione del concetto del ciclo di vita nella politica in materia di rifiuti

Il concetto del ciclo di vita tiene conto dell'impatto ambientale nell'arco dell'intero ciclo di vita di un prodotto, dall'estrazione delle risorse fino alla fase di smaltimento finale. La gerarchia dei rifiuti antepone la prevenzione al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero,

³ Regolamento n. 1013/2006.

⁴ COM(2007) 843.

⁵ 2002/96/CE.

⁶ 2002/95/CE.

⁷ Regolamento n. 1907/2006.

⁸ 2008/98/CE.

relegando lo smaltimento in fondo alla scala. Tuttavia, poiché metodi diversi di trattamento dei rifiuti possono avere conseguenze diverse per l'ambiente e per la salute, gli Stati membri possono discostarsi dalla gerarchia dei rifiuti laddove ciò sia giustificato dal concetto del ciclo di vita. La Commissione farà ricorso a questo strumento per valutare i piani nazionali di gestione dei rifiuti e nel 2011 pubblicherà un insieme di documenti di orientamento sul modo in cui utilizzarlo nelle politiche in materia di rifiuti.

La direttiva quadro sui rifiuti ha inoltre aggiornato il concetto di "rifiuto" al fine di incoraggiare un'impostazione basata sul ciclo di vita, per esempio chiarendo la distinzione tra rifiuti e "sottoprodotti" e introducendo criteri volti a definire "quando un rifiuto cessa di essere tale". La definizione di "recupero di energia" è stata semplificata e aggiornata con l'introduzione di una soglia precisa per l'efficienza energetica, che agevola il funzionamento del mercato interno. La direttiva sulla progettazione ecocompatibile⁹ applica il concetto del ciclo di vita all'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti al fine di migliorare le loro prestazioni ambientali.

Prevenzione dei rifiuti

Prevenire la produzione di rifiuti continua a essere una chiara priorità nell'ambito della gestione dei rifiuti. In seguito all'adozione della strategia, la direttiva quadro sui rifiuti ha introdotto alcune nuove disposizioni intese a intensificare al massimo gli sforzi di prevenzione, in particolare tramite programmi nazionali di prevenzione dei rifiuti. La Commissione pubblicherà orientamenti sulla prevenzione e aggiornerà la raccolta di esempi di migliori pratiche provenienti da tutta l'UE.

Anche altre normative, quali la direttiva relativa a pile e accumulatori¹⁰ e la direttiva relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive¹¹ – entrambe adottate nel 2006 – il regolamento REACH e la direttiva sulle emissioni industriali e sulla progettazione ecocompatibile, possono migliorare la prevenzione dei rifiuti. Ulteriori iniziative riguardanti la progettazione, la produzione e il consumo sono state lanciate nel 2008, con l'adozione del piano d'azione "Produzione e consumo sostenibili"¹².

Nel 2009, con il sostegno della Commissione, nell'UE è stata lanciata la Settimana europea per la riduzione dei rifiuti.

Miglioramento della base di conoscenze

L'elaborazione delle politiche sulla base di elementi concreti rimane uno dei capisaldi della Commissione, anche in un ambito complesso come quello delle politiche di gestione dei rifiuti. Le competenze necessarie in materia di definizione del concetto e di valutazione del ciclo di vita sono fornite da un'apposita piattaforma ospitata dal Centro comune di ricerca. La Commissione coopera inoltre con l'Eurostat, l'Agenzia europea dell'ambiente e le organizzazioni internazionali. L'Eurostat ospita un centro dati sui rifiuti che funge da punto di ingresso centrale per la comunicazione e l'accesso alle informazioni sui rifiuti. L'Agenzia europea dell'ambiente pubblica informazioni periodiche sugli sviluppi riguardanti i rifiuti e il riciclaggio, con il sostegno del proprio centro tematico.

⁹ 2009/125/CE.

¹⁰ 2006/66/CE.

¹¹ 2006/21/CE.

¹² COM/2008/0397.

Per migliorare la qualità delle relazioni nazionali, nel 2010 la Commissione ha avviato una procedura incentrata sulla direttiva relativa ai veicoli fuori uso¹³. In futuro potrebbero essere avviate procedure analoghe per gli obblighi in materia di comunicazione delle informazioni previsti da altri atti legislativi sui rifiuti.

Formulazione di norme in materia di riciclaggio

La strategia propone diverse misure che definiscono norme minime UE per le attività di riciclaggio, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno del riciclaggio e la diffusione delle buone pratiche in tutta l'UE, in particolare per i prodotti derivati dai rifiuti organici.

Nel 2006 è stato pubblicato un documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili per le industrie di trattamento dei rifiuti¹⁴. La proposta di direttiva sulle emissioni degli impianti industriali¹⁵, presentata dalla Commissione nel 2007, contiene disposizioni dettagliate per la concessione delle autorizzazioni degli impianti per il trattamento dei rifiuti.

La Commissione ha cominciato a elaborare criteri volti a definire quando – in seguito al recupero – "un rifiuto cessa di essere tale", a partire dai rottami di acciaio e di alluminio per proseguire con il rame, il vetro, la carta e il compost.

Ulteriore elaborazione della politica dell'UE in materia di riciclaggio

Dal 2005 gli obiettivi, nuovi o rivisti, in materia di raccolta e di riciclaggio dei rifiuti a livello UE hanno dato ulteriore impulso al mercato interno del riciclaggio.

Gli obiettivi di riutilizzo, riciclaggio e recupero dell'85%, previsti dalla direttiva relativa ai veicoli fuori uso e integrati da requisiti di progettazione volti a garantire la riciclabilità e la riutilizzabilità dei veicoli immessi sul mercato¹⁶, sono stati riesaminati nel 2006 e mantenuti a livelli ambiziosi. La direttiva relativa a pile e accumulatori adottata nel 2006 stabilisce obiettivi di raccolta e di riciclaggio per tutti i tipi di pile.

Nel 2008 la direttiva quadro sui rifiuti riveduta ha introdotto un obiettivo di riciclaggio del 50% per rifiuti urbani quali, almeno, carta, metalli, plastica e vetro, e un obiettivo del 70% per i rifiuti da costruzione e demolizione (entrambi da realizzare entro il 2020). Sempre nel 2008 la Commissione ha proposto di riesaminare gli obiettivi di raccolta e di riciclaggio dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, prevedendo anche un obiettivo di riutilizzo.

L'applicazione degli obiettivi previsti dalla direttiva sulle discariche¹⁷ ha contribuito a promuovere il recupero di risorse dai rifiuti, sottraendo progressivamente alla discarica alcuni tipi di rifiuti: entro il 2006 (o quattro anni dopo per gli Stati membri che beneficiano di una deroga) i rifiuti biodegradabili collocati in discarica dovevano essere ridotti al 75% dei livelli del 1995 e, entro il 2009, al 50%. La gestione dei rifiuti organici nell'UE non ha ancora realizzato il suo pieno potenziale. La comunicazione del 2010 relativa alla gestione dei rifiuti

¹³ 2000/53/CE.

¹⁴ Cfr. <http://eippcb.jrc.es/reference/wt.html>.

¹⁵ COM/2007/0844.

¹⁶ Direttiva 2005/64/CE.

¹⁷ 99/31/CE.

organici nell'Unione europea¹⁸ propone pertanto nuove misure, in particolare la preparazione di orientamenti sulla prevenzione dei rifiuti organici e sull'applicazione del concetto del ciclo di vita alla gestione dei rifiuti organici. È stato lanciato uno studio per analizzare in modo più approfondito la possibilità di fissare obiettivi UE di raccolta e/o di riciclaggio dei rifiuti organici. Tra le prossime iniziative figurano norme per il compost, tramite criteri volti a definire quando un rifiuto cessa di essere tale, e norme di qualità per l'utilizzo del compost in agricoltura, nel quadro della revisione della direttiva sui fanghi di depurazione¹⁹.

3. PROGRESSI VERSO GLI OBIETTIVI A LUNGO TERMINE

Uno dei principali risultati attesi dalla strategia era compiere progressi verso una società europea fondata sul riciclaggio, che cerca di evitare la produzione di rifiuti e utilizza i rifiuti come risorsa. Riciclando di più e meglio, conferendo meno rifiuti in discarica e aumentando il compostaggio e il recupero di energia dai rifiuti si sarebbero dovuti ottenere notevoli benefici sotto il profilo ambientale, economico e sociale. Nella presente sezione si valutano i progressi compiuti verso tali obiettivi a lungo termine della strategia.

Nella maggior parte degli Stati membri la produzione di rifiuti sembra aumentare o, nel migliore dei casi, stabilizzarsi. Tuttavia, grazie alla forte riduzione registrata in quattro Stati membri, tra il 2006 e il 2008 la **produzione annua totale di rifiuti** nell'UE-27 è diminuita del 10%. Sono necessarie ulteriori analisi per verificare la misura in cui tale riduzione sia dovuta all'impatto della crisi economica, ai nuovi metodi di comunicazione e/o ai progressi compiuti in termini di prevenzione. La **produzione di rifiuti solidi urbani** (7% dei rifiuti totali) nell'UE-27 si è ora stabilizzata intorno a 524 kg l'anno pro capite (2008). Si osserva una dissociazione relativa tra la produzione di rifiuti e i consumi (aumentati del 16,3% tra il 1999 e il 2007). Esistono ampie differenze tra gli Stati membri: da circa 400 a 800 kg pro capite, rispetto a 750 kg negli Stati Uniti e 400 kg in Giappone.

Se i progressi concreti sono scarsi in termini di **prevenzione quantitativa** dei rifiuti, si sono invece ottenuti alcuni risultati nella **prevenzione qualitativa**. Per esempio, dal 2006 l'applicazione del divieto introdotto dalla direttiva sulle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche ha ridotto di circa 110 000 tonnellate l'anno il quantitativo di sostanze potenzialmente pericolose contenute nei prodotti elettronici immessi sul mercato dell'UE.

I **rifiuti pericolosi** (3% dei rifiuti totali) continuano a diminuire nell'UE-12, soprattutto in conseguenza dell'introduzione di tecnologie più pulite e della chiusura di miniere, sebbene a livello di UE-27 si possa ancora osservare un aumento annuo dello 0,5%. Ciò rappresenta anche una dissociazione relativa dalla crescita del PIL.

Tra il 2004 e il 2006 la produzione di **rifiuti dell'industria manifatturiera** (12% dei rifiuti totali) è diminuita del 5,4%. Durante lo stesso periodo i rifiuti prodotti dalle **industrie estrattive** (25% dei rifiuti totali) sono diminuiti del 14%. Tale riduzione è probabilmente dovuta a interventi intesi a migliorare l'efficienza nel settore o alle trasformazioni intervenute nell'economia dell'UE, che hanno favorito i settori dei servizi rispetto ad attività industriali quali quelle manifatturiere ed estrattive. Nello stesso periodo i rifiuti prodotti da altri settori economici (**servizi**) sono aumentati del 6,2%.

¹⁸ COM/2010/235.

¹⁹ 86/278/CE.

In alcuni settori i mercati del **riutilizzo** sono sostenuti dalle autorità pubbliche. Nella direttiva quadro sui rifiuti è stata inserita una chiara definizione di "riutilizzo" e nella proposta di rifusione della direttiva RAEE sono stati fissati nuovi obiettivi in materia di riutilizzo. I dati dovrebbero quindi essere disponibili nei prossimi anni. Il riutilizzo genera anche altri benefici in termini di creazione di posti di lavoro, riduzione dei consumi eccessivi e offerta di prodotti usati a prezzi accessibili.

I tassi di riciclaggio variano a seconda del flusso di rifiuti, ma, in generale, il **riciclaggio dei rifiuti** nell'UE è aumentato. Nel 2008 il riciclaggio era stimato al 38%, un aumento del 5% rispetto al 2005 e del 18% rispetto al 1995. Nel 2008 è stato riciclato o destinato al compost il 40% dei rifiuti urbani, un aumento dell'11,4% rispetto al 2005, con differenze significative fra gli Stati membri (da pochi punti percentuali al 70%).

Il **recupero di energia** dai rifiuti è aumentato (da 96 kg pro capite nel 2005 a 102 kg nel 2008) e ha determinato un incremento della produzione di energia: circa l'1,3% della produzione totale di energia nell'UE-27 proviene dall'incenerimento di rifiuti solidi urbani. Si stima che tra il 50 e il 60% degli inceneritori di rifiuti urbani nell'UE rispetterà i nuovi criteri di efficienza energetica stabiliti dalla direttiva quadro sui rifiuti.

In seguito all'adozione della strategia, la quantità di rifiuti conferiti in **discarica** è diminuita: circa il 40% nel 2008, rispetto al 49% nel 2005 e al 65% nel 1995. L'aggiornamento e la semplificazione dell'*acquis* in materia di rifiuti ne rende più economica l'applicazione. Tra gli Stati membri persistono tuttavia **ampie differenze in termini di attuazione e applicazione**. A seconda degli obiettivi e dei flussi di rifiuti, alcuni Stati membri si sono spinti ben oltre la realizzazione degli obiettivi minimi europei in materia di riciclaggio o di alternative alla discarica, ma altri devono ancora compiere sforzi per rispettare i requisiti dell'UE. Oltre alla buona governance e a una forte volontà politica, gli Stati membri più avanzati hanno creato migliori condizioni per i mercati del riciclaggio utilizzando in modo ottimale strumenti normativi ed economici quali il divieto di smaltimento in discarica, l'imposizione di tasse e oneri in base alla gerarchia dei rifiuti e l'applicazione del concetto di responsabilità del produttore a vari flussi di rifiuti. Ciò ha determinato una progressiva internalizzazione dei costi di gestione dei rifiuti nel prezzo dei prodotti e dei servizi.

Una migliore gestione dei rifiuti **riduce le ripercussioni negative sull'ambiente e sulla salute** dovute alle emissioni nell'aria, nel suolo e nell'acqua, nonché le emissioni di gas a effetto serra derivanti dallo smaltimento dei rifiuti. Le emissioni dirette di gas a effetto serra prodotte dal settore dei rifiuti nell'UE-27, pari al 2,8% delle emissioni totali nel 2007, sono diminuite di oltre il 30% tra il 1995 e il 2007.

In seguito all'adozione della strategia, la chiusura di discariche e inceneritori non conformi alle norme ha prodotto una riduzione significativa dell'inquinamento delle acque, del suolo e dell'aria. Un numero elevato di discariche non conformi alle norme è stato chiuso (circa 3 300 chiusure fra il 2004 e il 2006). Ciononostante la Commissione ha individuato circa mille discariche non conformi alle norme che devono essere adeguate o chiuse quanto prima possibile.

Il riciclaggio offre nuove **opportunità economiche**. Contribuisce in varia misura a incrementare l'offerta di materie prime pregiate necessarie per l'economia dell'UE. Per esempio, i rottami forniscono ora un contributo compreso tra il 40% e il 56% alla produzione di metallo dell'UE. Tuttavia il riciclaggio di metalli specifici, essenziali per alcune applicazioni fondamentali, nell'UE rimane basso. Nel 2009 si è stimato che le industrie di

gestione e di riciclaggio dei rifiuti nell'UE realizzino un fatturato di 95 miliardi di euro. Il settore fornisce tra 1,2 e 1,5 milioni di posti di lavoro, contribuendo così a realizzare l'obiettivo dell'UE di raggiungere entro il 2020 un tasso di occupazione del 75%, e rappresenta circa l'1% del PIL. Oltre a ridurre i rifiuti, il riutilizzo genera altri benefici in termini di creazione di posti di lavoro, riduzione dei consumi eccessivi e offerta di prodotti di seconda mano a prezzi accessibili.

4. ASPETTI INTERNAZIONALI

Il contesto internazionale è diventato sempre più importante. La maggiore globalizzazione e le trasformazioni dell'economia dell'UE hanno provocato un aumento delle importazioni di materie prime e di materiali semilavorati. Al tempo stesso, sono cresciute le esportazioni di rifiuti che possono essere trasformati in materie prime secondarie pregiate e che andrebbero quindi a ridurre la domanda UE di materie prime, anch'essa aumentata. Ciò solleva questioni riguardo all'approvvigionamento di materie prime per l'Unione e alla potenziale esportazione di problemi ambientali nei paesi terzi qualora le risorse o i materiali semilavorati siano importati da impianti di produzione non conformi alle norme o i rifiuti esportati finiscano in impianti di gestione non conformi alle norme.

La Commissione ha lanciato diverse iniziative per promuovere una sana gestione dei rifiuti, in particolare tramite il Programma tematico per l'ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali. Sono inoltre state finanziate diverse azioni volte a sostenere il ravvicinamento all'*acquis* dell'UE in materia di rifiuti nei paesi europei vicini.

La Commissione sta affrontando questi aspetti anche tramite l'iniziativa "Materie prime"²⁰, nell'ambito della quale le politiche sul riciclaggio svolgono un ruolo importante, nonché sostenendo una migliore applicazione del regolamento UE sulle spedizioni di rifiuti. Nonostante questi sforzi, l'esportazione illegale di rifiuti continua a rappresentare un problema che, per sua natura, è difficile da quantificare. La Commissione partecipa inoltre attivamente alle discussioni internazionali sulla convenzione di Basilea, che vieta l'esportazione di rifiuti pericolosi verso paesi non appartenenti all'OCSE.

In seguito all'adozione della strategia, i paesi terzi stanno introducendo politiche in materia di rifiuti e di riciclaggio simili a quelle dell'UE, fatto che crea vantaggi per l'industria dell'UE, che si è già conformata alle nuove norme. Per esempio, la Cina, gli Stati Uniti e l'India hanno introdotto disposizioni analoghe a quelle dell'UE relative alla limitazione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettroniche.

5. TENDENZE FUTURE

Con la continua crescita della popolazione mondiale associata a economie emergenti più forti, si prevede un **aumento significativo dei consumi globali**. Ciò provocherà un aumento delle pressioni sull'uso delle risorse con ripercussioni sull'ambiente e sulla salute, legate in particolare ai materiali biotici, ai minerali e ai metalli. Poiché la domanda di materie prime dell'UE continua a crescere, e data la dipendenza dell'UE dall'importazione di numerose materie prime, il riciclaggio assumerà un ruolo sempre più importante.

²⁰ COM/2008/699.

Le proiezioni riguardanti le **tendenze future nella produzione e nel trattamento dei rifiuti** indicano che, in assenza di ulteriori politiche di prevenzione, tra il 2008 e il 2020 la produzione di rifiuti aumenterà del 7%. L'applicazione del regolamento REACH, associata alle politiche di prevenzione nazionali, dovrebbe contribuire a ridurre la produzione di rifiuti pericolosi. Con la piena attuazione dell'*acquis* esistente, il **riciclaggio** aumenterebbe dal 40% nel 2008 al 49% nel 2020. Lo **smaltimento in discarica** diminuirebbe del 10% e si stabilizzerebbe al 28%. Nel corso dei prossimi anni maggiori quantitativi di rifiuti organici dovrebbero essere sottratti alla discarica, con nuove prospettive di crescita per il compostaggio e la produzione di gas.

Oltre agli effetti attesi della direttiva sulle discariche, il rafforzamento della prevenzione e del riciclaggio potrebbe produrre altri vantaggi significativi. La piena attuazione della normativa dell'UE in materia di rifiuti e il rafforzamento della prevenzione e del riciclaggio potrebbero determinare un'**ulteriore riduzione delle emissioni di gas a effetto serra**, corrispondente a una quota significativa degli obiettivi europei di attenuazione dei cambiamenti climatici entro il 2020. Il riciclaggio continuerà a offrire opportunità economiche, contribuendo al tempo stesso ad un uso efficiente delle risorse dell'economia dell'UE. Si stima che i nuovi posti di lavoro creati nel settore del riciclaggio dei rifiuti potrebbero raggiungere il **mezzo milione**.

È probabile che permangano grandi **differenze** tra gli Stati membri in termini di **attuazione** e applicazione, a meno che non vengano adottate ulteriori misure a livello UE per sostenere gli Stati membri e per garantire la parità di condizioni, soprattutto nell'ambito dei controlli nazionali. Il rispetto degli obiettivi dell'UE in materia di raccolta, riciclaggio e riduzione dei rifiuti smaltiti in discarica rimarrà una priorità e alcuni Stati membri dovranno compiere seri sforzi per realizzarli.

6. CONCLUSIONI

La strategia ha svolto un ruolo importante nel guidare la definizione delle politiche. Sono stati compiuti progressi significativi su diversi fronti, in particolare per quanto riguarda il miglioramento e la semplificazione delle normative, la definizione e la diffusione di concetti chiave quali la gerarchia dei rifiuti e il ciclo di vita, il risalto dato alla prevenzione dei rifiuti, al coordinamento degli sforzi volti a migliorare le conoscenze e alla definizione di nuovi obiettivi europei in materia di raccolta e di riciclaggio.

Nel complesso i tassi di riciclaggio sono migliorati, i rifiuti conferiti in discarica sono diminuiti e l'uso di sostanze pericolose in alcuni flussi di rifiuti è stato ridotto. Le politiche attuali hanno prodotto una riduzione dell'impatto ambientale per tonnellata di rifiuti trattati. Questi risultati positivi sono tuttavia controbilanciati dalle ripercussioni negative sull'ambiente dovute al previsto aumento della produzione di rifiuti.

In assenza di nuove iniziative complementari, si perderà l'opportunità di ridurre le emissioni di gas a effetto serra e l'impatto ambientale in generale, di creare posti di lavoro e di soddisfare la futura domanda di risorse.

Si devono compiere sforzi continui per **migliorare la base di conoscenze**: sono necessari nuovi indicatori per valutare i progressi verso una società fondata sul riciclaggio e per elaborare una mappa dei flussi di rifiuti e materiali e dei flussi di risorse. Si dovrebbe disporre di migliori informazioni e previsioni delle ripercussioni sull'ambiente e sulla salute delle politiche in materia di rifiuti basate sul ciclo di vita, con particolare riguardo per le politiche riguardanti le risorse e il clima.

Si deve continuare a dare priorità alla **corretta attuazione e applicazione** dell'*acquis* dell'Unione in materia di rifiuti, in particolare garantendo il rispetto degli obiettivi fondamentali dell'UE e la piena attuazione della direttiva quadro sui rifiuti e del regolamento sulle spedizioni di rifiuti. In questo contesto, sarà elaborata una procedura di verifica proattiva, associata a un sistema di allarme rapido che garantisca il rispetto degli obiettivi fondamentali dell'UE, sulla base dei piani nazionali di gestione dei rifiuti. La Commissione adotterà misure volte a sostenere maggiormente le politiche nazionali di prevenzione dei rifiuti, compresa la riduzione dei rifiuti organici e dei rifiuti alimentari.

La Commissione esaminerà nuovi strumenti intesi a sostenere le attività di attuazione e applicazione, segnatamente alla luce dell'incidente verificatosi di recente in Ungheria. Sarà prestata particolare attenzione al coordinamento delle attività di controllo nazionali da parte dell'UE, basato su strategie orientate ai risultati e sulla promozione di controlli inter pares e di regimi di audit indipendente, soprattutto per gli impianti con un potenziale impatto transfrontaliero.

Sussistono **margini significativi per compiere progressi** al di là degli attuali obiettivi minimi dell'UE in materia di raccolta e di riciclaggio. A tal fine, si dovrebbe vivamente incoraggiare l'introduzione degli strumenti utilizzati dagli Stati membri che ottengono buoni risultati, soprattutto negli Stati membri che presentano i risultati peggiori. Si deve promuovere una combinazione ottimale di **strumenti economici e normativi**, in particolare introducendo divieti di smaltimento in discarica e applicando il concetto di responsabilità del produttore ad altri flussi di rifiuti, sulla base di un approccio comune europeo.

È essenziale **rafforzare la competitività** delle industrie del riciclaggio dell'UE ai fini della creazione di posti di lavoro nella stessa UE. In questo contesto, un obiettivo prioritario della Commissione è assicurare l'esercizio della concorrenza in un quadro che garantisca un livello elevato di protezione dell'ambiente. La Commissione studierà inoltre come migliorare le attività di **prevenzione dell'esportazione illegale di rifiuti** e come garantire che i rifiuti esportati verso paesi terzi siano trattati in impianti che rispondano a criteri rigorosi, soprattutto per quanto riguarda la demolizione delle navi.

Le politiche in materia di rifiuti possono contribuire allo sviluppo dei **mercati delle materie prime secondarie** e rafforzarne l'offerta nell'UE, migliorando così l'efficienza nell'impiego delle risorse dell'economia dell'Unione. Si dovrebbero studiare nuovi meccanismi di mercato in grado di favorire le materie prime secondarie, compresi gli incentivi economici, in particolare per tenere conto in modo più adeguato del significativo potenziale offerto dal riciclaggio per quanto riguarda la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Definendo obiettivi nuovi e più ambiziosi in materia di prevenzione e di riciclaggio, e puntando verso obiettivi specifici per i diversi materiali, si può contribuire direttamente a realizzare **l'obiettivo della strategia Europa 2020** di promuovere un'economia efficiente nell'impiego delle risorse e alla relativa **iniziativa faro**. In quest'ottica, si devono esaminare in modo più mirato i materiali che producono effetti negativi sull'ambiente e sulla salute nell'arco del loro intero ciclo di vita, anche sotto il profilo del consumo di energia e dei cambiamenti climatici. Questi obiettivi si potrebbero integrare nella verifica dei progressi compiuti dagli Stati membri verso una crescita efficiente in termini di risorse, prevista nel quadro delle relazioni nazionali per Europa 2020. Poiché la realizzazione di obiettivi ambiziosi in materia di riciclaggio e di prevenzione richiede la partecipazione dell'intera società civile, si dovranno compiere sforzi continui per migliorare la partecipazione dei **soggetti interessati** e **sensibilizzare i cittadini**.

Sarà prestata particolare attenzione alle nuove iniziative volte a sostenere l'innovazione tramite il programma quadro e i partenariati per l'innovazione e a migliorare l'integrazione del concetto del ciclo di vita nella definizione delle politiche. Ciò richiederà una maggiore coerenza tra le politiche in materia **di rifiuti e di progettazione dei prodotti**, incluso l'esame di norme riguardanti l'incorporazione di un contenuto minimo di materiali riciclati nei prodotti prioritari, la riciclabilità e la durata dei prodotti e la riduzione dell'impiego di sostanze pericolose. Il ricorso ai **fondi strutturali e di coesione** sarà incoraggiato nel rispetto della gerarchia dei rifiuti e con l'obiettivo di adottare le migliori tecnologie disponibili.

A distanza di cinque anni, i principali obiettivi della strategia rimangono validi. Gli interventi si sono incentrati sul miglioramento dell'attuazione e dell'applicazione e sulla necessità di privilegiare la scala gerarchica dei rifiuti, promuovere la prevenzione sotto tutti gli aspetti e passare a politiche più olistiche e consolidate in materia di risorse, che comprendano la gestione dei rifiuti quale elemento essenziale di un quadro più vasto. La Commissione ritiene necessario assicurare un maggiore consolidamento delle politiche in materia di rifiuti e intende presentare nuove proposte nel 2012, tra cui le misure concrete che intende adottare per avvicinarsi sempre più a una società europea fondata sul riciclaggio e sull'impiego efficiente delle risorse.



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 26.1.2011
COM(2011) 21 definitivo

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO,
AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO
E AL COMITATO DELLE REGIONI**

**Un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse – Iniziativa faro
nell'ambito della strategia Europa 2020**

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO,
AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO
E AL COMITATO DELLE REGIONI**

**Un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse – Iniziativa faro
nell'ambito della strategia Europa 2020**

1. INTRODUZIONE: PERCHÉ È IMPORTANTE UN IMPIEGO EFFICIENTE DELLE RISORSE?

Le risorse naturali sono alla base dell'operatività dell'economia europea e mondiale e della qualità della nostra vita. Esse comprendono materie prime quali i combustibili, i minerali e i metalli, ma anche le sostanze alimentari, il suolo, l'acqua, la biomassa e gli ecosistemi. Se le attuali tendenze persisteranno, secondo le stime la popolazione mondiale aumenterà del 30% entro il 2050, fino a raggiungere circa 9 miliardi. I popoli dei paesi in via di sviluppo e a economia emergente aspireranno legittimamente a godere del livello di benessere e delle possibilità di consumo dei paesi industrializzati. Come abbiamo constatato negli ultimi decenni, l'impiego intensivo delle risorse mondiali, in particolare delle risorse non rinnovabili, esercita pressioni sul nostro pianeta e minaccia la sicurezza di approvvigionamento. Non è possibile proseguire con i nostri modelli attuali d'impiego delle risorse.

Per reagire a tali mutamenti, l'impiego più efficiente delle risorse avrà una funzione cruciale per la crescita e l'occupazione in Europa, offrirà all'economia nuove grandi possibilità, migliorerà la produttività, ridurrà i costi e potenzierà la concorrenza. È necessario sviluppare nuovi prodotti e servizi e trovare nuove vie per ridurre i fattori di produzione, minimizzare la produzione di rifiuti, migliorare la gestione delle riserve di risorse, modificare i modelli di consumo, rendere ottimali i processi di produzione e i metodi di gestione e di commercializzazione e potenziare la logistica. In tal modo si contribuirà a stimolare l'innovazione tecnologica, a incrementare l'occupazione nel settore della "tecnologia verde", che è in rapido sviluppo, a sostenere il commercio UE, anche aprendo nuovi mercati per le esportazioni, e a offrire prodotti più sostenibili, a tutto vantaggio dei consumatori.

Un impiego più efficiente delle risorse ci aiuterà a conseguire molti degli obiettivi dell'UE: sarà essenziale per continuare ad affrontare il mutamento climatico e per riuscire a ridurre dell'80-95% entro il 2050 le emissioni di gas a effetto serra nell'UE. È necessario tutelare i preziosi beni ecologici, i servizi da questi apportati e la qualità della vita per le generazioni presenti e future, il che contribuirà a rendere solidi e sostenibili i settori dell'agricoltura e della pesca e a ridurre l'insicurezza alimentare nei paesi in via di sviluppo. Riducendo la dipendenza da combustibili e materiali che si fanno sempre più scarsi, un impiego più efficiente delle risorse potrà anche accrescere in Europa la sicurezza di approvvigionamento in materie prime e migliorare la capacità dell'economia dell'UE di far fronte a futuri aumenti dei prezzi mondiali dell'energia e dei prodotti di base.

La prospettiva di come debba essere l'Europa nel 2050 e un contesto politico per il lungo periodo possono indicare con chiarezza la strada alle imprese e agli investitori. È importante incentrarsi maggiormente sull'azione da intraprendere nei prossimi dieci anni per mettere l'Europa sulla giusta via e per accelerare la transizione.

2. LA STRATEGIA EUROPA 2020 E L'INIZIATIVA FARO PER UN'EUROPA EFFICIENTE NELL'IMPIEGO DELLE RISORSE

Per trarre profitto dai vantaggi di un'economia che utilizzi le risorse con efficienza e riduca l'impiego di carbonio, dobbiamo soddisfare tre condizioni:

- *la prima* è che dobbiamo intraprendere in un'ampia gamma di settori politici un'azione coordinata, che richiederà visibilità e sostegno politici;
- *la seconda* è che dobbiamo agire con urgenza, dato il lungo lasso di tempo necessario per ottenere risultati dagli investimenti. Alcune azioni avranno nel breve periodo ripercussioni positive sulla crescita e sull'occupazione, mentre altre richiedono investimenti iniziali e tempi lunghi, ma nei prossimi decenni apporteranno all'economia dell'UE benefici economici effettivi;
- *la terza* è che dobbiamo porre in grado i consumatori di passare a un efficiente consumo delle risorse, così da assicurare il proseguire dell'innovazione ed evitare di vanificare i progressi compiuti in termini di efficienza.

L'obiettivo dell'efficienza europea nell'impiego delle risorse è una delle sette iniziative *faro* facenti parte della strategia Europa 2020, il cui scopo è una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva¹. È questa, ora, la principale strategia europea intesa a creare crescita e occupazione, che è stata approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio europeo². Gli Stati membri e le istituzioni dell'UE cooperano nel coordinamento delle azioni volte ad attuare le necessarie riforme strutturali.

Questa iniziativa *faro* si prefigge di favorire il passaggio a un'economia efficiente nell'impiego delle risorse e a basso impiego di carbonio, che ci aiuti a:

- potenziare i risultati economici, riducendo al tempo stesso l'impiego delle risorse,
- trovare e creare nuove possibilità di crescita economica e di maggiore innovazione e rafforzare la competitività dell'UE,
- garantire la sicurezza di approvvigionamento nelle risorse essenziali,
- combattere contro il mutamento climatico e limitare gli effetti che l'impiego delle risorse esercita sull'ambiente.

Per giungere a un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse dobbiamo procedere a potenziamenti tecnologici, cambiamenti di rilievo nei sistemi energetico, industriale, agricolo e dei trasporti e modifiche del comportamento da parte di produttori e consumatori. Perché le imprese possano contare su quella sicurezza che è loro necessaria per investire ora e perché le future generazioni traggano beneficio da investimenti intelligenti, dobbiamo procedere all'azione immediatamente, in base a un quadro normativo che assicuri stabilità nel lungo periodo. Inoltre, un impiego più efficiente delle risorse consentirà di tenere i costi sotto controllo riducendo il consumo di materiali e di energia e quindi potenziando la competitività in futuro.

L'UE ha già mostrato che sono possibili progressi nell'impiego efficiente delle risorse. Il riciclaggio sta diventando una prassi comune per le imprese e per i privati in tutta l'UE. Dal 1990 abbiamo ridotto di oltre il 10% le emissioni di gas a effetto

¹ COM (2010) 2020: EUROPE 2020 Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

² Conclusioni del Consiglio europeo del 17 giugno 2010: doc. EUCO 13/10:
http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/council_conclusion_17_june_en.pdf

serra nell'UE e le nostre economie sono cresciute di circa il 40%. Stiamo riducendo la nostra dipendenza dai combustibili fossili incrementando l'efficienza energetica e sviluppando alternative. Nondimeno, dobbiamo ora accelerare i progressi, estendere le iniziative in altri settori e avvalerci dei benefici che una strategia di successo può apportare per la competitività, la creazione di posti di lavoro e la prosperità.

Questa iniziativa farò contribuirà a sviluppare un'impostazione strategica integrata, grazie alla quale le azioni concrete già decise per il 2020 apriranno la strada verso gli obiettivi a più lungo termine per il 2050. Essa ci consentirà d'intraprendere altre azioni adeguate per il conseguimento dei nostri obiettivi, di rendere ottimali le sinergie inerenti in una simile strategia ad ampia base e di riconoscere e accettare i compromessi che fanno parte di un'elaborazione politica bene informata. Tale impostazione richiede un'analisi comprensiva del perché alcune risorse non sono utilizzate con efficienza. Da questo punto di partenza, sarà possibile procedere a introdurre l'impiego efficiente delle risorse in una vasta gamma di politiche e a sviluppare una serie di strumenti che consentano ai responsabili politici di compiere progressi e di monitorarli. In tal modo si potrà perseguire l'appoggio esplicito e la compartecipazione delle autorità nazionali, regionali e locali, degli operatori e dei cittadini.

3. LE SINERGIE DI CUI AVVALERSI E I COMPROMESSI DA ACCETTARE

L'impostazione complessa e interconnessa che è necessaria per giungere a un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse potrà esser conseguita soltanto mediante una combinazione di politiche che renda ottimali le sinergie e affronti il problema dei compromessi tra settori e politiche diversi.

Alcuni esempi tipici di sinergie sono i seguenti:

- i posti di lavoro creati in settori correlati alla crescita sostenibile spesso presentano maggiore sicurezza e hanno un elevato potenziale di esportazione e di formazione di valore economico;
- l'azione contro il mutamento climatico e per l'efficienza energetica può accrescere la sicurezza di approvvigionamento in energia e ridurre la vulnerabilità alle crisi del petrolio;
- le tecnologie a basso impiego di carbonio riducono le emissioni e spesso apportano benefici in termini di qualità dell'aria, limitazione dell'inquinamento acustico e sanità pubblica;
- le tasse sul consumo di energia o di altre risorse e le sovvenzioni a favore degli utenti possono servire a orientare il comportamento verso un consumo più limitato e più efficiente e possono contribuire a ristrutturare le pubbliche finanze incentrandole in misura minore sulle imposte sul lavoro, il che va a vantaggio della creazione di posti di lavoro e della crescita economica;
- l'incremento del riciclaggio attenuerà la pressione sulla domanda di materie grezze primarie, indurrà a riutilizzare materiali di valore che altrimenti finirebbero come rifiuti e a ridurre il consumo di energia e le emissioni di gas a effetto serra nei processi di estrazione e di lavorazione;
- migliorando la progettazione dei prodotti non soltanto si può ridurre la domanda di energia e di materie prime e rendere tali prodotti più duraturi e più facili da

riciclare, ma si stimola anche l'innovazione, creando possibilità imprenditoriali e nuovi posti di lavoro;

- migliorando l'efficienza energetica si riducono la necessità stessa di produrre energia e il fabbisogno d'infrastrutture, il che a sua volta allevia la pressione sulle risorse naturali. Per esempio, con un calo dell'1% nel consumo di energia nell'UE non sarebbe più necessario l'equivalente di 50 centrali elettriche a carbone o di 25 mila turbine a vento.

Nelle politiche d'impiego efficiente delle risorse si devono prendere in considerazione i compromessi da accettare. Per operare le scelte adeguate oggi stesso e a più lungo termine dobbiamo esaminare l'intero ciclo di come utilizziamo le risorse, inclusa la catena del valore e i compromessi tra priorità differenti. Disporre delle informazioni necessarie per ponderare le diverse scelte aiuterà i responsabili politici a decidere dove incentrare le azioni. Ecco alcuni esempi:

- l'azione intesa a ridurre unilateralmente le emissioni di gas a effetto serra nei singoli Stati può avere effetti sulla competitività dell'industria a impiego intensivo di energia e, se non vengono perseguite misure correttive, indurre a trasferire all'estero la produzione, con le emissioni di gas a effetto serra e l'occupazione che a essa sono correlate;
- i processi di produzione just-in-time riducono l'energia necessaria per tenere prodotti in magazzino ma possono anche richiedere maggiori attività di trasporto, il che può esser vero, allo stesso modo, per la raccolta e il riciclaggio di rifiuti;
- la diffusione degli autoveicoli "verdi" riduce l'impiego di combustibili fossili ma accresce la domanda di elettricità e di certe materie prime, alcune delle quali (per esempio gli elementi terrosi rari per le componenti elettroniche e per le celle a combustibile e il litio per le batterie) sono soggette a restrizioni dell'offerta e sono concentrate in poche aree geografiche;
- l'uso del suolo per produrre sostanze alimentari o energia può entrare in concorrenza con l'uso del suolo per produrre energia ed entrambi tali impieghi possono costituire un ostacolo competitivo per il suolo che favorisce la biodiversità o funge da ecosistema, per esempio assorbendo il carbonio dall'atmosfera;
- materiali più isolanti possono ridurre in misura considerevole il quantitativo di energia necessario per riscaldare un edificio, ma la loro produzione richiede un impiego più intensivo di energia;
- l'espansione dell'energia nucleare può ridurre le emissioni di carbonio ma esige che si migliorino ancora la sicurezza nucleare, la gestione dei residui e la non proliferazione;
- la desalinazione può essere una soluzione per l'approvvigionamento idrico ma può far aumentare il consumo di combustibili fossili e le emissioni di gas a effetto serra.

4. LE COMPONENTI PER L'ATTUAZIONE DELL'INIZIATIVA FARO PER UN'EUROPA EFFICIENTE NELL'IMPIEGO DELLE RISORSE

Uno degli scopi essenziali dell'iniziativa faro è accrescere la sicurezza ai fini degli investimenti e dell'innovazione, formando il consenso sulla visuale a lungo termine e

assicurando che tutte le politiche pertinenti diventino fattori equilibrati di un impiego efficiente delle risorse. Si creerà così un contesto a lungo termine per le azioni in numerosi ambiti politici, a sostegno dei programmi politici in vari settori: la lotta contro il mutamento climatico, l'energia, i trasporti, l'industria, le materie prime, l'agricoltura, la pesca, la biodiversità e lo sviluppo regionale. È necessario che queste varie componenti siano ben coordinate.

Le componenti essenziali del contesto a lungo termine si presenteranno in forma di una serie di tabelle di marcia coordinate verso i seguenti scopi³:

- definire le esigenze dell'UE per giungere entro il 2050 a un'economia a basso impiego di carbonio, riducendo dell'80-95% le emissioni di gas a effetto serra come parte dell'azione globale contro il mutamento climatico, migliorando al tempo stesso la sicurezza energetica e promuovendo crescita e occupazione sostenibili;
- esaminare come l'UE possa adottare entro il 2050 un sistema energetico a basso impiego di carbonio, efficiente nell'impiego delle risorse, sicuro e competitivo, il che offrirà la necessaria certezza agli investitori, ai ricercatori e alle autorità politiche e di regolamentazione;
- delineare un sistema di trasporti, da attuare entro il 2050, a basso impiego di carbonio, efficiente nell'impiego delle risorse, sicuro e competitivo, che sopprima tutti gli ostacoli che si frappongono al mercato interno dei trasporti, promuova tecnologie pulite e renda più moderne le reti di trasporto;
- stabilire obiettivi a medio e lungo termine e definire i mezzi per conseguirli, allo scopo principale di scindere la crescita economica dall'impiego delle risorse e dagli effetti di tale impiego sull'ambiente.

I provvedimenti a medio termine dovranno essere coerenti con il contesto a lungo termine. Si sono già individuati alcuni di tali provvedimenti, tra i quali:

- un piano di efficienza energetica da attuare entro il 2020, che determini le modalità per giungere a risparmi dell'energia nella misura del 20% in tutti i settori, al quale faranno seguito atti normativi intesi ad assicurare l'efficienza energetica e risparmi dell'energia;
- proposte di riforma della politica agricola comune, della politica comune della pesca, della politica di coesione, delle infrastrutture energetiche e delle reti transeuropee di trasporto nell'ambito del prossimo bilancio UE, in modo che questi settori siano consoni alle esigenze di un'economia a basso impiego di carbonio ed efficiente nell'impiego delle risorse;
- una nuova strategia UE per la biodiversità, da attuare entro il 2020, intesa a evitare altre perdite e a ripristinare la biodiversità e i servizi di ecosistema, date le pressioni che si esercitano sugli ecosistemi;
- provvedimenti contro le sfide sui mercati dei prodotti di base e nell'approvvigionamento in materie prime⁴, che comprendano tra l'altro un esame periodico delle materie prime critiche e definiscano una politica commerciale

³ Nell'Allegato 1 figura un quadro generale per il 2011, basato sul programma di lavoro della Commissione.

⁴ COM(2011)25.

volta ad assicurare un approvvigionamento sostenibile nelle materie prime fornite dai mercati mondiali. Tali provvedimenti contribuiranno alla coerenza tra la politica UE nel settore delle materie prime e le sue politiche esterne, ivi comprese la buona governance, la trasparenza delle attività e la creazione di valore aggiunto nei paesi in via di sviluppo. Inoltre, essi promuoveranno l'estrazione, il riciclaggio, la ricerca, l'innovazione e la sostituzione all'interno dell'UE;

- una strategia intesa a rendere l'UE una "economia a circolo", basata su una società che ricicla allo scopo di ridurre la produzione di rifiuti e di utilizzarli come risorsa;
- un'azione tempestiva volta ad adeguarsi al mutamento climatico, per limitare al minimo le minacce sugli ecosistemi e sulla salute umana, per sostenere lo sviluppo economico e per contribuire ad adattare le nostre infrastrutture in modo da far fronte al mutamento climatico inevitabile;
- una politica nel settore delle risorse idriche che si prefigga a titolo prioritario risparmio dei consumi e impiego più efficiente, allo scopo di assicurare la disponibilità idrica in quantitativi sufficienti, di qualità adeguata, a impiego sostenibile con apporto minimo di risorse, restituendo infine all'ambiente le risorse idriche utilizzate mantenendone accettabile la qualità.

Per altre informazioni sulle azioni che si dovranno intraprendere al livello dell'UE e degli Stati membri si rimanda alla descrizione dell'iniziativa *farò* per un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse figurante nella comunicazione della Commissione sulla strategia Europa 2020⁵. Nel seguente riquadro sono indicati esempi specifici dell'azione UE già in corso di attuazione. Sul sito web della Commissione⁶ sono descritti altri esempi di misure volte all'impiego efficiente delle risorse, attuate da Stati membri e da partner internazionali, e di varie azioni effettuate da imprese in diversi settori allo scopo di rendere più efficiente tale impiego.

Esempi concreti dell'azione UE già in corso di attuazione

Come si è riconosciuto nell'iniziativa *farò* "l'Unione dell'innovazione" nell'ambito della strategia Europa 2020, finalità e norme ecologiche più rigorose, che stabiliscano obiettivi stimolanti e assicurino la prevedibilità nel lungo periodo, costituiscono un importante fattore di potenziamento dell'ecoinnovazione. Un esempio ne è il Protocollo di Kyoto: gli studi effettuati dall'Ufficio europeo dei brevetti e dall'UNEP hanno mostrato che dopo l'adozione del Protocollo nel 1997⁷ il numero di brevetti di tecnologie che impiegano energia pulita ha superato di molto quello dei brevetti di tecnologie che impiegano combustibili fossili. A livello UE, con il pacchetto "clima ed energia" si è fatto un passo in avanti: riduzione delle emissioni di gas a effetto serra fissando i prezzi in rapporto ai costi, scopi guida per l'azione futura, promozione delle nuove tecnologie e diversificazione dell'offerta di energia. Il sistema europeo di scambio delle quote di emissione è un esempio di come si possano sfruttare le forze di mercato per incentivare a un impiego più efficiente delle risorse. L'innovazione e le future possibilità di crescita sono favorite dai prezzi del carbonio che risultano da tale sistema, prezzi nei quali si riflettono i costi delle risorse ad alto tenore di carbonio.

Nel 2008 l'UE ha modificato il quadro giuridico relativo ai rifiuti basato sul loro intero ciclo di vita, dalla produzione allo smaltimento, ponendo l'accento sulla loro prevenzione, riutilizzo, riciclaggio e recupero (la "gerarchia dei rifiuti"). Gli Stati membri devono preparare piani di gestione dei rifiuti prendendo in considerazione il tipo, i quantitativi, le fonti e i sistemi di raccolta dei rifiuti. Inoltre, nei piani di prevenzione dei rifiuti si deve mirare a sopprimere il nesso tra la crescita economica e la produzione di rifiuti. Una migliore gestione dei rifiuti potrebbe ridurre in misura considerevole le

⁵ COM(2010) 2020, pp. 17-18.

⁶ <http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe>

⁷ <http://www.epo.org/topics/issues/clean-energy/study.html>

emissioni di CO₂. Per esempio, ogni anno l'UE smaltisce materiali riciclabili, quali carta, vetro, plastica, alluminio e acciaio, per il valore di 5,5 miliardi di euro. Se questi materiali venissero riciclati, si potrebbe evitare ogni anno l'equivalente delle emissioni di 148 milioni di tonnellate di CO₂. Con una migliore gestione dei rifiuti comunali si potrebbero evitare nel 2020 emissioni di gas a effetto serra di 92 milioni di tonnellate rispetto al 1995. Se gli Stati riciclassero il 70% dei loro rifiuti, si creerebbero in Europa almeno 500 mila nuovi posti di lavoro.

Per quanto riguarda l'efficienza energetica, si prevede che, grazie ai primi 9 provvedimenti indicati nella direttiva sulla progettazione ecocompatibile, entro il 2020 si ridurrà il consumo di energia di circa 340 TWh, ossia l'equivalente della produzione di 77 centrali elettriche medie. La direttiva rifusa sul rendimento energetico nell'edilizia, che è entrata in vigore nel luglio 2010, dovrebbe portare entro il 2020 a una riduzione del consumo finale di energia dell'ordine del 5%. Stanno dando risultati positivi anche altre politiche UE, in particolare l'accesso al finanziamento ai fini dell'efficienza energetica nell'ambito del Fondo di coesione e dei fondi strutturali. La Francia, per esempio, utilizzerà i finanziamenti UE disponibili per ridurre di oltre la metà il consumo di energia per metro quadro negli edifici.

Spesso le risorse non sono impiegate con efficienza perché la società non è informata di quanto le costa effettivamente farne uso, con il risultato che le imprese e i privati non possono adeguare di conseguenza il proprio comportamento. Nei provvedimenti politici miranti a migliorare l'efficienza nell'impiego delle risorse e a promuovere globalmente la competitività economica ci si deve incentrare maggiormente sull'esigenza di "fissare i prezzi in rapporto ai costi" e di rendere i prezzi trasparenti per i consumatori, per esempio nei settori dei trasporti, dell'energia e del consumo idrico, in modo che i prezzi riflettano il costo integrale che l'impiego delle risorse comporta per la società (per esempio in termini di ambiente e di sanità) e per non dar luogo a incentivi perversi. A questo riguardo, possono svolgere una funzione decisiva le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, per esempio mediante la misurazione intelligente.

Inoltre, per accrescere la disponibilità e migliorare la funzionalità delle necessarie tecnologie, sarà importante il sostegno coordinato del pubblico, in tutta l'UE, alla R&S e all'innovazione. Come per tutte le nuove tecnologie, è necessario esaminare preliminarmente come gestire adeguatamente i potenziali effetti negativi.

Le politiche volte a rendere più efficiente l'impiego delle risorse, oltre a sostenere la competitività del settore industriale UE, devono essere ben equilibrate e tenere conto non solo della domanda, per esempio mediante pubblici appalti improntati all'ecologia e migliore informazione dei consumatori, ma al tempo stesso pure dell'offerta. L'impiego efficiente delle risorse sarà spesso anche uno degli elementi cruciali, ma non l'unico, delle strategie settoriali. In ogni area politica e per ogni strumento politico si deve procedere a un'analisi adeguata, mediante studio approfondito e valutazione delle ripercussioni. Si devono esaminare a fondo i rispettivi costi e benefici dell'azione, così da decidere le politiche più opportune caso per caso.

5. ELABORARE LE BASI DELLA CONOSCENZA E UN'IMPOSTAZIONE ANALITICA COERENTE

L'analisi delle iniziative nell'ambito dell'iniziativa faro per un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse deve basarsi, ove possibile, su ipotesi, parametri e direttrici comuni e su una prospettiva, condivisa, a medio e lungo termine. In tal modo si contribuirà ad assicurare che dall'analisi emerga una base coerente per le decisioni politiche intese a ridurre le emissioni di gas a effetto serra e a raggiungere gli altri

obiettivi perseguiti, agendo con efficienza in rapporto ai costi, in tutti i settori pertinenti.

Come primo passo, all'inizio del 2011 la Commissione presenterà scenari congiunti di modellizzazione fino al 2050 delle politiche in materia di clima, energia e trasporti. Nell'Allegato 2 sono indicati ipotesi e parametri comuni per lo scenario di riferimento e una gamma di possibili varianti che sono in esame e che possono incidere su questioni specifiche di efficienza nell'impiego delle risorse. I risultati preliminari della modellizzazione suggeriscono che entro il 2050 sarà possibile nei singoli Stati ridurre dell'80%, rispetto ai livelli del 1990, le emissioni di gas a effetto serra avvalendosi di tecnologie quali la cattura e lo stoccaggio del carbonio, le energie rinnovabili, l'energia nucleare e l'elettrificazione e purché si possa giungere a prezzi adeguati del carbonio, a un buon funzionamento delle infrastrutture e dei mercati e si possa dare ampia diffusione alle tecnologie necessarie. A condizione che si attuino i necessari sviluppi in sede di politiche, d'infrastrutture, di tecnologia e di mercati, i risultati preliminari della modellizzazione suggeriscono che i settori della produzione di energia, delle abitazioni e dei siti industriali dovrebbero essere in grado di ridurre le emissioni di oltre l'80%, il settore dei trasporti di circa il 60% e il settore dell'agricoltura di circa il 40%.

Poiché l'impiego efficiente delle risorse richiede un'azione in una gamma tanto ampia di settori, la modellizzazione è particolarmente complessa. I modelli attuali s'incentrano su ambiti e settori politici specifici, quali l'energia e i trasporti: non possono tener pieno conto degli effetti che l'impiego delle risorse esercita sugli ecosistemi, sulle imprese, sull'economia e la società nel loro insieme né sull'interdipendenza dei provvedimenti politici. La Commissione procederà ad altre analisi per stimare gli effetti su tutta l'economia e per migliorare la propria capacità di sviluppare modelli in altri settori di rilievo per l'impiego efficiente delle risorse, quali l'agricoltura, l'industria e l'ambiente.

Anche per elaborare le basi della conoscenza saranno necessari altri lavori di valutazione delle politiche e di raccolta dei dati sui cicli di vita, così da dare ulteriore sviluppo alle politiche e preparare valutazioni d'impatto fondandosi, tra l'altro, sulle attività in vari settori previste nei programmi quadro di ricerca. In tale contesto sarà necessario sviluppare anche nuovi mezzi più armonizzati e trasparenti di misurare le ripercussioni sull'ambiente.

6. L'IMPIEGO EFFICIENTE DELLE RISORSE È SEMPRE PIÙ UN PROBLEMA MONDIALE

Date le dimensioni mondiali dei più importanti problemi ambientali, quali il mutamento climatico, la biodiversità, l'utilizzo del suolo, la deforestazione, le ripercussioni esterne dei modelli di consumo e di produzione, la concorrenza, la sicurezza di approvvigionamento e di accesso, l'UE deve affrontare le questioni inerenti all'impiego efficiente delle risorse a livello internazionale e deve agire in stretta cooperazione con i principali partner, inclusi i paesi candidati e gli Stati limitrofi. Vi sono buoni motivi al riguardo.

In primo luogo, a livello internazionale vi è crescente consapevolezza dell'importanza strategica di evitare i rischi di approvvigionamento in risorse quali gli elementi terrosi rari, le zone di pesca, il suolo, l'energia e l'acqua. Gli sviluppi tecnologici, come il litio per le batterie degli autoveicoli elettrici, spesso dipendono da materie prime essenziali, da ottenere in vari siti in tutto il mondo.

In secondo luogo, l'azione concertata a livello mondiale può contribuire ad attenuare la crescita della domanda globale. L'efficienza nell'impiego delle risorse deve costituire quindi un elemento cruciale delle nostre relazioni esterne, in particolare presso i grandi consumatori di risorse, quali le economie emergenti. Per esempio, una delle massime conseguenze del crescente livello di consumo di energia nelle economie emergenti è il fatto che sempre più saranno questi consumatori a determinare come sarà utilizzata l'energia nel mondo. Il che vale anche per gli altri principali prodotti di base e comporta conseguenze per gli schemi mondiali di approvvigionamento, ma anche per gli interessi che hanno nelle economie emergenti i produttori, gli investitori e i consumatori europei.

In terzo luogo, la cooperazione internazionale può portare a scambi delle competenze, della tecnologia e delle pratiche migliori. I partner stanno cercando attivamente di rendere più efficiente il loro impiego delle risorse. Alcuni esempi sono il cosiddetto "concetto delle 3R" - "ridurre, riutilizzare, riciclare" - del Giappone, il nuovo progetto di piano quinquennale e i cospicui investimenti in "tecnologie pulite" della Cina e la promozione della "crescita verde" nella Corea del Sud. L'UE deve intensificare ancora i suoi lavori in questi settori per rafforzare la sua posizione concorrenziale e trarre vantaggio dalle possibilità che così si creano. In questi settori vi è anche ampio spazio per la cooperazione internazionale. Per esempio, la Commissione europea prosegue la sua cooperazione con la Cina sull'impiego efficiente delle risorse in campi quali le reti di energia, la produzione di energia e il settore edilizio mediante dialoghi a livello ministeriale, programmi concreti di ricerca e cooperazione a livello di esperti.

Tramite le sue relazioni commerciali esterne, l'UE dovrà proseguire le sue attività per offrire al settore industriale parità di condizioni, per migliorare la sostenibilità dell'approvvigionamento in materie prime e per promuovere la liberalizzazione degli scambi di beni e servizi ecologici, in modo da assicurare la competitività internazionale del settore industriale. Una più adeguata diffusione delle tecnologie verdi apporterebbe benefici ecologici e renderebbe più efficienti i processi di produzione, favorendo così in tutto il mondo la massima efficienza nell'impiego delle scarse risorse naturali.

È nel sicuro interesse dell'EU approfondire la cooperazione con i partner internazionali nell'impiego efficiente delle risorse, il che potrà contribuire non soltanto al conseguimento dell'obiettivo UE di sviluppo sostenibile e di strategie efficaci per la riduzione della povertà nei paesi in via di sviluppo dipendenti dalla disponibilità di risorse, ma anche alla limitazione della domanda di risorse globali, che è in rapido aumento, favorendo il passaggio a modalità più pulite di produzione e di trasmissione dell'energia. La conferenza internazionale Rio+20 sullo sviluppo sostenibile, nel 2012, s'incentrerà sulla "economia verde" e sulla governanza ecologica e offrirà all'UE una buona possibilità di affrontare con i partner mondiali il problema dell'impiego efficiente delle risorse.

7. GOVERNANZA E MONITORAGGIO DEI PROGRESSI

L'UE ha bisogno di strumenti per monitorare e misurare i progressi nell'impiego efficiente delle risorse. Vi sono già alcuni parametri essenziali: gli obiettivi primari di Europa 2020, che prevedono di ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 20% (del 30% se le condizioni saranno favorevoli), di portare al 20% le fonti di energia rinnovabile e di migliorare del 20% l'efficienza energetica. Ma sono necessari

indicatori per questioni quali la disponibilità delle risorse naturali, la loro ubicazione, il grado di efficienza nel loro impiego, la produzione e il tasso di riciclaggio dei rifiuti, le ripercussioni sull'ambiente e sulla biodiversità. La Commissione sta lavorando per assicurare che siano disponibili indicatori adeguati a scopi di monitoraggio e di analisi, per esempio sulla base d'indicatori dello sviluppo sostenibile.

Un'effettiva governance e il monitoraggio dei progressi sono essenziali perché l'UE giunga a una maggiore efficienza nell'impiego delle risorse nella produzione e nel consumo. Alcune azioni nell'ambito dell'iniziativa faro per un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse sono in stretto nesso con altre iniziative faro della strategia Europa 2020, in particolare quelle relative alla politica industriale, all'Unione dell'innovazione, all'agenda del digitale e all'agenda per nuove competenze e posti di lavoro⁸.

La governance e il monitoraggio si attueranno nel contesto della strategia Europa 2020, integreranno gli elementi pertinenti della strategia UE di sviluppo sostenibile perseguendo la coerenza complessiva e si baseranno su un'analisi delle politiche dell'UE e dei singoli Stati membri nei rispettivi programmi nazionali di riforma, come parte dell'analisi annuale della crescita⁹, il tutto nel contesto del semestre europeo del 2012.

8. CONCLUSIONE

Incentrarsi, nell'elaborazione delle politiche, sull'impiego efficiente delle risorse è al tempo stesso un'esigenza e un'occasione per l'UE. L'iniziativa faro delinea un quadro d'insieme per contribuire ad assicurare che le strategie a lungo termine in settori politici quali l'energia, il mutamento climatico, la ricerca e l'innovazione, i trasporti, l'agricoltura, la pesca e l'ambiente producano risultati in termini di efficienza nell'impiego delle risorse.

Successivamente, la Commissione presenterà proposte concrete per strategie intese a migliorare l'efficienza nell'impiego delle risorse nei vari settori politici indicati nell'Allegato 1.

La Commissione chiede al Consiglio, al Parlamento europeo, ai parlamenti nazionali, al Comitato delle regioni, al Comitato economico e sociale europeo, ai paesi candidati e a tutti gli operatori di apportare il loro contributo per sviluppare maggiormente tali strategie e per promuovere l'impiego efficiente delle risorse.

⁸ COM(2010) 614, COM(2010) 546, COM(2010) 245, COM(2010) 682.

⁹ COM(2011) 11 - Europa 2020 Analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi.

Allegato 1: Iniziative previste nel 2011 per attuare l'iniziativa di un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse¹⁰

1° trimestre 2011	Tabella di marcia per un'economia a basso impiego di carbonio entro il 2050	Vi saranno definite le possibili vie da seguire per limitare l'impiego del carbonio nell'economia, così da ridurre dell'80-95% entro il 2050 le emissioni di gas a effetto serra, migliorando al tempo stesso la sicurezza energetica dell'UE e promovendo crescita e occupazione sostenibili. Vi saranno indicate le tappe principali, i contributi settoriali e le implicazioni politiche per i prossimi anni.
1° trimestre 2011	Piano europeo per l'efficienza energetica entro il 2020	Vi saranno indicati i provvedimenti atti a consentire risparmi dell'energia del 20% in tutti i settori. A tale piano seguirà nel terzo trimestre 2011 una direttiva sull'efficienza energetica e sui risparmi di energia.
1° trimestre 2011	Libro bianco sul futuro dei trasporti	Vi sarà delineato un sistema di trasporti per il 2050, a basso impiego di carbonio, efficiente nell'impiego delle risorse, sicuro e competitivo, che sopprima tutti gli ostacoli al mercato interno dei trasporti, promuova le tecnologie pulite e renda più moderne le reti di trasporto.
1° trimestre 2011	Comunicazione per una politica e strategia UE della biodiversità entro il 2020	Vi saranno indicati gli impegni che l'UE deve prevedere di assumere nell'ambito delle azioni internazionali e in considerazione delle pressioni che si esercitano sugli ecosistemi. La strategia stabilirà vari obiettivi derivati, sui quali si baserà l'azione.
1° trimestre 2011	Comunicazione riguardante le sfide sui mercati dei prodotti di base e le materie prime	Vi saranno individuate tra l'altro le materie prime critiche e vi saranno definite misure integrate per contribuire ad assicurare l'approvvigionamento sostenibile dell'UE in materie prime, provenienti dalle risorse interne e dai mercati mondiali. Vi si porrà l'accento anche sulla funzione della politica commerciale in questo settore, che dovrà promuovere l'estrazione, il riciclaggio, la ricerca, l'innovazione e la sostituzione all'interno dell'UE. Sarà migliorata la coerenza tra la politica relativa alle materie prime e le politiche esterne dell'UE.
1° trimestre 2011	Revisione della direttiva riguardante la tassazione dei prodotti energetici	Si aggiornerà il quadro giuridico della tassazione dei prodotti energetici, perché possa fungere da migliore sostegno dell'obiettivo ad alta priorità di una crescita sostenibile, promovendo un'economia più efficiente nell'impiego delle risorse, più competitiva e più verde.
2° trimestre 2011	Tabella di marcia per un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse	Sarà basata su altre iniziative, integrandole, allo scopo principale di accrescere la produttività delle risorse e di scindere dalla crescita economica l'impiego delle risorse e le sue ripercussioni sull'ambiente.
2°/3° trimestre	Politica agricola comune Politica comune della pesca	Le proposte di riforma di queste politiche contribuiranno a renderle rispondenti alle attuali priorità politiche, in particolare alla strategia Europa

¹⁰ Vedere i programmi di lavoro della Commissione per il 2010 e il 2011: (COM(2010) 135 e COM(2010) 623).

2011	Politica di coesione Strumento delle infrastrutture energetiche Riesame della TEN-T	2020 e all'iniziativa faro formante oggetto della presente comunicazione.
4° trimestre 2011	Tabella di marcia per l'energia entro il 2050	Vi saranno esaminate le vie per giungere nell'UE a un sistema energetico a basso impiego di carbonio e anche le sfide politiche a ciò correlate.
2011	Reti di energia "intelligenti"	Sarà elaborato un quadro inteso a migliorare negli Stati membri le reti di energia intelligenti, nell'intento di accrescere l'efficienza energetica, favorire il passaggio alle energie rinnovabili e creare le infrastrutture per gli autoveicoli elettrici.
2011	Sicurezza dell'approvvigionamento in energia e cooperazione internazionale	Si tratterà di un'ampissima analisi della dimensione esterna della politica energetica dell'UE.
2011	Riesame delle sostanze prioritarie menzionate nella direttiva quadro sulle acque	Si riesamineranno le sostanze prioritarie che presentano rischi per l'ambiente idrico, o per suo tramite, a livello UE.
2011	Strategia per la competitività sostenibile del settore UE della costruzione	Si individueranno mezzi per rafforzare la competitività del settore, affrontando le sfide che si presentano e si presenteranno alla società fino al 2020.
2011	Strategia europea e piano d'azione dell'UE verso una bioeconomia sostenibile entro il 2020	Si tratterà di completare lo spazio europeo della ricerca e attuare un partenariato europeo per l'innovazione nel campo della bioeconomia. In tal modo si promuoverà l'integrazione dei diversi settori e politiche della bioeconomia, si miglioreranno le condizioni di base per l'innovazione e si stimolerà la riforma dei sistemi di R&S e l'innovazione negli Stati membri.
2011	Piano strategico per la tecnologia dei trasporti	Sarà presentata un'agenda per la strategia a medio termine per la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo della tecnologia dei trasporti, mostrando come il progresso di tale tecnologia, inclusa l'attuazione di un partenariato europeo dell'innovazione per la mobilità intelligente, può favorire il conseguimento degli obiettivi del Libro bianco sul futuro dei trasporti.
2011	Revisione dei testi giuridici sul monitoraggio e la dichiarazione delle emissioni di gas a effetto serra	In tal modo si migliorerà il monitoraggio dell'obiettivo primario della strategia Europa 2020 in materia di clima, cercando al tempo stesso di ridurre gli oneri amministrativi inutili.

Allegato 2: Ipotesi principali della modellizzazione nell'UE e possibili varianti dei parametri

(Vi si mostrano i valori estremi della gamma di modulazione di ogni ipotesi o parametro isolatamente o insieme, per stabilire il grado di sensibilità ed elaborare scenari politici. Le varianti sono state scelte in funzione dell'oggetto principale dell'analisi specifica.)

Parametro	Scenario di riferimento (tendenze e politiche attuali)	Variante più pessimista	Variante più ottimista
Politiche	Soltanto le politiche e provvedimenti attuali, incluso il sistema europeo di scambio delle quote di emissione. Obiettivi del 20% per la diffusione delle fonti di energia rinnovabile e per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra non incluse nel sistema di scambio.	Azione frammentaria contro il mutamento climatico, accordo di Copenaghen per gli operatori non UE.	Azione coordinata a livello mondiale contro il mutamento climatico, per limitare l'aumento della temperatura a 2 C.
Crescita del PIL	A medio termine, come definita nella "strategia Europa 2020". "Ripresa lenta": l'Europa subirà una perdita permanente di ricchezza ma riprenderà la crescita a tassi corrispondenti alle proiezioni a medio termine per il PIL figuranti nella relazione della DG ECFIN del 2009 sull'invecchiamento demografico.	"Il decennio perduto": l'Europa subirà una perdita permanente di ricchezza e del suo potenziale di crescita futura.	"Ripresa sostenibile": l'Europa sarà in grado di riprendere la crescita a pieno ritmo e di accrescere ancora il suo potenziale di crescita.
Prezzi all'importazione dei combustibili fossili	Prezzo del barile del petrolio a circa 105 USD (del 2008) nel 2030 e 125 USD (del 2008) nel 2050. Analogo andamento dei prezzi del gas e del carbone.	Prezzi dei combustibili fossili come nello scenario di riferimento. Grave rischio di crisi petrolifere (per esempio, raddoppio del prezzo del petrolio) in caso di restrizioni dell'approvvigionamento.	Prezzi all'importazione del barile di petrolio a soli 80 USD nel 2030 e 70 USD nel 2050, grazie all'azione mondiale contro il mutamento climatico.
Cattura e stoccaggio del carbonio	Ampia dimostrazione completata con successo entro il 2020. Inizio dello sfruttamento commerciale dopo il 2020 in funzione della situazione concorrenziale dei prezzi del carbonio a quell'epoca.	Grave ritardo nello sviluppo e conseguenti riduzioni dei costi, a causa del ritardo nel completare con successo la dimostrazione e/o perché il pubblico non accoglie favorevolmente tale tecnologia.	Sviluppo più rapido, dovuto ad aumenti del prezzo del carbonio. Applicazione generalizzata, anche per il gas e per i processi industriali.

Produzione di energia nucleare	Sostituzione delle vecchie centrali nucleari con centrali nuove sui medesimi siti. Nuove centrali nucleari in Polonia e in Italia. Smantellamento graduale delle centrali nucleari in Belgio e in Germania, come è previsto dalla legge e precisato nello scenario.	Minore capacità di produzione dato lo scarso favore del pubblico all'energia nucleare.	Soluzione dei problemi in materia di sicurezza e di smaltimento dei residui, con conseguente maggior favore da parte del pubblico. Attuazione negli Stati membri delle previste modifiche delle politiche relative all'energia nucleare.
Fonti di energia rinnovabile (FER)	Apprendimento delle tecnologie e riduzioni dei costi, come si è constatato negli ultimi anni, ed eliminazione degli ostacoli amministrativi. Graduale soppressione delle sovvenzioni per le tecnologie mature e cospicui investimenti nelle nuove reti intelligenti.	Le politiche in materia di FER restano come nello scenario di riferimento, nessuna nuova politica in materia dopo il 2020. Scarso apprendimento delle tecnologie attinto dai progressi compiuti altrove.	Politiche più rigorose di lotta contro il mutamento climatico, rafforzamento delle politiche nazionali e del quadro giuridico europeo a favore delle FER, per esempio maggiore sostegno e agevolazione della diffusione delle reti (intelligenti), con conseguente accelerazione della riduzione dei costi e apprendimento delle tecnologie. Raggiungimento in tempi brevi della parità di rete per l'energia solare ed effettiva integrazione dell'energia solare nel mercato.
Efficienza energetica	Moderato incremento dell'efficienza energetica. Si sta scindendo l'impiego di energia dalla crescita economica, ma si è ancora lontani dall'attuare i potenziali risparmi economici.	Restrizioni finanziarie limiteranno nei settori di maggior consumo l'attuazione delle opzioni disponibili per risparmiare energia.	Scenario di "crescita sostenibile" favorito da cospicui investimenti nelle tecnologie e da soluzioni per l'efficienza energetica, con conseguenti grandi risparmi di energia.
Trasporti	Proseguimento delle tendenze attuali, secondo le quali la domanda di trasporti di merci aumenta in parallelo con il PIL, mentre quella dei trasporti di passeggeri aumenta a ritmo più lento della crescita del PIL. Perlopiù, restano in uso le attuali tecnologie di fabbricazione degli autoveicoli.	Le tendenze dello scenario di riferimento, ma con gravi ritardi e limiti nei progressi tecnici e riduzione dei costi delle tecnologie a basso impiego di carbonio, come quelle per gli autoveicoli elettrici. Mancanza di un quadro politico favorevole.	Successo nell'evoluzione verso la gestione della domanda e nella politica dei prezzi in rapporto ai costi. Accelerazione dell'innovazione tecnologica, con conseguente generalizzazione dell'elettrificazione.

Qualità dell'aria	Rafforzamento progressivo delle norme sulla qualità dell'aria al di là dei livelli stabiliti nella direttiva a tale riguardo (2008/50/CE), in particolare (nuovi) limiti per la PM_{10} , (nuovi) limiti (vincolanti) per la $PM_{2.5}$ (livelli indicativi indicati per il 2020 nella direttiva sulla qualità dell'aria) e (nuovi) valori limite per l'ozono nella prospettiva dell'inizio dell'applicazione nel 2020 e suo completamento negli Stati membri nel 2030. In seguito, lento rafforzamento progressivo delle norme sulla qualità dell'aria, ma nel 2050 in nessuno degli Stati membri si saranno raggiunti livelli tali da eliminare gli effetti negativi sulla salute e sull'ambiente.	Proseguimento della situazione attuale, il che significa attuazione nella maggior parte degli Stati membri, entro il 2020, delle norme attuali sulla qualità dell'aria (SO_2 , NO_x , CO, PM, ozono, benzo(a)pirene, metalli pesanti). In seguito, rafforzamento delle norme sulla qualità dell'aria, ma molto probabilmente i livelli raggiunti nel 2050 avranno tuttora alcuni effetti negativi sulla salute e sull'ambiente.	Adozione per il 2020 e oltre di norme più ambiziose sulla qualità dell'aria, raggiungendo gradualmente livelli privi di effetti negativi di rilievo sulla salute e sull'ambiente (per esempio, come indicato dall'OMS nelle direttrici per la qualità dell'aria). Completamento positivo dell'attuazione negli Stati membri entro il 2050.
Biodiversità	Attuazione integrale nell'UE della rete Natura 2000, e in più un aumento delle zone marittime della rete, con connettività tra i siti. Azioni di tutela della biodiversità nell'ambito della politica agricola comune.	Scarsa attuazione nell'UE delle norme relative alla rete Natura 2000, con scarsa connettività tra i siti.	Come nello scenario di riferimento, ma con tutela integrale della biodiversità nell'UE, ripristino della biodiversità e dei servizi degli ecosistemi e attuazione del concetto d'infrastrutture verdi.
Gestione dei rifiuti	Attuazione integrale delle attuali norme UE. In particolare, conseguimento degli obiettivi in materia di riciclaggio e riduzione della produzione di rifiuti.	Un piccolo numero di Stati membri non consegue gli obiettivi in materia di riciclaggio. Scarsa riduzione della produzione di rifiuti.	Gli Stati membri più progrediti raggiungono i risultati in materia di prevenzione, riutilizzo e riciclaggio, andando oltre gli obiettivi minimi. Riduzione della produzione di rifiuti del 15%. Eliminazione delle discariche in tutti gli Stati membri.

Acqua dolce	<p>Una parte crescente dell'UE è soggetta a stress idrico. I periodi di siccità sono più frequenti e più estesi. Aumento dell'impronta ecologica del consumo idrico, dato che una percentuale maggiore di tale consumo dovrà essere fornita da fonti alternative di approvvigionamento, quali la desalinazione.</p> <p>Le prescrizioni della direttiva quadro sulle acque sono rispettate e nella maggior parte dei bacini si ha una buona situazione ecologica.</p>	<p>Una parte crescente dell'UE è soggetta a stress idrico. I periodi di siccità sono più frequenti e più estesi (aggravati dal mutamento climatico). Anche le inondazioni sono più frequenti e/o più intense. L'impronta ecologica del consumo idrico è elevata.</p> <p>Le prescrizioni della direttiva quadro sulle acque sono rispettate solo in parte e non in tutti i bacini si ha una buona situazione ecologica.</p>	<p>La domanda idrica è gestita e assicura agli utilizzatori e all'ambiente una buona ripartizione delle risorse. L'impronta ecologica del consumo idrico è bassa, dato che l'acqua è gestita secondo modalità sostenibili.</p>
Agricoltura e uso del suolo	<p>Aumento sostanziale della produzione agricola, ma limitato incremento della produttività risultante dall'introduzione graduale di tecnologie moderne negli Stati progrediti. Aumento numerico di paesi esportatori, ma tuttora qualche pressione per l'uso di terreni aggiuntivi come effetto della domanda di sostanze alimentari e di energia. Di conseguenza, un certo grado di deforestazione ed estensione delle coltivazioni a nuove aree (soprattutto terreni erbosi o terreni agricoli marginali). Come risultato, aumento delle emissioni di gas a effetto serra e perdita della biodiversità.</p>	<p>Aumento sostanziale delle produzioni agricole, per alimentare una popolazione mondiale più numerosa e più prospera. Produttività stagnante, a causa dei lenti progressi tecnologici e di un'agricoltura estensiva. Di conseguenza, scarsa produzione di cereali, rispetto alla domanda del mercato, nei maggiori paesi esportatori e produzione concentrata in un numero relativamente esiguo di paesi esportatori. Gli effetti del mutamento climatico possono ridurre periodicamente la produttività in vaste aree, causando forti aumenti di prezzo delle sostanze alimentari, il che aggrava le preoccupazioni in materia di sicurezza. In risposta alle forti pressioni della domanda di sostanze alimentari, prosegue la deforestazione, poiché si estendono le coltivazioni a nuove aree. L'intensificazione della produzione agricola e la deforestazione esercitano maggiori pressioni sulla biodiversità e hanno come risultato l'aumento delle emissioni di gas a effetto serra.</p>	<p>Aumento sostanziale delle produzioni agricole, ma anche rapida crescita della produttività, grazie per esempio alle tecnologie di miglioramento delle sementi e delle piante, all'irrigazione ad hoc ecc. L'aumento della domanda di sostanze alimentari e di energia esercita quindi minore pressione per l'uso di terreni aggiuntivi, limitando la deforestazione e l'estensione delle coltivazioni a nuove aree (soprattutto terreni erbosi o terreni agricoli marginali).</p>



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 21.3.2011
COM(2011) 133 definitivo

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO
E AL CONSIGLIO**

**Terza relazione di follow-up sulla comunicazione “Affrontare il problema della carenza
idrica e della siccità nell’Unione europea” - COM(2007) 414 definitivo**

SEC(2011) 338 definitivo

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

Terza relazione di follow-up sulla comunicazione “Affrontare il problema della carenza idrica e della siccità nell’Unione europea” - COM(2007) 414 definitivo

1. INTRODUZIONE

Nel 2007 la Commissione ha adottato una comunicazione su carenza idrica e siccità¹. La comunicazione ha identificato sette settori strategici in cui è necessario intervenire se l’Europa vuole progredire verso un’economia che consenta un uso efficiente delle risorse idriche. Nell’ottobre 2007², il Consiglio ha sostenuto le opzioni individuate nella comunicazione e ha invitato la Commissione a riesaminare la strategia in materia di carenza idrica e siccità entro il 2012. Inoltre nel 2008 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione in cui sottolinea la necessità di azioni urgenti e di ulteriori finanziamenti. L’azione intesa a migliorare l’uso efficiente delle risorse in questione deve essere valutata nel contesto dell’iniziativa faro per l’impiego delle risorse³ nell’ambito della strategia Europa 2020.

La prima (2008)⁴ e la seconda (2009)⁵ relazione che hanno fatto seguito alla comunicazione sulla carenza idrica hanno individuato alcune iniziative strategiche incoraggianti a livello nazionale e dell’UE, ma sono giunte alla conclusione che molto restava ancora da fare.

Nel giugno 2010, il Consiglio ha riconosciuto che in diverse regioni d’Europa la carenza idrica e la siccità costituiscono già ora due gravi problemi, ha invitato gli Stati membri a promuovere un uso più efficiente e sostenibile delle risorse idriche e ha rammentato che occorrono dati attendibili su cui basare l’ulteriore sviluppo delle politiche in materia. Il Consiglio ha invitato la Commissione a valutare la combinazione ottimale di misure e strumenti finanziari necessaria per far fronte ai fenomeni di carenza idrica e siccità nonché a presentare se del caso le opportune proposte.

La presente relazione si riferisce al periodo che va dal maggio 2009 al maggio 2010 ed è basata sulle risposte inviate da 21 paesi al questionario annuale della Commissione⁶. La situazione in materia di carenza idrica è la seguente:

- tre Stati membri (CZ, CY, MT) hanno indicato di dover affrontare regolarmente problemi di carenza idrica;
- cinque Stati membri (FR, PT, HU, ES, UK) hanno segnalato di aver dovuto far fronte a episodi di siccità o a una pluviometria inferiore alla media sul lungo termine; e

¹ COM(2007) 414 definitivo del 18.7.2007.

² Documento 13888/07 del 15.10.2007, ENV 515, DEVGEN 182, AGRI 325.

³ COM(2011) 21 del 26.1.2011.

⁴ COM(2008) 875 definitivo del 19.12.2008.

⁵ COM(2010) 228 definitivo del 18.5.2010.

⁶ 21 paesi (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FR, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO, SE, SK e UK) hanno risposto al questionario relativo alla relazione annuale (inviato ai 27 Stati membri nonché alla Norvegia e alla Svizzera).

- quattro Stati membri (FR, NL, RO e SE) hanno avuto casi limitati di carenza idrica a livello locale.

Pertanto in alcuni degli Stati membri interessati sono state sviluppate misure di mitigazione e applicate restrizioni intese a limitare l'uso dell'acqua (FR), l'irrigazione (RO, SE, CY) e la navigazione (NL). Sei Stati membri (AT, BE, EE, IE, LU, SK), come pure la Svizzera (CH), hanno indicato di non aver avuto episodi di siccità o di penuria d'acqua. Queste informazioni comunicate dagli Stati membri devono essere valutate in rapporto alla relazione sullo stato dell'ambiente dell'Agenzia europea dell'ambiente per il 2010⁷, da cui risulta che, con l'eccezione di alcuni paesi nordici scarsamente popolati che posseggono abbondanti risorse, numerose zone in Europa presentano gravi carenze idriche, in particolare nei paesi meridionali che devono far fronte contemporaneamente a una grave penuria e a una forte domanda di acqua.

La presente relazione fornisce ulteriori dettagli sulla gravità dei fenomeni di carenza idrica e siccità nell'Unione europea e sulle misure attuate per affrontare entrambe le situazioni. La relazione illustra inoltre le iniziative che la Commissione deve mettere in atto per preparare la revisione della politica in materia di carenza idrica e siccità nel 2012.

2. VERSO UN PIANO PER LA SALVAGUARDIA DELLE RISORSE IDRICHE EUROPEE

Entro la fine del 2012, la Commissione intende adottare un piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee basato sulle valutazioni concernenti l'attuazione della direttiva quadro sulle acque⁸, la politica in materia di carenza idrica e siccità nonché la vulnerabilità delle risorse idriche ai cambiamenti climatici e ad altre pressioni antropiche. La presente valutazione ha un duplice obiettivo:

- riesaminare e valutare l'attuazione e i risultati delle politiche e delle misure intese a garantire la tutela e la disponibilità delle risorse idriche dell'Unione europea, individuando inoltre lacune e carenze;
- anticipare l'andamento della vulnerabilità dell'ambiente acquatico, al fine di identificare le misure e gli strumenti che saranno necessari in diversi ambiti politici dell'UE per garantire un uso sostenibile delle risorse idriche sul lungo termine.

Il piano sintetizzerà le raccomandazioni strategiche e sarà accompagnato da una serie di nuove iniziative, eventualmente anche a carattere legislativo. Esso esaminerà inoltre la necessità di prevedere ulteriori finanziamenti, incentivi, misure e il sostegno necessario per la raccolta di dati e per lo sviluppo scientifico e tecnologico. Il piano prenderà in esame i collegamenti tra i vari aspetti della politica sulle risorse idriche, inclusi quelli concernenti qualità e disponibilità, e sarà sviluppato in stretta collaborazione con le parti interessate.

Il lavoro svolto dalla Commissione poggerà sull'analisi integrata condotta dall'Agenzia europea dell'ambiente, che stabilisce un collegamento tra l'uso efficiente delle risorse, la contabilità, le esternalità ambientali e gli strumenti della politica in materia di acque.

⁷ <http://www.eea.europa.eu/soer/europe/water-resources-quantity-and-flows>

⁸ Direttiva 2000/60/CE, GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

3. **RIESAME DELLA POLITICA IN MATERIA DI CARENZA IDRICA E SICCIÀ**

La prima consultazione delle parti interessate riguardo al riesame della politica in materia di carenza idrica e siccità si è svolta nel mese di aprile 2010, quando la Commissione ha presentato i principali elementi alla base di tale riesame nonché la procedura e i tempi per la sua preparazione.

I principali elementi alla base del riesame della politica concernente carenza idrica e siccità sono:

- l'efficienza idrica (in agricoltura e in ambiente urbano),
- una migliore pianificazione (gestione della domanda, pianificazione dell'uso del suolo, osservatorio sulla siccità e sviluppo di indicatori, migliore integrazione della politica in materia di carenza idrica e siccità nei piani di gestione dei bacini idrografici e nelle politiche settoriali), e
- adeguati strumenti di attuazione (come il finanziamento dell'efficienza idrica, la tariffazione dell'acqua, la ripartizione delle risorse idriche).

Nell'ambito del riesame saranno discussi anche gli aspetti esterni del problema della carenza idrica e della siccità. In diverse zone del mondo le risorse idriche diventano sempre più vulnerabili e buona parte dell'impronta idrica dell'UE (indicatore del consumo diretto e indiretto di acqua) è collegata alle merci importate che richiedono grandi quantità di acqua (come i prodotti agricoli, alimentari e tessili). Gli approcci basati sull'impronta idrica e sull'analisi del ciclo di vita sono sempre più utilizzati per aumentare la consapevolezza del consumo di acqua collegato ai prodotti o ai processi di produzione e con il riesame si valuterà in quale misura tali strumenti possano essere usati a fini strategici.

4. **MIGLIORARE L'EFFICIENZA IDRICA**

In base alla gerarchizzazione delle scelte idriche descritta nella comunicazione del 2007, la maggiore efficienza idrica costituirà un elemento importante del riesame della politica in materia di carenza idrica e siccità.

Efficienza idrica degli edifici

Ad oggi, la maggior parte degli Stati membri non ha dato attuazione alla normativa nazionale concernente le norme relative all'efficienza idrica degli edifici o dei dispositivi che consumano acqua, anche se alcuni aspetti sono inclusi nei piani di gestione dei bacini idrografici (BG, CY, IE, SK). Il Regno Unito ha definito nuovi obiettivi di efficienza da parte delle società idriche.

Alla fine del 2010, la Commissione ha avviato uno studio inteso a effettuare un'ulteriore analisi delle possibilità di migliorare il rendimento idrico dell'edilizia in Europa. La Commissione si concentrerà su tre aspetti per migliorare detto rendimento e cioè i dispositivi per il risparmio idrico, le modalità di costruzione, progettazione e ristrutturazione che consentono di razionalizzare l'uso dell'acqua e la misurazione del rendimento degli edifici.

Lo studio determinerà quali misure regolamentari o non regolamentari siano più indicate per migliorare il rendimento idrico nell'edilizia, a partire da una direttiva (simile alla direttiva sul rendimento energetico nell'edilizia⁹), fino all'inserimento dell'efficienza idrica nelle misure regolamentari in vigore e a un complesso di altre misure e norme. Esso valuterà inoltre l'impatto a livello ambientale, economico e sociale delle misure proposte.

Riduzione delle perdite nei sistemi di distribuzione

Un modo per ottenere una migliore efficienza consiste nel ridurre le perdite delle reti idriche. Da studi effettuati risulta che in alcune zone di Europa la perdita di acqua nelle reti di distribuzione può giungere al 50% del volume prelevato. Tuttavia le perdite registrate nei diversi Stati membri presentano differenze significative.

Gli Stati membri indicano inoltre di considerare importante la riduzione delle perdite e tredici di essi (AT, BE, BG, CY, ES, FR, IE, IT, MT, PT, RO, SE, SK, UK) riferiscono di aver intrapreso importanti iniziative in tal senso nel periodo cui si riferisce la relazione. Tra le misure attuate figurano la manutenzione periodica, l'aggiornamento degli orientamenti in materia, la rilevazione, la misurazione e la riduzione delle perdite, nuove norme legislative che impongono alle autorità locali di promuovere piani d'azione e programmi di lavoro pluriennali nonché l'integrazione delle misure per il ripristino delle reti idriche nei piani di gestione dei bacini idrografici e nei programmi nazionali. In alcuni Stati membri (CZ, EE, HU, LU) i lavori di rinnovamento delle reti non sono pianificati, mentre i Paesi Bassi hanno indicato di avere perdite limitate (inferiori al 5%) nella rete di distribuzione idrica e di non ritenere pertanto necessarie misure per ridurle.

Nel 2010, su richiesta del Parlamento europeo, la Commissione europea ha avviato un progetto pilota per determinare l'efficienza delle reti di distribuzione idriche sotto il profilo economico e delle risorse. Il progetto prevede da cinque a otto studi pilota, intesi ad analizzare e a quantificare i diversi fattori che causano perdite nelle reti di distribuzione a livello di bacino idrografico. Esso ha inoltre lo scopo di individuare le soluzioni che presentano il miglior rapporto costi/benefici per la riduzione delle perdite e di formulare raccomandazioni riguardo a iniziative politiche intese a migliorare l'efficienza idrica nei sistemi di distribuzione.

Efficienza idrica in agricoltura

Una comunicazione della Commissione sulla politica agricola comune (PAC) verso il 2020¹⁰ è stata adottata nel mese di novembre 2010. Nella comunicazione si riconosce che l'agricoltura contribuisce a una maggiore resilienza a inondazioni e siccità, ma si osserva anche che numerose pratiche agricole possono esercitare una pressione sull'ambiente e provocare degrado dei terreni, carenze idriche e inquinamento nonché perdita di biodiversità. La possibilità di includere nell'ambito della condizionalità la direttiva quadro sulle acque sarà esaminata quando quest'ultima sarà stata attuata e gli obblighi operativi per gli agricoltori saranno stati identificati.

⁹ Direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia.

¹⁰ COM(2010) 672 definitivo del 18.11.2010.

Gli Stati membri hanno istituito servizi di consulenza per le aziende agricole allo scopo di aiutare gli agricoltori a rispettare le norme della condizionalità. Nei diversi Stati membri, non tutti i servizi in questione danno la stessa importanza al problema delle risorse idriche. Poiché erano necessari ulteriori orientamenti, la Commissione e le parti interessate hanno elaborato un manuale per le amministrazioni che indica come integrare le questioni relative all'acqua nei servizi di consulenza aziendale¹¹.

Alla fine del 2010, la Commissione ha avviato uno studio per avere una visione complessiva dell'attuale situazione con riguardo all'uso delle risorse idriche nell'agricoltura europea. Lo studio raccoglierà le informazioni sulle possibilità di risparmiare acqua in questo settore.

Il problema della captazione non autorizzata delle acque è stato discusso in occasione di una conferenza tenuta nel 2010 nell'ambito della Presidenza belga. Diversi Stati membri devono far fronte a detto problema, che incide sulla disponibilità delle risorse idriche. Occorrono migliori controlli per individuare e punire gli abusi, pertanto la Commissione continuerà a mettere in evidenza questo problema nella preparazione del riesame della politica in materia.

Porre fine alla desertificazione

Su richiesta del Parlamento europeo, nel 2010 la Commissione ha avviato progetti pilota per arrestare la desertificazione, con l'intento di diffondere in Europa le migliori pratiche in materia. I progetti forniranno anche esempi di misure per l'efficienza idrica e contribuiranno con esempi e buone pratiche al riesame della politica in materia di carenza idrica e siccità.

5. MIGLIORE PIANIFICAZIONE

Oltre a ricercare soluzioni per migliorare l'efficienza idrica, il riesame della politica in materia di carenza idrica e siccità permetterà anche di esplorare le possibilità di migliorare da un lato la pianificazione e la capacità di risposta alla siccità e, dall'altro, la gestione della domanda idrica.

Vari paesi hanno intrapreso iniziative per integrare la questione della carenza di risorse idriche e della siccità nelle loro politiche settoriali, in particolare per quanto concerne la riduzione dei consumi di acqua (AT, BG, BE, CY, FR, HU, IT, MT, RO, SK, NL, LU, RO) e l'adattamento ai cambiamenti climatici (AT, ES, PT e CH). Nella relazione viene fatto riferimento anche all'integrazione di azioni in materia di carenza di risorse idriche e siccità nei piani di gestione dei bacini idrografici (BE, CY, HU, IT, MT, RO, SK, NL) e a specifici programmi nazionali (BG, LU, UK) concernenti l'industria, l'agricoltura (LU, RO) e le famiglie.

Attuazione dei piani di gestione dei bacini idrografici

L'adozione dei piani di gestione dei bacini idrografici, per ciascun distretto idrografico ai sensi della direttiva quadro sulle acque, doveva essere conclusa entro il mese di dicembre 2009 mentre tutte le informazioni in proposito dovevano essere trasmesse entro il 22 marzo 2010. Nel dicembre 2010 diversi Stati membri in cui la carenza di risorse idriche

¹¹ Disponibile all'indirizzo: http://ec.europa.eu/environment/water/quantity/scarcity_en.htm

e/o la siccità rischiano di essere più gravi (CY, EL, ES, PT, RO) non avevano ancora pubblicato i rispettivi piani di gestione dei bacini idrografici.

Nel 2010 è iniziata negli Stati membri l'attuazione dei piani di gestione dei bacini idrografici. Contemporaneamente la Commissione ha avviato la valutazione dei piani presentati, che riguarderanno anche la carenza di risorse idriche e la siccità. La relazione sulle modalità seguite dagli Stati membri per affrontare i rispettivi piani di gestione sarà pubblicata nel 2012 nell'ambito del piano.

Garantire lo sviluppo di un osservatorio e di un sistema di allerta rapida sulla siccità

Il prototipo dell'osservatorio europeo sulla siccità è stato ulteriormente sviluppato al fine di assicurare un continuo monitoraggio degli indicatori di siccità in Europa e la loro visualizzazione con un servizio di cartografia on-line (map server). Gli indicatori concernono l'intero continente europeo e sono presentati sotto forma di dati effettivi e di deviazione dalla media prevista sul lungo termine. Sul lungo periodo i servizi dell'iniziativa GMES (Monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza) potrebbero rivelarsi un utile supporto per le attività di monitoraggio operativo.

Nel 2010 sono state condotte le prime prove di previsione meteorologica della siccità e sono stati conclusi i primi accordi di interoperabilità con i servizi regionali, nazionali e locali, tra l'altro con il Centro di gestione della siccità per l'Europa sudorientale, con l'osservatorio spagnolo per la sostenibilità e con l'Autorità del bacino del fiume Ebro.

Raccolta di dati ed elaborazione di un quadro completo di indicatori

Le conoscenze che abbiamo in materia di carenze idriche e siccità nell'Unione europea presentano ancora gravi lacune per cui sono necessari **dati** affidabili e comparabili sulla distribuzione spaziale e temporale dei fenomeni di carenza e siccità, sui previsti effetti dei cambiamenti climatici sulle risorse idriche e sulla vulnerabilità degli ecosistemi oltre che sugli aspetti socioeconomici collegati a tali fenomeni.

Nel quadro della strategia comune di attuazione della direttiva quadro sulle acque per il periodo 2010-2012, un gruppo di esperti sta lavorando alla definizione di **indicatori** per la carenza di risorse idriche e la siccità. Sono necessari indicatori diversi per valutare rispettivamente la carenza di risorse idriche e la siccità. Gli indicatori per la carenza di risorse idriche spesso seguono un'impostazione pressione-stato-risposta (PSR o pressure-state-response) e mettono a confronto l'estrazione/l'uso di acqua con la sua disponibilità a lungo termine. Gli indicatori per la siccità sono in genere basati su variabili meteo-idrologiche, come le precipitazioni, la portata dei corsi d'acqua, l'umidità del suolo, le riserve nei bacini artificiali e i livelli delle acque sotterranee

La Commissione ha inoltre iniziato a sviluppare¹², nell'ambito di scenari diversi per quanto concerne i cambiamenti climatici e le condizioni socio-economiche, una serie di **indicatori di vulnerabilità** per l'impatto a livello di risorse idriche nonché a elaborare un inventario delle possibili misure di adattamento e una valutazione delle loro conseguenze che danno un particolare rilievo ai problemi di carenza idrica e siccità.

¹² www.climwatadapt.eu

Essa ha anche avviato una valutazione delle misure di ritenzione delle acque naturali e del loro possibile impatto, ad esempio per la prevenzione delle carenze idriche e della siccità. In una futura comunicazione della Commissione verranno illustrati i diversi benefici effetti delle **infrastrutture verdi**, tra cui il ruolo svolto nella ritenzione delle acque e nell'attenuazione di fenomeni di estrema gravità. Le infrastrutture verdi aiutano a trattenere l'acqua nei bacini idrografici per un periodo più lungo, permettendo a suolo, foreste, praterie e zone umide di svolgere il loro compito nella conservazione e nell'evacuazione delle acque.

Inoltre, in collaborazione con Eurostat e con il Centro comune di ricerca, l'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) sta progressivamente sviluppando in Europa una **contabilità delle risorse idriche** per facilitare l'adozione di una gestione più sostenibile di dette risorse. Questa contabilità quantificherà, a livello di bacino idrografico e su base mensile, la disponibilità di acqua e il consumo da parte di tutti i settori. Questo approccio permette di identificare le zone soggette a stress idrico e di quantificare gli sfruttamenti eccessivi. Sarà così possibile stabilire misure ottimali per affrontare l'uso non sostenibile delle acque. I primi risultati dovrebbero essere disponibili nel 2011.

6. STRUMENTI

Finanziamento

Grazie ai Fondi europei e agli aiuti di Stato vi sono sempre maggiori possibilità di rispondere alle sfide rappresentate dalla carenza di risorse idriche e dalla siccità. A livello europeo l'assegnazione dei fondi deve essere coerente con gli obiettivi di Europa 2020, anche per quanto concerne le problematiche ambientali e l'uso efficiente delle risorse.

Nell'ottobre 2010 la Commissione ha adottato una comunicazione¹³ di revisione del bilancio dell'UE per gli anni successivi al 2013. Per quanto riguarda la **politica di coesione**, la Commissione ha proposto un nuovo ciclo di pianificazione e di gestione per garantire che i futuri finanziamenti dell'Unione europea siano strettamente collegati agli obiettivi di Europa 2020.

La comunicazione della Commissione dal titolo "Il contributo della politica regionale alla crescita sostenibile nel contesto della strategia Europa 2020"¹⁴ incoraggia le autorità di gestione a utilizzare i finanziamenti della politica regionale per progetti di prevenzione dei rischi naturali che possono tutelare i servizi ecosistemici, come la quantità e la qualità delle acque, e a stabilire le priorità per le "infrastrutture verdi" tra cui il recupero delle pianure alluvionali, che permettono di mantenere la disponibilità di acqua potabile. Inoltre, dette autorità sono invitate a tenere nel debito conto la gerarchizzazione delle opzioni idriche e a dare priorità ai progetti intesi a risparmiare l'acqua e a garantire un uso efficiente di tale risorsa.

La recente comunicazione sugli orientamenti relativi alla riforma della **politica agricola comune** (PAC) indica che in futuro i pagamenti diretti dovrebbero includere una componente "ecologica" obbligatoria, sostenendo misure ambientali applicabili sull'intero territorio dell'UE. Queste dovrebbero tradursi in interventi semplici, generalizzati, non contrattuali e

¹³ COM(2010) 700 definitivo del 19.10.2010.

¹⁴ COM(2011) 17 definitivo del 26.1.2011.

annuali, che riguardino l'agricoltura (come pascoli permanenti, coperture vegetali, rotazione delle colture e set-aside ecologico). Gli interventi potrebbero contribuire al miglioramento delle risorse idriche, in quanto gli agricoltori dovranno impegnarsi attivamente in pratiche agricole che hanno un impatto positivo sulla qualità delle acque e rendono più efficace la gestione delle risorse idriche.

Gli Stati membri intendono destinare alla gestione dell'acqua il 26,9% dei fondi della "Valutazione dello stato di salute della PAC" e del "Piano europeo di ripresa economica" (European Economic Recovery Plan - EERP). Per il restante periodo in corso, nell'ambito dei diversi programmi di sviluppo rurale stabiliti si prevede di spendere questi fondi destinando 184 milioni di euro alle riserve idriche, 568 milioni di euro alle tecnologie di risparmio idrico e 119 milioni di euro al recupero di zone umide¹⁵. La politica di sviluppo rurale continuerà a essere nei prossimi anni uno strumento indispensabile per migliorare la tutela delle preziose risorse idriche dell'UE.

Nell'ambito del **Fondo di solidarietà dell'Unione europea** si applica tuttora un termine di 10 settimane dal verificarsi della calamità per la presentazione delle richieste di aiuto. Tuttavia in caso di calamità a evoluzione graduale è oggettivamente difficile presentare le domande alla Commissione entro detto termine. Una comunicazione sul futuro del Fondo di solidarietà dell'Unione europea sarà pubblicata nel primo semestre del 2011 e affronterà anche la questione delle calamità a evoluzione graduale, come la siccità.

Nella sua politica di prestiti per il settore idrico, la **Banca europea per gli investimenti** (BEI) mette l'accento sull'uso efficiente delle risorse e sull'ottimizzazione delle soluzioni. L'attuale concetto di gestione efficace delle risorse idriche richiede efficienza a livello di consumatori, di ripartizione tra i diversi utenti, di fornitori dei servizi e di sistemi materiali. Nel 2009/2010, i prestiti concessi al settore idrico nell'UE sono ammontati a 4,3/5,4 miliardi di euro per un costo complessivo dei progetti di 14/13 miliardi di euro, metà dei quali destinata all'approvvigionamento idrico. È stato approvato un prestito di 100 milioni di euro per un progetto di distribuzione dell'acqua a Madrid che prevede investimenti per il trattamento e la distribuzione di acqua riciclata.

Tariffazione dell'acqua e finanziamenti a livello nazionale

Dalle relazioni risulta che gli Stati membri hanno finanziato il miglioramento della gestione delle risorse idriche e l'aumento dell'efficienza idrica tramite i bilanci nazionali (BG, FR, EE, ES, LU, MT, PT, SK), fondi provenienti dall'UE (CY, CZ, HU, MT, SK) e fondi privati (IT, PT).

Un sistema di tariffazione dell'acqua è stato introdotto di recente in numerosi Stati membri (AT, BG, BE, EE, ES, NL, SE, UK) o è in fase di sviluppo (CY, CZ, IE, RO, SK) al fine di garantire il recupero dei costi dei servizi idrici. Secondo le relazioni, la misurazione dei consumi idrici si sta estendendo nella maggior parte degli Stati membri.

La Commissione ha inoltre avviato una valutazione che include l'esame di casi specifici sulle politiche di tariffazione dell'acqua per il settore agricolo in determinati bacini idrografici. La valutazione conterrà raccomandazioni riguardo alle migliori pratiche.

¹⁵ Scheda informativa della Commissione: Quadro generale dello stato di salute della PAC e del piano europeo di ripresa economica.

Ripartizione delle risorse idriche

A seguito della valutazione dello stato di salute della PAC, dal 2010 gli Stati membri dovranno definire norme applicabili alle aziende agricole concernenti il rispetto delle vigenti procedure nazionali in materia di **autorizzazione** per l'uso di acqua a scopi irrigui. Nel 2010, tutti gli Stati membri tranne uno avevano notificato le norme relative a detta autorizzazione, stabilendo un collegamento tra tariffazione e concessione del permesso. La Commissione segue con attenzione l'applicazione delle norme in materia di condizionalità e potrebbe applicare rettifiche finanziarie qualora tali norme non siano correttamente attuate.

Dalle relazioni nazionali risulta che nell'UE è diffuso il ricorso a una procedura di autorizzazione per l'estrazione di acqua e alcuni Stati membri (MT, IE) stanno perfezionando le procedure esistenti al fine di conformarsi alla direttiva quadro sulle acque. L'Unione europea e la Svizzera applicano restrizioni all'uso delle risorse idriche per tutelare gli organismi acquatici e lo stato ecologico dei corpi idrici (AT, CY, CZ, ES, FR, HU, IT, NL, PT, RO, SK, SE, UK), ma la loro attuazione non è completa in alcuni Stati membri (BE, BG, EE, IE, LU, MT).

La maggior parte degli Stati membri (tranne UK e ES nonché BE che ha introdotto i buoni ecologici o *écochèques*) non prevede di istituire **mercati dell'acqua** per far fronte alle carenze.

La gerarchizzazione delle scelte idriche è presa in considerazione nelle procedure di pianificazione, ma le risposte al questionario indicano che è necessario progettare e costruire **nuovi** serbatoi o reti **di distribuzione idrica** (BG, CZ, ES, FR, IE, PT, RO, SK, SE) e impianti di desalinizzazione.

Prospettive in materia di ricerca e sviluppo tecnologico

Nell'ambito del progetto di ricerca XEROCHORE sono state pubblicate raccomandazioni e linee guida basate sulle conoscenze disponibili in materia di siccità. È stata creata una piattaforma per lo scambio di informazioni su tale problema, che è ora gestita e sviluppata dal centro europeo sulla siccità¹⁶. Nell'ambito del 7° programma quadro sono stati avviati nuovi progetti, tra cui DEWFORA (Perfezionamento dei sistemi di allarme rapido e di previsione della siccità al fine di migliorare la preparazione e l'adattamento alla siccità in Africa) e SIRRIMED (Uso sostenibile dell'acqua per l'irrigazione nella regione del Mediterraneo). Inoltre, nel 2011 è stato pubblicato un invito a presentare proposte dal titolo "Vulnerabilità e aumento del rischio di siccità in Europa".

I risultati dei progetti attuati nell'ambito del 6° programma quadro riguardo alle carenze idriche e alla siccità (WATCH¹⁷ e CIRCE¹⁸) saranno disponibili entro la fine del 2011.

A livello nazionale, sono state segnalate ricerche sull'adattamento ai cambiamenti climatici (BE, AT, CZ, ES, UK) e sulla gestione sostenibile delle risorse idriche (BE, BG, CH, CY, ES, HU, LU, MT, RO, NL).

¹⁶ <http://www.geo.uio.no/edc/>

¹⁷ www.eu-watch.org/

¹⁸ www.circeproject.eu/

Educazione e sensibilizzazione

Numerosi paesi hanno segnalato l'introduzione di nuovi programmi di educazione e campagne di sensibilizzazione, indipendentemente dal fatto che prevedessero (CH, ES, SE, SK) o meno (AT, ES, FR, IE, IT, MT, PT, UK, NL, RO) episodi di carenza idrica negli anni 2010 e 2011.

Nel preparare il riesame della politica sulla carenza di risorse idriche e sulla siccità, la Commissione esaminerà ulteriori possibilità di svolgere attività di sensibilizzazione e di educazione.

7. CONCLUSIONI

Usare l'acqua in modo efficiente e gestire le risorse idriche naturali in modo efficace, in un mondo in cui queste risorse subiscono notevoli pressioni, significa assicurare grazie a una gestione integrata la disponibilità delle risorse idriche naturali necessarie, in termini di qualità e quantità, al fabbisogno degli esseri umani, dell'ambiente naturale e dell'economia.

La presente relazione si interessa agli elementi fondamentali della futura politica in materia di carenza idrica e siccità, vale a dire efficienza idrica, migliore pianificazione e adeguati strumenti di attuazione, che costituiscono fattori essenziali per istituire un'economia efficiente nella gestione dell'acqua che consegua gli obiettivi della strategia Europa 2020.

La tappa successiva di detta politica consiste nel suo riesame, che verrà pubblicato nel 2012 ("Anno dell'acqua") nell'ambito del piano per le acque europee.

Nei prossimi mesi la Commissione opererà segnatamente per colmare le lacune e per condurre una valutazione d'impatto del riesame. Il lavoro si baserà sui risultati della valutazione dei piani di gestione dei bacini idrografici, sulla modellizzazione della vulnerabilità delle acque a causa della pressione esercitata dall'uomo, sull'analisi del rapporto costi-benefici delle misure per la ritenzione delle acque naturali, sui contributi dell'Agenzia europea per l'ambiente (AEA), del Centro comune di ricerca (CCR) e di Eurostat, e sull'imminente comunicazione relativa alla tabella di marcia dell'UE per un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse.



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 26.5.2010
COM(2010) 265 definitivo

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E
SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI**

Analisi delle ipotesi di intervento per una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra superiore al 20% e valutazione del rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio

{SEC(2010) 650}

1. INTRODUZIONE

Quando nel 2008 l'Unione europea ha deciso di abbattere le emissioni di gas ad effetto serra, ha manifestato il proprio impegno ad affrontare la minaccia posta dai cambiamenti climatici e ad assumere un ruolo guida a livello mondiale indicando in che modo intervenire. La concordata riduzione del 20% delle emissioni rispetto ai livelli del 1990 da realizzarsi entro il 2020, accompagnata dall'obiettivo volto ad ottenere il 20% di energie rinnovabili, ha rappresentato un passo fondamentale per lo sviluppo sostenibile dell'UE e un segnale chiaro al resto del mondo, indicante come l'UE fosse pronta ad agire in tal senso. L'UE raggiungerà l'obiettivo fissato dal protocollo di Kyoto e ha già dato ampiamente prova del proprio impegno in campo climatico.

Ma è chiaro da sempre che l'intervento della sola Unione europea non sarà sufficiente a contrastare il cambiamento climatico e che neppure una riduzione del 20% delle sue emissioni potrà fine al problema. L'azione dell'Unione da sola non basta a raggiungere l'obiettivo volto a contenere l'aumento della temperatura mondiale entro 2°C rispetto all'era preindustriale. Tutti i paesi dovranno impegnarsi maggiormente, quelli industrializzati anche con tagli dell'80-95% entro il 2050. L'obiettivo di riduzione del 20% entro il 2020 che si è data l'UE non è che un primo passo in questa direzione.

Ecco perché, accanto all'impegno unilaterale di ridurre del 20% le proprie emissioni, essa ha deciso di portare tale riduzione al 30% come contributo ad uno sforzo concreto da compiersi a livello mondiale¹. Questa è tuttora la politica dell'UE.

Dall'adozione di questa linea strategica, la situazione è mutata rapidamente. Abbiamo assistito ad una crisi economica di portata senza precedenti, che, sebbene abbia inciso profondamente sulle imprese e sulle comunità dell'Europa intera e abbia sottoposto le finanze pubbliche a un'enorme pressione, ha anche confermato che l'Europa dispone di immani opportunità per costruire una società efficiente sotto il profilo delle risorse.

Vi è stato inoltre il vertice di Copenaghen. Malgrado la delusione per la mancata conclusione di un pieno accordo internazionale vincolante per combattere il cambiamento climatico, il risultato positivo del vertice è che i paesi attualmente responsabili di circa l'80% delle emissioni hanno preso impegni di riduzione, seppure in misura insufficiente a raggiungere l'obiettivo di contenimento di 2°C. È di fondamentale importanza che l'accordo di Copenaghen sia integrato negli attuali negoziati della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC). Ma è più che mai indispensabile continuare ad agire.

La presente comunicazione non intende proporre di passare ora ad un obiettivo di riduzione del 30%, in quanto è evidente che non vi sono ancora le condizioni necessarie. Per alimentare con dati concreti il dibattito sulle implicazioni dei vari gradi di ambizione delle strategie in campo, questa comunicazione presenta i risultati dell'analisi delle ripercussioni che, ora come ora, si intravedono per gli obiettivi del 20% e del 30%. Verte anche sulla rilocalizzazione

¹ Il Consiglio europeo di dicembre 2008 ha confermato "l'impegno dell'Unione europea di portare questa diminuzione al 30% nell'ambito di un accordo mondiale ambizioso e globale a Copenaghen sui cambiamenti climatici al di là del 2012, a condizione che gli altri paesi sviluppati s'impegnino a conseguire analoghe riduzioni di emissioni e che i paesi in via di sviluppo più avanzati sul piano economico diano un contributo adeguato alle rispettive responsabilità e capacità."

delle emissioni, rispettando in tal modo quanto previsto della direttiva sul sistema di scambio di quote di emissioni (la direttiva ETS)², a norma della quale occorre presentare entro giugno 2010 un'analisi che tenga conto dell'esito della conferenza di Copenaghen. La comunicazione è accompagnata da un'analisi tecnica più dettagliata, contenuta nei documenti di lavoro dei servizi della Commissione.

2. L'ATTUALE OBIETTIVO DEL 20%

Per valutare quel che potrebbe comportare in futuro una riduzione del 30% delle emissioni occorre analizzare cosa comporta attualmente la riduzione del 20%. Non sorprende constatare che la crisi economica ha avuto una forte incidenza sulle ipotesi prospettate quando è stato fissato l'obiettivo del 20%, incidenza che si è manifestata in vari modi.

La crisi economica e la sfida costituita dall'obiettivo di riduzione del 20%

Tra il 2005 e il 2008 l'UE ha ridotto le proprie emissioni dal 7% al 10% rispetto ai livelli del 1990³. Cioè, al sopraggiungere della crisi, l'intenso intervento sul fronte del clima e i prezzi elevati dell'energia avevano già accelerato il ritmo di riduzione delle emissioni nell'UE.

La crisi ha indotto immediatamente un'ulteriore riduzione. Nel 2009 le emissioni verificate nel sistema di scambio delle quote di emissioni (sistema ETS) sono state inferiori dell'11,6% a quelle del 2008. Il prezzo del carbonio è conseguentemente diminuito, con il CO₂ che all'inizio del 2009 è sceso da 25 EUR a 8 EUR a tonnellata⁴. Ma il crollo dei prezzi del carbonio ha dimostrato come l'impatto del sistema ETS sulle imprese e sui consumatori dipenda anche dall'evoluzione della congiuntura economica.

Grazie a questa riduzione straordinaria di emissioni nel 2009 l'UE ha emesso circa il 14% in meno di gas serra rispetto al 1990. È tuttavia evidente che, con la ripresa dell'attività produttiva nelle industrie ad alta intensità energetica, come le acciaierie, questa percentuale di riduzione non può essere semplicemente estrapolata e ritenuta valida per il futuro.

Risulta comunque che i costi assoluti legati al perseguimento dell'obiettivo di riduzione del 20% sono diminuiti. Nell'analisi presentata nel 2008 a sostegno del pacchetto su clima ed energia, che si fondava su ipotesi di crescita economica costante, tali costi si stimavano non inferiori a 70 miliardi di euro all'anno fino al 2020⁵. Oggi l'analisi tiene conto anche della recessione⁶. Al momento il prezzo da pagare per lo stesso obiettivo si situa intorno ai 48 miliardi di euro (0,32% del PIL nel 2020), il che corrisponde ad una riduzione di circa

² Direttiva 2009/29/CE.

³ Dati basati sugli inventari degli Stati membri, che non includono le attività legate alla destinazione d'uso del terreno, ai cambiamenti di tale destinazione e alla silvicoltura (attività LULUCF), ma includono il trasporto aereo.

⁴ Da allora il prezzo del carbonio è risalito, attestandosi a 12-15 EUR.

⁵ Queste cifre esprimono i costi aggiuntivi dell'energia e non una riduzione del PIL. Vi sono ricompresi gli investimenti supplementari necessari e il risparmio energetico. Non sono inclusi i benefici in termini di qualità dell'aria.

⁶ Nell'analisi presentata nel 2008 si ipotizzava che nel periodo 2005-2020 il PIL dell'UE avrebbe subito una crescita media annua di 2,4%. Nell'analisi aggiornata qui presentata, tale crescita per lo stesso periodo è scesa a 1,7%. Per ulteriori informazioni, si veda la tabella 4 contenuta nella parte II del documento di lavoro dei servizi della Commissione (SEC(2010) 650) che accompagna la presente comunicazione.

22 miliardi di euro, ovvero il 30% in meno rispetto all'importo previsto due anni fa. Malgrado ciò, questo ridimensionamento dei costi assoluti avviene nel corso di una crisi che ha in ampia misura privato le imprese della capacità di reperire gli investimenti necessari per modernizzarsi a breve termine, lasciandole nell'incertezza riguardo a quanto impiegheranno a riprendersi. L'attuale minor costo del pacchetto clima ed energia è imputabile alla concomitanza di svariati fattori. Innanzitutto il rallentamento della crescita economica ha di fatto reso meno arduo raggiungere l'obiettivo di riduzione del 20%. In secondo luogo, l'aumento del prezzo del petrolio⁷ si è dimostrato un incentivo a migliorare l'efficienza energetica, provocando di fatto una flessione della domanda di energia. Da ultimo, il prezzo del carbonio resterà probabilmente basso perché le quote non utilizzate durante la recessione saranno riportate a periodi successivi.

La flessibilità del sistema ETS fa sì che le ripercussioni della crisi si faranno sentire per parecchi anni. Grazie alla grande quantità di quote inutilizzate a causa della crisi, le imprese potranno riportare al periodo 2013-2020, terza fase del sistema ETS, tra il 5% e l'8% delle quote ad esse assegnate nel periodo 2008-2012. Inoltre, la realizzazione degli obiettivi per le energie rinnovabili e l'applicazione delle misure volte all'efficienza energetica contribuiranno a ridurre ulteriormente le emissioni, con il conseguente attestarsi del prezzo del carbonio ben al sotto delle proiezioni fatte nel 2008⁸.

Per i settori che condividono l'onere di ridurre le emissioni⁹, non contemplati nel sistema ETS, emerge un quadro analogo, con diversi livelli di riduzione a seconda dei settori. Se si consegue l'obiettivo stabilito per le energie rinnovabili e con le misure già in corso per l'efficienza energetica, occorreranno incentivi adeguati per raggiungere l'obiettivo globale che si è data l'UE in questi settori, ossia ridurre del 10% le emissioni rispetto ai livelli del 2005.

Nel contempo, la crisi ha inciso pesantemente sull'economia dell'UE. Le imprese attualmente devono fare i conti, da un lato, con il calo della domanda e, dall'altro, con la difficoltà di reperire fonti di finanziamento. Con la diminuzione del prezzo del carbonio, le entrate degli Stati provenienti dalle aste rischiano di essere dimezzate, il che può generare ulteriore pressione sulle finanze pubbliche e assottigliare un'altra fonte potenziale di fondi pubblici per interventi a favore del clima. Per raggiungere l'obiettivo concordato del 20% di energie rinnovabili non si può prescindere dal trovare gli investimenti necessari per settori come l'elettricità, il riscaldamento e i trasporti.

La rivoluzione tecnologica verde

È convinzione ormai diffusa che lo sviluppo di tecnologie verdi ed efficienti in termini energetici sia un forte traino per la crescita. Mentre nel mondo intero, durante la crisi, i paesi cercavano di dare impulso alle loro economie mediante pacchetti di stimolo, si è venuto

⁷ Il prezzo stimato del petrolio nello scenario di riferimento del 2007 era di 66 USD al barile per il 2020, mentre nel nuovo scenario è di 88 USD.

⁸ Il prezzo del carbonio previsto dalla valutazione d'impatto si situava intorno a 32 EUR (prezzi del 2008) nel sistema ETS, in caso di completa attuazione del pacchetto (ivi comprese le misure relative alle energie rinnovabili e il ricorso ai crediti internazionali nei limiti massimi). In base alle nuove previsioni, il prezzo del carbonio dovrebbe essere di 16 EUR nel 2020 (tenendo conto delle misure relative alle energie rinnovabili per raggiungere l'obiettivo del 20%, senza ricorso ai crediti internazionali).

⁹ La decisione sulla condivisione degli sforzi (decisione n. 406/2009/CE) investe tutte le emissioni dei settori cui non si applica il sistema ETS, quali i trasporti su strada, il riscaldamento, l'agricoltura (escluse le attività LULUCF) e i rifiuti.

delineando un chiaro modello di investimenti nelle infrastrutture al servizio dei modi di trasporto meno inquinanti, come i trasporti pubblici, i sistemi intelligenti di gestione del traffico (ITS), la produzione di energia a bassa emissione di carbonio, le reti elettriche intelligenti e il settore ricerca e sviluppo nell'ambito dei trasporti e delle energie pulite. In tutto il mondo si scorgono segnali di transizione verso un'economia a bassa emissione di carbonio, anche favorita dal fatto che i paesi vedono nell'alternativa verde grandi possibilità di creazione di posti di lavoro.

Nell'UE, il programma Europa 2020 si fonda sulla convinzione che la base industriale europea deve darsi un nuovo orientamento verso un futuro più sostenibile e cogliere le opportunità offerte dagli investimenti che l'Europa ha precocemente realizzato nelle tecnologie verdi. Ma questa potenziale capacità di svolgere un ruolo guida non può essere data per scontata.

È indubbio che la concorrenza a livello mondiale è accesa. Il settore automobilistico europeo è impegnato in prima linea per ridurre le emissioni di CO₂ nelle nuove automobili. Il 17% di tutte le nuove auto vendute nel 2008 nell'UE emetteva meno di 120 g/km di CO₂ e per alcuni Stati membri la quota di mercato rappresentata da tali veicoli era già superiore al 25%, tendenza accentuatasi nel 2009 grazie ai programmi di rinnovo del parco auto. Ma analoghi progressi si riscontrano anche presso altri fabbricanti nel mondo, che stanno passando direttamente alla produzione di veicoli ibridi ed elettrici.

Per quanto concerne l'energia, le rinnovabili costituivano nel 2009 il 61% della nuova capacità di produzione di energia elettrica nell'UE. Ma l'Europa vede minacciato il proprio ruolo di guida in questo campo. Da quanto riporta l'indagine del 2010 *Renewable Energy Attractiveness Index*, gli Stati Uniti¹⁰ e la Cina sono i paesi che offrono le migliori opportunità di investimento nelle energie rinnovabili. Gli Stati Uniti puntano a raddoppiare la propria produzione di energia rinnovabile entro il 2012, mentre nel 2009 la Cina era in testa a tutti i paesi per l'installazione di parchi eolici. Tra i primi dieci fabbricanti mondiali di turbine eoliche figurano ormai imprese cinesi e indiane e la maggior parte dei pannelli fotovoltaici provengono oggi dalla Cina e da Taiwan. E ciò avviene in un momento in cui, nel giro di pochi anni, il minor costo delle materie prime insieme ad una maggiore efficienza e produttività hanno fatto dimezzare il prezzo dei pannelli fotovoltaici. Si tratta di settori che stanno acquisendo rapidamente una dimensione internazionale.

Un'altra ragione che giustifica il cambiamento è la sicurezza dell'approvvigionamento energetico. Il consumo di energia, dopo il temporaneo calo del 2009, continua ad aumentare. L'Agenzia internazionale dell'energia ha pronosticato che, entro il 2015, il settore petrolifero potrebbe avere difficoltà a soddisfare la domanda crescente, con conseguenti aumenti del prezzo del greggio e il rischio di soffocare la ripresa economica. L'energia di produzione nazionale, come quella rinnovabile, è altamente vantaggiosa in quanto limita la dipendenza dalle importazioni.

È dunque fondamentale che l'Europa promuova ulteriormente lo sviluppo di questi settori nel proprio territorio, ma poiché i pacchetti di stimolo vanno via via esaurendosi e sta per cominciare un'epoca di drastica restrizione della spesa pubblica, gli incentivi vengono anch'essi ridotti. È pur vero che esistono altri mezzi per dare impulso a questi settori, come l'obiettivo per l'energia rinnovabile, le norme in materia di efficienza energetica applicabili ai

¹⁰ In particolare gli Stati con norme in materia di mix di energie rinnovabili (*Renewable Portfolio Standards - RPS*)

prodotti e ai veicoli e gli appalti pubblici verdi. Ma l'obiettivo del 20% è sempre stato visto quale elemento decisivo di impulso alla modernizzazione. Gli investimenti in soluzioni come la cattura e lo stoccaggio di carbonio dipendono fortemente dal segnale del prezzo del carbonio sul mercato: un prezzo basso costituisce un debole incentivo al cambiamento e all'innovazione.

Aumento dello scarto rispetto alla traiettoria dei 2°C dopo il 2020

Affinché la temperatura non aumenti più di 2°C, occorre che entro il 2050 i paesi industrializzati riducano le emissioni dell'80-95% rispetto ai livelli del 1990¹¹. Seppure una parte di tale riduzione potrebbe derivare dagli sforzi compiuti dall'UE al di fuori dei suoi confini, da una prima stima emerge che essa dovrebbe riuscire a ridurre di circa il 70% le emissioni sul suo territorio. La traiettoria di riduzione delle emissioni concordata nel 2008 dovrebbe far diminuire le emissioni all'interno dell'UE del 20% entro il 2020 e, se non sopraggiunge alcun cambiamento, del 25% entro il 2030. Ciò non le basta per raggiungere, a un costo ottimale, l'ambizioso livello che si è prefissata per il 2050. Se non si mette subito in moto, l'UE, come pure i suoi partner mondiali, dovrà rimettersi al passo dopo il 2020. L'Agenzia internazionale dell'energia, ad esempio, ha stimato che a livello mondiale per ogni anno di ritardo negli investimenti in fonti di energia a bassa emissione di carbonio la fattura si rincara di 300-400 milioni di euro¹². Occorre quindi fissare un calendario a lungo termine per pianificare gli investimenti fino al 2050 secondo il miglior rapporto costi/efficacia.

Siccome l'obiettivo del 20% entro il 2020 non costituisce più quell'importante motore di cambiamento che si prevedeva nel 2008, vi è dunque il rischio che l'UE dopo il 2020 si ritrovi con un impegno più gravoso, anche dal punto di vista economico.

3. ANALISI DELL'OBIETTIVO DEL 30%

Il cambiamento congiunturale che ha così inciso sull'obiettivo del 20% impone che si esamini attentamente anche l'obiettivo del 30%. Le conseguenze economiche per l'UE di una riduzione del 30% delle emissioni devono essere chiare. Andare oltre l'obiettivo del 20% comporterà molto probabilmente un inasprimento delle politiche attuali o l'introduzione di nuove strategie. Si tratta di capire pertanto quali nuove politiche potrebbero essere introdotte, quali tra quelle in vigore potrebbero essere rese più rigorose e in che modo.

Di seguito si indicano alcune ipotesi di intervento che l'UE potrebbe tenere in considerazione qualora decidesse di adottare l'obiettivo di riduzione del 30%.

3.1. Ipotesi di intervento per raggiungere l'obiettivo del 30%

Soluzioni offerte dal sistema ETS

Principale strumento per spingere a ridurre le emissioni, il sistema ETS dovrebbe essere il punto di partenza per ogni ipotesi che punti oltre il 20%.

¹¹ Se si vuole raggiungere l'obiettivo volto a contenere l'aumento della temperatura entro i 2°C, anche i paesi in via di sviluppo dovranno, tutti insieme e in particolare quelli più avanzati, ridurre notevolmente e in modo quantificabile entro il 2020 l'attuale crescita prevista delle loro emissioni, abbattendole del 15-30% rispetto al livello in cui si situerebbero in assenza di misure.

¹² Stima indicata dell'AIE in *World Energy Outlook 2009*: 500 miliardi di USD.

- *Ricalibrare il sistema ETS "accantonando" una parte delle quote destinate ad essere messe all'asta* - Qualora si optasse per innalzare l'obiettivo di riduzione delle emissioni, il sistema ETS potrebbe in particolare contribuire riducendo gradualmente le quote messe all'asta. Abbassando il tetto delle quote si otterrebbero migliori risultati in termini ambientali e si rafforzerebbe l'effetto incentivante del mercato del carbonio. Potrebbe essere sufficiente ridurre i diritti di vendita all'asta di circa il 15% nell'intero periodo 2013-2020, ossia l'equivalente di circa 1,4 miliardi di quote. Le proiezioni indicano che l'introito delle aste potrebbe aumentare di circa un terzo, in quanto l'aumento del prezzo del carbonio dovrebbe essere superiore alla riduzione delle quote messe all'asta. Il modo in cui gli Stati membri utilizzeranno le nuove entrate generate dalle aste sarà importante per i futuri investimenti in soluzioni a bassa emissione di carbonio.
- *Ricompensare chi per primo investe in tecnologia ad alte prestazioni* - Il sistema di parametri di riferimento offre la possibilità di individuare coloro che si mostrano rapidi nel migliorare le prestazioni dei propri impianti, e di ricompensarli assegnando loro quote gratuite supplementari non attribuite. È questo un modo che consentirebbe di liberare risorse supplementari per le imprese disposte ad innovarsi.

Soluzioni tecnologiche

La regolamentazione può contribuire a far raggiungere obiettivi più ambiziosi in campo climatico, in particolare incoraggiando l'efficienza nell'uso dell'energia e delle risorse. Ciò può tradursi in norme per i prodotti, come le misure disposte nell'ambito della direttiva sulla progettazione ecocompatibile¹³, i limiti imposti alle emissioni di CO₂ dei veicoli¹⁴ e l'attuazione dell'agenda digitale¹⁵. Le reti intelligenti possono contribuire a modificare il comportamento dei consumatori, aumentare l'efficienza energetica e permettere una maggiore penetrazione dell'energia rinnovabile. I contatori intelligenti, ad esempio, si stima che vengano ammortizzati in meno di 4 anni, grazie ad un aumento della produttività dovuto ad una maggiore consapevolezza dei consumatori e ai segnali dati dal prezzo dell'energia sul mercato.

Imposte sulle emissioni di CO₂

L'introduzione di imposte sulle emissioni di CO₂ nei settori non interessati dal sistema ETS costituisce uno strumento semplice, basato sul mercato, che mira ad incentivare l'abbattimento delle emissioni a livello nazionale o europeo. Calibrare il regime fiscale per i carburanti o i prodotti in modo che tenga conto della componente di CO₂ è una delle vie già intraprese da alcuni Stati membri, ad esempio per sfruttare l'ampio potenziale di riduzione insito nel settore del riscaldamento, per ridurre l'intensità di carbonio del parco auto e rendere più efficienti i trasporti. Dall'analisi emerge che questa soluzione potrebbe ampiamente contribuire al conseguimento di obiettivi più ambiziosi e, a seconda del grado di rigore e del campo d'applicazione, essere fonte di ingenti introiti per gli Stati membri, che potrebbero utilizzarli per investimenti a bassa emissione di carbonio generatori di posti di lavoro "verdi" a livello locale, nonché per favorire gli appalti pubblici "più verdi", come prevede la direttiva relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada¹⁶.

¹³ Direttiva 2005/32/CE.

¹⁴ Regolamento (CE) n. 443/2009.

¹⁵ COM(2010) 245.

¹⁶ Direttiva 2009/33/CE.

Le politiche dell'UE come propulsore della riduzione delle emissioni

L'UE potrebbe continuare ad incoraggiare gli Stati membri, le regioni e le città ad intensificare gli investimenti a bassa emissione di CO₂ destinando una fetta più consistente dei fondi di coesione ad investimenti nelle tecnologie pulite. Si accelererebbe in tal modo la tendenza già in atto che vuole per i fondi di coesione un utilizzo più efficace, volto a dare slancio all'energia rinnovabile, all'efficienza energetica e ai trasporti pubblici. Si verrebbe peraltro a creare un'alternativa all'impiego delle unità di quantità assegnate (*Assigned Amount Units - AAU*) eccedenti quali fonte di finanziamento, pratica che mina l'integrità ambientale del mercato del carbonio.

Esistono svariati ostacoli commerciali e regolamentari che impediscono di sfruttare molte possibilità di risparmio energetico. Migliorando il quadro strategico in materia di efficienza energetica si contribuirebbe ad andare oltre l'obiettivo di riduzione del 20%.

Le attività legate alla destinazione d'uso del terreno, ai cambiamenti di tale destinazione e alla silvicoltura (attività LULUCF) non erano incluse nel pacchetto su clima e energia del 2008, pur essendo potenzialmente in grado di concorrere alla riduzione delle emissioni. Peraltro la conservazione e il ripristino dei pozzi naturali di assorbimento del carbonio sono attività necessarie per evitare un ulteriore aumento delle emissioni. Attualmente è difficile fare previsioni a breve termine sulle attività LULUCF e sul loro contributo agli obiettivi dell'UE, a causa dell'incertezza dei calcoli¹⁷ e della volatilità che le caratterizza¹⁸. Pur tuttavia, con l'avanzare dei lavori per fissare norme efficaci che disciplinino queste attività, esse potrebbero nel tempo concorrere in misura crescente allo sforzo di riduzione mediante il miglioramento dei metodi di coltivazione e della gestione forestale. La politica agricola comune potrebbe incentivare gli agricoltori e i silvicoltori a privilegiare pratiche più sostenibili e a contribuire maggiormente a ridurre le emissioni.

I crediti internazionali utilizzati come leva

L'UE è stata la prima a riconoscere che l'impegno dispiegato al di là di suoi confini poteva stimolare l'intervento del settore privato. Il meccanismo di sviluppo pulito (CDM) ha dato vita a migliaia di progetti in tutto il mondo, determinando spesso una riduzione delle emissioni a costi molto vantaggiosi. Ma è giunto il momento che tali interventi siano messi in atto dalle stesse economie emergenti, anche perché un flusso così abbondante e prolungato di riduzioni a basso costo nel sistema UE-ETS costituisce un freno all'innovazione nell'UE.

Una maniera di potenziare l'effetto leva dell'azione dell'UE sarebbe di sostituire una parte della domanda di crediti CDM con nuovi crediti settoriali¹⁹. Si tratta di una misura che servirebbe a dirigere le risorse finanziarie del mercato del carbonio verso interventi con maggiori potenzialità di riduzione delle emissioni (ad esempio, nel settore della produzione di

¹⁷ Incertezze dovute, ad esempio, alla mancanza di dati o al fatto che non siano state concordate tecniche di misurazione comuni del carbonio nelle foreste e nei terreni agricoli.

¹⁸ Volatilità imputabile al forte impatto della variabilità delle condizioni meteorologiche (ad esempio, temporali che colpiscono il patrimonio forestale).

¹⁹ L'articolo 11*bis*, paragrafo 5, della direttiva ETS (direttiva 2009/29/CE) contiene la base giuridica per la stipula di accordi tra la Comunità e i paesi terzi inerenti l'attribuzione di crediti settoriali qualora i negoziati per un accordo internazionale sui cambiamenti climatici non siano conclusi entro il 31 dicembre 2009.

energia elettrica nelle economie più avanzate tra quelle in via di sviluppo) e potrebbe essere associata ad appositi regimi come moltiplicatore²⁰ per i crediti CDM tradizionali (ad esempio, nei progetti relativi al gas industriale). In tal modo si potrebbero ottenere ulteriori importanti riduzioni delle emissioni nei paesi in via di sviluppo, che contribuirebbero così allo sforzo globale dell'UE, continuando nel contempo ad offrire ai paesi meno sviluppati maggiori possibilità di continuare a beneficiare del meccanismo di sviluppo pulito.

Per quanto concerne le emissioni del trasporto marittimo, l'UE continuerà a perseguire un accordo internazionale in sede di IMO e di UNFCCC. Come convenuto nell'ambito del pacchetto clima ed energia, in caso non si riuscisse a concludere tale accordo entro il 31 dicembre 2011, l'UE studierà nuove misure di propria iniziativa.

Copenaghen ha segnato un importante passo avanti nella definizione di severe norme internazionali per accelerare la lotta contro la perdita di foreste tropicali. Occorre intensificare la collaborazione tra i paesi in via di sviluppo che possiedono foreste tropicali, gli Stati membri dell'UE e la Commissione. L'UE potrebbe in parte raggiungere obiettivi più esigenti ricorrendo a crediti internazionali di riduzione delle emissioni che soddisfano le opportune norme di integrità ambientale.

3.2. La sfida posta dall'obiettivo di riduzione del 30%

Il fatto che ridurre le emissioni del 20% paia ora un obiettivo più facilmente raggiungibile rispetto a quanto si ipotizzava nel 2008 ha un'evidente ricaduta sulla sfida posta dal misurarsi con una riduzione del 30%. In termini assoluti, i 70 miliardi di euro, che nei primi mesi del 2008 si calcolava fosse il prezzo da pagare nel 2020, sarebbero oggi sufficienti, pur in una congiuntura economica più difficile, a portare l'UE ben oltre metà del cammino che deve percorrere per abbattere le proprie emissioni del 30% invece che del 20%.

Il costo aggiuntivo totale che l'UE dovrebbe sostenere per passare dall'attuale obiettivo del 20% ad un obiettivo del 30% ammonterebbe nel 2020 a circa 33 miliardi di euro, pari allo 0,2% del PIL. Le stime indicano che per abbattere le emissioni del 30% il prezzo del carbonio nel sistema UE-ETS dovrebbe aggirarsi intorno a 30 EUR per tonnellata di CO₂, un livello di prezzo analogo a quello ritenuto necessario nel 2008 per raggiungere l'obiettivo del 20%. Le emissioni nazionali diminuirebbero del 25% rispetto al 1990 e la parte rimanente sarebbe coperta dalle quote accantonate e dai crediti internazionali²¹.

Ridurre le emissioni del 30% attualmente costerebbe nel complesso, includendo anche il costo per l'abbattimento del 20%, 81 miliardi di euro, ossia 0,54% del PIL²².

Tenendo presente che all'inizio del 2008 si riteneva che nel 2020 il costo del pacchetto su clima ed energia sarebbe ammontato a 70 miliardi di euro, equivalente cioè allo 0,45% del PIL, il passaggio ad un obiettivo di riduzione del 30% rappresenta un incremento di 11 miliardi di euro rispetto al costo assoluto che secondo i calcoli del 2008 il pacchetto avrebbe avuto nel 2020.

²⁰ Nel caso di un moltiplicatore di 2 per 1, ad esempio, per ogni tonnellata emessa in un impianto contemplato dal sistema ETS si dovrebbero cedere due tonnellate di crediti CDM. In tal modo ogni tonnellata di crediti CDM utilizzata per compensare una tonnellata emessa in Europa avrebbe come effetto la riduzione di un'altra tonnellata in un paese in via di sviluppo.

²¹ Secondo le disposizioni della legislazione vigente.

²² Le stime dei costi includono il raggiungimento dell'obiettivo del 20% per l'energia rinnovabile.

Ma se il costo è nettamente diminuito, sono diminuiti anche la redditività delle imprese, il potere d'acquisto dei consumatori e l'accesso al credito, riducendosi così la capacità dell'economia dell'UE di investire in tecnologie a bassa emissione: un lascito della crisi che può essere controbilanciato solo dalla ripresa economica e da politiche proattive che diano priorità alla crescita in questi settori.

Su chi graverebbe l'impegno supplementare?

Per quanto concerne i settori, l'analisi indica nel settore dell'elettricità quello che offre le maggiori possibilità di riduzione delle emissioni, che si potrebbe ottenere coniugando un miglioramento dell'efficienza sul fronte della domanda con una riduzione degli investimenti ad alta intensità di carbonio sul fronte dell'offerta. Molti impianti di produzione di energia elettrica stanno diventando obsoleti e occorrerà sostituirli nei prossimi dieci anni, il che costituisce un'ottima possibilità di riduzione delle emissioni se si scelgono soluzioni a bassa intensità di carbonio. Quanto ai settori industriali interessati dal sistema ETS, alcuni di essi, ad esempio le raffinerie, offrono notevoli possibilità di riduzione delle emissioni con un buon rapporto costi/efficacia. Nei settori che condividono l'onere di ridurre le emissioni, le famiglie e i servizi hanno un ruolo importante, soprattutto per il CO₂ prodotto dagli impianti di riscaldamento. In agricoltura, l'esperienza di alcuni Stati membri insegna che si potrebbe ridurre ulteriormente le emissioni di metano e protossido di azoto nell'agricoltura intensiva, valutando però attentamente i costi.

Quanto alla ripartizione geografica, le possibilità di riduzione delle emissioni che si prospettano adottando un obiettivo del 30% invece che del 20% sono in proporzione maggiori negli Stati membri più poveri. Occorrerebbe mobilitare fondi pubblici e privati per abbattere più emissioni senza mettere a repentaglio la crescita economica. La politica di coesione dell'UE è un valido strumento in tal senso.

Dall'analisi emerge anche che, in termini relativi, il passaggio da un obiettivo di riduzione del 20% a un obiettivo del 30% sostanzialmente non muta la ripartizione dell'impegno, sotto il profilo del rapporto costi/efficacia, tra i settori interessati dal sistema ETS e quelli non interessati. Qualora si adotti l'obiettivo del 30%, nel 2020 il tetto ETS sarebbe fissato a 34% invece che all'attuale 21% rispetto ai livelli del 2005, mentre l'obiettivo globale per i settori non interessati dal sistema ETS sarebbe di 16%, contro l'attuale 10% rispetto alle emissioni del 2005.

L'analisi che figura nell'allegato documento di lavoro dei servizi della Commissione è stata effettuata a livello dell'UE. Se si optasse per un obiettivo del 30% occorrerebbe stabilire una combinazione specifica di soluzioni per ripartire le riduzioni supplementari. Un'analisi dettagliata delle ripercussioni a livello di Stati membri e dei settori economici può fondarsi solo su soluzioni specifiche.

3.3. Altre implicazioni dell'obiettivo del 30%

L'adozione dell'obiettivo del 30% non può essere considerata isolatamente, in quanto il suo conseguimento avrà una serie di conseguenze.

Innanzitutto potrebbero essere ripristinati gli incentivi all'innovazione, venuti meno nel momento in cui è divenuto più facile raggiungere l'obiettivo del 20%. Si tratta di un elemento particolarmente importante perché le tecnologie a bassa emissione di carbonio tendono ad impiegare più manodopera rispetto ai settori tradizionali e a rafforzare la sicurezza energetica.

Se si riuscisse a raggiungere l'obiettivo del 30% si ridurrebbero le importazioni di petrolio e di gas per circa 40 miliardi di euro nel 2020, nell'ipotesi di un prezzo del petrolio pari a 88 USD al barile nel 2020. Si potrebbero così orientare gli investimenti nella promozione di posti di lavoro "verdi" nel campo delle tecnologie a bassa emissione di carbonio nell'UE, ad esempio costituendo un parco immobiliare più efficiente sotto il profilo energetico. L'analisi macroeconomica indica che in generale gli effetti sull'occupazione sarebbero di lieve entità, pur con differenze settoriali, ma il quadro cambierebbe se gli introiti delle aste e le imposte sul carbonio fossero utilizzate in modo oculato. Vi sarebbe inoltre l'esigenza di riqualificare i lavoratori e dotarli di nuove competenze, pertanto i sistemi di istruzione e formazione dovrebbero adattarsi alla nuova situazione, come spiega la strategia "Europa 2020", iniziativa faro dell'UE.

Mercati mondiali delle tecnologie a bassa intensità di carbonio e benefici complementari per la qualità dell'aria

Intervenendo precocemente l'Europa si assicura notevoli vantaggi a lungo termine sul piano della competitività, mantenendo una posizione solida in un mercato mondiale in rapida crescita come quello delle tecnologie a bassa intensità di carbonio.

Da ultimo si avrebbero benefici anche in termini di qualità dell'aria. Se l'obiettivo di riduzione del 30% viene raggiunto, serviranno meno dispositivi di lotta all'inquinamento per ridurre altre sostanze inquinanti come le polveri sottili, l'anidride solforosa e i metalli pesanti, in modo che i costi per conseguire gli obiettivi della strategia tematica sull'inquinamento atmosferico saranno ridotti di circa 3 miliardi di euro nel 2020. Una migliore qualità dell'aria apporterà altri benefici sul piano sanitario, stimati tra 3,5 e 8 miliardi di euro nel 2020²³. Questi benefici complementari non sono presi in considerazione nella stima dei costi legati alla realizzazione dell'obiettivo del 30%.

4. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI RILOCALIZZAZIONE DELLE EMISSIONI DI CARBONIO

Un aspetto importante della politica dell'UE sul clima è la necessità di evitare la cosiddetta "fuga di carbonio". Esiste infatti il rischio che, in assenza di un adeguato impegno a livello mondiale, le misure prese a livello nazionale determinino uno spostamento delle quote di mercato a vantaggio di impianti meno efficienti in altri paesi, provocando in tal modo un aumento delle emissioni su scala planetaria. È evidente che i vantaggi e gli svantaggi sul piano della concorrenza non dipendono solo dal costo del carbonio, ma più è alto il numero di paesi che s'impegnano a realizzare riduzioni comparabili, minore è il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Il pacchetto su clima ed energia, oltre a riconoscere che il rischio di rilocalizzazione va sorvegliato, ha stabilito opportune misure per prevenirlo.

Il fatto che il prezzo del carbonio sia più basso rispetto a quanto inizialmente previsto influisce sul dibattito in tema di rilocalizzazione del carbonio. Inoltre, a causa del calo di emissioni, è probabile che alcuni settori ad alta intensità energetica già interessati dal sistema ETS prima del 2013 si ritrovino alla fine del secondo periodo di tale sistema, nel 2012, con un cospicuo numero di quote assegnate gratuitamente rimaste inutilizzate, che possono essere

²³ Benefici che contribuiranno a realizzare gli obiettivi della strategia tematica sull'inquinamento atmosferico - COM(2005) 466.

riportate nella terza fase (2013-2020). Ciò li renderebbe relativamente più competitivi sulla scena internazionale rispetto alle previsioni del 2008.

La legislazione relativa al sistema ETS prevede che entro giugno 2010 sia presentata una relazione per esaminare il problema della rilocalizzazione del carbonio in esito ai negoziati internazionali. Dal momento che i negoziati UNFCCC sono ancora in corso, è difficile produrre una valutazione definitiva. È chiaro, tuttavia, che l'attuazione dell'accordo di Copenaghen rappresenterebbe un passo nella giusta direzione. Tutti i paesi industrializzati e i maggiori paesi in via di sviluppo - ossia i principali concorrenti per le industrie dell'UE a forte intensità energetica - per la prima volta hanno ufficialmente deciso di adottare provvedimenti per ridurre le emissioni.

Si stima che le ripercussioni dell'obiettivo del 20% dell'UE, laddove le altre parti in gioco perseguano i loro più deboli obiettivi, saranno inferiori all'1% e i settori più colpiti saranno quelli dei prodotti chimici organici, inorganici e dei fertilizzanti, con perdite di produzione di 0,5%, 0,6% e 0,7% rispettivamente. Solo il settore "altri prodotti chimici" subirà perdite più pesanti, pari al 2,4%. Va detto che, rispetto all'ipotesi di un'attuazione unilaterale dell'UE dell'obiettivo del 20%, alcuni settori ad alta intensità energetica dell'UE si troverebbero in una posizione leggermente migliore, mentre per altri non cambierebbe nulla. Date le incertezze che accompagnano l'attuazione effettiva dell'accordo di Copenaghen, la Commissione ritiene che le misure già concordate a sostegno delle industrie ad alta intensità energetica - quote gratuite e accesso ai crediti internazionali - continuino ad essere giustificate.

Passaggio all'obiettivo di riduzione del 30%

Dall'analisi macroeconomica si ricava che l'eventuale scelta dell'UE di ridurre le proprie emissioni del 30%, mentre le altre parti si attengono ai loro obiettivi più modesti rispetto al vigente pacchetto su clima ed energia, avrebbe un impatto incrementale limitato sulla produzione delle industrie dell'UE ad alta intensità energetica, finché vigono le misure speciali concepite per questo tipo di industrie. Si stima che il passaggio all'obiettivo del 30% comporterebbe perdite supplementari di produzione di circa l'1%, rispetto all'obiettivo del 20%, per i metalli ferrosi e non ferrosi, i prodotti chimici e altre industrie ad alta intensità energetica. I settori dei prodotti chimici organici e inorganici, i fertilizzanti e "altri prodotti chimici" incrementerebbero le loro perdite rispettivamente di 0,9%, 1,1%, 1,2 and 3,5%. Maggiore è il rispetto degli impegni più onerosi da parte dei grandi partner commerciali, minore è il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

Quanto osservato finora sui modelli di emissione delle industrie ad alta intensità energetica non consente di trarre conclusioni, in particolare non permette di stabilire in che misura la politica dell'UE in materia di clima abbia inciso sul trasferimento dell'attività economica al di fuori dell'Europa. Si osserva, da un lato, che le emissioni dei settori ad alta intensità energetica sono notevolmente diminuite negli ultimi anni e le quote gratuite rimaste inutilizzate sono state monetizzate. Dall'altro canto, gli investimenti in tecnologia a bassa emissione di carbonio effettuati nei settori ad alta intensità energetica ne hanno rafforzato la produttività globale.

La perdita di competitività non è il solo effetto che può provocare la rilocalizzazione del carbonio. In alcuni Stati membri situati alla periferia dell'UE e caratterizzati da facili collegamenti con paesi terzi, la rilocalizzazione può influire sulla sicurezza energetica; è il caso, ad esempio, dei paesi baltici, i cui mercati dell'elettricità si trovano in una situazione

particolare. È questa una delle ragioni per cui il sistema ETS prevede già per questi paesi una deroga facoltativa e parziale alla messa all'asta della totalità delle quote. Gli investimenti nella rete di trasmissione possono ridurre i rischi che minano la sicurezza dell'approvvigionamento elettrico. La Commissione sorveglierà attentamente l'evoluzione della situazione e prenderà, se necessario, altre misure per potenziare la sicurezza energetica e garantire pari condizioni di concorrenza nei mercati dell'elettricità.

Ipotesi di intervento per evitare la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio

Il problema principale per la fuga di carbonio è la diversa competitività dell'UE e dei paesi terzi. Esistono sostanzialmente tre modi di far fronte a questo problema, una volta riconosciuto come tale: sostenere di più le industrie ad alta intensità energetica continuando ad assegnare loro quote gratuite; aumentare i costi delle importazioni, per compensare il vantaggio di cui godono i paesi che non applicano politiche di riduzione delle emissioni; oppure adottare misure che avvicinino il resto del mondo ai livelli di impegno dell'UE.

Data l'incertezza che circonda gli impegni presi a Copenaghen, il passaggio all'obiettivo di riduzione di 30% potrebbe essere accompagnato da ulteriori passi in questo senso. Si creerebbero così ulteriori incentivi per i paesi ad assumere un impegno più deciso nell'ambito di un accordo internazionale.

Il modo più evidente di contribuire a uniformare le condizioni di concorrenza intervenendo all'interno dell'UE è mantenere l'attribuzione gratuita delle quote.

La legislazione in vigore consentirebbe anche di *includere le importazioni nel sistema ETS*. Sono state fatte proposte specifiche in questo senso, che sono sfociate nell'inclusione delle attività di trasporto aereo. In base a questo principio, si dovrebbero comprare quote sul mercato per coprire le emissioni di determinate merci importate. Proposte analoghe sono attualmente allo studio negli Stati Uniti e sarebbe naturalmente auspicabile che tali iniziative fossero prese insieme a partner di questo tipo.

Questa misura solleva questioni più vaste circa la politica commerciale dell'UE e il suo interesse verso un sistema di libero scambio: varie economie emergenti hanno già manifestato la propria preoccupazione a questo proposito e qualsiasi sistema dovrebbe tenere conto del diverso ritmo con cui i paesi industrializzati e quelli in via di sviluppo interverranno con misure di mitigazione. Occorre inoltre considerare l'aumento dei costi dei fattori produttivi importati, a carico dei fabbricanti dell'UE. Tale misura potrebbe peraltro essere aggirata, facendo sì che le importazioni dell'UE provengano dai produttori più "puliti" dei paesi terzi, che destinerebbero la produzione meno pulita al loro mercato interno.

L'inclusione delle importazioni nel sistema ETS dovrebbe essere vagliata molto attentamente, per garantirne la completa compatibilità con gli obblighi assunti nell'ambito dell'OMC. Per quanto difficile possa essere realizzare un sistema che cerchi di definire nel dettaglio il tenore di carbonio di ciascuna categoria di prodotti, tale grado di precisione s'impone, per cui, nella migliore delle ipotesi, si tratterebbe di un sistema applicabile solo a un numero ristretto di prodotti di base standardizzati, come l'acciaio o il cemento. In secondo luogo, per ogni categoria di prodotti occorrerebbe definire un tenore medio di carbonio per l'UE, con gli oneri amministrativi che ne deriverebbero e con la necessità di giungere ad un accordo su tale media, processo questo che si prefigurerebbe lungo e complicato. Da ultimo, sarebbe arduo

verificare le prestazioni dei singoli impianti nei paesi terzi senza un sistema molto sofisticato di controllo e notifica a livello di impianti.

Vi sono vari modi in cui l'UE potrebbe intervenire per *avvicinare ai propri livelli d'impegno le misure di riduzione delle emissioni adottate da altri paesi*, riducendo il divario di competitività per le industrie ad alta intensità energetica. Ciò consentirebbe di risolvere il problema dei "free rider" o la concorrenza sleale dei paesi terzi.

L'UE potrebbe, ad esempio, prendere in considerazione la possibilità di applicare un approccio più mirato alla natura dei crediti internazionali e al loro riconoscimento nel sistema ETS. Potrebbe scegliere, ad esempio, di intensificare i propri sforzi per privilegiare gradualmente i crediti settoriali basati su soglie di credito rigorose (tranne che per i paesi meno sviluppati) e limitare l'uso dei crediti CDM generati nei settori ad alta intensità energetica (come l'acciaio, il cemento e l'alluminio) nei paesi terzi, ma non nei paesi meno sviluppati. Dovrebbe inoltre ricercare il modo di aumentare l'integrità ambientale dei crediti CDM provenienti da paesi che non partecipano in maniera adeguata agli sforzi internazionali in campo climatico; potrebbe rivelarsi promettente in tal senso l'applicazione di un moltiplicatore, per cui, ad esempio, per ogni tonnellata emessa nel sistema ETS si esigerebbe la cessione di due crediti CDM. Queste idee potrebbero concretizzarsi sotto forma di accordi bilaterali sui crediti settoriali, da concludersi tra l'UE e una serie di paesi terzi (l'UE, ad esempio, dovrebbe impegnarsi a sostenere un progetto pilota in previsione di un accordo con la Cina sui crediti settoriali per l'acciaio).

Altri approcci vedrebbero l'UE impegnarsi maggiormente per aiutare i partner a raggiungere il proprio livello d'azione in campo climatico e per ridurre gli eventuali divari di competitività: per i paesi in via di sviluppo e le economie emergenti ciò si tradurrebbe nel trasferimento di tecnologie, mentre per i partner più industrializzati, il rapido sviluppo di un mercato internazionale del carbonio che coprirebbe, in primo luogo, i settori a maggiore intensità energetica in tutto il mondo, renderebbe inutile l'adozione di misure speciali.

5. CONCLUSIONE

Da quando, nel 2008, l'UE ha preso alcune decisioni storiche per contrastare il cambiamento climatico, la crisi economica ha in parte mutato radicalmente il panorama politico ed economico che fa da sfondo alla politica sul clima dell'UE. Essa, nonostante la pressione sull'economia sia intensa, mantiene saldo il proprio impegno ad intervenire per contrastare il cambiamento climatico. Arrestare l'aumento della temperatura mondiale continua ad essere una delle maggiori sfide dell'attuale generazione. La UE è stata la prima a indicare in che modo si possono prendere misure concrete ed efficaci per invertire la tendenza dell'aumento delle emissioni di gas serra senza nuocere alla crescita economica. Continuerà a svolgere un ruolo guida a livello mondiale con l'attuazione del pacchetto su clima ed energia.

L'attuazione delle politiche volte ad abbattere le emissioni di gas serra funge da elemento propulsore della modernizzazione dell'economia dell'UE, orientando gli investimenti e l'innovazione verso settori con enormi potenzialità di crescita e occupazione. Come previsto nella strategia Europa 2020, è uno dei temi principali di ogni strategia credibile per costruire una prosperità sostenibile negli anni a venire.

La presente comunicazione ha mostrato come la mutata situazione internazionale abbia inciso sugli obiettivi fissati nel 2008. Il calo dei costi assoluti per raggiungere l'obiettivo di

riduzione del 20% se da un lato allevia le imprese gravate dal confronto con la difficile ripresa, dall'altro rischia di indebolire l'efficacia dell'obiettivo del 20% quale motore del cambiamento. E il tutto avviene in un'epoca di grande restrizione dei bilanci, sia degli Stati che delle imprese.


E' pertanto importante analizzare le conseguenze dirette di un eventuale passaggio ad un obiettivo di riduzione del 30%. Non è possibile prendere una decisione politica in tal senso senza tenere conto del contesto internazionale. Constatato che al momento non vi sono le condizioni per ridurre le emissioni del 30%, va detto tuttavia che una tale decisione deve essere presa con piena consapevolezza delle conseguenze economiche che potrebbe comportare per l'Unione europea. Sia il contesto internazionale, sia l'analisi economica indicano che il passaggio ad un obiettivo del 30% dovrebbe restare un'ipotesi realizzabile per l'UE: dobbiamo essere pronti ad agire quando si presentano le condizioni giuste per prendere questa decisione.

Nel frattempo occorre che raddoppiamo gli sforzi per collaborare con i nostri partner internazionali, incitandoli e incoraggiandoli affinché sia possibile conferire all'azione congiunta di tutti i paesi il livello di ambizione necessario ad assolvere l'impegno, da tutti condiviso, di contenere il cambiamento climatico.

La Commissione continuerà a sorvegliare la situazione, anche per quanto riguarda la competitività dell'industria europea in relazione ai suoi principali concorrenti internazionali, in particolare quelli che non hanno ancora messo in atto interventi convincenti per lottare contro il cambiamento climatico. La Commissione, inoltre, alla luce dell'evoluzione della situazione economica e sulla scorta dei negoziati internazionali, aggiornerà la propria analisi per apportare elementi di informazione nel dibattito in corso al Consiglio e al Parlamento europeo sul contenuto della presente comunicazione.



**COUNCIL OF
THE EUROPEAN UNION**



Council conclusions Follow-up to the Cancún Conference

***3075th ENVIRONMENT Council meeting
Brussels, 14 March 2011***

The Council adopted the following conclusions:

"The Council of the European Union

1. strongly WELCOMES the positive and forward-looking outcomes of the Cancún Climate Conference ("Cancún Agreements"), which pave the way for immediate and concrete actions on the ground, provide a solid basis for further development and implementation of the agreed institutional architecture in the course of 2011 and lay the foundation for a global and comprehensive legally-binding post-2012 framework.
2. UNDERLINES that the Cancún Agreements reaffirm the strength of the UNFCCC multilateral process as a means of finding global solutions to global problems; RECOGNIZES that significant challenges lie ahead and URGES all Parties to build on the positive momentum to help address the remaining central issues at the Durban Climate Conference.
3. CALLS on all Parties to move to fully implement all elements of the Cancún Agreements.
4. STRESSES the urgent need to see balanced progress and robust outcomes under both the Kyoto Protocol and Convention tracks by the end of this year with a view to avoiding a gap after the first commitment period and to continue to strengthen the implementation of climate policies; CONFIRMS its willingness to consider a second commitment period under the Kyoto Protocol, as part of a wider outcome including the perspective of the global and comprehensive framework engaging all major economies, while reiterating, in this regard, its preference for a single legally binding instrument that would include the essential elements of the Kyoto Protocol, reflecting the ambition and effectiveness of international action and responding to the urgent need for environmental integrity; in this context, progress on the reform of existing market mechanisms and the establishment of new sectoral or other scaled-up market mechanisms should be achieved; RESOLVES to continue to reflect on the issue in the light of the progress made through the Cancún Agreements towards the fulfilment of some of these conditions and the work pursued in the course of 2011.

P R E S S

5. UNDERLINES the importance of complementing the shared vision for long-term cooperative action as agreed in the Cancún Agreements, including the objective of keeping the increase of global temperature below 2°C compared to the pre-industrial level, by identifying by the Durban Climate Conference a global 2050 emission reduction goal and a timeframe for global peaking; REITERATES that, to keep the 2°C objective within reach, global greenhouse gas emissions need to peak by 2020 at the latest and be reduced by at least 50% by 2050 compared to 1990 and continue to decline thereafter; REAFFIRMS the EU objective, in the context of necessary reductions according to the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) by developed countries as a group, to reduce emissions by 80-95% by 2050 compared to 1990 level as agreed in October 2009.
6. EMPHASISES the need to adopt the provisions on the scope of the review of the long-term global goal and overall progress towards achieving it as well as its modalities, as called for in the Cancún Agreements, at the Durban Climate Conference; in this context, also LOOKS FORWARD to the IPCC's Fifth Assessment Report.
7. RECALLS the European Council conclusions of 4 February 2011, which looked forward to the elaboration of a low-carbon 2050 strategy providing the framework for the longer-term action in the energy and other related sectors, with due consideration for fixing intermediary stages towards reaching the 2050 objective.
8. WELCOMES the presentation by the Commission of the Roadmap for moving to a low-carbon economy in 2050; REAFFIRMS its October 2010 conclusions that the Roadmap should also inform the analysis of policy options up to 2020, including the consequences at Member State level; LOOKS FORWARD to a comprehensive discussion of the Roadmap, including the safe and sustainable cost-effective trajectory to 2050, in order to adopt conclusions at the June 2011 Council with a view to the June 2011 European Council.
9. WELCOMES the anchoring of the mitigation commitments and actions under both the Kyoto Protocol and the Convention; UNDERLINES the need for all Parties to implement pledged commitments and actions in full and develop low-emission development strategies or plans; STANDS READY to support developing countries in this process; UNDERLINES that, in accordance with the findings of the IPCC in its Fourth Assessment Report and more recent studies, developed countries as a group should reduce their greenhouse gas emissions by 25 to 40% below 1990 levels by 2020 while developing countries as a group should achieve a substantial deviation below the currently predicted emissions growth rate, in the order of 15 to 30% by 2020; STRESSES that a significant gap remains to be bridged between the mitigation commitments and actions put forward by Parties for 2020 and the 2° C objective as enshrined in the Cancún Agreements; UNDERLINES the need to increase the overall level of ambition in order to close the emissions gap.
10. WELCOMES the processes agreed in the Cancún Agreements to clarify the assumptions and the conditions related to the attainment of developed countries' mitigation commitments, as well as to understand the diversity of developing countries' mitigation actions, their underlying assumptions and support needed for the implementation of these actions; CALLS for a detailed work programme for these processes; strongly ENCOURAGES countries which have not yet done so to put forward their mitigation commitments and actions.

11. EMPHASISES the importance of transparency of commitments and actions; WELCOMES the framework provisions on transparency, including Measurement, Reporting and Verification (MRV), international consultations and analysis, and robust accounting in the Cancún Agreements and STRESSES the need to make them operational by completing the work programme for the development of a solid structure of modalities and guidelines by the Durban Climate Conference, drawing on the existing provisions under the Convention, the Kyoto Protocol and subsequent decisions; while recognising the differentiated capabilities and responsibilities of Parties, CALLS for the first enhanced national communications from Annex I Parties and biennial reports from non-Annex I Parties to be submitted no later than 1 January 2014 to ensure provision of information for the 2015 review.
12. STRESSES the need to ensure coherence and synergies between the various institutional arrangements already in place or to be operationalised.
13. NOTES with concern that impacts due to climate change are already happening and UNDERLINES the urgency of action on adaptation to the inevitable effects of climate change; WELCOMES the establishment of the Cancún Adaptation Framework aimed at enhancing action on adaptation in a coherent manner; EXPRESSES its commitment to make the Adaptation Committee operational by the Durban Climate Conference focusing on the functions outlined in the Cancún Agreements as soon as possible; NOTES the decision to improve understanding and enhance expertise on approaches to addressing loss and damage associated with climate change impacts as well as to continue giving consideration to the specific needs of LDCs; EMPHASISES the importance of the development and use of ecosystem-based approaches to adaptation which deliver multiple benefits at comparatively low cost and are easily accessible.
14. WELCOMES the agreement on policy approaches and positive incentives to reduce emissions from deforestation and forest degradation, conserve and enhance forest carbon stocks and sustainably manage forests (REDD+); ENCOURAGES developing countries to develop and implement national strategies and action plans, in synergy with biodiversity strategies and action plans and while respecting the rights of indigenous peoples, in order to move as soon as possible into results-based actions; also STRESSES the need to explore financing options for the implementation of the results-based actions under REDD+, with a view to preserving environmental and market integrity and taking into account the safeguards as agreed in Cancún; RECOGNISES the importance of methodological SBSTA processes agreed at Cancún on modalities for REDD+ reference levels, MRV and safeguards with a view to the Durban Climate Conference; STRESSES the need for a robust LULUCF accounting framework to be adopted at the Durban Climate Conference and, in this context, SUPPORTS the external review process in 2011 so as to make national reference levels environmentally robust and PROPOSES accounting of forest management based on reference levels including a semi-symmetrical cap at levels that provide incentives to improve carbon sequestration and ensure environmental integrity, taking proper account of sustainable forest management and forest-related land-use change.
15. WELCOMES the resolution of the ninth session of the United Nations Forum on Forests on Forests for People, Livelihoods and Poverty Eradication and the United Nations designation of 2011 as the International Year of Forests as a landmark opportunity to raise awareness and strengthen global political commitment and action to achieve sustainable forest management, conservation and sustainable development of all types of forests.

16. WELCOMES the establishment of the Technology Mechanism as a means to promote more dynamic cooperation between developed and developing countries with a view to accelerating the development, transfer, diffusion and deployment of climate-friendly technologies; UNDERLINES the importance of completing the design of the Technology Mechanism by the Durban Climate Conference.
17. REITERATES the importance of ensuring the continuation of existing flexible mechanisms, while improving them, and establishing new sectoral or other scaled-up market-based mechanisms at the Durban Climate Conference in order to enhance the cost-effectiveness of, and to promote, mitigation actions while contributing to sustainable development; EMPHASISES that a robust carbon market is required, which drives the carbon price necessary for low-carbon investment, to achieve the global mitigation objectives.
18. RECALLS that the Cancún Agreements do not cover all the aspects of the work of the Ad Hoc Working Groups, in particular sectoral approaches (international aviation and maritime transport and agriculture) and non-market-based approaches (including for addressing the production and consumption of HFCs under the Montreal Protocol); REAFFIRMS its October 2009 conclusions with regard to the need to agree on global emission reduction targets for international aviation and maritime transport, consistent with the 2°C objective; URGES Parties to work through ICAO and IMO to develop without delay a global policy framework in a manner that ensures a level playing field and that does not lead to competitive distortions or carbon leakage, in accordance with the principles and customary practices of ICAO and IMO, taking into account the principles and provisions of the UNFCCC in the use of potential revenues; STRESSES that the aforementioned aspects need to be taken forward in parallel in order to reach a comprehensive and balanced legally-binding post-2012 framework.
19. EMPHASISES its determination to continue strengthening bilateral and regional alliances with a view to building bridges which reinvigorate and feed into the UNFCCC process; in this context, EXPRESSES its full support for the incumbent and incoming Presidents of COP 16/CMP 6 and COP 17/CMP 7 to take all the necessary initiatives in the run-up to the Durban Climate Conference; also EMPHASISES the importance of partnerships, informal fora and technical dialogues with third parties to make progress towards Durban; RECOGNISES the potential for mutual benefits through enhanced collaboration of the Rio Conventions."

Doc. LXXIII

n. 4

RELAZIONE

RELATIVA ALL'IMPATTO FINANZIARIO DERIVANTE DAGLI ATTI E DALLE PROCEDURE GIURISDIZIONALI E DI PRECONTENZIOSO COMUNITARI RIGUARDANTI L'ITALIA

(Aggiornata al 31 dicembre 2009)

(Articolo 15-bis, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, introdotto dall'articolo 7, comma 1, della legge 6 febbraio 2007, n. 13)

Predisposta di concerto con il Ministro per le politiche europee

(RONCHI)

Presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

Comunicata alla Presidenza il 2 agosto 2010

Ambiente

Ambiente

Il settore “ambiente” ricomprende attualmente n. 35 procedure di infrazione, tutte concernenti presunte violazioni del diritto comunitario, con l'eccezione della n. 2009/0369 “Mancato recepimento della direttiva 2007/2/CE che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (inspire) nel diritto nazionale”, che individua un caso di mancata trasposizione di direttiva comunitaria nell'ordinamento interno.

Il presente settore è quello che reca la maggiore concentrazione di procedure già transitate allo stadio, propriamente “contenzioso”, disciplinato dall'art. 260 TFUE (già art. 228 TCE), che inizia previo intervento, culminante in una sentenza puramente dichiarativa, della Corte di Giustizia dell'Unione europea. Si precisa che in ordine alle procedure che risultavano già attestate, prima che entrasse in vigore il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al passaggio del Parere Motivato ex art. 228, il riferimento ad un analogo passaggio della disciplina ex art. 260 TFUE è stato omissis, in quanto il relativo istituto non è stato recepito da tale articolo.

Nell'ambito di cui si tratta, le procedure in ordine alle quali sono ravvisate conseguenze di carattere finanziario sul bilancio pubblico, sono le seguenti:

Procedura di infrazione 2007/2195 – ex art. 258 TFUE (già art. 226 del Trattato CE) “Nuove discariche in Campania”. La procedura comporta un impatto finanziario negativo sul bilancio dello Stato, dovuto all'istituzione di un fondo per l'emergenza dei rifiuti in Campania, con una dotazione pari a 150 milioni di euro nell'anno 2008 (D.L. 23 maggio 2008 n. 90 art. 17). Tale provvedimento è stato peraltro ritenuto insufficiente dalle autorità europee, per cui sarà necessaria la movimentazione di ulteriori spese per far fronte ai rilievi della Commissione.

Procedura di infrazione n. 2001/4156 - ex art. 260 TFUE (già art. 228 del Trattato CE) “Progetti di reindustrializzazione a Manfredonia SIC - ZPS IT91100008 “Valloni e Steppe Pedegarganiche”. Al riguardo sono state rilevate conseguenze finanziarie negative connesse all'adozione delle misure di compensazione del danno ambientale, il cui costo ricade in parte sul bilancio regionale.

Procedura di infrazione n. 2000/5152 - ex art. 258 TFUE (già art. 226 del Trattato CE) “Trattamento acque reflue urbane mancanza di un depuratore per le acque dei Comuni del Bacino fiume Olona (VA)”. Come comunicato dall'Amministrazione interessata, le conseguenze finanziarie negative sono riconducibili alla realizzazione dei lavori di adeguamento del bacino del fiume

Olona, per i quali è stato stipulato un contratto di appalto a cura della Regione Lombardia.

Procedura di infrazione n. 1999/4797 - ex art. 260 TFUE (già art. 228 del Trattato CE) "Rifiuti depositati nella discarica di Rodano (Milano)". In merito a tale procedura si riscontra un impatto finanziario negativo sul bilancio dello Stato, nel caso in cui le Amministrazioni interessate affrontassero i lavori di adeguamento della discarica richiesti dalla Corte di Giustizia.

Procedura di infrazione n. 1998/4802 - ex art. 260 TFUE (già art. 228 del Trattato CE) "Valutazione impatto ambientale "stabilimento chimico Enichem di Macchia Manfredonia". In merito a tale procedura, si ravvisa un impatto finanziario negativo sul bilancio dello Stato, dovuto ai lavori di adeguamento della discarica che fanno carico alle Amministrazioni interessate.

Procedura di infrazione n. 1998/2346 - ex art. 258 TFUE (già art. 226 del Trattato CE) "Villaggio turistico a Is Arenas (Oristano)". Anche in questo caso risultano oneri finanziari, relativi alle previste attività a carico delle Autorità locali e imputati ai finanziamenti del Programma Operativo della Regione Sardegna 2000- 2006, cofinanziato con Fondi dell'Unione europea.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE AMBIENTE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 2009/4426	Valutazione di impatto ambientale di progetti pubblici e privati. Progetto di bonifica di un sito industriale nel Comune di Cengio (Savona)	MM	No
Scheda 2 2009/4310	Valutazione d'impatto ambientale per lavori località IS MOLAS (Sardegna)	MM	No
Scheda 3 2009/4056	Direttiva 99/94-emissione CO2 nei nuovi veicoli	MM	No

Scheda 4 2009/2264	Non conformità della normativa nazionale alla direttiva 2002/96/CE relativa ai rifiuti e restrizione all'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche	MM	No
Scheda 5 2009/2235	Non conformità della normativa nazionale con la direttiva 2001/42/CE relativa alla valutazione degli effetti di piani e programmi sull'ambiente	MM	No
Scheda 6 2009/2107	Interventi edilizi località Piscina Rej (comune di Muravera) senza previa valutazione impatto ambientale	MM	No
Scheda 7 2009/2086	Valutazione impatto ambientale-applicazione direttiva 85/337/CEE	MM	No
Scheda 8 2009/2034	Cattiva applicazione della direttiva 1991/271/CE relativa trattamento acque reflue urbane	MM	No
Scheda 9 2009/0369	Mancato recepimento della direttiva 2007/2/CE che istituisce una infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (inspire)	PM	No
Scheda 10 2008/2194	Qualità dell'aria: valori limite PM10	MM	No
Scheda 11 2008/2071	Regime sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento relativo agli impianti esistenti – direttiva IPCC	PM (decisione ricorso)	No
Scheda 12 2007/4717	Applicazione dell'art. 13 direttiva 96/82/CEE (Seveso) nella provincia di Trieste	MM	No
Scheda 13 2007/4679	Non corretta trasposizione della direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale	PM	No
Scheda 14 2007/2492	Valutazione di impatto ambientale di interventi edilizi a Baia Caddinas (Golfo Aranci)	MM	No
Scheda 15 2007/2195	Emergenza rifiuti in Campania	RC C-297/08	Sì

Scheda 16 2006/4780	Derivazione acque dal fiume Trebbia Emilia Romagna	PM	No
Scheda 17 2006/2500	Sistemi di protezione antincendio delle navi ed estintori contenenti halon	PM	No
Scheda 18 2006/2315	Impatto ambientale relativo alla legislazione della Regione Lombardia su progetti di cave	MM	No
Scheda 19 2006/2131	Normativa italiana in materia di caccia in deroga	RC C-573/08	No
Scheda 20 2005/2238	Impatto ambientale relativo al progetto di una cava di calcare a Colle della Duolfa, Macchia di Isernia (Isernia)	MMC	No
Scheda 21 2005/2015	Impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico	PM ex 228 TCE C-368/07	No
Scheda 22 2004/4926	Normativa della Regione Veneto che deroga al regime di protezione degli uccelli selvatici	RC C-164/09	No
Scheda 23 2004/4242	Normativa della Regione Sardegna in materia di caccia in deroga	PM (decisione di ricorso)	No
Scheda 24 2004/2034	Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CE: trattamento delle acque reflue	PM	No
Scheda 25 2003/5046	Violazione della Direttiva 79/409/CE sull'avifauna	MM ex 260 C-304/08	No
Scheda 26 2003/4506	Discariche di rifiuti (rocce da scavo)	MM ex 260 C - 442/06	No
Scheda 27 2003/2204	Cattivo recepimento direttiva veicoli fuori uso	MM ex 260 C-394/05	No
Scheda 28 2003/2077	Discariche abusive su tutto il territorio nazionale	PM ex 228 TCE C-135/05	No

Scheda 29 2002/4787	Valutazione dell'impatto ambientale della strada di scorrimento a 4 corsie: sezione via Eritrea-via Borisasca (Milano)	PM	No
Scheda 30 2002/2284	Effetti nocivi della raccolta del trasporto del trattamento dell'ammasso e del deposito dei rifiuti	MM ex 260 C-82/06	No
Scheda 31 2001/4156	Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche nella provincia di Foggia	MM ex 260 C-388/05	Sì
Scheda 32 2000/5152	Trattamento delle acque reflue urbane-Agglomerato Comuni della provincia di Varese – bacino di Olona	SC 30.11.06 C-293/05	Sì
Scheda 33 1999/4797	Bonifica della discarica di Nerofumo a Rodano (Mi)	PM ex 228 TCE C-383/02 (decisione di ricorso)	Sì
Scheda 34 1998/4802	Bonifica della discarica di Manfredonia (FG)	PM ex 228 TCE C-447/03 (decisione di ricorso)	Sì
Scheda 35 1998/2346	Costruzione villaggio turistico "Is Arenas" Narbolia (OR)	RC C-491/08	Sì

Scheda 1 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2009/4426 - ex art. 258 del TFUE**

“Trattato CE: Applicazione della Direttiva 85/337/CEE (Direttiva VIA) sulla valutazione dell'impatto ambientale di progetti pubblici e privati, come modificata dalle direttive 97/11/CE e 99/31/CE relative alle discariche di rifiuti”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione eccepisce la violazione della direttiva 85/337/CEE (c.d. direttiva V.I.A), come modificata dalle direttive 97/11/CE e 99/31/CE relative, in particolare, alle discariche di rifiuti. Specificatamente, la direttiva VIA stabilisce che, ove un progetto pubblico o privato rientri nell'elenco di cui all'Allegato I della direttiva stessa – il quale annovera tipologie di progetti che, per loro natura, possono ingenerare un impatto dannoso sull'ambiente, come, ad esempio, quello concernente un impianto di discarica dei rifiuti – esso venga autorizzato solo previo esperimento di una procedura detta “VIA”, regolata dalla direttiva stessa in modo tale da prevenire e/o attenuare il pregiudizio ambientale. Inoltre, la successiva direttiva 99/31/CE stabilisce che, quando il progetto attiene, nello specifico, alla realizzazione di una “discarica di rifiuti”, si imponga l'adozione di ulteriori misure, procedure ed orientamenti, definiti dalla direttiva medesima e finalizzati a prevenire il più possibile le eventuali conseguenze negative sull'ambiente e sulla salute dei cittadini. Nel 2003, il Commissario governativo preposto alla bonifica del comprensorio dell'ex ACNA (oggi Sindyal), nel territorio di Cengio (SV), approvava il relativo progetto, che prevedeva la suddivisione del sito in 4 aree, una sola delle quali assegnata al “confinamento” ed “interramento” di circa 3,5 milioni di mc di terreno contaminato e rifiuti pericolosi, in gran parte già esistenti su tale area e, per il resto, ivi trasportati dalle altre aree del sito. Le autorità italiane, al riguardo, non hanno espletato la VIA, adducendo che, nel caso di specie, non si sarebbe trattato della realizzazione di una “discarica di rifiuti”, dal momento che non vi era stata, se non in piccola parte, movimentazione di rifiuti inquinanti e terreno contaminato da altre aree del sito all'area A, trovandosi il materiale inquinante già presente nella medesima area. La Commissione, tuttavia, ha obiettato che, giusta la definizione di cui all'art. 2 della dir. 99/31/CE, si intende per “discarica di rifiuti” anche una zona, adibita al loro interrimento o anche posizionamento sul suolo, interna all'ambito in cui il rifiuto medesimo è stato prodotto, senza apporto di rifiuti trasportati dall'esterno. Pertanto, qualificandosi l'intervento specifico come “discarica di rifiuti”, l'Italia avrebbe dovuto non solo esperire la procedura VIA, ma avrebbe dovuto altresì applicare le peculiari metodologie previste, per gli impianti di discarica, dalla direttiva 99/31/CE.

Stato della Procedura

In data 8 ottobre 2009 è stata inviata una Messa in Mora, ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2009/4310 - ex art. 258 del TFUE**

“Applicazione della procedura di V.I.A. a determinati progetti – Lottizzazione convenzionata “Is Molas nel comune di Pula (Sardegna)”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione contesta la violazione dell’art. 2, n. 1 e 3 della direttiva 85/337/CEE (c.d. direttiva V.I.A.), come modificata dalla direttiva 97/11/CE e 2003/35/CE. La direttiva menzionata prevede che la realizzazione di progetti pubblici o privati, implicanti un significativo impatto sull’ambiente, non risulti possibile ove, preliminarmente, non sia stata esperita una procedura di “Valutazione dell’Impatto Ambientale” (VIA), rivolta ad appurare la compatibilità del progetto medesimo con il suo contesto naturale e socio-culturale. In particolare, la direttiva stessa prevede che i progetti rientranti nelle categorie di cui all’allegato I siano sempre sottoposti al procedimento di VIA. Diversamente, in ordine ai progetti sussumibili nelle categorie di cui all’Allegato II, la direttiva non impone automaticamente l’espletamento della VIA, ma rimette alla pubblica amministrazione, competente per il caso di specie, la discrezionalità di valutare se ricorrano, avuto riguardo alla situazione concreta, circostanze tali da far ritenere ragionevole l’avvio della procedura in questione (c.d. procedura di screening). Secondo la Commissione, le disposizioni in oggetto sarebbero state disattese in conseguenza della deliberazione con la quale, in data 19.02.2008, la Giunta Regionale della Sardegna ha applicato una procedura di previo screening, inteso a verificare l’opportunità di assoggettamento a VIA del progetto “Completamento della lottizzazione convenzionata Is Molas”. La Commissione osserva che la procedura di screening non è stata rivolta al progetto nel suo insieme, bensì, distintamente, a due porzioni di esso considerate ciascuna a sé stanti, con il risultato per cui si è ritenuto ragionevole avviare la procedura di VIA per la parte peraltro meno significativa sotto il profilo ambientale (ampliamento campo da golf), mentre si è escluso l’assoggettamento a VIA del nucleo più considerevole del progetto stesso (ampliamento complesso residenziale e costruzione di nuove ville). La Commissione precisa che il progetto “Is Molas” costituisce un’unità non scindibile nelle due componenti esaminate dalle amministrazioni locali e che, quando un intervento rientra, come il medesimo, nelle tipologie di cui all’Allegato II della Dir. 85/337/CEE, la procedura di “screening” non può essere arbitraria, ma deve improntarsi a determinati criteri, primo fra tutti quello per cui la rilevanza ambientale di una singola parte può essere adeguatamente considerata solo nelle sue relazioni con il complesso in cui è inserita. La scissione artificiale di un progetto integrato in componenti avulse le une dalle altre contraddice, quindi, i criteri che debbono improntare lo “screening”.

Stato della Procedura

Il 25 giugno 2009 è stata inviata una Messa in Mora, ai sensi dell’art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 3 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2009/4056 – ex art. 258 del TFUE**

“Applicazione direttiva 1999/94/CE relativa alle informazioni sul risparmio di carburante nella pubblicità delle autovetture”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione rileva la mancata applicazione, in Italia, della direttiva 99/94/CE, attuata in Italia con DPR 2003/84. Tali norme impongono la messa a disposizione dei consumatori, al momento della commercializzazione di autovetture nuove, di informazioni sul consumo di carburante delle stesse autovetture e sulla loro capacità di emettere particelle di CO₂. Al riguardo, la Commissione è dell’avviso che, in Italia, il 90% delle inserzioni pubblicitarie relative alla promozione di autovetture nuove non conterrebbe le informazioni di rilevanza ambientale, sopra indicate. In risposta, le autorità italiane hanno comunicato alla Commissione che il MISE ha predisposto, a beneficio delle industrie automobilistiche, una “guida” al risparmio delle emissioni, affinché le seconde applichino un codice di autodisciplina improntato a tale manuale e che, a riguardo, è stato adottato un approccio di tipo volontaristico, stimolando le imprese del settore a concludere accordi interni fra di loro ed intese con le autorità, per elaborare regole condivise in materia di pubblicità. Si precisa che una soluzione superimposta autoritativamente, attraverso la predisposizione di modelli fissati per legge e muniti di relative sanzioni per i trasgressori, addosserebbe all’amministrazione l’onere di un monitoraggio capillare su tutte le pubblicità automobilistiche, implicante uno sforzo finanziario notevole e difficilmente compatibile con i vincoli di bilancio. La Commissione ha replicato che la promozione, da parte di uno Stato Membro, dell’“autodisciplina” da parte delle industrie automobilistiche, non può comportare la rinuncia a vigilare sull’applicazione di una direttiva. In ogni caso, ripetuti contatti fra amministrazioni italiane ed europee hanno evidenziato come la direttiva, chiara nel prevedere sanzioni per l’omissione totale dell’inserimento dei dati pubblicitari ambientali, appare confusa sul caso della comunicazione di dati incompleti. Attualmente, pertanto, la direttiva in oggetto è in corso di revisione e si prevede che per la fine del 2009 la Commissione avanzerà una nuova proposta. Nel frattempo le CCIAA, cui sono affidati il monitoraggio sulla pubblicità di autovetture e l’irrogazione di sanzioni ai trasgressori della Direttiva, stanno vigilando attentamente sull’osservanza delle disposizioni comunitarie e sono talvolta pervenute all’applicazione effettiva delle previste sanzioni.

Stato della Procedura

In data 19 marzo 2009 la Commissione ha inviato una Messa in Mora ex art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 4 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2009/2264 - ex art. 258 del TFUE**

"Non conformità della normativa nazionale alla direttiva 2002/96/CE".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea rileva che alcune disposizioni delle direttive 2002/96/CE e 2002/95/CE - che si propongono di regolamentare l'uso delle "sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche" (RAEE), minimizzandone l'impatto nocivo sull'ambiente - non sono state correttamente trasposte nell'ordinamento interno italiano. Al riguardo, si ritiene che il Decreto Legislativo 2005/151, con il quale la Repubblica italiana ha dato attuazione alle direttive sopra menzionate, contenga una disciplina limitativa, sotto diversi aspetti, del loro ambito di applicazione. In particolare, la dir.2002/96 individua lo status di "produttore" in colui che esporta professionalmente, in un qualsiasi Stato Membro delle Comunità, ovvero esporta da quello stesso Stato Membro, apparecchiature elettriche o elettroniche. Il disposto del Decreto italiano, in proposito, è invece più riduttivo, dal momento che ravvisa la posizione del "produttore", quale presupposto per la soggezione a determinati obblighi, in colui che immette per primo gli stessi prodotti di cui sopra, o li importa, nel solo ambito del territorio italiano e non in quello di altri Paesi comunitari. Per quanto riguarda, poi, l'obbligo previsto dalla direttiva 2002/96/CE a carico dei distributori del prodotto - di garantire ai clienti la presa in carico gratuita dei rifiuti derivanti dal prodotto stesso - si registra, da parte della normativa italiana, un'indebita subordinazione di detto obbligo alla previa emanazione di apposito decreto da parte del Ministro dell'Ambiente, recante modalità attuative della raccolta. Se ne deduce - non essendo stato, tale decreto, ancora emanato alla data dell'invio della messa in mora, precisamente l'8 ottobre 2009 - che all'epoca le disposizioni europee in argomento non risultavano ancora operative in Italia. Peraltro, la direttiva 2002/96 prevede che i produttori istituiscano un trattamento selettivo dei rifiuti in oggetto, nei modi stabiliti dall'allegato II della direttiva medesima. Al riguardo, le disposizioni del decreto di attuazione 2005/151, ove si riferiscono all'allegato che dovrebbe recare le condizioni del trattamento in questione, non rimandano all'Allegato II della direttiva ma, scorrettamente, all'Allegato II del decreto medesimo, il quale non definisce le caratteristiche dell'attività di trattamento dei rifiuti, bensì quelle degli impianti ove tale attività viene esercitata. Peraltro, secondo il disposto della direttiva, entro il 31 dicembre 2006 il tasso di riciclaggio delle lampade a scarica avrebbe dovuto raggiungere un minimo pari all'80% del peso di esse lampade. La normativa italiana, diversamente, riferisce tale obiettivo ai soli rifiuti da sorgenti luminose fluorescenti, le quali costituiscono una sola tipologia di lampade a scarica e non ne esauriscono l'intero settore. Infine il Decreto italiano posporrebbe illegittimamente al 31/12/09 l'obbligo dei produttori di finanziare la raccolta di rifiuti, provenienti da prodotti immessi sul mercato dopo il 31/8/2005.

Stato della Procedura

In data 8 ottobre 2009 la Commissione ha inviato una Messa in Mora ex art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari

Scheda 5 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2009/2235 – ex art. 258 del TFUE.**

“Non conformità della normativa nazionale con la direttiva 2001/42/CE relativa alla valutazione degli effetti di piani e programmi sull’ambiente”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione sostiene che alcune norme della direttiva 2001/42/CE (direttiva VAS) non siano state correttamente recepite nell’ordinamento italiano. La direttiva in questione è rivolta a garantire che l’adozione di piani e programmi, suscettibili di rilevante impatto sull’ambiente, si realizzi in compatibilità con le esigenze dell’ambiente stesso. Le autorità italiane hanno dato attuazione alla direttiva in oggetto mediante il D. Lsg. 2006/152, che ha subito diversi emendamenti per D. Lgs 2008/4, fino alla totale riscrittura della parte seconda. L’art. 7 della direttiva stabilisce che, ove uno Stato Membro UE ritenga che un piano o programma, in corso di attuazione, presenti effetti significativi sull’ambiente di un altro Stato Membro, ovvero ove quest’ultimo ne faccia richiesta, il primo Stato abbia l’obbligo di trasmettere all’altro, prima dell’adozione dei predetti piani o programmi, copia integrale degli stessi. Tale comunicazione è prevista affinché lo Stato estero possa valutare adeguatamente gli effetti ambientali dell’iniziativa sul proprio territorio, scegliendo o meno, prima della sua attuazione, di avviare con l’altro Stato una procedura di “consultazioni”. Detto articolo è stato trasposto in Italia dall’art. 32 del Decreto di attuazione, il quale, tuttavia, prevede che al secondo Stato venga comunicata solo una mera sintesi del programma adottando e non già l’intero documento (il quale deve essere trasmesso solo se lo Stato estero ne faccia istanza), per cui la Commissione rileva, sotto questo profilo, un’incompleta attuazione della direttiva. Inoltre, per quanto riguarda la fase delle “consultazioni” che debbono intercorrere fra tutti gli Stati interessati dagli effetti ambientali del piano o programma, la direttiva dispone che le modalità e la durata di tale partenariato vengano definite congiuntamente dagli Stati medesimi, laddove il decreto italiano di attuazione, per converso, regola tali aspetti unilateralmente (con la previsione, quanto alla durata della consultazione, di inderogabili giorni 60), senza regole condivise con lo Stato estero. Peraltro, mentre la direttiva prescrive che, adottato il piano o programma, tutti gli Stati Membri precedentemente consultati ne vengano messi a conoscenza, la disciplina italiana limita tale obbligo di comunicazione ad una sola tipologia di interventi, precisamente ai progetti per i quali è stata esperita una procedura di VIA. Infine, mentre la direttiva stabilisce che, prima dell’adozione del programma, debbono essere valutati sia gli esiti delle consultazioni sia il rapporto ambientale, la normativa nazionale prevede che tale scrutinio si imponga solo ove l’amministrazione lo ritenga “necessario”, senza peraltro stabilire i criteri cui l’opinione dell’amministrazione stessa dovrebbe improntarsi.

Stato della Procedura

In data 8 ottobre 2009 la Commissione ha inviato una Messa in Mora ex art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari

Scheda 6 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2009/2107 – ex art. 258 del TFUE.**

"Interventi edilizi in località Piscina Rei nel Comune di Muravera (Cagliari) senza previa valutazione dell'impatto ambientale".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione contesta la violazione dell'art. 4 della direttiva 85/337/CEE, sia nella versione originaria che in quella modificata a seguito dell'emanazione della direttiva 97/11/CE. La direttiva in questione è preordinata a garantire che i progetti caratterizzati da un maggiore impatto ambientale vengano monitorati in modo tale da evitare che, attraverso la loro realizzazione, vengano arrecati danni agli equilibri naturali circostanti.

A tale scopo, il sopra menzionato art. 4 prevedeva nel suo tenore originario, con riguardo ai progetti rientranti nelle categorie di cui all'allegato I della direttiva stessa, che i medesimi venissero sempre sottoposti ad una apposita Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) essendo pertanto costretti, gli Stati Membri, ad attivare la relativa procedura prima di consentire l'attuazione di tali interventi. Diversamente, era stabilito dallo stesso articolo 4 che, ove i progetti in questione fossero rientrati nelle tipologie di cui all'allegato II della direttiva, l'espletamento della VIA non fosse dovuto in via generale, ma soltanto quando le autorità nazionali competenti avessero ritenuto, in base ad un giudizio discrezionale, di disporre in tal senso. In base alla modifica della direttiva in oggetto, per mezzo della direttiva 97/11/CE, l'attuale tenore dell'art. 4 prescrive che, in relazione alle categorie di progetti contenute nella lista di cui all'allegato II, gli Stati Membri rimangano sempre esentati dall'obbligo di applicare automaticamente la procedura di VIA, ma siano in ogni caso tenuti a verificare, caso per caso, ovvero in base a criteri e parametri già fissati in precedenza e ispirati ad altri criteri riportati dalla direttiva medesima, se il singolo progetto meriti una Valutazione di Impatto Ambientale o altrimenti.

La Commissione, facendo riferimento alla circostanza per cui in Sardegna, località Piscina Rei (Comune di Muravera), il Comune avrebbe autorizzato dal 1999 interventi edilizi di carattere residenziale - ricettivo per oltre 30.000 mq in un'area costiera, ha osservato che il relativo procedimento amministrativo risulterebbe illegittimo in quanto, rientrando tale tipo di intervento nelle categorie di cui all'allegato II della direttiva in oggetto, il Comune stesso avrebbe dovuto verificare l'opportunità, prima di consentire i lavori, dell'assoggettamento di questi ultimi a VIA. Poiché tale indagine preliminare, rivolta alla verifica dell'opportunità di applicare o meno lo strumento della VIA, sembra non essere stata espletata dalle competenti autorità locali, con riguardo all'intervento edilizio in località Piscina Rei, si ritiene violato l'art. 4 della dir. 85/337/CEE, sia nel tenore originario che in quello modificato ad opera della dir. 97/11/CE.

Stato della Procedura

In data 14 maggio 2009 la Commissione ha inviato una Messa in Mora ex art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari

Scheda 7 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2009/2086 – ex art. 258 del TFUE**

“Applicazione della direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale, come modificata dalle direttive 97/11/CE e 2003/35/CE (direttiva VIA)”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione: La Commissione Europea contesta l'imperfetto recepimento, in Italia, di alcune disposizioni contenute nella direttiva 85/337/CEE sulla valutazione dell'Impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalle successive direttive 97/11/CE e 2003/35/CE (direttiva VIA). L'art. 4 della direttiva prevede che i progetti rientranti nelle categorie di cui all'Allegato I debbano essere obbligatoriamente sottoposti alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). Diversamente per i progetti riconducibili alle tipologie di cui all'Allegato II, di cui la direttiva stabilisce che non vanno soggetti all'obbligo di VIA, ma ad un esame nell'ambito di una procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA. Tale procedura si sostanzia in uno scrutinio preliminare finalizzato a valutare se sia opportuno o meno che il singolo progetto venga sottoposto, successivamente, a VIA (procedura c.d. di “screening”). Detto “screening” non può essere arbitrario, ma improntato ai criteri di cui all'Allegato III. La direttiva in questione è stata recepita, secondo le autorità italiane, dal Decreto Legislativo 152/2006 successivamente emendato (ad esempio, la seconda parte di esso è stata del tutto riscritta dal D. Lgs. 4/2008). Riguardo a tale normativa interna la Commissione rileva: 1) che il D. Lgs 152/2006 prevede delle “soglie dimensionali”, in modo che i progetti che non raggiungono tali soglie, pur rientrando nelle categorie elencate all'Allegato I della direttiva (per le quali la stessa prevede l'obbligo di VIA) ovvero in quelle di cui all'Allegato II della stessa (per le quali è previsto il necessario “screening”) sono automaticamente esentati sia dalla VIA che dal previo screening, pur potendo presentare un significativo impatto ambientale. Si precisa in proposito che, se pure il parametro dimensionale è considerato nel novero dei criteri di cui all'allegato III della direttiva (criteri in base ai quali effettuare lo “screening”), quest'ultima stabilisce che tale standard debba contemperarsi con gli altri pure previsti dal medesimo Allegato III e non ripresi dal Decreto italiano di attuazione; 2) che le forme di coinvolgimento del pubblico nelle procedure di valutazione ambientali, come regolate dalla direttiva, sono state riportate dalla legge italiana in modo deficitario, in quanto mancherebbe in essa la previsione della necessità che il pubblico sia informato circa: l'avvio della VIA, l'identità delle autorità investite della decisione VIA, gli orari e le modalità di consultazione dei relativi atti, le modalità di presentazione delle eventuali osservazioni; 3) che il recepimento degli Allegati manca dell'indicazione di alcune categorie di progetti, per cui queste ultime, pur incluse negli elenchi della direttiva in quanto sottoposte dalla stessa a VIA o a screening, sono escluse, ad opera della legislazione italiana di attuazione, dall'applicazione delle sopra dette procedure.

Stato della Procedura

In data 14 aprile 2009 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE).

Impatto finanziario

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 8 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2009/2034 - ex art. 258 del TFUE**

“Applicazione della direttiva 1991/271/CE, relativa al trattamento delle acque reflue urbane”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione contesta la violazione degli obblighi sanciti dagli artt. 3, 4, 5 e 10 della direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane. Il predetto art. 3 prevede che gli Stati Membri avrebbero dovuto, già entro il termine del 31 dicembre 1998 e per tutti gli agglomerati urbani con numero di abitanti superiore a 10.000, i cui scarichi si riversano in acque considerate “sensibili” (in base ai criteri di cui all’art. 5 della direttiva stessa), predisporre impianti fognari per acque reflue, rispondenti ai requisiti indicati nell’allegato A della medesima direttiva. L’art. 4 della direttiva in questione dispone, poi, che le stesse acque reflue, prima di confluire nella rete fognaria, siano sottoposte ad un trattamento secondario o equivalente, mentre l’art. 5, commi 2 e 3, precisa, in modo più circostanziato, che ove tali acque reflue siano prodotte da agglomerati urbani con più di 10.000 abitanti, prima di riversarsi in aree “sensibili” vengano sottoposte ad un trattamento ancora più intenso di quello da applicarsi normalmente per i centri abitati con minor numero di abitanti. A tal proposito la Commissione formula alcune censure sull’applicazione, in Italia, della sopra menzionata direttiva, basandosi sulle informazioni fornite dalle medesime autorità italiane. In primo luogo, si osserva che i dati inviati attengono ai sistemi di gestione delle acque reflue urbane, scaricate in acque sensibili, in quanto prodotte da agglomerati con più di 15.000 abitanti, laddove la direttiva impone obblighi particolari di trattamento in relazione a tutti gli agglomerati con più di 10.000 abitanti. Le autorità italiane, quindi, hanno omesso di rendicontare lo stato di attuazione della direttiva riguardo a tutti i centri urbani la cui popolazione è compresa fra i 10.000 ed i 15.000 abitanti. In secondo luogo, si sottolinea che la presenza, nei centri urbani interessati, di impianti di trattamento delle acque reflue urbane, non garantisce affatto circa la rispondenza di tali impianti ai criteri stabiliti nella direttiva, per cui, laddove tali criteri non vengano soddisfatti, la direttiva deve ritenersi comunque violata. In proposito, la Commissione rileva come in molti centri, distribuiti su tutta la penisola italiana, gli impianti di cui si tratta non siano a regola, secondo i parametri di cui alla direttiva. Peraltro, non risulta, dalle comunicazioni delle autorità nazionali, che le aree sensibili siano state individuate tramite applicazione degli standards previsti dall’Allegato II della direttiva comunitaria. In merito, l’Italia non ha precisato in base a quale criteri ha eseguito tale individuazione.

Stato della Procedura

Il 25 giugno 2009 è stata inviata una Messa in Mora, ai sensi dell’art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 9 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2009/0369 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della direttiva 2007/2/CE che istituisce un’infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (inspire)”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione della Direttiva 2007/2/CE, che istituisce un’infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (inspire).

Ai sensi dell’art. 24 della Direttiva sopra menzionata, gli Stati Membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi ad essa entro la data del 15 maggio 2009, rendendone edotta la Commissione.

In data 31 dicembre la Repubblica italiana non aveva ancora adottato alcun provvedimento di trasposizione nell’ordinamento italiano della direttiva in questione, per cui la Commissione riteneva la Repubblica italiana stessa inadempiente ai suoi obblighi di attuazione.

Stato della Procedura

Il 20 novembre 2009 è stato inviato un Parere Motivato, ai sensi dell’art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE). In ogni caso, le autorità italiane hanno dato attuazione alla direttiva “inspire”, di cui è causa, con Decreto Legislativo del 27 gennaio 2010, n. 32, il quale dovrebbe condurre all’archiviazione della presente procedura.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato, in quanto la normativa di attuazione stabilisce che le amministrazioni interessate provvedano, nel senso dell’applicazione delle norme in essa contenute, nell’ambito dell’esercizio delle loro attività istituzionali, avvalendosi delle risorse previste dalla vigente legislazione e senza l’accollo di nuovi oneri alla finanza pubblica.

Scheda 10 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2008/2194 - ex art. 258 del TFUE.**

“Qualità dell’aria ambiente – concentrazione di particelle PM10 nell’aria ambiente – Direttive 1996/62/CE, 1999/30/CE e 2008/50/CE”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata applicazione, in Italia, di alcune prescrizioni contenute nella direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente, nella direttiva 1999/30/CE relativa ai valori limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo e di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle ed il piombo e, infine, nella direttiva 2008/50/CE concernente la qualità dell’aria ambiente ed un’aria più pulita in Europa. In particolare, l’art. 5, par. 1, della sopra citata direttiva 96/62/CE dispone che gli Stati Membri assumano le misure idonee a garantire che le concentrazioni nell’aria ambiente di particelle PM10 (polveri sottili derivanti principalmente dalle emissioni connesse al traffico motorizzato, ai cantieri edili e alla combustione del legno) non superino i valori limite indicati nell’Allegato III della direttiva stessa (valore di concentrazione annuale pari a 40 mg per metro cubo e valore giornaliero di concentrazione pari a 50 mg per metro cubo, il cui superamento non deve verificarsi più di 35 volte all’anno). Inoltre, ai sensi dell’art. 11 della medesima direttiva, gli Stati Membri debbono redigere relazioni annuali sulle concentrazioni giornaliere ed annuali di PM10, per consentire alla Commissione di verificare il rispetto o meno degli anzidetti limiti. Al riguardo, le relazioni annuali presentate dall’Italia hanno evidenziato che, per il periodo 2005-2007, si sono verificati superamenti dei valori limiti di PM10 in numerose zone. Si precisa che la successiva Direttiva 2008/50/CE, art. 22, consente agli Stati Membri, per tre anni dalla sua entrata in vigore, di notificare alla Commissione le zone o gli agglomerati urbani per i quali, pur rilevandosi un superamento dei valori limite di cui sopra, sussisterebbero tuttavia i requisiti idonei ad essere esonerati dalla loro applicazione, come previsto da un’espressa ipotesi di deroga contenuta nello stesso articolo. Tuttavia, risulta alla Commissione che l’Italia, pur comunicando le misure programmate da diversi enti pubblici territoriali, per ricondurre entro i parametri suddetti l’inquinamento atmosferico, ha ommesso comunque di eseguire la particolare notifica di cui all’art. 22, in precedenza menzionata, concernente la possibilità di esonero dai massimali previsti, ove sussistano particolari condizioni. Da tale silenzio la Commissione ha derivato che, allo stato attuale, non sussisterebbero, per le aree in relazione alle quali si registra uno sfioramento dei tetti massimi di inquinamento da PM10, gli estremi idonei all’applicazione della deroga disciplinata all’art. 22. La Commissione, quindi, ritiene l’Italia inadempiente agli obblighi di cui all’art. 5, par. 1 della dir. 1999/30/CE, sul contenimento dell’inquinamento da PM10 entro i “valori limite” stabiliti all’Allegato III.

Stato della Procedura

Il 3 febbraio 2009 è stata inviata una lettera di Messa in Mora ai sensi dell’art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva impatto finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 11 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2008/2071 – ex art. 258 del TFUE**

“Regime sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento relativo agli impianti esistenti - Direttiva IPPC (2008/1/CE)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione contesta la violazione della Direttiva 2008/1/CE, in tema di prevenzione e riduzione dell'inquinamento, per quanto attiene le disposizioni, in essa contenute, relative agli “impianti esistenti”. Questi ultimi vengono definiti dall'art. 2 della direttiva stessa come quelli che, alla data del 30 ottobre 1999, risultavano già in funzione, o autorizzati, ovvero aver costituito oggetto di una richiesta di autorizzazione completa, sempre che, in quest'ultima ipotesi, fossero comunque entrati in funzione entro la successiva data del 30 ottobre 2000.

Pertanto, con riguardo a tali “impianti esistenti”, l'art. 5 della Direttiva 2008/1/CE ha stabilito che gli stessi, entro il 30 ottobre 2007, dovessero essere messi a norma, cioè dovessero risultare conformi a tutte le prescrizioni recate dagli artt. 3, 7, 9, 10, 13, 14 e 15 della Direttiva stessa, i quali subordinano il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio di nuovi impianti, ovvero l'esito positivo del riesame delle autorizzazioni già concesse per gli “impianti esistenti”, al rispetto di precise condizioni finalizzate alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento.

In passato, la Commissione ha più volte richiamato gli Stati Membri al rispetto del predetto termine del 30 ottobre 2007 e pertanto, al fine di valutare che i suddetti Stati fossero in regola rispetto agli adempimenti richiesti entro tale scadenza, ha chiesto alle rispettive autorità competenti di comunicare i dati relativi al numero degli “impianti esistenti”, nonché delle autorizzazioni nuove, di quelle riesaminate e di quelle eventualmente aggiornate.

Alla luce della risposta inviata dalle Autorità italiane, la Commissione osserva che, ancora alla data del 7 gennaio 2009, l'Italia risultava inadempiente agli obblighi comunitari sanciti dalla Direttiva 2008/1/CE, in quanto: in primo luogo, con il decreto legge 180/07 è stato prorogato, dal 30 ottobre 2007 (indicato nella direttiva) al 31 marzo 2008, il termine per il rilascio delle autorizzazioni; risulta peraltro che, sugli impianti attualmente in esercizio, 1588 sarebbero ancora privi di autorizzazione rilasciata nel rispetto dei parametri riportati nella direttiva, pur essendo già stata presentata la relativa richiesta. Né, a riguardo, la Commissione condivide le considerazioni formulate dalle autorità italiane, in base alle quali si evince come tutti gli impianti in funzione siano dotati di autorizzazioni la cui procedura, pur diversa da quelle prescritta dalla direttiva, risulterebbe comunque adeguata al rispetto delle esigenze ambientali: tali licenze, rileva infatti la Commissione, non garantirebbero comunque l'elevato livello di tutela ambientale che caratterizza lo schema di autorizzazione di cui alla citata direttiva.

Stato della Procedura

In data 29/1/2009 è stato inviato un Parere Motivato ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 12 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2007/4717 – ex art 258 del TFUE**

“Applicazione della direttiva 2003/105/CE sul controllo dei pericoli di incidenti connessi con determinate sostanze pericolose”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione ha rilevato la non adeguatezza delle modalità di applicazione, in Italia, della direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, come modificata dalla direttiva 2003/105/CE. In particolare, l’art. 13, par. 1, della direttiva in questione fa obbligo agli Stati Membri di provvedere affinché le “informazioni” elencate nell’allegato V della direttiva medesima vengano fornite “d’ufficio” a ogni persona o struttura frequentata dal pubblico (quali scuole o ospedali), che può essere colpita da un incidente rilevante che abbia avuto luogo in uno degli stabilimenti di cui all’art. 9. Si dispone, inoltre, che tali informazioni debbano essere riesaminate ogni tre anni e che, comunque, l’intervallo di tempo massimo di ridiffusione delle stesse non possa eccedere i cinque anni. I dati contemplati nell’elenco di cui all’allegato V riguardano l’identificazione dello stabilimento e dei suoi maggiori responsabili, la descrizione delle attività che vi vengono esercitate e del tipo di pericoli che possano ingenerarsi a seguito di tali attività, le modalità di allarme in caso di incidenti rilevanti, infine la spiegazione delle misure e delle condotte da applicare nel caso si verificano detti incidenti. La Commissione precisa, peraltro, che le informazioni di cui all’allegato V sono diverse rispetto a quelle che debbono essere contenute, rispettivamente, nella “notifica” di cui all’art. 6 della direttiva e nel “rapporto di sicurezza” di cui all’art. 9 della stessa. Dagli elementi raccolti dalla Commissione, risulterebbe che le disposizioni di cui all’art. 13 citato non sono correttamente applicate nel territorio della Provincia di Trieste, laddove alcuni Comuni hanno provveduto all’affissione all’Albo Pretorio, per garantirne la pubblica conoscibilità, delle mere informazioni inserite nella “notifica” di cui all’art. 6 e nel “rapporto di sicurezza” previsto all’art. 9. Al riguardo, la Commissione rileva che l’art. 13 della direttiva sarebbe stato violato sotto un duplice profilo, poichè, in primo luogo, i documenti affissi non assumerebbero i contenuti specifici di cui all’art. 13, limitandosi a fornire le informazioni, di diverso tipo, richieste da altri parametri normativi. In secondo luogo, la modalità di comunicazione consistente nell’affissione all’Albo Comunale non integrerebbe il dettato della direttiva, che si riferisce ad una comunicazione “di ufficio” alle strutture e persone coinvolte, con ciò richiedendosi che i dati di cui all’art. 13 vengano fatti pervenire direttamente ai singoli soggetti destinatari, non essendo sufficiente, a tal uopo, una semplice consultabilità di tali dati, presso gli uffici del Comune, su richiesta degli interessati.

Stato della Procedura

Il 6 maggio 2008 la Commissione ha inviato alla Repubblica Italiana una Messa in Mora ai sensi dell’art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 13 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2007/4679 – ex art. 258 del TFUE.**

“Attuazione della direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione Europea osserva che alcune norme della Direttiva 2004/35/CE, in materia di danno ambientale, non sono state correttamente recepite dal D.Lgs n. 152/06, che ha attuato la direttiva in oggetto. In particolare, ai sensi dell’art. 3 della direttiva suddetta, è previsto che l’autore di un danno ambientale, per aver esercitato le attività elencate all’allegato III, debba rispondere del pregiudizio causato all’ambiente in base ad una responsabilità di tipo “oggettivo”, quindi a prescindere dalla sussistenza degli elementi psicologici del dolo o della colpa. Tale responsabilità, quindi, si affermerebbe solo in virtù dell’esistenza di un nesso causale fra l’attività ed il danno. Viceversa, nel caso in cui il danno ambientale risulti imputabile all’esercizio di attività non menzionate nell’allegato III, la direttiva stabilisce una limitazione di responsabilità, in quanto quest’ultima si determina non per il mero fatto oggettivo del danno e della sua riconducibilità all’attività pericolosa, ma a condizione che sussistano, altresì, gli estremi del dolo o della colpa dell’agente. Per converso, il Decreto predetto dispone che, anche ove il danno sia riconducibile all’esercizio delle attività di cui all’allegato III, la responsabilità venga ammessa solo nei casi di dolo o colpa dell’operatore. Inoltre, l’art. 303 del Decreto medesimo esclude l’applicazione delle norme della direttiva - relative all’obbligo di riparazione del danno – nel caso in cui sia stata realizzata la bonifica dei siti danneggiati ovvero siano state avviate le procedure per la stessa bonifica. Un’ulteriore difformità fra il decreto e la direttiva sussisterebbe, infine, laddove quest’ultima prevede, per il combinato disposto dell’art. 7 e dell’Allegato II, che la riparazione del danno per equivalente pecuniario sia ammessa soltanto ove risulti impossibile la riparazione dello stato dei luoghi, con articolazione del concetto di “riparazione”, oltre che nella forma della riparazione “primaria”, anche in quella della riparazione “complementare” e “compensativa”. Per converso, alcune norme del Decreto prevedono la possibilità del risarcimento pecuniario solo per essersi rivelata impossibile la riparazione “primaria”, senza subordinare tale risarcimento all’impossibilità, altresì, di una riparazione “complementare” o “compensativa”. Infine il decreto ammetterebbe che il risarcimento pecuniario del danno possa essere parametrato sulla sanzione pecuniaria o sui giorni di detenzione applicati al reo, mentre la direttiva stabilisce che debba essere sempre adeguata al danno effettivo risentito dall’ambiente.

Stato della Procedura

In data 20 novembre 2009 è stata notificato un Parere Motivato ex art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE)

Impatto finanziario nel breve medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 14 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2007/2492 - ex art. 258 del TFUE**

"Interventi edilizi a Baia Caddinas, Golfo Aranci - Valutazione Impatto Ambientale".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione europea contesta la violazione dell'articolo 4 paragrafi 2 e 3 della Direttiva n. 85/337/CEE, come modificata dalle Direttive n. 97/11/CE e 2003/35/CE, che prevedono come talune tipologie di progetti pubblici e/o privati i quali - per la loro ubicazione, natura e/o dimensioni - sono suscettibili di avere ripercussioni sull'ambiente, possano essere autorizzati solo qualora sia stata previamente valutata la necessità di sottoporre o meno il progetto ad una Procedura finalizzata a determinarne l'impatto ambientale ("V. I. A. ").

Al riguardo, si fa riferimento ai lavori in corso nella località Baia Caddinas (Golfo Aranci, Sardegna) per la realizzazione di interventi edilizi di tipo residenziale per circa 48 ettari, i quali sono stati autorizzati senza averne previamente verificato la assoggettabilità alla procedura di V. I. A.

Le Autorità hanno accolto i rilievi formulati dalla Commissione e hanno manifestato la determinazione di provvedere alla verifica dell'assoggettabilità del progetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ribadendo tale volontà nelle note del 25 febbraio 2008 e del 28 Marzo 2008, con cui informavano la Commissione di una divergenza di interpretazioni tra le autorità regionali sarde e le autorità comunali sulla necessità di assoggettare o meno la realizzazione dei lavori a procedura di V. I. A.

La Commissione, quindi, prendendo atto del fatto che l'autorizzazione dei lavori non è stata ancora sospesa e ribadendo la necessità di provvedere all'espletamento di una valutazione dell'impatto iniziale, ha rappresentato la violazione della Direttiva V. I. A.

Stato della Procedura

In data 5 giugno 2008 è stata notificata una Messa in Mora ai sensi dell'articolo 226 TCE (ora art. 258 del TFUE), invitando le autorità nazionali a trasmettere le relative considerazioni entro il termine di due mesi decorrenti dal 6 giugno 2008.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 15 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2007/2195 – ex art. 258 del TFUE**

“Nuove discariche in Campania”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; PCM Dipartimento della Protezione Civile.

Violazione:

La Commissione contesta all’Italia la violazione degli artt. 4 e 5 della direttiva 2006/12/CE sui rifiuti, per non avere, in particolare, stabilito una rete adeguata ed integrata di impianti di smaltimento. Specificatamente, l’art. 4 della menzionata direttiva statuisce l’obbligo, a carico degli Stati Membri, di garantire il raggiungimento del risultato consistente nel recupero o nello smaltimento dei rifiuti senza pregiudizio per la salute umana e per l’ambiente, mentre l’art. 5 impone, onde perseguire tale obiettivo, di realizzare una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento. Per quanto riguarda la Regione Campania, la Commissione rileva la mancata applicazione degli strumenti indicati dalla direttiva per la realizzazione dei suoi scopi. Infatti, dagli elementi assunti nel corso di un’annosa serie di contatti con le autorità italiane ed anche in considerazione del contenuto dei provvedimenti assunti dall’Italia nel tentativo di fronteggiare l’emergenza rifiuti che si prolunga dall’anno 1994 (con particolare riguardo al D. L. n. 61/2007 convertito nella Legge n. 87/2007 e al D. L. 23 maggio 2008 n. 90), risulta che l’attuale situazione non soddisfa ancora i criteri stabiliti dalla direttiva sopra citata. In particolare, con riguardo alla Campania, si rileva come la raccolta differenziata si aggiri intorno a percentuali assai modeste (il 10,6% a fronte della media europea del 33%). In ordine, poi, ai sette impianti di produzione di CDR, ovvero “combustibile da rifiuti” (che peraltro non rappresentano un canale di smaltimento definitivo in quanto si limitano semplicemente a sottoporre i rifiuti ad un primo trattamento), risulta che gli stessi abbisognano di ristrutturazione, per cui, durante i relativi lavori, i rifiuti dovranno essere sistemati nelle discariche, con conseguente aggravio delle stesse. Per quanto attiene poi i termovalorizzatori, nessuno degli impianti previsti appare attualmente operante. Quale mezzo di smaltimento viene, pertanto, privilegiato quello relativo al collocamento in discarica, il quale non solo viene considerato dalla normativa europea come soluzione estrema, ma suppone un utilizzo delle discariche campane talmente gravoso da eccedere le possibilità delle medesime. La Commissione sottolinea, infine, che il deposito in discarica nuoce all’ambiente ed alla salute umana anche nel caso in cui i rifiuti non siano di natura tossica.

Stato della Procedura

In data 3 Luglio 2008 la Commissione Europea ha presentato un Ricorso contro l’Italia ai sensi dell’art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario negativo sul bilancio dello Stato, dovuto all’istituzione di un fondo per l’emergenza dei rifiuti in Campania, con una dotazione pari a 150 milioni di euro nell’anno 2008 (D.L. 23 maggio 2008 n. 90 art. 17)

Scheda 16 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2006/4780 – ex art. 258 del TFUE**

“Derivazione acque del fiume Trebbia”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione Europea contesta la violazione degli obblighi di cui all’art. 6 della direttiva 92/43/CE, finalizzata alla conservazione degli habitat naturali, la quale prevede la costituzione di una rete di “zone speciali di conservazione”, denominata “Natura 2000”. In particolare, l’art. 6 impone agli Stati Membri l’obbligo di adottare *“le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali.”* Pertanto, ogni piano o progetto implicante un impatto ambientale significativo sulla zona compresa nel sistema “Natura 2000”, deve sottostare ad una previa “valutazione di incidenza” rivolta a verificare la compatibilità del piano stesso con l’esigenza di tutelare l’integrità del sito. Inoltre, la Direttiva in questione estende l’obbligo menzionato alle zone designate dalla precedente Direttiva 79/409/CEE, concernente la protezione degli uccelli selvatici. Nell’anno 2006, la Regione Emilia Romagna ha autorizzato delle opere di derivazione idrica dal fiume Trebbia, le quali risultano localizzate entro un sito, il “Basso Trebbia”, che è stato designato come zona di Protezione Speciale (ZPS) e sito di importanza comunitaria (SIC) ai sensi delle citate Direttive n. 79/409 e n. 92/43. Riguardo a tali opere la Regione, con Determinazione del 19 maggio 2006, ha espletato una “valutazione di incidenza” dalla quale risulta che l’attuazione del progetto impone che il prelievo idrico dal fiume Trebbia, in caso di scarsa portata idrica del fiume stesso, venga sospeso, per consentire il rilascio del deflusso minimo vitale di acque (DMV) nell’alveo fluviale. La Commissione, informata del fatto per cui il suddetto DMV non veniva garantito, ha chiesto chiarimenti alle autorità italiane, le quali hanno replicato che nella “valutazione di incidenza” si dispone che il DMV venga rilasciato solo progressivamente. La Commissione replica che nella “valutazione di incidenza”, in realtà, il progetto veniva ritenuto rispettoso dell’ambiente, solo a condizione di immediato rilascio del DMV.

Stato della Procedura

In data 5 giugno 2008 la Commissione ha emesso un Parere Motivato ai sensi dell’art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 17 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2006/2500 - ex art. 258 del TFUE**

“Regolamento CE n. 2037/2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono - Sistemi di protezione antincendio delle navi ed estintori contenenti halon”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

La Commissione contesta la violazione dell’art.4, paragrafo 4, punto v) del Regolamento 2037/2000/CE sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

Detto articolo stabilisce che gli Stati Membri fossero obbligati, entro il 31 dicembre 2003, ad eliminare i sistemi antincendio e gli estintori contenenti halon, come sostanza dannosa alla conservazione del manto di ozono, nonché a recuperare gli halon mediante l’applicazione di tecnologie appropriate. Si precisa che l’art. 4 esenta dall’obbligo di cui sopra gli usi di halon considerati dall’Allegato VII, che vengono definiti “usi critici”, in quanto finalizzati a far fronte ad emergenze come quelle relative all’inertizzazione di spazi occupati di petroliere trasportanti greggio o petrolio raffinato, per prevenire il rischio di esplosioni a bordo, ovvero al pompaggio automatico di farina da e nella stiva delle navi, onde evitare esplosioni sulle navi stesse che trasportano farina. In proposito, le autorità italiane hanno comunicato alla Commissione che il Regolamento sopra menzionato è stato seguito, in Italia, dall’emanazione di norme di attuazione degli obblighi in esso previsti, precisamente dal DM 3 ottobre 2001 come modificato dal DM 2 settembre 2003, il quale avrebbe persino ridotto ulteriormente, rispetto al testo comunitario, le possibilità di uso legittimo (c.d. uso critico) di halon a bordo delle navi. Altresì, in quanto la Commissione aveva richiesto agli Stati Membri di compilare appositi moduli in rapporto allo stato di attuazione della progressiva eliminazione dell’halon sulle navi, l’Italia aveva riferito, in data 30.11.2007, che era all’epoca in corso, da parte del Ministero dell’Ambiente con il supporto del Nucleo Operativo dei Carabinieri, la verifica concernente l’attuazione del Decreto Ministeriale che, in ottemperanza al regolamento comunitario, prevedeva la dismissione dei sistemi contenenti halon. Si precisava, infine, che i piani di dismissione dell’halon avrebbero ricevuto completa esecuzione al massimo entro il 2010. La Commissione, comunque, ha osservato che, a tutt’oggi, l’Italia non ha assicurato la completa messa al bando degli usi non critici (e perciò non consentiti) di halon nei sistemi di protezione antincendio e negli estintori delle navi mercantili (vi sarebbero ancora 10 navi mercantili contenenti halon per usi non critici), nonostante sia già da tempo scaduto il termine del 31 dicembre 2003 assegnato dal regolamento per l’assolvimento dell’obbligo relativo da parte degli Stati Membri. Di conseguenza, l’Italia viene considerata inadempiente ai sensi dell’art. 4 del sopra citato Reg. 2037/2000/CE

Stato della Procedura

Il 19 febbraio 2009 è stato inviato un Parere Motivato, ai sensi dell’art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 18 - Ambiente

Procedura di infrazione n. 2006/2315 – Procedura di infrazione ex art. 258 del TFUE
"Impatto ambientale relativo alla legislazione della Regione Lombardia su progetti di cave".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Violazione

La violazione riguarda gli obblighi previsti dalla direttiva 2003/35/CE (che modifica le direttive 85/337/CEE e 97/11/CE) in materia di valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Si tratta di una procedura di infrazione complementare a quella già aperta dalla Commissione nei confronti dell'Italia per inadeguata trasposizione nell'ordinamento interno della normativa UE in materia di impatto ambientale.

La procedura in esame contesta la non conformità alla normativa UE:

- della Delibera di Giunta della Regione Lombardia n. 6/41897 con la quale sono stati determinati i criteri di esclusione dalla procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) delle cave comprese nei piani provinciali cave e relative revisioni;
- non corretta applicazione degli obblighi della direttiva VIA con riferimento al "progetto di gestione produttiva dell'ambito territoriale estrattivo (ATE) n. 09 del Piano Provinciale Cave sito nei Comuni di Cazzago S.Martino e Rovato (Brescia), progetto non sottoposto alle procedure di valutazione di impatto ambientale.

Stato della Procedura

Per rispondere alle osservazioni contenute nella Messa in Mora ex articolo 226 TCE (ora art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), del 18 ottobre 2006, la P.C.M. – Dipartimento per le Politiche comunitarie, con nota 5 aprile 2007, ha trasmesso le notizie fornite dalla Regione Lombardia e dal Ministero dell'Ambiente, con le quali si informa che: 1) la Regione Lombardia ha provveduto ad adeguare la propria normativa nel senso richiesto dalla Commissione; 2) sul contestato progetto in provincia di Brescia, si è provveduto ad effettuare la verifica di assoggettabilità a Valutazione di impatto ambientale, come richiesto dalla stessa Commissione. In data 27 settembre 2007 il Ministero dell'Ambiente ha inviato per il tramite del Dipartimento per le politiche comunitarie, una nota nella quale si pronunciava per la necessità di sottoporre il progetto in questione a VIA e non a mera verifica di assoggettabilità a VIA.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 19 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2006/2131 - ex art. 258 del TFUE**

“Non conformità della normativa italiana a vari articoli della Direttiva 79/409/CE, sulla conservazione degli uccelli selvatici”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Violazione

Recepimento non conforme e non corretta applicazione della Direttiva 79/409/CE sulla conservazione degli uccelli viventi allo stato selvatico nel territorio degli Stati cui si applica il Trattato. La Commissione con lettera di Messa in mora del 04/04/2006 rileva che la Repubblica italiana, nell'adozione della normativa statale e regionale di recepimento, ha violato diversi articoli della Direttiva, ad es. l'articolo 2, in quanto non ha adottato le misure necessarie per mantenere la popolazione di tutte le specie di uccelli a un livello adeguato alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali o gli articoli 5 e 7, che sono stati recepiti dalla legge n. 157/92, ma senza il divieto di distruzione e danneggiamento dei nidi e delle uova e il divieto di disturbare deliberatamente gli uccelli protetti (art. 5) e senza l'espressa indicazione di rispettare il divieto di caccia nel periodo di nidificazione o riproduzione delle specie, ecc..

In occasione dell'incontro con i servizi della Commissione del 5 luglio 2007, le Autorità italiane hanno illustrato tre interventi con i quali si vuole porre rimedio ai profili di incompatibilità della normativa nazionale. Il primo è un decreto del Ministero dell'Ambiente recante “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle ZPS e alle ZSC”, che è stato poi adottato (D.M. 17 ottobre 2007). Un ulteriore intervento concerne la “caccia in deroga”, con la modifica da parte delle singole Regioni e Province autonome delle rispettive normative che disciplinano il ricorso alle deroghe, in modo da allinearle a quanto previsto dall'articolo 9 della Direttiva. Già alcune leggi sono state adottate sulla base delle indicazioni ricevute dai servizi comunitari e altre sono in itinere e, non appena formalmente adottate, saranno trasmesse. Per rimuovere i restanti aspetti di incompatibilità sono state previste modifiche puntuali alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, nel disegno di legge comunitaria 2008.

Stato della Procedura

In data 19.01.2008 è stato notificato il Ricorso presentato dalla Commissione di fronte alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 20 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2005/2238 - ex art. 258 del TFUE**

"Impatto ambientale relativo al progetto di una cava di calcare a Colle della Duolfa, Macchia di Isernia (Isernia)".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

Inosservanza della Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

La Commissione sostiene che la Repubblica italiana, in relazione al progetto di apertura di una cava di calcare a Colle della Duolfa (IS) - che interessa gli habitat e le specie esistenti nel sito di importanza comunitaria proposto (SIC) "Valle Porcina - Torrente Mandra - Cesarata" - ha omesso di adottare misure di tutela idonee a salvaguardare l'interesse ecologico rivestito da detto sito e non ha neppure previsto azioni per evitare il degrado degli habitat e la perturbazione delle specie per cui tale zona è stata designata.

Inoltre, in data 19 luglio 2006, con decisione C(2006) 3261, il suddetto sito è stato incluso nell'elenco dei siti di importanza comunitaria (SIC) e pertanto, a decorrere da tale data, ad esso sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 6, paragrafi da 2 a 4 della citata Direttiva 92/43CEE.

Tali disposizioni prevedono, tra l'altro, per qualunque piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito - ma che possa avere incidenze significative sul sito stesso - un'opportuna valutazione di impatto, tenendo conto degli obiettivi di conservazione della zona. La Commissione, dalle informazioni in suo possesso, evince che il progetto può avere, ed in parte ha già avuto, un'influenza significativa sui valori del sito e che le autorità italiane, quindi, anteriormente alla istituzione del SIC, hanno concesso l'autorizzazione senza una valutazione seria di eventuali effetti pregiudizievoli. Successivamente a detta istituzione, poi, non hanno notificato alcuna valutazione di incidenza né informazioni su eventuali misure di compensazione previste per il SIC.

Stato della Procedura

Il 18 luglio 2007 è stata trasmessa una Messa in Mora Complementare ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 21 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2005/2015 - ex art. 260 del TFUE**

“Impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione contesta la mancata esecuzione della sentenza del 25 settembre 2008, con la quale la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha dichiarato l'Italia inadempiente agli obblighi derivanti dall'art. 5, nn. 1 e 2, della Direttiva 2000/59/CE. In forza di tali obblighi, l'Italia avrebbe dovuto garantire, entro il 28 dicembre 2002, l'elaborazione e l'adozione, per ciascun porto italiano, di piani di raccolta e gestione dei rifiuti.

Successivamente alla sentenza, con lettere del 26 novembre 2008 e del 5 dicembre 2008, la Commissione veniva edotta della circostanza per cui solo 139, di 332 porti considerati dalle autorità italiane, erano al momento dotati di un piano elaborato secondo i criteri stabiliti dal suddetto art. 5. In seguito la Commissione veniva informata dei progressi nella procedura di predisposizione di altri piani, in relazione a porti ubicati in Sicilia e Sardegna.

In data 8 aprile 2009 perveniva alla Commissione una nota delle autorità italiane con la quale si precisava che il numero dei piani approvati ammontava a 177, mentre quello dei piani ancora da approvare era fermo a 158.

Dalle informazioni raccolte, quindi, i servizi della Commissione hanno dedotto che non tutti i porti italiani sono stati, a tutt'oggi, provvisti di piani di gestione e di raccolta dei rifiuti come richiesto dalla sopra menzionata direttiva.

Stato della Procedura

In data 14 maggio 2009 è stato inviato un Parere Motivato ai sensi dell'art. 228 del Trattato costitutivo della Comunità europea (TCE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si prevedono oneri per il bilancio dello Stato.

Scheda 22 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2004/4926 – ex art. 258 del TFUE**

“Normativa della Regione Veneto che deroga al regime di protezione degli uccelli selvatici.”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

Violazione

La Commissione contesta la violazione dell'articolo 9 della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici: tale articolo stabilisce quali siano le condizioni che gli Stati Membri devono soddisfare al fine di poter introdurre delle deroghe all'applicazione del regime giuridico previsto dalla Direttiva.

Ai sensi del menzionato articolo 9, la possibilità di derogare all'applicabilità della Direttiva è prevista laddove ciò sia reso necessario ai fini di tutelare interessi quali la salute, la sicurezza pubblica, la ricerca e l'insegnamento.

Il provvedimento nazionale con cui viene disposta la deroga, dovrà inoltre indicare: le specie di uccelli selvatici di cui si autorizza la cattura, la detenzione o l'uccisione; i mezzi, gli impianti ed i metodi da impiegarsi; il limite temporale all'applicabilità della deroga; l'area geografica a cui la deroga si riferisce; i presupposti su cui la deroga viene fondata.

La Commissione ritiene che la Legge Regionale n. 13/2005 della Regione Veneto violi l'art. 9 della direttiva citata sotto tre distinti profili:

- 1) in primo luogo, viene evidenziata l'eccessiva genericità caratterizzante i provvedimenti di deroga, che non indicano gli elementi richiesti dall'articolo 9;
- 2) in secondo luogo la Regione non ha previamente provveduto a verificare l'esistenza di soluzioni alternative alla deroga, meno dannose per l'ambiente;
- 3) in terzo luogo, si rileva come la “piccola quantità” di uccelli, di cui l'articolo 9 consente l'abbattimento al verificarsi dei summenzionati presupposti, sia stata determinata sulla base di criteri erronei che non garantiscono un livello soddisfacente di popolazione delle specie protette.

Stato della Procedura

In data 21 maggio 2009 è stato notificato il Ricorso promosso dalla Commissione di fronte alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 23 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2004/4242 – ex art. 258 del TFUE.**

“Normativa della Regione Sardegna in materia di caccia in deroga”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione:

La Commissione rileva la violazione dell’articolo 9 della Direttiva 79/409/CEE (sulla conservazione degli uccelli selvatici), che stabilisce le condizioni da soddisfare affinché gli Stati Membri possano introdurre delle deroghe all’applicazione del regime giuridico stabilito dalla Direttiva, finalizzato a rafforzare la protezione della flora e della fauna.

In merito all’applicazione di tale norma, la Commissione ha affermato l’illegittimità della Legge regionale n. 13/2004, approvata dalla Regione Sardegna, in quanto tale legge non determina in maniera sufficientemente chiara i criteri che devono essere rispettati al fine di poter beneficiare di una deroga.

In particolare, la Commissione ritiene che sia stato introdotto un regime di deroga troppo generico, laddove la deroga, per definizione, deve costituire un provvedimento a carattere specifico e speciale: non vengono infatti stabiliti quali siano i pericoli che deriverebbero dall’applicazione della Direttiva per la salute e la sicurezza pubblica, né vengono specificati quali siano i soggetti che possono usufruire della deroga.

È stata altresì rilevata l’illegittimità dell’iter procedurale che l’Italia ha seguito nell’adozione della deroga, che è stata adottata senza aver previamente consultato un’autorità scientifica qualificata, come invece richiesto dalla Direttiva: l’omessa consultazione, infatti, può aver indotto la Regione Sardegna in errore nel ritenere che non esistessero possibili soluzioni alternative alla deroga, o nel ritenere che dall’applicazione della Direttiva potesse derivare un pregiudizio per la salute e l’interesse pubblico.

Stato della Procedura

E’ stato notificato un Parere Motivato ex art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE) del 4 aprile 2006. Il 28 giugno 2006 la Commissione ha deciso di ricorrere alla Corte di Giustizia. In data 23 maggio 2006 è stato comunicato alla Commissione un emendamento alla legislazione regionale in materia (legge regionale n. 4/2006), non ancora approvato .

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 24 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2004/2034 - ex art. 258 del TFUE**

"Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CE: trattamento delle acque reflue".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione ha rilevato la non corretta applicazione degli articoli 3, 4 e 10 della Direttiva 91/271/CE, relativa al trattamento delle acque reflue. In particolare, l'art. 3 dispone che gli Stati Membri, al più tardi entro il 31 dicembre 2000, adottino le opportune misure per garantire, per gli agglomerati con un numero di abitanti superiore a 15.000, che le acque reflue vengano scaricate in reti fognarie dotate dei peculiari requisiti di cui all'Allegato A della direttiva stessa. L'art. 4, peraltro, stabilisce che, relativamente agli stessi agglomerati, le acque reflue di cui si tratta vengano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento "secondario", sempre entro il termine del 31 dicembre 2000. Infine, l'art. 10 prevede che gli impianti di trattamento delle acque reflue, come rispondenti alle caratteristiche sopra descritte, debbano, peraltro, garantire "prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali" ed essere progettati in modo da far fronte alle variazioni stagionali di carico. Si precisa, al riguardo, che le prescrizioni suddette sono dettate con esclusivo riguardo alle acque che scaricano in aree definite "normali" e non "sensibili", intendendosi, per queste ultime, le zone individuate in base ai criteri di cui all' Allegato II, per le quali vige un trattamento, rispetto a quello concernente le aree "normali", più spinto e da attuarsi in tempi più ristretti. In proposito, la Commissione ha ritenuto violati gli artt. 3 e 4 in precedenza citati, dal momento che le informazioni trasmesse dalle autorità italiane - circa lo stato di realizzazione sia degli impianti fognari, sia di quelli relativi al trattamento "secondario" dei reflui - dimostrerebbero una situazione di grave carenza nell'attuazione della direttiva in oggetto. Infatti, le strutture, come provviste dei requisiti stabiliti dalla direttiva stessa, interesserebbero soltanto una parte minoritaria degli agglomerati, con più di 15.000 abitanti, scaricanti in aree "normali" presenti sul territorio italiano. La Commissione sottolinea di aver considerato, quali impianti non realizzati, non solo quelli di cui l'Italia ha espressamente ammesso l'inesistenza, ma anche quelli la cui esistenza, nei rapporti informativi inviati alla Commissione europea, non è stata segnalata. Infine, stante l'insufficiente realizzazione dei sistemi di trattamento delle acque reflue, sussisterebbe l'ulteriore violazione dell'art. 10 della direttiva predetta, in quanto l'inadeguatezza delle strutture - siccome non soddisfacenti i requisiti di cui agli artt. 3 e 4 citati - comprometterebbe, di conseguenza, l'idoneità delle stesse a sostenere le variazioni stagionali di carico.

Stato della Procedura

In data 19 febbraio 2009 è stato inviato un Parere Motivato ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 25 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2003/5046 - ex art. 260 del TFUE**

“Progetto per la realizzazione di infrastrutture sciistiche nell’area di Santa Caterina Valfurva”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione contesta la violazione degli obblighi sanciti dalla sentenza emessa il 20 settembre 2007 dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (già “delle Comunità europee”) nella causa C – 304/05, con la quale è stata dichiarata la violazione, da parte dello Stato italiano, dell’art. 6 della Dir. 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali, flora e fauna selvatiche, nonché dell’art. 4 della Dir. 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. La citata sentenza, in particolare, si riferisce alla realizzazione nella zona di Santa Caterina Valfurva, designata come Zona di Protezione Speciale (Parco Nazionale dello Stelvio), di un piano di riqualificazione degli impianti sciistici comportante un significativo impatto sull’ambiente, in difetto del previo esperimento della procedura di Valutazione dell’Incidenza Ambientale (VIA) di tale progetto. La citata sentenza ha sottolineato, inoltre, come l’applicazione della VIA si sarebbe conclusa nella valutazione di dannosità del progetto per l’ambiente circostante, per cui l’attuazione di tale intervento sarebbe stata possibile solo a condizione che sussistesse in tal senso un imperativo interesse pubblico e che, inoltre, non si fossero prospettate soluzioni alternative, che, altresì, fossero state adottate e comunicate alla Commissione tutte le misure compensative del danno e, infine, che fossero stati predisposti tutti gli accorgimenti diretti ad evitare il deterioramento dell’ambiente e degli habitat di vita e di riproduzione delle specie avicole protette. Essendo il progetto, di cui sopra, realizzato in difetto dei presupposti suddetti, la Commissione ha condannato l’Italia imponendole l’obbligo di assumere tutti i provvedimenti idonei all’attuazione della sentenza stessa. L’Italia ha replicato che la VIA è stata effettivamente esperita nel 2006, inviandone la relativa documentazione. Tuttavia, la Commissione ritiene che quest’ultima sia insufficiente a provare l’adozione di tutte le misure cautelative e riparatorie previste dalla legislazione comunitaria. Fra l’altro, si obietta che dal fascicolo inviato non risulterebbe un’esatta individuazione e quantificazione delle aree di nidificazione “perdute” in quanto oggetto di disboscamento, né una stima dell’impatto dovuto alla frammentazione degli habitat e ai rischi della possibile collisione degli uccelli con i cavi degli impianti, ovvero dell’impatto, nei confronti di certe specie (gipeto e aquila reale), connesso al coinvolgimento, nei lavori, di aree utilizzate dagli uccelli stessi come terreno di caccia. Per quanto attiene poi alle misure di compensazione, si osserva che le medesime non eliminano ma semplicemente attenuano il danno verificatosi, come nel caso delle operazioni di rimboschimento, le quali ripristinerebbero l’habitat originario solo dopo il decorso di molti anni.

Stato della Procedura

In data 27 novembre 2008 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell’art. 228 TCE (ora art. 260 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 26 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2003/4506 – ex art. 260 del TFUE**

"Discariche di rifiuti (rocce da scavo)"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione: La Commissione Europea contesta la mancata esecuzione della sentenza emessa in data 10 aprile 2008 dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea (già "delle Comunità europee"), con la quale si dichiarava la responsabilità, per l'Italia, relativa al mantenimento in vigore di una normativa, segnatamente il D. Lgs n. 36 del 13 gennaio 2003, incompatibile con la Direttiva 1999/31/CE sulle discariche dei rifiuti, recepita nell'ordinamento italiano con il medesimo decreto. Detta Direttiva prevede, per gli impianti "preesistenti", un regime giuridico distinto rispetto a quello riservato alle "nuove discariche". Ai sensi della direttiva stessa, si intendono per "impianti preesistenti" solo le discariche già munite di autorizzazione o già in funzione alla data stabilita per il recepimento della direttiva, fissata al 16 luglio 2001. Viceversa, ove non sussistano tali presupposti, si deve applicare, in forza della medesima direttiva, il diverso regime autorizzativo previsto per le "nuove discariche". Gli impianti "preesistenti" devono soddisfare i requisiti di cui all'art. 14 della Direttiva quali, a titolo esemplificativo: la presentazione di un piano di riassetto della discarica entro un anno dal 16 luglio 2001; il rilascio di un'autorizzazione a continuare a funzionare; la definizione di un periodo di transizione per l'attuazione del piano. La norma comunitaria, tuttavia, è stata trasposta nell'ordinamento italiano solo il 27 marzo 2003, a mezzo del citato Decreto 36/2003. La tardività di tale trasposizione ha determinato, impropriamente, l'assoggettamento al trattamento giuridico, divisato per gli "impianti preesistenti", non delle sole discariche funzionanti o autorizzate al 16 luglio 2001, ma anche di quelle discariche divenute autorizzate o funzionanti nel periodo 16 Luglio 2001/27 marzo 2003, le quali, secondo il legislatore comunitario, sarebbero dovute, per converso, ricadere nell'ambito di applicazione della disciplina prevista per le "nuove discariche". Al riguardo si evidenzia che le autorità italiane hanno dato seguito ai rilievi comunitari emanando il Decreto Legge n. 59 del 8.04.2008 – convertito in legge con modificazioni, dalla Legge del 6 giugno 2008 n. 101, il cui art. 6 introduce disposizioni normative tese al superamento delle obiezioni comunitarie. Nonostante le autorità italiane abbiano, con diverse note, comunicato alla Commissione l'approvazione di provvedimenti di chiusura o di riassetto, in adeguamento alla normativa prevista dalla direttiva, delle strutture "autorizzate" o divenute funzionanti nel periodo transitorio 16 Luglio 2001/27 marzo 2003, già impropriamente assoggettate alla disciplina divisata per gli "impianti preesistenti", tuttavia la Commissione ritiene che la situazione non sia stata ancora del tutto regolarizzata. Pertanto si contesta alla Repubblica italiana il mantenimento di una situazione incompatibile con l'attuazione della sentenza della Corte di Giustizia.

Stato della Procedura

In data 19 marzo 2009 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell'art. 228 TCE (ora art. 260 TFUE)

Impatto finanziario

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 27 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2003/2204 - ex art. 260 del TFUE.**

“Attuazione non conforme della Direttiva 2000/53 sui veicoli fuori uso”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione, con messa in mora del 19 marzo 2009, rileva che la Repubblica italiana non ha dato esecuzione alla sentenza resa dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea (già “delle Comunità europee”) in data 24 maggio 2007, con la quale è stata dichiarata la responsabilità dello stesso Stato Membro per aver trasposto in modo incompleto, nel diritto nazionale, le disposizioni della Direttiva 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso.

La Commissione ritiene l’Italia inadempiente a seguito della valutazione dei provvedimenti con i quali quest’ultima ha inteso dare attuazione alla direttiva sopra menzionata, in particolare il Decreto legislativo 209/2003 come modificato dall’art. 7 del decreto legislativo n. 149/2006 (c.d. Decreto salva infrazioni), concernente “Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 24 giugno 2003”, convertito in legge con modificazioni dalla L. 6 giugno 2008 n. 101. Al riguardo, la Commissione rileva come, nell’ambito della normativa italiana in precedenza citata, la previsione dell’obbligo di procedere alla raccolta delle parti usate, asportate al momento della riparazione, opera soltanto nei confronti delle imprese di autoriparazione autorizzate ai sensi del D. Lgs 22/1997, mentre, ai sensi della direttiva, dovrebbe essere rivolta verso tutte le imprese che si occupano di riparazioni di veicoli in Italia, anche quelle non autorizzate alla gestione dei rifiuti ai sensi della norma da ultimo menzionata. Inoltre, sembra alla Commissione che i veicoli a tre ruote siano stati lasciati, dalla normativa italiana di attuazione, fuori del campo di applicazione delle disposizioni contenute nella direttiva stessa che doveva essere attuata. Si contesta inoltre al Governo italiano di non avere fornito informazioni, sia alla Commissione che agli altri Stati Membri, come previsto dalla direttiva in questione, riguardo alla percentuale di reimpiego, recupero e riciclaggio dei veicoli prodotti anteriormente al 1° gennaio 1980, per la quale sono state applicate delle soglie inferiori a quelle standard.

Stato della Procedura

In data 19 marzo 2009 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell’art. 228 TCE (ora art. 260 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 28 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2003/2077 - ex art. 260 del TFUE**

“Discariche abusive su tutto il territorio nazionale”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione europea contesta la mancata esecuzione della sentenza C-135/05 del 26 Aprile 2007 con cui la Corte di Giustizia UE aveva dichiarato la violazione delle Direttive n. 75/442/CEE (relativa ai rifiuti), n. 91/689/CEE (relativa ai rifiuti pericolosi) e n. 99/31/CE (relativa alle discariche), non avendo le autorità italiane garantito che lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti avvenisse senza pregiudizio per l'uomo e per l'ambiente, né assicurato che le attività di smaltimento e recupero dei rifiuti fossero debitamente autorizzate.

In seguito a tale sentenza, la Commissione aveva chiesto alle autorità italiane informazioni in merito alle misure adottate per dare seguito alla decisione della Corte di Giustizia, richiedendo una lista completa ed aggiornata di tutti i casi di smaltimento e di recupero illegale dei rifiuti sul territorio italiano.

In risposta le autorità italiane hanno fornito informazioni che la Commissione non ha ritenuto adeguate, evidenziando come le regioni abbiano fornito un quadro sintetico ed approssimativo della situazione attuale, limitandosi ad indicare il numero dei siti bonificati, senza fornire informazioni specifiche né indicare la dislocazione dei siti scoperti dopo il 2002. La Commissione ha ribadito la necessità di acquisire informazioni analitiche su ciascun singolo sito di smaltimento/recupero illegale ai fini di un monitoraggio completo. Pertanto, nel considerare insufficienti gli sforzi compiuti dalle autorità italiane, la Commissione ha ritenuto che l'Italia non abbia adottato le misure necessarie ad adeguarsi alla sentenza della Corte di Giustizia. Al riguardo si evidenzia che le autorità italiane hanno dato seguito ai rilievi comunitari emanando il Decreto Legge n. 59 del 8.04.2008 (GU del 9.04/2008 n. 84 SG) – convertito in legge con modificazioni, dalla Legge del 6 giugno 2008 n. 101 pubblicata nella GU n. 132 del 7 giugno 2008 - il cui art. 6 introduce disposizioni normative tese al superamento delle obiezioni comunitarie.

Stato della Procedura

In data 25 giugno 2009, la Commissione europea ha notificato all'Italia una lettera di Parere Motivato, ai sensi dell'articolo 228 TCE (ora art. 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 29 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2002/4787 - ex art. 258 del TFUE.**

“Valutazione di Impatto Ambientale Comune di Milano. Progetto di una strada di scorrimento a quattro corsie”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione europea sostiene che la Repubblica Italiana non ha applicato correttamente gli artt. 2 e 4 della Direttiva 85/337/CEE (all. n. III) modificata dalla direttiva 97/11/CE.

Secondo la Commissione, il Comune di Milano ha ommesso di effettuare la VIA ad un progetto di costruzione di una strada urbana nonostante il notevole impatto ambientale dell’intervento. Con lettera del 7 aprile 2003, la Commissione ha chiesto all’Italia di fornire informazioni sull’applicazione della direttiva ad un progetto di strada a 4 corsie, da realizzarsi alla periferia di Milano. Le autorità italiane (Ministero Infrastrutture, Ministero Ambiente e Comune di Milano) hanno risposto che il progetto è stato suddiviso in più tratte: pertanto non si è proceduto alla VIA in quanto la strada è da classificarsi interquartiere urbana (la strada richiederebbe la VIA solo se superiore alla lunghezza di 1500 metri soglia introdotta dal DPR 12.4.1996).

Poiché la Commissione non ha ritenuto esaustive le motivazioni addotte dalle autorità italiane, bensì ha eccepito che comunque il progetto doveva essere considerato nella sua globalità, indipendentemente dalla divisione in quattro tratte, è stata avviata una Lettera di Messa in Mora il 1 aprile 2004 e Messa in Mora Complementare il 21 marzo 2005.

Stato della Procedura

La Commissione ha dato corso ad un Parere Motivato ex art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE) con nota C(2006)2635 del 28/06/2006, a cui il Ministero dell’Ambiente ha dato riscontro con nota del 30 agosto 2006 prot. UL/2006/4498. Nella predetta nota si è fatto presente che è stato avviato uno studio finalizzato alla determinazione delle misure ambientali da assumere.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano conseguenze finanziarie per il bilancio dello Stato.

Scheda 30 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2002/2284 - ex art. 260 del TFUE**

"Piani di gestione dei rifiuti"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Violazione

La Commissione europea contesta alla Repubblica Italiana la mancata attuazione della sentenza C-082/06, emessa il 14 giugno 2007 dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea (già delle Comunità Europee), specificatamente nella parte in cui vi si dichiara la violazione dell'articolo 7 della Direttiva 75/42 e dell'articolo 6 della Direttiva 91/689, riguardanti, rispettivamente, lo smaltimento e il recupero dei rifiuti e la gestione controllata dei rifiuti pericolosi mediante elaborazione di piani di gestione dei rifiuti entro il termine del 12 dicembre 1993.

La Commissione ha constatato l'inosservanza da parte dello Stato italiano degli obblighi previsti dalle suddette direttive e ha presentato infine ricorso alla Corte di Giustizia ex art. 226 TCE. Pertanto, il 14 giugno 2007 la Corte di Giustizia ha accertato, con sentenza C-82/06, l'inadempimento agli obblighi comunitari da parte dell'Italia, in quanto quest'ultima non ha elaborato, in relazione alle zone considerate nella sentenza medesima, i piani di gestione dei rifiuti.

In data 31 luglio 2007 l'Italia ha comunicato alla Commissione che, fatta eccezione per il piano della Regione Lazio, tutti i piani di gestione dei rifiuti indicati nella sentenza sono stati adottati. Tuttavia, stante la mancata adozione del relativo piano da parte della Regione Lazio, la Commissione ha inviato alla Repubblica italiana una Messa in Mora ex art. 228 del Trattato CE (attualmente art. 260 TFUE), che impone l'obbligo di dare attuazione alle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea (già delle Comunità europee).

Stato della Procedura

La Commissione, in data 6 maggio 2008, ha inviato alla Repubblica Italiana una lettera di Costituzione in Mora, ai sensi dell'articolo 228 TCE (ora art. 260 TFUE), invitando le Autorità Italiane a far conoscere le proprie osservazioni al riguardo, entro il termine di due mesi a decorrere dal 9 maggio 2008.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 31 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2001/4156 - ex art. 260 del TFUE.**

“Progetti di reindustrializzazione a Manfredonia. Salvaguardia di valloni e steppe pedegarganiche”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Violazione

La Commissione europea contesta la mancata attuazione degli obblighi sanciti dalla sentenza emessa in data 20 settembre 2007 (C-388/05), con la quale la Corte di Giustizia dell'Unione europea (già "delle Comunità europee") ha dichiarato la violazione, da parte dell'Italia, dell'art. 4 della Dir. 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, nonché dell'art. 6 della Dir. 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatiche. In particolare, la sentenza fa riferimento all'impatto ambientale pregiudizievole (degrado degli habitat e perturbamento delle specie), sulla Zona di Protezione Speciale denominata "Valloni e steppe pedegarganiche", verificatosi a seguito degli interventi connessi ai progetti di reindustrializzazione nel comune di Manfredonia. Le autorità italiane, dando seguito ai rilievi espressi nella sentenza citata, si sono impegnate all'adozione di una serie di atti formali rivolti a mitigare e compensare il danno in oggetto. A riguardo, esse sottolineano l'avvenuta stipula, in data 6 giugno 2006, di una Convenzione Regione Puglia - Comune di Manfredonia, quindi l'emanazione, da parte del Comune di Manfredonia il 31 gennaio 2007, di un atto con il quale un'area di 500 ettari a sud del lago Salso è stata vincolata alla rinaturalizzazione, infine l'impegno, da parte della Regione Puglia, della somma di € 500.000 per la realizzazione delle richieste opere di compensazione. Comunque, è stato specificato che, sia la Convenzione che gli altri atti, sarebbero stati inseriti in un più vasto "piano di gestione", il quale avrebbe dovuto ricevere l'approvazione e del Comune e della Regione citati entro, rispettivamente, il 20 ottobre ed il 31 ottobre 2008 e che, infine, dopo 4 mesi dall'approvazione di tale piano, il Comune avrebbe provveduto a modificare il programma urbanistico censurato, in modo da renderlo conforme al piano e quindi coerente con gli orientamenti comunitari. Tuttavia, la Commissione obietta che, nella documentazione inviata, non vengono precisati i tempi per l'approvazione del piano di gestione da parte del Comune e della Regione, derivandone pertanto una situazione di persistente inattuazione degli obblighi stabiliti dalla sentenza sopra citata.

Stato della Procedura

In data 27 novembre 2008 è stata inviata una lettera di Messa in Mora ex art. 228 TCE (ora art. 260 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Si rilevano conseguenze finanziarie negative connesse all'adozione delle misure di compensazione previste nella Convenzione sottoscritta il 6 giugno 2006, i cui costi, in parte, sono stati già impegnati dal bilancio regionale (500.000,00 euro).

Scheda 32 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2000/5152 - ex art. 258 del TFUE**

"Trattamento acque reflue urbane mancanza di un depuratore per le acque dei Comuni del Bacino fiume Olona (VA)".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione per la Qualità della Vita.

Violazione

La Commissione ritiene che la Repubblica Italiana sia venuta meno agli obblighi derivanti dall'art. 5 n. 2 e 5 della Direttiva 91/271/CEE.

La Commissione ritiene che l'agglomerato interessato dal bacino del fiume Olona, richieda un trattamento delle acque reflue più spinto (con impianti di depurazione adatti ad aree sensibili). Per tale motivo la Commissione, con nota del 22 agosto 2001, ha richiesto informazioni allo Stato italiano, a cui sono seguite riunioni di coordinamento e risposte delle autorità italiane con la rassicurazione che gli impianti di depurazione sarebbero stati operativi nel 2003.

L'Italia ha giustificato la mancata realizzazione degli impianti eccependo che la Commissione non ha indicato i motivi per cui il territorio interessato dal progetto è stato identificato come area sensibile.

La Commissione, avendo constatato delle inadempienze nel trattamento delle acque reflue del Comune di Olona, ha avviato una Messa in Mora in data 17 ottobre 2003 invitando a presentare osservazioni. Ritenendo le risposte dell'Italia non soddisfacenti, la Commissione ha emesso Parere Motivato in data 9 luglio 2004, seguito da un ricorso alla Corte di Giustizia. Conseguentemente la Corte, con sentenza ex art. 226 (attualmente art. 258 TFUE), ha dichiarato che l'Italia non ha adottato le misure per assicurare un trattamento adeguato delle acque reflue, venendo meno agli obblighi derivanti dalla direttiva 91/271/CEE.

Stato della procedura

La Corte di Giustizia ha pronunciato una sentenza ex art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE) in data 30.11.2006 (causa C-293/05). Il Ministero dell'Ambiente ha comunicato l'inizio dei lavori dell'impianto di depurazione del fiume Olona per il trattamento delle acque reflue, in esecuzione della Sentenza della Corte.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura determina un impatto finanziario in termini di aumento delle spese a carico dell'Italia, in quanto, per la realizzazione dei lavori di adeguamento del bacino del fiume Olona, è stato stipulato un contratto di appalto a cura della Regione Lombardia per un costo totale di 7.528.309,95, come comunicato dal Ministero dell'Ambiente con nota del 29 gennaio 2007.

Scheda 33 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 1999/4797 - ex art. 260 del TFUE**

"Rifiuti depositati nella discarica di Rodano (Milano)".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Violazione

La Commissione contesta alla Repubblica italiana la mancata esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia del 9 settembre 2004 causa C-383/02, nonché la violazione degli articoli 4 e 8 della direttiva del Consiglio 75/442/CEE relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE.

La Commissione contesta all'Italia di non aver adottato le misure necessarie ad assicurare che i rifiuti, depositati nelle discariche di Rodano, fossero recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e dell'ambiente e che il detentore dei rifiuti, depositati in tali discariche, li consegnasse ad un raccoglitore privato o pubblico.

Nel settembre del 2004, la Corte si è pronunciata sulla causa C-383/02 con sentenza ex art. 226 del Trattato (attualmente art. 258 TFUE), sostenendo che l'Italia ha violato la direttiva sui rifiuti per quanto riguarda tre discariche di rifiuti pericolosi situate sul sito di un ex impianto chimico. Le discariche, considerate una minaccia per la salute umana a causa dell'inquinamento atmosferico, del suolo e delle acque sotterranee, sono state chiuse nel 1983 e sono in attesa di bonifica dal 1986.

Stato della Procedura

La Commissione ha emesso un parere motivato ex art. 228 del TCE in data 19.12.2005, vista la mancata attuazione degli adempimenti richiesti nella sentenza della Corte di Giustizia del 2004.

Intanto, per riqualificare l'area è stato sottoscritto un accordo di Programma ed il Ministero dell'Ambiente invia, periodicamente, elementi informativi a Bruxelles.

La Commissione ha quindi deciso, in data 21 marzo 2007, di sospendere il deposito presso la Corte di giustizia del ricorso ex art. 228 TCE (ora 260 TFUE), subordinando tale decisione al regolare invio, da parte delle autorità italiane, di puntuali informazioni sul proseguimento dei lavori di bonifica dei siti interessati.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura determina un impatto negativo sulla finanza pubblica, derivante dai costi relativi ai lavori di bonifica dei siti coinvolti, facenti carico alle Amministrazioni interessate.

Scheda 34- Ambiente**Procedura di infrazione n. 1998/4802 - ex art. 260 del TFUE**

“Valutazione impatto ambientale “stabilimento chimico Enichem di Macchia Manfredonia”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione rappresenta la violazione degli articoli 4 e 8 della direttiva 75/442 relativa ai rifiuti in materia ambientale, modificata dalla direttiva 91/156CEE.

L'Italia non ha adottato le misure necessarie ad assicurare che i rifiuti stoccati in discarica, presenti nel sito dell'ex stabilimento Enichem di Manfredonia e nella discarica di Pariti 1 nel Comune di Manfredonia, fossero recuperati o smaltiti senza pericoli.

Inoltre, per quanto riguarda le discariche Pariti e Conte di Troia esterne al sito Enichem, la Commissione Europea ha constatato che nulla in concreto era stato fatto nonostante le dichiarazioni del Ministro dell'Ambiente rese nel corso della Conferenza di Servizi del 2000.

La procedura di messa in mora è stata avviata nel 2000, è seguito un Parere motivato il 24 novembre 2000 e, successivamente, a seguito del persistere della situazione, è stato intentato un ricorso alla Corte di Giustizia ex art. 226 TCE. La Corte, con sentenza del 25 novembre 2004, ha ritenuto fondata la censura della Commissione, in quanto le autorità italiane hanno omesso, entro il termine stabilito in sede di parere motivato, di adottare le misure necessarie per assicurare che i rifiuti fossero recuperati e smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza pregiudizio per l'ambiente.

Inoltre, la Corte ha statuito che i proprietari delle discariche devono considerarsi detentori di rifiuti e consegnare gli stessi ad un raccogliitore privato, o provvedere essi stessi al recupero.

In seguito ai rilievi formulati dalle Autorità comunitarie, in ambito nazionale sono stati avviati i lavori per la bonifica dei siti interessati.

Stato della Procedura

Attualmente la procedura è pervenuta allo stadio di Parere motivato ex art. 228 del TCE (del 19.12.2005). La Commissione ha infatti deciso, in data 21 marzo 2007, di sospendere il deposito presso la Corte di Giustizia del ricorso ex art. 228 TCE (ora 260 TFUE), subordinando tale decisione al regolare invio da parte delle autorità italiane di puntuali informazioni sul proseguimento dei lavori di bonifica dei siti interessati.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura determina un impatto finanziario negativo, dovuto all'aumento dei costi facenti carico alle Amministrazioni interessate, a causa dei lavori di bonifica dei siti coinvolti.

Scheda 35 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 1998/2346 – ex art. 258 del TFUE**

“Villaggio turistico a Is Arenas (Oristano)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione contesta la violazione degli obblighi imposti dalla Direttiva n. 92/43/CEE del 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, che prevede l’istituzione – a mezzo di un’apposita procedura definita dall’articolo 3 della Direttiva – di una rete ecologica europea, denominata Natura 2000, costituita da un’insieme di Siti di Comunitaria Importanza (SIC), meritevoli di una particolare protezione da parte degli Stati Membri. Al riguardo, la Commissione evidenzia come l’intervento turistico “Is Arenas”, localizzato nel comune di Narbolia (Oristano), sia stato realizzato in violazione dell’articolo 6 della summenzionata Direttiva.

Tale articolo prevede che la realizzazione di un progetto, non connesso alla gestione del sito e suscettibile di produrre un impatto negativo sulla sua conservazione, impone il previo espletamento di una procedura di Valutazione dell’Impatto Ambientale (VIA); inoltre, qualora dall’espletamento della VIA emerga che il progetto produce effetti ambientali negativi, esso è realizzabile solo se sussiste un interesse di pubblica rilevanza e si adottino delle misure compensative del danno all’ambiente.

Nel caso di specie, la Commissione rappresenta l’irregolarità della procedura di VIA espletata, essendo il progetto dannoso per l’ambiente e non essendo state adottate le conseguenti misure compensative. Sostenendo le autorità italiane che talune aree, come quelle toccate dall’intervento di cui sopra, sono meno rilevanti ai fini ambientali, formulando quindi l’ipotesi di escluderle dai SIC, la Commissione ha disposto una perizia in loco in data 15 aprile 2005 e, pur constatando la minore rilevanza delle “aree pineta”, ha evidenziato come il loro mantenimento all’interno del SIC sia comunque necessario ai fini della conservazione degli habitat.

Stato della Procedura

In data 12 novembre 2008 la Commissione ha presentato un Ricorso alla Corte di Giustizia ai sensi dell’art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalle attività previste a carico delle autorità locali, in adeguamento alle richieste della Commissione, derivano oneri finanziari in termini di maggiori spese, imputate al Programma Operativo della Regione Sardegna 2000 – 2006, cofinanziato con fondi dell’Unione europea.